

LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Caserta 12 dicembre 1816.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

L'amministrazione civile, prima base di tutte le amministrazioni dello Stato, e della prosperità nazionale, ha interessato il nostro Real animo disposto costantemente a promuovere ogni istituzione tendente a consolidare la felicità de' nostri amatissimi sudditi. Volendo Noi ristabilire i principi di ordine, e di economia, che debbono regolarla, fissare i suoi rapporti colle altre amministrazioni pubbliche, e garentire i suoi mezzi, che debbono essere interamente consecrati ad aumentare la floridezza dello Stato; ci siamo determinati a promulgare tutte le differenti disposizioni relative all'amministrazione suddetta, che l'esperienza, i progressi attuali della società, ed il ben-essere de' popoli, che la Provvidenza ci ha confidati, han rese non solo utili, ma necessarie;

Quindi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, inteso il Consiglio de' nostri Ministri di Stato, abbiamo colla presente legge sauzionato, e sanzioniamo quanto segue:

TITOLO PRELIMINARE.

DIVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, E SUA DIPENDENZA.

Art. 1. L'amministrazione civile de' nostri Reali Domini al di qua del Faro è divisa in provinciale, distrettuale, e comunale (1). Essa siegue la circoscrizione stabilita nella nostra legge del 1° maggio 1816 (2).

2. L'amministrazione civile è nella immediata, ed esclusiva dipendenza del Ministro dell'Interno.

PARTE I.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

3. È stabilita per l'amministrazione di ciascuna Provincia una Intendenza, la quale ha un Intendente, un Segretario generale, un Consiglio d'Intendenza, ed una Segreteria corrispondente. Vi è inoltre in ogni Provincia un Consiglio Provinciale.

CAPO I.

Intendente.

4. L'Intendente è la prima autorità della Provincia. Esso è incaricato dell'amministrazione dei Comuni, de' quali è l'immediato tutore, di quella de' pubblici stabilimenti; ed in generale di tutta l'amministrazione interna, dell'amministrazione finanziaria; della reclutazione del nostro esercito, e di ogni altro servizio militare, che non è confidato a particolari autorità, ed

amministrazioni militari; dell'alta polizia (1), esclusa la sola provincia di Napoli finchè in essa vi sarà una Prefettura di Polizia. In ogni altra Provincia le attribuzioni di Prefetto sono fuse in quelle d'Intendente; e quando per circostanze straordinarie occorresse di nominarsi un agente di polizia, esso sarà sempre sotto gli ordini dell'Intendente (2).

5. L'Intendente è sotto gli ordini, e la corrispondenza immediata del Ministero dell'Interno, per tutto ciò che ha rapporto all'amministrazione interna;

del Ministero delle Finanze; per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche, e la vigilanza che esso esercita sugli agenti delle medesime;

del Ministero di Guerra per tutto ciò che interessa la reclutazione, ed ogni altro servizio militare (3);

del Ministero della Marina, per tutto ciò che ha rapporto al servizio della stessa;

del Ministero della Polizia Generale, in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

L'Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro nostro Ministero, e Segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto ciò, che essi gli commetteranno ne' rispettivi dipartimenti (4).

6. L'Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre leggi, e decreti, e dà le analoghe istruzioni per accelerarne l'esecuzione. Fa lo stesso per i regolamenti, ed ordini Ministeriali. Gli atti che si pubblicano dall'Intendente per tali oggetti avranno il nome d'istruzioni, o di ordinanze, secondo i casi.

Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, l'Intendente richiederà la superiore autorizzazione per mezzo del Ministero competente.

7. L'Intendente pubblicherà per le stampe, e comunicherà a funzionari suoi subordinati un giornale periodico, che riunisca tutti gli atti, ed operazioni del Governo, e dell'amministrazione pubblica.

8. L'Intendente riceve le domande, e le doglianze dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, e de' particolari nelle materie di sua competenza; e vi provvede a norma delle Leggi, Decreti, e Regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto, il riferirà con suo parere al Ministero competente.

9. Qualora il dubbio, che, a' termini dell'articolo precedente, dev'essere presentato dall'Intendente alla decisione di uno de' nostri Ministri, interessi il Ministero dell'Interno, dovrà il medesimo essere risoluto di ac-

cordo de' due Ministri, da quello, cioè, cui si è fatto il rapporto, e dal Ministro dell'Interno.

A tal effetto l'Intendente rimetterà un duplicato del suo rapporto al nostro Ministro dell'Interno.

Nel caso in cui i Ministri fossero discordi fra loro per la risoluzione del dubbio, sarà lo stesso presentato alla nostra superiore decisione.

Se il dubbio proposto non può essere risoluto, che dalla nostra autorità Sovrana, ciascuno de' Ministri ci presenterà un rapporto motivato sull'oggetto di cui sarà quistione, e ci farà conoscere la sua particolare opinione.

10. I Comuni, gli Stabilimenti pubblici, ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno per ciò che tocca il proprio interesse, da' provvedimenti presi dall' Intendente a' termini dell' articolo 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il dritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri cui l'affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.

Il termine a reclamare è fissato ad un mese, il quale comincerà a decorrere venti giorni dopo quello in cui avranno presentato le loro doglianze all' Intendente della Provincia, e questi non avrà dato alcuna disposizione sulle medesime.

Nelle materie generali, e di ordine pubblico, gli atti dell' Intendente potranno essere modificati, o rievocati, qualunque sia l' elasso del tempo scorso dal giorno in cui avranno avuto luogo.

Il reclamo prodotto presso i nostri Ministri non sospende l' esecuzione del provvedimento dato dall' Intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Noi, o da' nostri Ministri, secondo le diverse circostanze, e la diversa specie di reclami.

11. La gendarmeria, la legione provinciale, e la pubblica forza interna sotto qualunque denominazione, sono nella dipendenza ed a disposizione dell' Intendente per lo servizio dell' amministrazione che gli è confidata, restando però l' una, e le altre per la disciplina militare sotto il comando de' rispettivi loro superiori.

12. L' Intendente può richiedere in iscritto al Comandante della Provincia la forza militare delle truppe del nostro esercito, che si trovano sotto i di costui ordini nella Provincia medesima, semprechè il servizio pubblico lo esiga. Il Comandante non può in verun caso negargliela.

13. L' Intendente visiterà nel corso di ogni biennio tutti i Comuni, ed i pubblici stabilimenti della sua Provincia (1), ne riconoscerà la situazione fisica, e morale, e ci proporrà per mezzo del Ministro dell' Interne il modo di migliorarla. Esso risolverà sopra luogo le controversie che abbisognano della sua oculare ispezione: ed osservando da vicino le risorse, ed i bisogni dei Comuni, e de' pubblici stabilimenti, vi provvederà colle sue facoltà ordinarie, o provocherà, ove occorra, le superiori determinazioni.

Egli preverrà tutti i nostri Ministri del giorno in cui darà principio al suo giro per la Provincia.

14. L' Intendente essendo la prima autorità provinciale, ha la presidenza di ogni Commissione o Consiglio fisso o temporaneo che sia stabilito nella Provincia per qualsivoglia ramo di amministrazione, qualunque sia la dignità o il grado degl' individui, che la compongono (2).

15. L' Intendente dovrà ancora nei casi, e nel modo determinato dalla legge elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie, ed amministrative (1).

16. Egli è inoltre incaricato di rivelare alle autorità competenti i delitti, e misfatti, e gli autori de' medesimi, che pervengono a sua conoscenza, come pure di sorvegliare e riferire ai Ministri tutte le dilapidazioni, malversazioni ed abusi di qualunque natura, commessi nella Provincia.

17. L' Intendente ci farà conoscere per mezzo del nostro Ministro dell' Interno i nomi di quelli tra i nostri sudditi che avran meritato la vostra Sovrana benevolenza per travagli, e per azioni utili alla società.

18. È vietato espressamente agl' Intendenti di stabilire alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna al di là delle somme, e del tempo fissato dalla legge, o di fare alcun prestito, senza esservi autorizzati. Potranno bensì farsi autorizzare da Noi, o dai nostri Ministri, secondo i diversi casi, allo stabilimento de' mezzi propri a procurare i fondi necessari pei bisogni impreveduti, ed urgenti.

CAPO II.

Segretario Generale.

19. Il Segretario generale è il principale collaboratore dell' Intendente nell' amministrazione della Provincia.

Egli è sotto gli ordini immediati dell' Intendente, il direttore, ed il capo dell' archivio, e di tutti gli uffizi che compongono la Segreteria dell' Intendenza, la di cui polizia gli è interamente affidata.

È quindi incaricato dell' ordine, della custodia, e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento delle disposizioni dell' Intendente; e di richiamare l' attenzione del medesimo su i disordini che conoscesse, sia nell' amministrazione della Provincia, sia nell' interno della Segreteria.

Egli contrassegna la firma dell' Intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma, e col sigillo dell' Intendenza, di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla Segreteria.

Egli rimpiazza l' Intendente nell' esercizio delle sue funzioni, in ogni caso di assenza o impedimento, eccetto i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.

Il Segretario generale rimpiazza l' Intendente nelle attribuzioni, non già negli onori. In conseguenza egli convoca, e presiede nell' Intendenza in vece dell' Intendente, ne' casi di assenza o di assoluto impedimento del medesimo, i Consigli, e le Commissioni stabilite nella Provincia, senza prendere mai la precedenza e il rango sulle autorità più graduate, che v' intervengono (2).

CAPO III.

Consiglio d' Intendenza.

20. Il Consiglio d' Intendenza è il Giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario.

I limiti del contenzioso amministrativo, e le forme che vi si debbono osservare, saranno fissate con leggi particolari (1).

21. Il Consiglio d' Intendenza si compone di cinque consiglieri nelle Intendenze di prima classe, di quattro in quelle di seconda, e di tre in quelle di terza.

22. I Consiglieri d' Intendenza, oltre le occupazioni ordinarie del Consiglio, possono ricevere dall' Intendente commissioni, e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori per servizio dell' amministrazione.

Uno tra essi, a scelta dell'Intendente, rimpiazzerà il Segretario generale ne' casi di assenza o impedimento (2).

23. Il Consiglio è preseduto dall'Intendente, semprechè esso v'interviene (3). In sua assenza è preseduto dal Consigliere più anziano in ordine di nomina (4). La presidenza attribuita all'Intendente non può in sua assenza essere esercitata dal Segretario generale, il quale può solo intervenire nel Consiglio per darvi qualche schiarimento, semprechè ne sia richiesto dall'Intendente, o dal Consiglio stesso.

24. Il Consiglio d'Intendenza per poter deliberare dev'essere composto di tre votanti almeno, la deliberazione è nella maggioranza de' voti.

Intervenendo l'Intendente al Consiglio, e formandosi parità in un numero pari di votanti, il voto dato da lui è preponderante, e decide la controversia.

Mancando il numero de' votanti prescritto in questo articolo, l'Intendente può destinare momentaneamente ai Consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i Consiglieri Provinciali, che non siano membri di un Tribunale qualunque.

Il supplemento de' Consiglieri Provinciali sarà gratuito, eccetto il caso, che essi suppliscono a qualche piazza vacante: allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

25. Le deliberazioni del Consiglio prendono il nome di *avvisi*, se saranno richiesti dall'Intendente per sua istruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità, e di *decisioni*, se saranno pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria (*).

26. Le decisioni de' Consigli sono definitive, ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all'autorità superiore. È vietato a qualunque autorità di sospenderne o di arretrarne la esecuzione. Soltanto in caso di ricorso, l'autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento, una manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo determinato dalla legge.

27. Un capo, o un vice-capo di Ufficio della Segreteria dell'Intendenza destinato dall'Intendente farà le funzioni di Segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri, i quali però faranno parte della Segreteria, e saranno legalizzati, come ogni altro atto dell'Intendenza dal Segretario generale.

CAPO IV.

Segreteria dell'Intendenza, ed Archivio Provinciale.

28. La Segreteria di ogni Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni de' diversi Ministeri. Nelle dipendenze della Segreteria vi sarà un Archivio Provinciale destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della Provincia (2); esclusa la sola Segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune coll'Archivio generale di Napoli ch'è affidato

Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme, e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.

29. Il piano delle Segreterie delle Intendenze, e degli Archivi Provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi, con un regolamento del Ministro dell'Interno, il piano conterrà la divisione de' carichi de' rispettivi uffizi, la pianta degl'Impiegati, i quali saranno divisi in capi di ufficio, vice-capi, ed uffiziali, colla indicazione de' soldi rispettivi e l'ordine dell'Archivio (3).

CAPO V.

Consiglio Provinciale.

30. Il Consiglio Provinciale da cui la Provincia è rappresentata, esamina e discute i voti de' Consigli distrettuali; vota la quantità della sovrainposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della Provincia, e ne propone l'impiego (1); forma sulla proposizione dell'Intendente, il progetto dello stato discusso Provinciale, che deve essere sottomesso alla nostra approvazione dal Ministro dell'Interno; discute il conto morale dell'Intendente sull'impiego de' fondi Provinciali, dà il suo parere sullo stato della Provincia, e dell'amministrazione pubblica, particolarmente sulla condotta o sulla opinione generale de' pubblici funzionari, e propone i mezzi che crederà più conducenti a renderlo migliore; nomina le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche Provinciali; propone i fondi per le opere medesime; discute il conto morale dell'impiego di tali fondi; e dà il suo avviso su i progressi delle opere, e sugli espedienti da adottarsi per migliorarne l'esecuzione; destina, ove lo creda opportuno, uno o due deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l'Intendente, o presso i Ministeri la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni.

31. I Consigli Provinciali si riuniranno una volta l'anno, e propriamente nel quinto giorno dopo la chiusura de' Consigli Distrettuali (2); la loro unione non può durare più di venti giorni. Essi non possono discutere e deliberare se non se sulle materie che sono indicate nell'articolo precedente (3).

Omissis

33. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, i Consigli Provinciali si riuniranno prima de' Consigli distrettuali: ne' primi due giorni della loro sessione dovranno fare la ripartizione del contributo fondiario tra i distretti; e negli ultimi tre giorni dovranno deliberare su i reclami, e su i voti emessi da' Consigli distrettuali, e prendere gli espedienti opportuni a norma degli articoli 30 e 32. L'epoca della riunione de' Consigli Provinciali sarà da Noi indicata.

34. Il Consiglio Provinciale è composto di venti Consiglieri nelle Provincie di 1.^a o 2.^a classe, e di 15 in quelle di terza. Vi è inoltre un Presidente il quale sull'avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra i Consiglieri.

35. Il Consiglio Provinciale può deliberare colla presenza di due terzi de' suoi componenti (4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

36. L'apertura del Consiglio Provinciale è fatta pubblicamente dall'Intendente. Costituita l'unione, il Consiglio rimane libero nelle sue deliberazioni, che farà sempre a voti palesi, ma a porte chiuse e aperte al pubblico, come meglio stimerà.

37. Gli Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti, su i quali i Consigli Provinciali debbono de-

liberare, e li rimetteranno a' Presidenti de' medesimi nel primo giorno della sessione.

omissis

39. Durante l'unione l'Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal Presidente. Egli può intervenire al Consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni, quante volte vi sia invitato dal Consiglio medesimo.

omissis

41. I voti de' Consigli Provinciali ci saranno in ogni anno presentati dal Ministro dell'Interno, il quale prenderà su ciascuno le nostre risoluzioni, le comunicherà ai rispettivi ripartimenti, ne invigilerà l'esecuzione, e ne farà conoscere l'esito a' Consigli nella prossima unione (1).

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DISTRETTUALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

42. In ogni Distretto vi è una Sottintendenza, la quale ha un Sottintendente con una corrispondente Segreteria.

Vi è inoltre un Consiglio Distrettuale.

CAPO I.

Sottintendente.

43. Il Sottintendente è la prima autorità del Distretto, e vi fa le veci dell'Intendente, sotto gli ordini però e la dipendenza immediata del medesimo.

Egli è quindi incaricato di eseguire le leggi, i decreti e regolamenti, ugualmente che le istruzioni, e gli ordini che gli vengono comunicati dall'Intendente: di riferire col suo parere all'Intendente sulle petizioni e doglianze de' Comuni, de' pubblici stabilimenti e de' particolari; e di proporre tutto ciò che stima conducente al bene dell'amministrazione, e de' suoi amministrati,

Il Sottintendente dispone della forza interna, e richiede la forza militare esistente nel Distretto, nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini dell'Intendente a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze (2).

44. Nel primo distretto di ogni Provincia non vi è Sottintendente, e l'Intendente medesimo ne fa le funzioni.

45. Il Sottintendente, in caso di assenza o impedimento, è rimpiazzato da un Consigliere d'Intendenza, o da un Consigliere provinciale o distrettuale, secondo verrà determinato dall'Intendente, con approvazione del Ministro dell'Interno.

CAPO III.

Consiglio Distrettuale.

47. Il Consiglio distrettuale, da cui il distretto è rappresentato, esamina e propone al Consiglio Provinciale tutto ciò che è relativo allo Stato, a' bisogni ed al ben-essere del Distretto; e nel caso preveduto dall'articolo 32, ripartisce tra i rispettivi Comuni il contingente della contribuzione diretta assegnato al Distretto dal Consiglio Provinciale; forma o discute i reclami, che relativamente alla ineguaglianza della ripartizione competono al Distretto, o a' Comuni e li rinvia alla decisione del Consiglio suddetto.

48. I Consigli Distrettuali si riuniscono una volta l'anno, e nell'epoca che sarà da Noi indicata; e nel caso preveduto nell'articolo 32, si riuniranno il terzo giorno dopo l'unione del Consiglio Provinciale. La di loro sessione non potrà oltrepassare quindici giorni. Essi non potranno discutere o deliberare, se non se sulle materie indicate nell'articolo precedente.

49. Il Consiglio Distrettuale è composto di dieci Consiglieri. Vi è inoltre un Presidente, il quale sull'avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra' Consiglieri.

50. L'apertura del Consiglio Distrettuale si fa dal Sottintendente. Sono applicabili così all'uno come all'altro le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 39 (2).

51. I membri de' Consigli Distrettuali nel riunirsi, presteranno il giuramento prescritto dall'articolo 38 nelle mani del Sottintendente, il quale ne rimetterà il processo verbale all'Intendente.

52. Chiuso il Consiglio, il Presidente rimette all'Intendente gli atti delle deliberazioni del medesimo.

L'Intendente presenterà tali carte al Consiglio Provinciale, e ne provocherà le corrispondenti deliberazioni, che comunicherà al Consiglio Distrettuale nella sua prossima sessione.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

CAPO I.

Sindaco.

56. Il Sindaco è la prima autorità del Comune. Egli è il solo incaricato dell'amministrazione comunale, assistito dal Consiglio degli Eletti e del Decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sottintendente, col quale corrisponde.

Il Sindaco dispone da ordinatore delle rendite comunali, a norma dello stato discusso; ed è in conseguenza responsabile dell'amministrazione, di cui dee rendere in ogni anno un conto morale, come verrà determinato al titolo IX, cap. 3.

Il Sindaco esegue e fa eseguire nel Comune le Leggi, i Decreti, i Regolamenti ed ordini che gli vengono comunicati dal Sottintendente.

Quanto alla forza interna o militare esistente nel Comune, il Sindaco ne dispone, o la richiede nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini del Sottintendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze.

Il Sindaco riferisce col suo parere al Sottintendente su tutto ciò che interessa il bene de' particolari cittadini del Comune e de' pubblici stabili-

menti che vi esistono, a qual' effetto egli è membro nato delle commissioni ed amministrazioni di tali stabilimenti.

Il Sindaco è ufficiale dello stato civile del Comune (1).

Il Sindaco fa le funzioni di Commessario di guerra, quante volte nel Comune non risieda un agente dell'amministrazione militare con questo carico (2).

Il Sindaco è Presidente del Decurionato, ed è il solo incaricato di far eseguire le deliberazioni del medesimo, dopo che abbiano ottenuto la superiore approvazione.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, l'Eletto che lo rimpiazza presiede al Decurionato, eccetto il caso in cui si tratta dell'esame del conto morale del Sindaco stesso. In tal caso il Decurionato è preseduto dal più anziano tra i Decurioni (3).

57. Il Sindaco di ogni Comune, in cui non risiede il giudice di pace esercita la polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale (4). Questa giurisdizione che sarà esercitata sommariamente, secondo il regolamento che sarà dato dal Ministro di Grazia e Giustizia, è limitata nelle azioni civili al valore di sei ducati, e nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale commesse sul territorio del comune da persone sorprese nella flagranza o quasi, alla pena di ventiquattr'ore di prigionia, ed al valore di sei ducati per le multe ed indennizzazioni stabilite ne' regolamenti.

Le sole condanne pecuniarie profferite con questa giurisdizione dal Sindaco sono inappellabili; dalla condanna a prigionia potrà appellarsi a norma delle Leggi.

CAPO II.

Eletti.

58. Il 1. Eletto è alla immediatazione del Sindaco, incaricato particolarmente della polizia urbana e rurale, e l'esercita a norma delle leggi e regolamenti, e giusta le istruzioni che gli verranno date dal Decurionato.

Egli forma atto di tutte le contravvenzioni di polizia, e ne provoca la punizione avanti al giudice competente (5) (6).

Egli esercita il ministero pubblico, sia presso il giudice di pace, sia presso il sindaco nella giurisdizione locale.

Il 1. Eletto può inoltre infliggere in caso di flagranza di semplici contravvenzioni di polizia urbana, e far riscuotere le multe prescritte dai regolamenti contro;

1.° i venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell'appalto;

2.° i venditori che usino pesi e misure non zeccate, o mancanti;

3.° quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili, senza permesso dell'autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell'assisa (1).

4.° quelli che senza l'autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia diano spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine, e simili, o tengano aperte queste ultime oltre l'ora fissata dall'autorità pubblica.

Egli è nel dovere però di tenere nella cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni, e delle multe applicate; altrimenti ogni esazione a titolo di multa sarà considerata come arbitraria (2).

59. Il 2. Eletto assiste il Sindaco nell'amministrazione, e supplisce le veci del medesimo e del 1. Eletto ne' casi di assenza o impedimento (3).

60. In tutt' i Comuni, oltre il Sindaco e gli Eletti, non vi sarà alcuna altra autorità incaricata dell'Amministrazione patrimoniale del Comune, e della polizia urbana e rurale.

C A P O III.

Cancelliere Archivario, ed ufficio Comunale.

61. L'impiego di Cancelliere Archivario è esercitato in ogni Comune da una sola e medesima persona (4). Il Cancelliere Archivario è incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, dell'ufficio e dell'Archivio Comunale, di cui è responsabile; egli forma tutti gli atti, i registri, e la corrispondenza ch'esige il servizio dell'amministrazione. Egli legalizza col visto del Sindaco tutte le copie degli atti che si estraggono dall'Archivio Comunale, apponendovi il suggello di cui è il custode, ed accompagna colla sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco (5) (6) (7).

omissis

C A P O IV.

Cassiere.

63. Il Cassiere è il solo incaricato dell'introito e dell'esito delle rendite comunali, sotto gli ordini immediati del Sindaco, ed a norma dello stato discusso.

Egli dee in conseguenza dare in ogni anno un conto materiale della sua gestione, secondo verrà stabilito al titolo IX, cap. 3,

64. Il Decurionato, a cui appartiene la nomina del Cassiere, come verrà stabilito al titolo IV, cap. 2, è responsabile della sua fedeltà e solvibilità. Esso può in conseguenza prendere a suo riguardo tutte le cauzioni e precauzioni che giudicherà opportune, eccetto quella del versamento in numerario che rimane espressamente vietata (2) (3).

Esso potrà in oltre in ogni tempo esaminare, coll' assistenza del sindaco, la contabilità del cassiere, e verificarne la cassa. Trovandovisi malversazione, il sindaco dee in vista della deliberazione decurionale sospendere di esercizio il cassiere, dandone subito parte all' intendente per le ulteriori determinazioni.

65. La cauzione del cassiere sarà ricevuta dal sindaco in decurionato, mediante una obbliganza che rimarrà depositata tra gli atti della cancelleria comunale: vi sarà stabilito l' arresto personale, in caso di malversazione amministrativamente riconosciuta. Questa obbliganza sarà discussa e dichiarata esecutiva dal consiglio d' intendenza, e sarà registrata col dritto fisso.

66. Le obbligazioni de' cassieri e de' loro fidejussori verso i comuni, sono esecutive, come quelle de' contabili verso la tesoreria generale e de' fidejussori de' medesimi. Nell' esecuzione delle prime non si faranno altre procedure, nè si osserveranno altre forme che quelle prescritte per l' esecuzione delle seconde.

67. Il cassiere in caso di urgenza dee in vista dell' autorizzazione dell' intendente fare a beneficio del comune un' anticipazione, la quale non potrà oltrepassare il decimo dell' annua rendita del comune. Esso è autorizzato a percepirne l' emolumento dell' uno per cento al mese: l' emolumento cessa di dritto nel giorno in cui farà il primo introito corrispondente delle rendite comunali, sul quale dovrà percepire l' anticipazione fatta.

L' anticipazione autorizzata in quest' articolo non potrà in verun caso essere maggiore di ducati 500.

Decurionato.

68. Il decurionato è il corpo in cui risiede la rappresentanza del comune.

Esso nel caso preveduto dall' articolo 32 esamina la rata della contribuzione diretta assegnata al comune dal consiglio distrettuale; e trovandola eccessiva ne forma il reclamo, che deve esser rimesso alla risoluzione del consiglio provinciale.

Interviene per mezzo de' suoi commessari alle verifiche de' reclami formati da' particolari contribuenti.

Impone sotto l' approvazione dell' intendente i grani addizionali facoltativi addetti alle spese comunali.

Propone l' imposta de' dazi di consumo per supplire alle spese civiche; delibera sul miglior modo di riscossione de' medesimi, e ne ripartisce le quote tra' cittadini, quante volte ne sia autorizzata la riscossione in via di transazione.

Forma sulla proposta del sindaco il progetto dello stato discusso delle rendite e delle spese comunali che debb' essere sottomesso alla superiore approvazione.

73. Nessuna deliberazione decurionale può essere eseguita senza l'approvazione dell'intendente che il sindaco dee provocare.

Quando l'intendente non trova plausibile la deliberazione, la respinge co' suoi schiarimenti al decurionato, perchè la riesami. Laddove il decurionato vi persista, e l'intendente la creda capace di produrre inconvenienti, ha la facoltà di sospenderne l'esecuzione, facendone però fra quindici giorni rapporto motivato al ministro dell'interno, a cui trasmetterà copia conforme della deliberazione per le risoluzioni superiori.

Disposizioni particolari per l'amministrazione del comune di Napoli.

74. L'amministrazione comunale di Napoli e de' borghi che vi sono riuniti, escluso il solo ramo della polizia, che appartiene alla prefettura, è affidata ad un *corpo di città* sotto la dipendenza immediata dell'intendente della provincia.

75. Il corpo della città di Napoli è composto di un sindaco e di dodici eletti.

omissis

Titolo V

Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi ed incompatibilità delle cariche dell'amministrazione civile.

89. Sono di nostra nomina assoluta ed amovibili a nostra volontà gl' intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, i consiglieri d'intendenza. Questi ultimi saranno da noi scelti nelle rispettive provincie, e, per quanto sarà possibile, fra gli abitanti di ciascun distretto. I detti funzionari non potranno in verun caso essere sospesi dalla loro carica senza un nostro ordine espresso.

Sono parimenti di nostra nomina i presidenti de' consigli provinciali e distrettuali, i quali saranno da noi scelti in ogni anno tra' proprietari idonei delle provincie e de' distretti rispettivi.

Sono ancora di nostra nomina, sulle proposte decurionali nella forma stabilita qui appresso, i consiglieri provinciali e distrettuali.

90. Sono riserbate alla nostra approvazione le nomine fatte nella forma stabilita qui in seguito de' sindaci, degli eletti ed aggiunti, e de' decurioni de' comuni di prima classe e di quelli di seconda classe che sieno residenza del sottintendente o di un tribunale.

91. Sono di nomina del ministro dell'interno, a proposta dell'intendente, i capi e vicecapi di ufficio delle segreterie delle intendenze. Lo sono del pari i segretari delle sottintendenze, a proposta de' sottintendenti.

Questi impiegati possono essere sospesi dalle loro funzioni dall'intendente e dal sottintendente rispettivamente; ma non potranno essere amossi senza un'autorizzazione dello stesso ministro, provocata dall'intendente con un rapporto motivato.

92. Tutti gli ufficiali delle segreterie delle intendenze e sottintendenze, non compresi nell'articolo precedente, sono nominati rispettivamente dall'intendente o dal sottintendente, il quale può rimpiazzarli, sempre che essi diano giusto motivo a questa misura.

93. Sono attribuite all'approvazione dell'intendente le nomine fatte nella forma stabilita qui in seguito, de' sindaci, eletti, decurioni, cancellieri, cassieri, e di tutti gli altri agenti, incaricati, o impiegati comunali, di cui non è fatta menzione espressa negli articoli precedenti.

94. L'intendente può sospendere provvisoriamente di esercizio per un mese ogni sindaco, eletto, decurione, cancelliere e cassiere comunale, salvo le disposizioni contenute nell'articolo 87, dandone conto al ministro dell'interno: ma nessuno di essi potrà esser destituito senza nostra autorizzazione, provocata dal ministro dell'interno sopra rapporti motivati dell'intendente, da cui dovrà prima l'imputato essere sentito ne' suoi discarichi.

95. Ogni altro agente o impiegato comunale non compreso nell'articolo precedente, salvo le disposizioni dell'articolo 64 in ordine al cassiere, può essere provvisoriamente sospeso di esercizio per un mese dal sindaco, inteso il decurionato; ma non potrà essere destituito, senza l'autorizzazione espressa dell'intendente, provocata dal sindaco, con una deliberazione decurionale motivata.

96. Gl'intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, i consiglieri d'intendenza, i sindaci, gli eletti, gli aggiunti, i cancellieri ed i cassieri, sono obbligati a residenza. Essi non possono allontanarsene senza un congedo, che sarà accordato da noi agl'intendenti; dal ministro dell'interno ai sottintendenti, segretari generali, e consiglieri d'intendenza; e dagl'intendenti a' sindaci, eletti, aggiunti, cancellieri e cassieri.

Quanto agl'impiegati nelle segreterie e cancelliere, ugualmente obbligati a residenza, i congedi dipendono da' rispettivi superiori.

Le facoltà del ministro, degl'intendenti, e de' sindaci in ordine ai congedi, sono limitate ad un mese. Per ogni tempo maggiore dovrà prendersi l'autorizzazione superiore.

97. Le funzioni dell'amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell'ordine giudiziario; le une e le altre non possono cumularsi simultaneamente nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuati i consigli provinciali, distrettuali e comunali, a cui possono essere nominati i magistrati, di ogni grado.

98. Gli intendenti, sottintendenti, segretari generali, e consiglieri d'intendenza della stessa provincia non potranno nominarsi tra congiunti sino al quarto grado civile inclusivamente.

Forma delle elezioni; impedimenti alle medesime; durata delle prerogative ed obbligazioni che ne risultano.

99. Ogni comune avrà una lista di eligibili alle cariche civiche ed ai consigli comunali, distrettuali e provinciali.

100. Saranno compresi nelle liste degli eligibili nei comuni di prima classe, i proprietari di un'annua rendita imponibile non minore di ducati 24, ed i possessori di arti liberali, domiciliati da cinque anni nel comune:

1.° Ne' comuni di seconda classe, anche i proprietari di un'annua rendita imponibile non minore di ducati 18, e tutti coloro che avendo cinque anni di domicilio nel comune, esercitano da maestro un'arte o mestiere, o che tengono un negozio, ancorchè di bottega;

2.° Ne' comuni di terza classe, anche i proprietari di un'annua rendita imponibile non minore di ducati 12, e gli agricoltori che coltivano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo, affitto o altro, e che abbiano cinque anni di domicilio.

101. Non potranno esser iscritti sulle liste degli eligibili;

1.° Gli esteri che non sieno legittimamente naturalizzati;

2.° Gli ecclesiastici;

3.° Coloro che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche;

4.° I mercenari addetti al servizio.

102. Le liste degli eligibili, a norma degli articoli precedenti, saran formate per ciascun comune da' sottintendenti, e dopo di essere state rivedute e fissate dagl'intendenti, saran pubblicate ed affisse ne' rispettivi comuni. **Omissis**

104. Il sottintendente tra un mese, a datare dalla pubblicazione delle liste, riceve i reclami che possono prodursi da ogni cittadino sulle persone in esse iscritte o omesse. Spirato questo termine, il sottintendente rimette all'intendente le liste col suo avviso su i reclami prodotti. L'intendente discute tutto in consiglio d'intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) e vi fissa definitivamente le liste degli eligibili, che indi rimette ai sindaci de' rispettivi comuni, perchè le comunichino al decurionato, e servano di base all'elezione.

105. Gl'intendenti col parere de' sottintendenti ci proporranno, o seguiranno a' termini dell' articolo 108 , per questa prima volta, il rinnovamento di tutto o parte de' decurionati attuali , secondo stimeranno più conducente al bene dell' amministrazione ; sceglieranno i soggetti sulle liste degli eligibili formate a norma degli articoli precedenti.

Omiss

106. In avvenire ogni decurionato è rinnovato per un quarto alla fine di ciascun anno. Nè primi tre anni , la quarta parte da uscire è designata dall' intendente. Nel quarto anno e negli anni seguenti n'escono di diritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito alla successiva durata delle cariche decurionali.

107. Si può essere rieletto al decurionato , quando concorrano i requisiti , due anni dopo l' uscita di esercizio.

108. Dopo la prima formazione prescritta nell' articolo 105 , ciascun intendente pe' comuni di prima o seconda classe , sulla norma fissata nell' articolo 90 , ci presenterà pel canale del ministero dell' interno, una terna colle sue osservazioni di soggetti eligibili compresi nella lista di ciascun comune per ognuna delle piazze del decurionato , riserbandone a noi la scelta. Per gli altri comuni gl'intendenti medesimi dietro l' atto del sottintendente , faranno cadere la scelta nelle persone eligibili le più meritevoli, preferendo però, in concorrenza di uguali requisiti e qualità, i proprietari che avranno la rendita prescritta nell' articolo 100.

109. L' intendente non potrà nominare , o metterlo in terna per le piazze del decurionato :

1°. Coloro che non abbiano l' età di 21 anni compiuti.

2°. I debitori del comune per effetto di amministrazione, e per cauzione data ad agenti comunali ;

3°. Coloro ch hanno liti col comune ;

4°. Coloro che non hanno reso i conti comunali, o di altra opera del comune ;

5°. I proprietari domiciliati altrove. Quei proprietari però che abitino nelle campagne , o che temporaneamente dimorino altrove, possono esser nominati decurioni del proprio comune , sul di cui territorio è stabilito il loro domicilio.

110. Non possono esser nominati membri delle stesso decurionato gli ascendenti e discendenti in linea retta , lo zio ed il nipote o due fratelli.

L' età maggiore di settant' anni può dal solo nominato allegarsi per legittimo motivo di esenzione dalla carica di decurione , ed allegandosi , sarà ammesso.

111. Le nomine de' sindaci, eletti ed aggiunti, appartengono al decurionato; il quale le fa per terna sulla lista degli eligibili, senza che possa mai scegliere nel proprio seno; il decurionato, in queste nomine non può mettere in terna coloro che non abbiano l'età di 25 anni compiuti, e le persone in cui concorrono le altre circostanze indicate nell'articolo 109.

112. Non possono esser nominati alla stessa amministrazione comunale i copgiunti indicati nell'articolo 100. A' termini di questo stesso articolo, l'età maggiore di sessant'anni è nell'amministrazione comunale legittimo motivo di esenzione.

113. Le terne per le nomine de' sindaci, eletti ed aggiunti sono rimesse dal sindaco all'intendente per mezzo del sottintendente il quale vi unisce le sue osservazioni.

Quelle per le nomine riserbate alla nostra approvazione nell'articolo 90, sono spedite dall'intendente colle sue osservazioni al ministro dell'interno, il quale prenderà i nostri ordini per approvarsi uno de' nominati.

Quelle che contengono nomine, la cui approvazione è attribuita all'intendente nell'articolo 93 sono discusse dall'intendente stesso, il quale dee similmente approvare uno de' nominati.

114. Quando l'intendente non trovasse soggetti idonei nella terna, può respingerla al decurionato. Esso per lo stesso motivo può rifiutare anche una seconda terna. In questo solo caso l'intendente, dopo che avrà preso un avviso motivato in consiglio d'intendenza, e ne avrà ottenuto l'autorizzazione dal ministro dell'interno, può nominare un sindaco fuori terna per quei comuni che sono indicati nell'articolo 93, e può formare una nuova terna da sottomettersi alla nostra approvazione pe' comuni enunciati nell'articolo 90, dovendo però in ogni caso scegliere sulla lista degli eligibili, e potendo far cadere la scelta anche in persona di un decurione.

115. Il decurionato nomina similmente in terna il cancelliere archivario ed il cassiere.

In queste nomine esso può sortire dalla lista degli eligibili del comune, nel solo caso che essa non contenga soggetti idonei a tali impieghi.

L'intendente approva uno de' nominati nella terna, e può domandarne una seconda, quando non trovi plausibile la prima.

Per le sole nomine de' cancellieri e del cassiere enunciate nell'articolo 86, egli rimette le terne colle sue osservazioni al ministro dell'interno, il quale sottomette alla nostra approvazione uno de' nominati.

116. Il cancelliere archivario, il cassiere, ed il sindaco non possono essere congiunti tra essi ne' gradi enunciati nell'art. 112. Le disposizioni di questo articolo relative all'impedimento per

l'età sono applicabili ai cancellieri archivari e cassieri.

117. Il decurionato nomina sulla proposizione del sindaco , e sotto l'approvazione dell'intendente ogni altro impiegato , agente , o salariato all'amministrazione comunale.

118. L'esercizio delle cariche comunali periodiche comincia al primo , e termina all'ultimo giorno dell'anno civile. I rimpiazzi che avvengono nel corso dell'anno , termineranno all'epoca in cui sarebbe cessato l'esercizio della persona a cui sono surrogati.

119. Ogni decurionato è convocato di diritto alla prima domenica di agosto di ciascun anno , in cui ricade il rinnovamento della elezione , e procede alla nomina delle cariche periodiche comunali.

Le terne formate per quest'oggetto rimarranno affisse al pubblico alla porta della casa comunale , e nella cancelleria , per otto giorni consecutivi , indi saranno rimesse dal sindaco all'intendente per mezzo del sottintendente.

120. È permesso ad ogni cittadino di produrre al sottintendente i reclami contro le nomine a tutto il giorno 15 di settembre successivo , trascorso il quale termine , non ne sarà ammesso per alcuno.

Il sottintendente verificherà i reclami prodotti , e li rimetterà cogli atti delle nomine all'intendente per la fine dello stesso mese.

121. L'intendente nel corso del mese di ottobre discuterà e risolverà in consiglio d'intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) tutti i reclami prodotti in materia di elezione , e ne farà rapporto motivato al ministro dell'interno.

Le risoluzioni in tale materia non sono soggette a verun gravame , salvo le determinazioni che potranno esser prese dal ministro sul detto rapporto.

Nel corso del detto mese dovranno pure essere spedite dall'intendente al ministro dell'interno tutte le nomine riservate alla nostra approvazione.

122. Prima del dicembre successivo le nomine dovranno essere comunicate a' nuovi eletti , e pubblicate nel comune.

I nuovi eletti entreranno in esercizio delle rispettive cariche all'epoca stabilita nell'articolo 118 , anche nel caso che le eccezioni di esenzione da essi prodotte non si trovino risolte.

123. Quante volte occorra un rimpiazzo nel corso dell'anno , il decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie : la nomina sarà pubblica per tre giorni consecutivi a norma dell'articolo 119 ; tra otto giorni potranno essere prodotti i reclami a' termini dell'articolo 120 ; ed indi sarà proceduto alla discussione ed approvazione , in vista della quale il rimpiazzo nominato entrerà in esercizio , in conformità dell'articolo precedente.

124. La proposta de' consiglieri distrettuali e provinciali è fatta da' decurionati.

Il decurionato di ogni comune , minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo consiglio distrettuale ed un altro per lo consiglio provinciale ; quello di ogni comune da 3000 a 6000 abitanti ne

propone due per lo primo consiglio , e due per lo secondo ; e quello di altro comune maggiore ne propone tre per lo primo, e tre per lo secondo.

125. Ogni decurionato dee scegliere tra' proprietari, sulla sua lista degli eligibili , i candidati per lo consiglio distrettuale e provinciale.

I candidati per lo consiglio distrettuale debbono avere una rendita imponibile non minore di ducati duecento; ed i candidati per lo consiglio provinciale debbono averne una non minore di ducati quattrocento.

126. Quando un decurionato, non trovasse nella lista del proprio comune eligibili che abbiano la possidenza prescritta nell' articolo precedente , può eligere sulla lista di altro comune del distretto.

127. Nella prima domenica successiva alla comunicazione delle liste definitive , seguita a norma dell' articolo 104, ogni decurionato è convocato di diritto , e procederà alla elezione de' candidati 'pei consigli distrettuali e provinciali.

Il sindaco rimetterà immediatamente la proposta decurionale al sottintendente , il quale la esaminerà , e la spedirà colle sue osservazioni all' intendente.

128. L' intendente discute le proposte decurionali in consiglio d' intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) , e le rimette con tutte le carte ed osservazioni relative al ministro dell' interno, da cui ci verranno proposte , e sulle quali saranno da noi prescelti i componenti de' consigli provinciali e distrettuali. Le nomine a' consigli provinciali saranno regolate in modo che ogni distretto abbia, per quanto sia possibile , un numero di consiglieri proporzionato alla sua popolazione. Lo stesso si osserverà in rapporto a' circondari nelle nomine a' consigli distrettuali.

omissis

130. Non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di consigliere distrettuale e provinciale , o d' intendenza.

Le funzioni di consigliere provinciale e distrettuale sono legittimi motivi di esenzione dalle cariche comunali , nel solo caso che sia allegato dal consigliere.

Nello stesso modo può esentare da tali funzioni l' età di sessant' anni.

131. Le funzioni di sindaco , eletto o aggiunto sono generalmente circoscritte ad un triennio. Può aver luogo la conferma per un altro triennio successivo , quante volte vi concorra ; 1.° il voto decurionale ; 2.° il consenso dell' esercente ; 3.° l' approvazione nostra o dell' intendente, secondo la competenza stabilita negli articoli 90 e 93. La mancanza di una di queste circostanze esclude la conferma.

Lo stesso soggetto non può essere rieletto a veruna delle dette funzioni , se non dopo l' elasso di un triennio.

132. L'impiego di cancelliere archivario è a vita.

133. L'impiego di cassiere è triennale, ma può essere confermato indefinitivamente nella stessa persona di triennio in triennio, semprechè concorrano alla conferma le circostanze enunciate nell'articolo 131.

Omissis

136. L'esercizio esatto della carica di sindaco, eletto, aggiunto, decurione, consigliere distrettuale o provinciale, congiunto alle altre qualità necessarie, è un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nella provvista degl'impieghi dello stato.

Il sindaco in particolare è inoltre esente da ogni diritto di licenza da caccia.

137. I sindaci, eletti, aggiunti, decurioni, cancellieri archivari e cassieri, che manchino all'esercizio della loro carica, e che senza permesso l'abbandonino, o che ricusino di entrarvi dopo la nomina, o che avendo la qualità di contabile, si rendano morosi alla reddizione de' conti, sono responsabili di qualunque danno ed interesse che possa soffrire il comune per loro colpa; possono essere chiamati in residenza dall'intendente, e ricevere una seria ammonizione in consiglio d'intendenza; possono inoltre essere sottoposti dallo stesso consiglio ad una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze. La multa può essere raddoppiata ne' casi di recidiva.

I contabili morosi in particolare possono ancora, dopo l'applicazione della prima multa, essere astretti alla reddizione de' loro conti col mezzo della coazione personale che il consiglio medesimo è autorizzato a spedire.

Il prodotto di tali multe sarà applicato a beneficio di uno stabilimento di beneficenza, a scelta del consiglio.

Nessun'altra autorità civile, giudiziaria o militare, potrà esercitare giurisdizione sopra i sindaci, eletti, aggiunti e decurioni per le loro mancanze in ufficio

Omissis

Garanzia de' funzionari nell'amministrazione civile.

138. I funzionari nell'amministrazione civile sono sotto la garanzia della legge nell'esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garanzia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, se non dopochè il procedimento contro di essi sia stato da noi autorizzato, sulla proposizione del ministro dell'interno da cui dipendono e nel modo che sarà dalla legge determinato.

139. Sono compresi nella garanzia gl'intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, i consiglieri d'intendenza, i sindaci, gli eletti, e gli aggiunti che li rimpiazzano nell'esercizio di qualunque funzione rispettivamente loro confidata.

140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall'esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garanzia pe' fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

141. Il procedimento contro i funzionari compresi nella garanzia è comune a' loro complici.

Giubilazioni e pensioni.

154. La nostra legge de' 3 di maggio 1816 sulle giubilazioni e pensioni è applicabile a' funzionari ed impiegati nell'amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.

155. Gl'impiegati di ogni genere nell'amministrazione civile che ricevono soldo, sia direttamente, sia indirettamente, dalla tesoreria generale, e rilasciano il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e dei ritirati, han dritto a giubilazione con pensione a carico dello stato.

156. Gl'impiegati comunali che ricevono soldo sulle rendite dei comuni, e che rilasciano a favore de' medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de' comuni rispettivi.

157. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i cancellieri archivari, gl'impiegati fissi nelle cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, i servienti, i guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de' proietti.

158. La liquidazione delle pensioni comunali sarà fatta in decurionato, discussa in consiglio d'intendenza, e riservata all'approvazione definitiva del ministro dell'interno.

Spese e rendite provinciali: metodo di amministrarle; forme da osservarsi ne' contratti che interessano le provincie.

159. Le spese e rendite provinciali sono o comuni a tutte le provincie, o particolari a ciascuna di esse.

160. Sono spese comuni quelle:

1.° Del casermaggio della gendarmeria, e di ogni altra forza pubblica provinciale, compresa la pigione dei corpi di guardia;

2.° Della istruzione pubblica, escluse quelle della prima dotazione già stabilita de' licei e collegi, e quelle della regia università di Napoli e delle scuole primarie;

3.° Della statistica;

4.° Della vaccinazione;

5.° Del mantenimento de' proietti;

6.° Delle segreterie delle intendenze e sottintendenze.

161. Sono spese particolari quelle:

1.° Di costruzione, riparazione e manutenzione dei locali adetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade provinciali;

2.° Delle società economiche, delle biblioteche provinciali e di ogni altro istituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna provincia;

3.° Di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le intendenze e sottintendenze.

162. Oltre le spese enunciate ne' tre precedenti articoli, le provincie non possono farne altre, nè possono essere chiamate da qualunque autorità a concorrere a qualsivoglia altra spesa, che noi dichiariamo perciò estranea alla loro amministrazione.

163. Sarà supplito alle spese comuni col prodotto di una imposta addizionale alla contribuzione diretta, che sarà fissata in ogni anno colla legge sulla ripartizione della stessa contribuzione, proporzionatamente allo stato de' bisogni, che verrà presentato dal ministro dell' interno.

164. I consigli provinciali suppliscono alle spese particolari col prodotto di una simile sovraimposta alla contribuzione medesima. Questa sovraimposta è facoltativa de' consigli, e proporzionata ai bisogni che essi discutono e determinano, ma non può oltrepassare due grana addizionali.

Omissis

166. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate sotto gli ordini del ministro dell' interno, a norma dello stato discusso che sarà progettato ed esaminato in ogni anno da' rispettivi consigli provinciali, e sottomesso alla nostra approvazione dallo stesso ministro.

Omissis

168. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali saranno impiegati esclusivamente alla loro destinazione. Il pagamento ne seguirà colla firma dell' intendente preceduta da certificato della deputazione che assicuri l' esecuzione de' lavori per le somme che si liberano. I detti fondi saranno intangibili da qualunque altra autorità, e per qualsivoglia altro oggetto.

169. I fondi provinciali, che risultano da sovrainposte alla contribuzione diretta, saranno esatti sui ruoli ordinari della contribuzione stessa, e riuniti nella cassa generale della provincia. Il ricevitore generale ne avrà un conto separato, e li terrà a credito esclusivo del ministro dell' interno, il quale ne dispone a misura degli introiti, in conformità degli stati discussi da noi approvati col mezzo di ordinativi che spedisce direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio.

170. In ogni anno il conto morale de' fondi provinciali sarà reso dall' intendente, e dalle deputazioni, ove n' esistano, al consiglio provinciale.

Le deliberazioni del consiglio a tal riguardo sono esecutive, dopo la nostra approvazione a proposta del ministro dell' interno.

Il consiglio in tale circostanza fa rilevare tutto ciò che crede conveniente in ordine all' impiego de' fondi, ed al progresso delle opere a cui furono destinati, e propone ogni misura che stima opportuna su tal particolare.

171. Il conto materiale de' fondi provinciali è discusso e giudicato definitivamente dal consiglio d' intendenza della provincia salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

Il consiglio d' intendenza nella discussione terrà presente la deliberazione del consiglio provinciale sul conto morale.

Nella discussione del conto de' fondi delle opere pubbliche, dei quali l' intendente ha disposto da ordinatore, egli potrà intervenire in consiglio; ma non vi avrà voce deliberativa.

172. Le provincie non possono contrarre per acquistare un diritto o per sciogliere una obbligazione, sia collo stato, sia con particolari, se non vi preceda una deliberazione del consiglio provinciale, ed il nostro assenso accordato a rapporto del ministro dell' interno, e nel modo determinato dalla legge.

173. Ogni contratto concluso contro le disposizioni del precedente articolo è nullo di diritto.

Rendite fondiarie e demaniali , censi , canoni e prestazioni.

Omissis

186. Le operazioni della divisione de' demani sono delegate agli intendenti. Essi vi procedono in consiglio d'intendenza sotto la nostra approvazione , che sarà provocata con rapporto motivato del ministro dell' interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in consiglio di intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione de' demani , salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

omissis

193. Ogni comune che non ritrae rendita sufficiente da' suoi demani e fondi patrimoniali , può stabilirsene una : 1.° ne' proventi giurisdizionali , per quanto essi sieno adattabili alle sue circostanze ; 2.° nella imposta de' dazi di consumo ; 3.° nella sovrainposta dei grani addizionali alla contribuzione diretta ; 4.° e nelle private volontarie e temporanee.

Proventi giurisdizionale.

194. Sono proventi giurisdizionali.

1.° Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale o autorità per fatti di ogni competenza , commessi sul territorio del comune , in contravvenzione alle leggi ed a' regolamenti di polizia urbana e rurale ;

2.° I dritti di polizia urbana , i quali si stabiliscono sulla concessione de' posti fissi e volanti a' venditori nelle strade , piazze e mercati del comune.

3.° Il diritto sul peso e la misura pubblica.

195. Lo stabilimento de' dritti enunciati ne' numeri 2° e 3° dell' articolo precedente , e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione , sarà progettato dal decurionato , discusso dal consiglio d' intendenza , ed autorizzato dal ministro dell' interno.

196. Il diritto sul peso e la misura pubblica non è coattivo ; ma si esige soltanto da coloro che ricorrono volontariamente all' ufficio pubblico , o vi sono rinviati dal giudice ne' casi di controversia. In questi casi il giudice non può avvalersi , che del detto ufficio.

Dazi di consumo.

197. I dazi comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie che s' immettono per consumarsi o venderli nel comune , esclusi quelli che s' immettono per semplice deposito o passaggio.

Omissis

216. Le disposizioni dell' articolo 162 relative alle spese provinciali, sono applicabili alle spese comunali.

Ogni altra spesa che non si trova espressamente classificata tra le provinciali e comunali appartiene allo stato, ed è a carico della tesoreria generale.

217. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de'bisogni, delle risorse e della classificazione di ciascun comune, secondo la norma prescritta nella presente legge in tutt' i casi preveduti.

218. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione de'comuni, combinate con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun comune.

Omissis

242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze, a cura e diligenza del cassiere, sotto la vigilanza immediata del sindaco, ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo, i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco.

243. Le coazioni spedite in conformità dell' articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n' è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere o da un serviente del comune a ciò autorizzato dal sindaco.

L' effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l' autorità competente per lo giudizio dell' eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pignoramento.

244. L' esazione delle multe appartenenti ai comuni si fa dal cassiere col mezzo di una coazione, nella quale si enuncia la sentenza che ha inflitta la multa.

245. Il cassiere terrà, sotto la vigilanza immediata del sindaco, un registro, sul quale iscriverà con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse.

Il cassiere darà ricevuta, col visto del sindaco, di ogni somma esatta per conto di multe. Il tutto sotto pena di concussione.

246. I giudici di pace ed i procuratori regi spediranno alla fine di ogni mese l'avviso delle multe pronunziate ne' rispettivi tribunali al sindaco del comune a cui essi appartengono, perchè ne sia presa ragione sul registro prescritto all' articolo precedente.

I sindaci, i giudici di pace, ed i procuratori regi rimetteranno alla fine di ogni semestre all'intendente della provincia uno stato delle multe comunali, applicate nelle rispettive giurisdizioni. L'intendente se ne servirà di controllo per la verifica de' registri e de' conti de' cassieri.

247. Il cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni, e non usi a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato responsabile dal consiglio d'intendenza, ed obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l'esazione.

La stessa responsabilità può estendersi al sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

248. I pagamenti sulle rendite comunali si fanno, a norma dello stato discusso, dal cassiere per effetto di mandati del sindaco.

Ogni mandato dee indicare l' articolo dello stato discusso, in cui la spesa è autorizzata, o dee contenere copia dell' autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

249. Ogni inversione di fondi assegnati a ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vietata, sotto la responsabilità del cassiere o del sindaco.

Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa dovrà essere deliberata in decurionato, discussa dall'intendente nel consiglio d'intendenza, ed autorizzata da noi per que' comuni il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, o dal ministro dell' interno per gli altri comuni.

250. Ogni pagamento fatto dal cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli verrà significato ne' suoi conti, salvo soltanto il suo regresso contro il sindaco che l' ha ordinato.

251. Le spese per opere pubbliche comunali sono invigilate dal sindaco. L'intendente sull' avviso del decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto o per economia. L'intendente può formare anche sull' avviso del decurionato, una deputazione per dirigerle, ed invigilare col sindaco alla loro esecuzione.

I piani e le perizie di tali opere sono discussi ed approvati dall'intendente in consiglio d'intendenza.

Stati discussi comunali.

252. Ogni comune ha il suo stato discusso, il quale serve di norma inalterabile all'amministrazione delle sue rendite e spese.

253. Gli stati discussi formati secondo le regole stabilite nella presente legge, saranno in osservanza per cinque anni continui per tutte le rendite e spese ordinarie e fisse, e saranno rinnovati di quinquennio in quinquennio. Per le rendite e spese straordinarie e variabili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.

254. Il progetto dello stato discusso è formato dal decurionato a proposta del sindaco, ed indi sulle osservazioni del sottintendente è fissato dall'intendente in consiglio d'intendenza.

Le rendite e le spese autorizzate dalla presente legge vi saranno classificate e bilanciate in modo da escludere ogni *deficit* o avanzo.

255. Sono riservati alla nostra approvazione gli stati discussi di que' comuni che hanno una rendita ordinaria di 5000 o più ducati.

OMISSIS

258. In ogni prima domenica di settembre dell'ultimo anno di ciascun quinquennio, i decurioni sono convocati di diritto a formare il progetto dello stato discusso pel quinquennio seguente.

Il progetto decurionale dovrà essere ultimato e rimesso prima della fine del mese al sottintendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all'intendente.

L'intendente prima della fine di ottobre farà pervenire al ministro dell'interno i progetti degli stati discussi riservati alla nostra approvazione; ed in novembre ultimerà la discussione di tutti gli stati degli altri comuni.

259. I decurionati sono similmente convocati alla prima domenica di ottobre di ogni anno a formare il progetto dello stato delle variazioni, a norma dell'articolo 253, che dee servire di supplemento allo stato discusso per l'amministrazione dell'anno seguente.

Questo progetto dovrà esser rimesso all'intendente colle osservazioni del sottintendente nel corso dello stesso mese.

L'intendente per la metà di novembre rimetterà al ministro dell'interno i progetti di variazione riservati alla nostra approvazione, e discuterà tutti gli altri prima della metà di dicembre.

260. Al primo di gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso, o dello stato di variazione secondo la ricorrenza a cura dell'intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al sottintendente. Il sindaco ne comunicherà immediatamente copia legale al cassiere.

261. Prima della fine di dicembre gl'intendenti faranno pervenire al ministro dell'interno copia di tutti gli stati discussi, o degli stati di variazioni di loro competenza.

C A P O III.

Contabilità comunale.

262. La contabilità de' Comuni e delle loro dipendenze è assimilata alla contabilità dello Stato, in quanto alla esenzione da' pesi, e dalle formalità imposto a' registri e carte de' particolari.

263. La contabilità delle rendite e delle spese comunali è stabilita presso il Cassiere di ciascun Comune. Il Sindaco farà tenere nella cancelleria un controllo per le riscossioni e per gli ordinativi de' pagamenti.

Sarà aperta inoltre in ciascuna Intendenza, e nel Ministero dell'Interno una corrispondenza di bilanci e registri, per seguire l'andamento della contabilità comunale.

264. Il metodo della contabilità comunale sulle basi prescritte nell'articolo precedente, e la forma della reddizione e discussione de' conti che ne risultano, saranno determinati con un regolamento del Ministro dell'Interno (1).

265. Il conto dell'amministrazione e del peculio comunale si rende in ogni anno.

Esso è diviso in due parti

1.° Conto morale dovuto dal Sindaco.

2.° Conto materiale dovuto dal Cassiere.

266. Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione tenuto nell'anno precedente, e del modo in cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite ed alle spese. Il Sindaco lo presenta al Decurionato nel corso di gennaio per l'amministrazione dell'anno precedente (2).

267. Il Decurionato sceglie nel suo seno due o più deputati per esaminare e verificare il conto presentato dal Sindaco, e per proporlo. Indi sul rapporto de' deputati approva o disapprova l'amministrazione tenuta, ed assolve o condanna il Sindaco.

268. La deliberazione presa dal Decurionato sul conto del Sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di febbrajo seguente al Sottintendente il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all'Intendente.

L'Intendente approva, revoca o modifica la deliberazione decurionale.

L'Intendente determinerà prima del mese di ottobre in ogni anno tutti i conti morali dell'anno antecedente (3) (4).

269. Compete al Sindaco ed al Decurionato il ricorso contro la determinazione dell'Intendente sul conto morale. Il ricorso può essere presentato all'Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della detta determinazione che debb'esser fatta al Sindaco in Decurionato.

L'Intendente in tal caso, preso l'avviso del Consiglio d'Intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al Ministro dell'Interno, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia (1).

270. Col conto materiale il Cassiere dee documentare l'effettivo introito delle rendite comunali, l'esito fattone con mandati del Sindaco, e li resti attivi e passivi; il tutto sulle basi dello stato discusso, e de' titoli originali (2).

Il Cassiere presenta il suo conto al Sindaco che si trova in esercizio al più tardi nella prima settimana di marzo, per la gestione dell'anno precedente.

271. Il Sindaco coll'assistenza del Cancelliere verifica il conto su i registri di contabilità, e lo certifica conforme. Indi lo spedisce all'Intendente.

272. Per la fine di marzo no dovranno trovarsi presentati nell'Intendenza tutt' i conti morali e materiali dell'anno antecedente.

Gl'Intendenti procederanno contro i funzionari in ritardo a' termini dell'art. 137.

273. La liquidazione e discussione de' conti de' Cassieri comunali appartiene indistintamente a' Consigli d'Intendenza delle rispettive Provincie, colle seguenti distinzioni (3).

274. I conti de' Cassieri di que' Comuni, il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, sono liquidati e discussi da' Consigli d'Intendenza; ma ne dovrà seguire la revisione e discussione definitiva nella Regia Corte de' Conti, non sospesa la esecuzione de' provvedimenti de' Consigli (4).

Gi' Intendenti, terminata la discussione in Consiglio, rimetteranno i detti conti al nostro Procurator generale presso la Regia Corte.

Qualora nella revisione la Regia Corte rilevi che in qualche Consiglio d'Intendenza si sieno alterati i principj generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministro dell'Interno, il quale prenderà i nostri ordini per ristabilire l'osservanza de' detti principj.

275. Ogni altro conto di Cassieri comunali è discusso ed ultimato definitivamente nel Consiglio d'Intendenza, salvo agl'intressati il solo ricorso devolutivo all'autorità competente (1) (2) (3).

276. I Consigli d'Intendenza dovranno ultimare nel corso dell'anno le discussioni di tutt' i conti comunali dell'anno antecedente.

Essi terranno presenti nella discussione le determinazioni dell'Intendente su i corrispondenti conti morali (4).

CAPO IV.

Mezzi per provvedere alla polizia amministrativa.

277. Appartiene all'amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale (5).

L'esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione de' Sindaci, Eletti ed Aggiunti negli articoli 57, 58 e 84 è dell'ufficio de' giudici di pace.

Omissis

278. I regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico, la legittimità ed esattezza dei pesi e delle misure, la vigilanza sull'annona e su i venditori di generi annonari, la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze, e de' pubblici stabilimenti, e la pubblica salute.

Quelli di polizia rurale si propongono la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e de' prodotti di esse; la ripartizione e l'uso delle acque pubbliche e degli acquidotti addetti

TITOLO X.

FORME DA OSSERVARSI NE' CONTRATTI E NELLE LITI DE' COMUNI.

CAPO I.

Forme pe' contratti comunali.

298. I Comuni non possono acquistare, alienare o censire beni fondi; contrarre o transigere per l'acquisto di un dritto o per lo scioglimento di una obbligazione qualunque, senza nostro espresso assenso, accordato con un Decreto sopra rapporto del Ministro dell'Interno, e preceduto da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del Consiglio d'Intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge (3) (4).

299. Le alienazioni e le censuazioni di beni fondi comunali, esclusa la sola distribuzione delle quote nella divisione de' demant, debbono essere precedute dall'esperimento dell'asta pubblica. Ne' soli casi di vantaggio evidente, e giustificato da' pareri indicati nell'articolo precedente può dispensarsi da Noi alla solennità della subasta.

300. I Comuni ne' debiti che sieno autorizzati a contrarre, non possono stipulare un interesse maggiore del cinque per cento. Quando per urgenze straordinarie dovesse convenirsi un interesse maggiore, dovrà essere da Noi approvato nella forma indicata nell'art. 298.

301. Qualunque atto comunale che contenga in tutto o in parte violazione delle forme prescritte ne' tre precedenti articoli, è nullo di dritto, e la sua nullità non può essere coverta nè da sanatorie posteriori, nè da prescrizioni legittime (5).

CAPO II.

Forme per le liti de' Comuni.

302. Nessun Comune può stare in giudizio da attore, se non quando sulla deliberazione decurionale, e l'avviso del Sottintendente vi sia stato autorizzato dal Consiglio d'Intendenza (6) (7).

303. Il consiglio d'intendenza riconoscendo che l'azione che si vuole promuovere sia evidentemente ingiusta, o che possa risultare a danno, anzichè ad utile del comune, o che sia sfornita de' necessari documenti, niega o sospende l'autorizzazione.

304. Contro la determinazione presa a tal riguardo dal consiglio d'intendenza può reclamarsene al ministro dell'interno a cui è riservata la risoluzione definitiva.

305. Qualora si tratti di azione che non sia puramente patrimoniale del comune, ma che in essa coll'interesse comunale sia compreso l'interesse individuale di ciascun cittadino, venendo negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, può ogni cittadino produrla innanzi a' tribunali, e sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa pregiudicare al comune.

306. Autorizzato il giudizio a norma dell' articolo 302, l' intendente rimette copia del provvedimento del consiglio co' documenti giustificativi al procuratore regio presso il tribunale competente , colla indicazione del difensore scelto dal comune. Il procurator regio invigila al cominciamento ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il suo ministero a norma delle leggi. Questi due magistrati nel corso del giudizio saranno in corrispondenza tra essi, ad oggetto di procurarsi i lumi necessari a ben sostenere le ragioni del comune.

307. Qualora il consiglio d' intendenza conosca più espediente pel comune di transigere sull' azione che vuole intentare, senza impedire il giudizio, l' intendente ne farà circostanziato rapporto al ministro dell' interno , il quale darà le disposizioni opportune per promuovere la transazione.

308. L' intendente come principal tutore de' comuni può , coll' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza e coll' autorizzazione del ministro dell' interno , fare di ufficio intentare un' azione nell' interesse di un comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

Può inoltre l' intendente presentare nello stesso interesse, reclamo o appello contro i provvedimenti del consiglio, o contro le sentenze de' tribunali, quando creda che dritti comunali sieno stati lesi.

309. Nelle cause di competenza de' giudici di pace, il sindaco preso l' avviso del decurionato, può comparire, domandare e difendere gl' interessi comunali , senz' altra superiore approvazione.

310. Quando un comune è convenuto in giudizio , il sindaco non ha bisogno di autorizzazione superiore per sostenerne le ragioni. Egli destina in decurionato un difensore presso il tribunale , e ne dà subito conto all' intendente.

311. Nelle cause passive de' comuni, finchè non sia nominato il difensore de' medesimi. il procuratore regio ne destinerà uno di ufficio tra' più zelanti che si trovino addetti al tribunale.

312. Le sentenze e le decisioni rese contro i comuni saranno eseguite a norma delle disposizioni particolari esistenti su tale oggetto.

I regi procuratori sono nel dovere d' instruire l' intendente di ogni decisione e sentenza resa da' tribunali nelle cause de' comuni.

313. Quante volte un comune debba agire contro un' amministrazione pubblica, o pure un agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un comune , le vicendevoli domande i documenti e le deliberazioni decurionali saranno presentate al consiglio d' intendenza , il quale esamina le ragioni di ciascuno , e propone i mezzi economici per conciliare gl' interessi rispettivi. Il provvedimento del consiglio è rimesso per copia al ministro dell' interno ed al ministro del dipartimento interessato , i quali mettendosi di accordo proporranno fra due mesi alla nostra approvazione un piano di convenzione. Il giudizio sarà intentato nelle forme ordinarie, nel caso che fra quattro mesi a datare dal giorno dell' invio delle carte a' ministri , non ne sia emanata risoluzione definitiva.

Real decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civili de' reali domini al di là del faro.

Nella legge de' 12 di dicembre 1816 , consecrando noi il principio , che l' amministrazione civile sia la base della pubblica prosperità , dichiarammo esser nostro intendimento di assoggettarla a regole uniformi in tutt' i nostri domini. Ciò non ostante colla detta legge noi provvedemmo soltanto a' domini al di quà del faro : e le successive leggi de' 21 e de' 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo , e de' 7 di giugno sull' organizzazione della gran corte de' conti non riguardarono che questa parte soltanto de' nostri domini ; in guisa che quelli oltre il faro tuttora si rimangono nelle antiche loro forme amministrative per la più gran parte fondate su i principi dell' abolita feudalità. Ora per rendere que' domini a questi uniformi nell' amministrazione , abbiamo creduto saggio consiglio lo stabilirvi i nuovi uffizi , e le loro essenziali funzioni con frapporre fra la totale abolizione delle antiche forme , e la introduzione delle nuove , uno stato intermedio , che serva di preparazione al perfezionamento di questa grand' opera , e serva ancora a rimuovere insensibilmente i molti ostacoli nascenti dagli usi e dalle abitudini feudali , i quali avrebbero paralizzato il corso della nuova amministrazione , quando ad un colpo all' antica si fosse surrogata. Laonde riserbandoci con altra nostra legge di prescrivere in quei domini l' osservanza delle citate nostre leggi de' 12 dicembre 1816 de' 22 e de' 25 di marzo , e de' 7 di giugno 1817 , con quelle modificazioni che per le circostanze locali crederemo sagge e convenevoli ; è nostra sovrana volontà , che in quei domini , a contare dal 1 di gennaio 1818 , abbiano il loro pieno effetto le dichiarazioni e i provvedimenti contenuti nel nostro decreto. Udito quindi il nostro consiglio di stato ; abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Idea ed ordine dell' amministrazione.

ART. 1. Tutte le cose che interessano il bene generale , e non sono possedute da alcuno a titolo di proprietà privata , sono direttamente sotto la nostra suprema provvidenza. Sono tali le strade , le acque , e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico ; i beni dello Stato , e de' comuni , e degli stabilimenti pubblici ; le pubbliche contribuzioni , e per somiglianza anche i beni della nostra real Casa , i nostri siti reali , e i beni riservati alla nostra disposizione.

2. Sono ugualmente sotto la nostra provvidenza diretta tutte le istituzioni riguardanti il buon ordine , la sicurezza , l' istruzione e la prosperità pubblica , e quelle che sono addette a conservare l' integrità e la destinazione delle cose enunciate nell' articolo precedente.

3. La forma regolare degl' indicati provvedimenti , per rapporto alle cose e alle istituzioni , descritti negli articoli 1 e 2 , ha il nome di amministrazione civile.

Omissis

6. I distretti continueranno ad esser composti di quei comuni che attualmente li compongono. Le isole adiacenti saranno considerate come comuni de' distretti più vicini.

7. Saranno capoluoghi delle Intendenze , e capoluoghi de' distretti le città rispettive , dalle quali le Intendenze e i distretti prendono il nome.

8. Le Intendenze , i distretti , ed i comuni saranno composti e classificati secondo la mappa annessa al presente decreto. Questa mappa è stata fondata sulla numerazione delle anime del 1798. Il nostro luogotenente generale disporrà che sia essa ridotta in forma più esatta.

9. I confini delle Intendenze saranno quelli de' distretti onde sono composti , ed i confini de' distretti , quelli de' comuni.

Omissis

19. L'Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre leggi e de' nostri decreti , e dà le analoghe istruzioni per accelerarne ed assicurarne l'esecuzione. Fa lo stesso pe' regolamenti ed ordini ministeriali. Gli atti che si pubblicano per tali oggetti, hanno il nome d' *istruzioni* , o di *ordinanze* secondo i casi.

20. L'intendente dee pubblicare per le stampe, e comunicare agli uffiziali a se soggetti un giornale periodico , che riunisca tutti gli atti e le operazioni del governo , e dell'amministrazione civile.

21. L'Intendente riceve le domande e le doglianze de' comuni, dei pubblici stabilimenti e de' particolari nelle materie di sua dipendenza , come sarà dichiarato qui in seguito, e vi provvede a norma delle leggi , de' decreti e de' regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio , ed ove il caso non sia preveduto , dee riferirlo col suo parere al Ministero di Stato esistente in quella parte de' reali domini.

22. I comuni , gli stabilimenti pubblici , ed i particolari , i quali si credessero lesi da' provvedimenti dati dall' Intendente secondo l'articolo 21 , e non ne avessero potuto ottenere la riforma da lui stesso , han diritto di reclamare al Ministero suddetto.

23. Le compagnie de' capitani d'arme de' rispettivi distretti, e in generale la pubblica forza interna sotto qualunque denominazione, sono nella dipendenza e disposizione dell'Intendente per lo servizio dell'amministrazione confidatagli , restando bensì tutte per la disciplina sotto il comando de' rispettivi superiori.

24. L'Intendente può chiedere anche in caso di bisogno al comandante rispettivo la forza militare delle truppe del nostro esercito.

25. Egli dee visitare nel corso di ogni biennio tutt' i comuni , e i pubblici stabilimenti de' distretti a lui affidati ; riconoscerne la situazione fisica e morale , e proporre al nostro Luogotenente generale il modo di migliorarla. Egli risolve sopra luogo le controversie, che hanno bisogno della sua oculare ispezione ; ed osservando da vicino l' entrate e i bisogni de' comuni , e de' pubblici stabilimenti, o vi provvede colle sue facoltà ordinarie , o provoca , ove occorra, le superiori determinazioni.

26. L'intendente essendo la prima autorità ne' distretti a lui assegnati , ha la presidenza in ogni Commissione, o Consiglio fisso o temporaneo , che sia stabilito ne' medesimi per qualsivoglia ramo di amministrazione , qualunque sia la dignità, o il grado delle persone che lo compongono.

27. Egli dee sostenere la competenza delle facoltà amministrative , ove insorga conflitto di giurisdizione.

28. Dee annunziare alle autorità competenti i delitti ed i misfatti, e gli autori de' medesimi , che pervengono alla sua conoscenza , e vegliare , e riferire al Ministero tutte le dilapidazioni , malversa-

AMMINISTRAZIONE CIVILE

zioni ed abusi di qualunque natura commessi in qualunque luogo de' suoi distretti.

29. Dee far conoscere a noi per mezzo del detto Ministero i nomi di quelli tra i nostri sudditi, i quali avranno meritato la nostra sovrana benevolenza per travagli, e per azioni utili alla società.

30. È vietato all'Intendente di stabilire di propria autorità alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna oltre la somma e il tempo fissato dalla legge, o fare alcun imprestito.

31. Il nostro Luogotenente generale ordinerà che sieno formate le istruzioni per la più positiva specificazione delle facultà e delle incumbenze degl' Intendenti, avendo di mira l'applicazione delle citate nostre leggi de' 12 di dicembre 1816, e de' 21 e 25 di marzo 1817 in quanto per ora è possibile, e valutando gli usi e le circostanze particolari de' nostri reali domini oltre il Faro, che possano esigere delle variazioni, finchè non sia il tempo di avere le leggi suddette la loro esecuzione intera anche in que' domini. Indi ci proporrà queste istruzioni per l'approvazione.

32. Le istruzioni delle quali si parla nell' articolo 31, e tutte quelle altre che, a norma de' diversi altri articoli del presente decreto, si dovranno disporre per ordine del nostro Luogotenente generale, e trasmettere alla nostra approvazione per compirsi e mettersi in pratica lo stato intermedio dell' amministrazione civile oltre il Faro, dovranno essere eseguite con quella prontezza ch' è necessaria, affinchè il suddetto stato abbia con effetto il suo principio il dì 1° di gennaio 1818, com' è stabilito nell' articolo 4.

Segretario generale, e segreteria dell' Intendenza.

33. Il Segretario generale è il principale collaboratore dell' Intendente nell' amministrazione civile. Egli sotto gli ordini immediati dell' Intendente è il direttore e il capo dell' archivio, e di tutti gli uffizi che compongono la segreteria dell' intendenza, la cui polizia gli è interamente affidata.

34. La segreteria di ogn' Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni de' diversi Ministeri di Stato, che saranno presso di noi. Nelle dipendenze della segreteria vi sarà un archivio destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni.

35. Saranno composte per ordine del nostro Luogotenente generale le istruzioni per la carica di Segretario generale, e per la forma e l'organizzazione delle rispettive segreterie colle vedute prescritte nell' articolo 31, e saranno trasmesse a noi per l' approvazione.

Consiglio d' Intendenza.

36. Il Consiglio d'Intendenza sarà il giudice del contenzioso amministrativo. Si tratterà negli articoli 257 e seguenti del contenzioso amministrativo, e delle forme che vi si debbono osservare.

37. Esso è pure un corpo consultivo, da cui l' Intendente può dimandar parere.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

38. Le deliberazioni del Consiglio, se sono pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria, prendono il nome di *decisioni*; se sono richieste dall'Intendente in modo consultivo, prendono quello di *avvisi*.

39. I Consiglieri d'Intendenza oltre le occupazioni proprie del Consiglio, possono ricevere dall'Intendente commissioni e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori per lo servizio dell'amministrazione.

40. Al Consiglio presiede l'Intendente, quando v'interviene. In sua assenza vi presiede il Consigliere più antico in ordine di elezione.

41. Il Consiglio d'Intendenza si compone di tre Consiglieri.

42. Le decisioni de' Consigli sono definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo alla Gran Corte de' conti, come sarà stabilito con un altro decreto.

43. È vietato intanto a qualunque autorità di sospenderne, e di arrestarne l'esecuzione. Nel solo caso di ricorso, l'autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento una manifesta infrazione di legge, ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo che prescriverà il decreto medesimo.

44. Un capo, o vice-capo di ufficio della segreteria dell'Intendenza destinato dall'Intendente farà le funzioni di segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e de' registri. Questi tuttavia faranno parte della segreteria dell'Intendenza, e saranno legalizzati, come ogni altro atto della stessa, dal segretario generale.

45. La più speciale combinazione delle leggi amministrative di questa parte de' nostri reali domini colle attuali circostanze di quell'altra parte oltre il Faro, per quanto riguarda i Consigli d'Intendenza, sarà oggetto d'istruzioni da ordinarsi dal nostro Luogotenente generale, e proporsi alla nostra approvazione secondo l'articolo 31.

Consiglio provinciale.

46. Il Consiglio provinciale rappresenta tutta l'unione de' distretti che compongono l'Intendenza; esamina e discute i voti de' Consigli distrettuali; forma a proposizione dell'Intendente lo stato discusso provinciale, secondo l'articolo 184; esamina il conto *morale* dell'Intendente sull'amministrazione delle rendite provinciali secondo l'articolo 186; dà il suo parere sullo stato d'Intendenza, dell'amministrazione civile, particolarmente sulla condotta e sull'opinione generale de' pubblici ufficiali, e propone i mezzi che crede più conducenti a renderlo migliore; destina, ove lo creda opportuno, uno, o più deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l'Intendente, o presso il Ministero la risoluzione, e il compimento delle sue deliberazioni.

47. Il Consiglio provinciale si riunisce una volta l'anno dopo la chiusura de' Consigli distrettuali. La sua unione non può durare

AMMINISTRAZIONE CIVILE

più di venti giorni. Esso non può discutere, e deliberare se non sulle materie che sono indicate nell'articolo 45.

48. Esso è composto di quindici Consiglieri. Nella sola Intendenza di Palermo ve ne saranno venti per ragione della maggiore popolazione. Vi è in oltre nel Consiglio provinciale un Presidente, il quale sull'avviso del Consiglio sceglie un segretario fra i Consiglieri.

49. L'apertura del Consiglio si fa pubblicamente dall'Intendente. Costituita l'unione, il Consiglio rimane libero nelle sue discussioni e deliberazioni.

50. L'Intendente prepara i documenti, i materiali, i lumi e le istruzioni per riguardo agli oggetti sui quali il Consiglio provinciale dee deliberare, e li rimette al Presidente dello stesso nel primo giorno della sessione.

51. Durante l'unione, l'Intendente dà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli sono richiesti dal presidente. Egli può intervenire nel Consiglio quante volte ne sia richiesto dal Consiglio medesimo, senza però prender parte nelle deliberazioni dello stesso.

52. I presidenti e tutti gli altri componenti de' Consigli provinciali debbono prestare il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate.

53. La chiusura del Consiglio è proclamata dal presidente. Esso ne dà subito l'avviso all'Intendente, e rimette direttamente al Ministero di Stato di quella parte de' reali domini tutti gli atti del Consiglio.

54. I voti de' Consigli provinciali ci saranno in ogni anno trasmessi per via del nostro Ministero di Stato degli affari interni. Noi per via dello stesso comunicheremo le nostre risoluzioni. Il nostro Ministero di Stato esistente in quella parte de' reali domini ne curerà la partecipazione e l'esecuzione, e ne farà conoscere l'esito ai Consigli nella prossima unione.

55. Le istruzioni de' Consigli provinciali saranno fatte per ordine del nostro Luogotenente generale, e trasmesse a Noi nel modo medesimo prescritto nell'articolo 31 per le istruzioni degl'Intendenti.

Ufficiali de' distretti,

56. In ogni distretto vi sono un sottintendente, una segreteria di sottintendenza, e un Consiglio distrettuale, che riseggono nel capoluogo.

Sottintendente e sua segreteria.

57. Il sottintendente è la prima autorità del distretto, e vi fa le veci dell'intendente, sotto gli ordini bensì e la dipendenza immediata del medesimo.

58. Egli è quindi incaricato di eseguire, e far eseguire le leggi, i decreti, i regolamenti, le istruzioni, e gli ordini che gli sono comunicati dall'Intendente, di riferire col suo parere all'Intendente

AMMINISTRAZIONE CIVILE

sulle petizioni e doglianze de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' particolari; e di proporre tutto ciò che stima conducente al bene dell' amministrazione e delle cose amministrate.

59. Il sottintendente dispone della forza interna, e richiede in caso di bisogno la forza militare esistente nel distretto, sempre bensì sotto gli ordini dell' Intendente dal quale dee dipendere.

60. Nel primo distretto di ogni Intendenza non vi è sottintendente, e l' Intendente medesimo ne fa le funzioni.

61. Il sottintendente in caso di assenza o impedimento è rimpiazzato da un consigliere d' Intendenza, o da un consigliere provinciale, o distrettuale, come verrà determinato dall' Intendente con approvazione del nostro Luogotenente generale.

62. I Consiglieri provinciali, quando rimpiazzano i sottintendenti, hanno diritto alla metà del soldo.

63. La segreteria di ogni sottintendenza è confidata ad un Segretario, e ad un numero corrispondente di uffiziali. La pianta di questi uffiziali sarà compresa e determinata nelle istruzioni prescritte nell' articolo 31.

Consiglio distrettuale.

64. Il Consiglio distrettuale, da cui il distretto è rappresentato, esamina e propone al Consiglio provinciale tutto ciò ch' è relativo allo stato, a' bisogni e al ben essere del distretto.

65. I Consigli distrettuali si uniscono una volta l' anno, e nell' epoca che sarà da Noi indicata. La loro sessione non può oltrepassare quindici giorni. Essi non possono discutere, o deliberare se non sulla materia additata nell' articolo 64.

66. Il Consiglio distrettuale è composto di dieci consiglieri. Vi è inoltre un presidente, il quale col parere del Consiglio sceglie un segretario tra i consiglieri.

67. L' apertura del Consiglio distrettuale si fa dal sottintendente. I membri dello stesso presteranno il giuramento come quelli de' Consigli provinciali.

68. Chiuso il Consiglio, il presidente rimetterà all' Intendente gli atti delle deliberazioni del medesimo. L' Intendente presenterà tali carte al Consiglio provinciale, e ne provocherà le corrispondenti deliberazioni, che comunicherà al Consiglio distrettuale nella sua prossima sessione.

69. I Consigli distrettuali avranno pure le loro istruzioni, da farsi, e proporsi a Noi dal nostro Luogotenente generale nel modo stabilito nell' articolo 31.

Disposizioni generali.

70. Sono stabiliti in ogni comune per l' amministrazione civile dello stesso un sindaco, un primo eletto, un secondo eletto, un cancelliere archivario col corrispondente uffizio, un cassiere, un consiglio comunale sotto la denominazione di decurionato.

71. In tutt'i comuni, oltre il decurionato, il sindaco e gli eletti, non vi sarà alcun'altra autorità incaricata dell'amministrazione del patrimonio dell'università, e della polizia amministrativa.

72. In tutti quei comuni a' quali dagli augusti nostri predecessori, o da Noi trovansi conceduti gli onori di Senato, o i titoli di Pretori, di Patrizio, o di Prefetto, o qualunque altra decorazione per lo capo, o pe' membri del corpo rappresentativo della città, i suddetti onori, titoli e decorazioni saranno goduti dal sindaco e dagli eletti o in tutto il corpo, o nel capo, o ne'membri, secondo la diversa loro natura.

Sindaco.

73. Il sindaco è la prima autorità del comune. Egli è incaricato dell'amministrazione civile nel comune, e nel suo territorio. Egli adempisce quest'incarico coll'assistenza degli eletti, e del decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sottintendente, col quale corrisponde.

74. Il sindaco dispone da ordinatore delle rendite del comune, cioè di quelle rendite che formano il patrimonio proprio dell'università destinato a' bisogni della stessa. Nel fare ciò ha per norma lo stato discusso, ed è responsabile dell'amministrazione, della quale dee dare il conto *morale*, come sarà prescritto nell'articolo 231.

75. Il sindaco esegue, e fa eseguire nel comune le leggi, i decreti, i regolamenti e gli ordini che gli vengono comunicati dal sottintendente.

76. Dispone della forza interna, o militare esistente nel comune, o pure la richiede ne' casi di bisogno, sempre bensì sotto gli ordini del sottintendente da cui dipende, secondo il regolamento che sarà formato dal nostro Luogotenente.

77. Il sindaco riferisce col suo parere al sottintendente su tutto ciò che interessa il bene o de' particolari cittadini del comune, o della università, o de' pubblici stabilimenti che vi esistono, al quale effetto egli è membro nato delle commissioni ed amministrazioni di tali stabilimenti.

78. Egli fa le funzioni di commissario di guerra, quante volte nel comune non risegga un agente dell'amministrazione militare con questo carico.

79. Egli è presidente del decurionato, ed è il solo incaricato di far eseguire le deliberazioni del medesimo, dopo che abbiano ottenuto la superiore approvazione.

80. In caso di assenza, o impedimento del sindaco, l'eletto che lo rimpiazza, presiede al decurionato, eccetto il caso in cui si tratti dello esame del conto *morale* del sindaco stesso. In tal caso presiede al decurionato il più anziano fra i decurioni.

81. Il sindaco esercita nel comune e nel suo territorio la polizia amministrativa, sia urbana, sia rurale, a norma di ciò che sarà prescritto nell'articolo 248, ed è perciò rivestito della giurisdizione necessaria.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Eletti.

82. Il primo eletto è l'uffiziale immediato presso il sindaco, ed esercita presso di lui il ministero pubblico, o sia la difesa della legge, che somiglia all'antica vigilanza fiscale, come sarà dichiarato con altri nostri decreti.

83. È particolarmente incaricato della polizia amministrativa e vi esercita la parte sua a norma delle leggi, e de' regolamenti, giusta le istruzioni che gli saranno date dal decurionato.

84. Il secondo eletto assiste presso il sindaco per lo resto dell'amministrazione, e supplisce le veci del medesimo e del primo ne' casi di assenza, o impedimento.

Cancelliere archivario e suo ufficio.

85. L'impiego di cancelliere archivario è esercitato in ogni comune da una sola e medesima persona, e sta sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sindaco.

86. A lui sono affidati sotto la propria responsabilità l'ufficio, l'archivio, e il suggello del comune,

87. Egli in tutto ciò che riguarda l'amministrazione civile, forma gli atti dipendenti di esercizio di giurisdizione. Tiene gli originali a registro, e n'estrae le copie munite della sua firma, e del suggello del comune, e contrassegnate dal sindaco.

88. Egli forma tutte le altre carte che occorrono, e tiene la corrispondenza necessaria per lo servizio dell'amministrazione, e passa tutto a registro, e conserva tutto con ordine.

89. Oltre del cancelliere archivario potranno essere addetti all'ufficio del comune, uno o più uffiziali subordinati al medesimo, secondo il bisogno. Lo stabilimento di tali impiegati dovrà essere autorizzato dal nostro Luogotenente generale dopo la proposizione dell'Intendente, ed il parere ragionato del decurionato.

Cassiere.

90. Il cassiere è il solo incaricato dell'introito e dell'esito delle rendite del comune, che sono amministrate dal sindaco, giusta l'articolo 221. Egli opera sotto gli ordini immediati del sindaco, e colla norma dello stato discusso, di cui si tratterà.

91. Egli dee rendere in ogni anno il conto *materiale* della sua gestione, secondo l'articolo 233.

92. Il decurionato a cui appartiene la nomina del cassiere, come sarà stabilito nell'art. 99 è responsabile della di lui fedeltà e comodità. Esso in conseguenza può prendere a riguardo di lui tutte le cauzioni e precauzioni opportune.

Decurionato.

93. Il decurionato è il corpo in cui risiede la rappresentanza nel comune.

94. Esso sulla proposizione del sindaco, forma il progetto dello stato discusso delle rendite, e delle spese comunali, che dee esser sottomesso alla superiore approvazione.

95. Esso propone l'imposizione e la distribuzione de' dazi pe' bisogni del comune, colle condizioni che saranno annunziate.

96. Esamina in ogni anno il conto morale del sindaco, a tenore di ciò che si stabilisce nell'articolo 232.

97. Delibera sopra ogni diritto da sperimentarsi, e sopra ogni obbligazione da contrarsi, o sciogliersi in nome del comune, a tenore degli art. 240 e 242.

98. Delibera a proposizione di ogni decurione su tutti gli affari di utilità pubblica del comune, e li propone all'autorità superiore. A tale effetto in ogni anno nella sua prima sessione sceglie due deputati nel suo seno, perchè assistano presso il sindaco, e preparino con lui le proposizioni di tutto ciò che possa tendere al bene dell'amministrazione e de' cittadini.

99. Nomina il sindaco, gli eletti, il cancelliere archivario, il cassiere, ed ogni altro agente impiegato, o incaricato comunale, salva la superiore approvazione.

100. Propone le terne per l'elezione de' consiglieri provinciali e distrettuali, come si dirà in seguito.

101. Ne' comuni maggiori di tremila anime il decurionato è composto di un numero corrispondente a tre per ogni mille abitanti, ma non può oltrepassare il totale di trenta. Ne' comuni di minore popolazione esso è composto di dieci persone, e può esserlo anche di otto, ove il ristretto numero degli eligibili lo imponga.

102. Il decurionato sceglie nel suo seno un segretario per la formazione e registrazione de' suoi atti.

103. Il decurionato si riunisce di diritto nel luogo assegnato alle sue sessioni la prima domenica di ogni mese. Queste sessioni ordinarie sono intimate dal sindaco, o dall'eletto che lo rimpiazza.

104. Il decurionato può in oltre essere convocato straordinariamente dall'Intendente, dal sottintendente, e per casi urgenti anche dal sindaco.

105. Nessun'altra autorità ha il dritto di convocarlo.

106. Nessuna deliberazione decurionale può essere eseguita senza l'approvazione dell'Intendente, che il sindaco dee provocare.

107. Quando l'Intendente non trova plausibile la deliberazione, la respinge co' suoi schiarimenti al decurionato perchè la esamini. Laddove il decurionato, vi persista, e l'Intendente la creda capace di produrre inconvenienti, ha questi la facoltà di sospenderne l'esecuzione; ma dee fra quindici giorni farne rapporto ragionato al nostro Luogotenente generale, a cui trasmetterà copia conforme della deliberazione per le risoluzioni superiori.

108. Il nostro Luogotenente generale farà disporre, e trasmet-

AMMINISTRAZIONE CIVILE

terà a Noi per l'approvazione le particolari istruzioni tanto pe' decurionati ; quanto pe' sindaci , per gli eletti , e per gli altri uffiziali comunali nel modo stabilito nell' articolo 31.

Disposizioni particolari per l'amministrazione pubblica ne' comuni di Palermo , Messina e Catania.

109. Il corpo amministrativo del comune di Palermo, che secondo l' articolo 72 dee conservare il titolo di Senato, sarà composto di un Pretore , e di sei Senatori , le cui funzioni corrisponderanno a quelle del sindaco , e degli eletti,

110. L'organizzazione e la distribuzione de' carichi di questo senato , dovranno essere adattati alle circostanze della città , e dovranno modellarsi , per quanto è possibile , sopra quello che fu stabilito per la città di Napoli nella legge de' 12 di dicembre 1816.

111. I corpi amministrativi delle città di Messina e di Catania, a tenore dell' articolo 72 , debbono pure conservare il titolo di Senato. Anche per essi dovrà aver luogo un'organizzazione proporzionata alle loro circostanze.

112. Delle particolari istruzioni, che il nostro Luogotenente generale farà disporre, e trasmetterà a Noi a norma dell' articolo 31, applicheranno più precisamente ed esattamente queste disposizioni generali, e le dirigeranno in modo che l'amministrazione civile delle tre città suddette, abbia la regolarità e la perfezione necessaria.

Elezioni , sospensioni , congedi , ed incompatibilità.

113. Durante il metodo intermedio stabilito nel presente decreto , sono di nostra elezione , ed amovibili a nostra volontà , gl' intendenti , i sottintendenti , i segretari generali , i consiglieri d' intendenza. Questi ultimi saranno da Noi scelti nelle rispettive Intendenze , e per quanto sarà possibile , fra gli abitanti di ciascun distretto.

114. Gli uffiziali descritti nell' articolo 110 non possono regolarmente essere sospesi dalla loro carica senza un nostro ordine espresso. In caso di urgenza il nostro Luogotenente generale potrà sospenderli , e darcene conto.

115. Sono di nostra elezione i presidenti de' consigli provinciali e distrettuali , i quali saranno da Noi scelti in ogni anno fra i proprietari idonei delle intendenze.

116. Sono di nostra elezione , in seguito delle proposizioni decurionali stabilite nel seguente capo , i consiglieri provinciali e distrettuali.

117. Gli uffiziali descritti negli articoli 115 e 116 non possono essere rimossi che da Noi. In caso di urgenza il nostro Luogotenente generale li sospenderà , e ce ne darà avviso.

118. Sono di nostra elezione i decurioni de' comuni maggiori di seimila anime, e de' capi de' distretti , e i Senati di Palermo , Messina , e Catania , nella forma prescritta negli articoli 128 e seguenti.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

119. Sono riservate all'approvazione del nostro Luogotenente generale le nomine fatte nella forma stabilita qui in seguito, de'decurionati de' comuni minori di seimila anime, che non sieno capi di distretto, e de' sindaci, ed eletti de' comuni maggiori di tremila anime, esclusi Palermo, Messina e Catania.

120. Sono di elezione del nostro Luogotenente generale a proposizione degl'intendenti, i capi e vicecapi di ufficio delle segreterie delle Intendenze. Lo sono pure i segretari delle sottintendenze, a proposizione de' sottintendenti.

121. Gl'impiegati descritti nell'articolo 120 possono esser sospesi dalle loro funzioni dall'Intendente rispettivo; ma non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del nostro Luogotenente generale provocata dall'intendente con un rapporto ragionato.

122. Per tutti gli altri ufficiali in quanto riguarda le elezioni, le rimozioni, e le sospensioni, sarà provveduto per istruzioni particolari da farsi per ordine del nostro Luogotenente generale, e proporsi a Noi, secondo l'articolo 31.

123. Tutti gl'intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, i consiglieri d'intendenza, i sindaci, gli eletti, i cancellieri, e i cassieri sono obbligati a residenza. Essi non possono allontanarsene senza un congedo, che sarà accordato dal nostro Luogotenente generale agl'intendenti, dal Ministro di Stato a' sottintendenti, segretari generali e consiglieri d'Intendenza, e dagl'intendenti a' sindaci, eletti, cancellieri, e cassieri.

124. Gl'impiegati nelle segreterie e cancellerie sono egualmente obbligati a residenza. I congedi di essi appartengono ai rispettivi superiori.

125. Le facoltà del Ministro di Stato, degl'intendenti, e degli altri superiori per dar congedo, sono limitate ad un mese. Per ogni tempo maggiore bisogna prendersi l'autorizzazione del nostro Luogotenente generale.

126. Le funzioni dell'amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell'ordine giudiziario. Le une e le altre non possono simultaneamente cumularsi nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuati i consiglieri provinciali e distrettuali, e i decurioni a cui possono esser promossi i magistrati di ogni grado.

127. Gl'Intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, e i consiglieri d'Intendenza, nella Intendenza medesima non possono essere eletti tra' congiunti sino al quarto grado civile inclusivamente.

Modo dell'elezione, impedimenti e durata degli uffizi.

128. Ogni comune avrà una lista di eligibili agli uffizi del comune stesso, ed a' consigli distrettuali e provinciali.

129. Saranno compresi nelle liste degli eligibili gli abitanti che hanno una proprietà, la quale dia un frutto annuale non minore della somma che sarà stabilita nelle istruzioni, e coloro che esercitano arti e mestieri che possano equivalere a tale proprietà.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

130. Non potranno essere iscritti nelle liste degli eligibili gli e-steri, gli ecclesiastici, le persone che la legge esclude dalle pubbl-iche cariche, e i mercenari addetti a famulato.

131. Le liste degli eligibili saran formate da ogni sottintendente per ciascun comune del rispettivo distretto. Saranno indi rivedute e fissate dagl'intendenti ; e saranno pubblicate ed affisse ne' rispet-tivi comuni.

132. Vi sarà il termine a reclamare. I richiami saranno discussi dall'intendente in Consiglio d'Intendenza. E quindi le liste degli e-eligibili saranno fissate definitivamente, ed inviate ai sottintendenti ed ai sindaci, perchè le comunichino ai decurionati , e servano di base alle elezioni.

133. Le dette liste hanno la durata di quattro anni. Nell'ultimo anno del quadriennio si fa la nuova formazione delle liste, secondo gli articoli precedenti.

134. Ogni decurionato è rinnovato per un quarto alla fine di cia-scun anno. Ne' primi tre anni la quarta parte da uscire è designata dall'intendente. Nel quarto anno e negli anni seguenti n' escono di diritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio.

135. Si può essere rieletto al decurionato, quando concorrano i requisiti legali, due anni dopo l'uscita d'esercizio.

136. Pe' comuni maggiori di seimila anime, e pe' capoluoghi de' distretti , ciascun intendente sulla norma fissata nell' articolo 119 presenterà al nostro Luogotenente generale una terna colle sue os-servazioni di soggetti eligibili tratti dalla lista di ciascun comune per ognuna delle piazze al decurionato. Il nostro Luogotenente ge-nerale invierà queste terne a Noi col suo parere. L' elezione sarà fatta per mezzo di nostri decreti.

137. Pe' comuni minori di tremila anime, purchè non sieno capo-luoghi di distretto, i sottintendenti proporranno agl'intendenti le terne de' decurioni tratti dalle liste. Gl'intendenti proporranno il lo-ro parere al nostro Luogotenente generale; ed egli eleggerà i più meritevoli. In circostanze di merito eguale, si preferiranno sempre i proprietari.

138. Non possono essere nè messi in terna, nè eletti per le piaz-ze del decurionato quelli che abbiano difetti di età, o rapporto di de-bito, di conto o di litigio col comune, e i proprietari domiciliati al-trove.

139. Non possono esser membri dello stesso decurionato gli a-scendenti e discendenti in linea retta, lo zio ed il nipote, o due frate-lli.

140. L' età maggiore di settant'anni può dal solo nominato alle-garsi per motivo di esenzione dalla carica di decurione. Allegandosi questo motivo , sarà ammesso.

141. Ogni decurionato nomina le terne del sindaco e degli eletti, tratte dalla lista degli eligibili. Non può mettere in terna nè i suoi propri membri, nè niuno di quelli che hanno gl'impedimenti accen-nati nell'articolo 138.

142. Non possono esser membri della stess'amministrazione co-munale i congiunti descritti nell' articolo 139.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

143. L'età maggiore di settant'anni è motivo di esenzione pe' detti uffizi di sindaco e di eletti, nel modo stabilito nell'articolo 140.

144. Le terne accennate nell'articolo 145, sono inviate da' sindaci ai sottintendenti. Questi le indirizzano agl' Intendenti colle loro osservazioni.

145. Gl' intendenti propongono al nostro Luogotenente generale le terne suddette, colle loro osservazioni pe' Senati di Palermo, Messina e Catania, e per que' comuni di cui tratta l' articolo 119. Il nostro Luogotenente generale trasmette a Noi quelle che riguardano i tre Senati, e fa egli stesso le elezioni per gli altri comuni.

146. Per le terne di tutti gli altri comuni si eseguirà quanto sarà prescritto nelle istruzioni ordinate dall' articolo 122.

147. Il decurionato nomina similmente per terna il cancelliere archivario, ed il cassiere. In questo caso esso può uscire dalla lista degli eligibili del comune soltanto quando la medesima non contenga soggetti idonei a tali uffizi.

148. Il decurionato nomina sulle proposizioni del sindaco, e sotto l'approvazione dell'intendente ogni altro impiegato, agente o salariato dell' amministrazione comunale.

149. L' esercizio degli uffizi comunali, e di quelli de' consiglieri provinciali e distrettuali si misura coll'indizione. Perciò regolarmente ogni possesso, ed ogni deposizione di uffizio è al primo di settembre. Gli uffiziali che si rimpiazzano nel corso della durata regolare, terminano nell'epoca, in cui sarebbe cessato l'esercizio delle persone a cui sono stati surrogati.

150. La proposizione de' consiglieri provinciali e distrettuali è fatta da' decurionati. Il decurionato di ogni comune infra tremila anime propone un candidato per lo Consiglio distrettuale, e un altro per lo Consiglio provinciale. Quello di ogni comune da tremila a seimila ne propone due per lo primo Consiglio, e due altri per lo secondo. E quello di ogni comune maggiore di seimila, ne propone tre per l'uno, e tre per l' altro.

151. Ogni decurionato dee scegliere i candidati suddetti fra i proprietari iscritti nella sua lista di eligibili, i quali abbiano una proprietà non minore di quanto sarà stabilito nelle istruzioni.

152. Quando un decurionato non trovi nella sua lista possessori di tanta rendita può scegliere anche sulle liste di altri comuni dello stesso distretto.

153. I consiglieri provinciali e distrettuali sono rinnovati per una quarta parte in ogni anno. Ne' primi tre anni la quarta parte da uscire in ogni anno sarà designata dal nostro Luogotenente generale a proposizione del Ministro. Per l'avvenire avrà luogo quanto è prescritto pe' decurionati negli articoli 134 e 135.

154. Non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di consigliere distrettuale, e provinciale, o d'intendenza.

155. Le funzioni di consigliere distrettuale, o provinciale sono legittimo motivo di eccezione dagli uffizi comunali, nel solo caso che sia allegato dal consigliere.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

156. Circa l'impedimento dell'età, per questi consiglieri procede quanto è stabilito pe' decurioni nell' articolo 140.

157. Le funzioni di sindaco ed eletto sono generalmente circoscritte a tre anni.

158. Può aver luogo la conferma colle condizioni opportune da dichiararsi dalle istruzioni.

159. Tolto il caso di conferma, la stessa persona non vi può essere rieletta, che dopo l'intervallo di un triennio.

160. L'ufficio di cancelliere archivario è a vita.

161. L'ufficio di cassiere è triennale. Ma può esser confermato indefinitamente di triennio in triennio, semprechè vi concorrano le condizioni dell'articolo 158.

162. Il nostro Luogotenente generale ordinerà, che sieno formate le istruzioni per lo modo positivo di eseguirsi la lista degli eligibili, di farsi l'elezioni de' decurionati, e degli altri uffiziali comunali, e de' consiglieri provinciali e distrettuali, e di mettersi in pratica quant'altro è disposto nella presente legge, avendo i riguardi additati nell' articolo 31.

Vantaggi, ed obbligazioni degli uffiziali.

164. L'esercizio esatto degli uffizi di sindaco, eletto, decurione, e consigliere provinciale e distrettuale, unito alle altre qualità necessarie, è un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nel provvedere gl'impieghi dello Stato.

165. I sindaci, gli eletti, i decurioni, i cancellieri archivari, ed i cassieri che manchino nell'esercizio della loro carica, o che senza permesso l'abbandonino, o che ricusino di entrarvi dopo la elezione, o ch'essendo obbligati a rendimento di conti, si rendano morosi a questo dovere, sono responsabili di qualunque danno ed interesse che possa soffrire il comune, o le altre amministrazioni per loro colpa, e sono soggetti ad essere ammoniti e castigati con una multa dal Consiglio d'Intendenza.

166. In generale gl'intendenti, e tutti gli altri uffiziali dell'amministrazione civile creati col presente decreto, non possono esser tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, se non dopo che il procedimento contro di essi sia

stato autorizzato dal nostro Luogotenente generale sulla proposizione del nostro Ministro di Stato da cui essi dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato.

167. Istruzioni particolari da farsi per ordine del nostro Luogotenente generale, e proporsi a Noi secondo le vedute dell' articolo 31, stabiliranno i documenti necessari per le obbligazioni e per la garentia sopra indicata.

Soldi e mantenimento degli uffizi.

168. Sono assegnati i seguenti soldi annuali.

Per l'Intendenza di Palermo		
All' intendente.	once	1500
Al segretario generale.		450
Ad ogni consigliere d' intendenza.. . . .		250
Alla segreteria della intendenza. . . , . . . ,		3200
Per le altre sei Intendenze.		
Ad ogn' intendente.		1100
Ad ogni segretario generale		350
Ad ogni consigliere d' intendenza		200
Alla segreteria di ogn'intendenza		1356
Per le Sottintendenze.		
Ad ogni sottintendente		350
Alla segreteria di tutte le sottintendenze, da dividersi dal Ministro di Stato, intesi gl' intendenti . . .		6500

169. I soldi stabiliti nell'articolo 168 saranno a carico de' rispettivi fondi provinciali, e faranno parte dello stato discusso di cui in seguito si tratterà.

170. Gl'intendenti, i sottintendenti, i segretari generali, ed i consiglieri d'intendenza per la visita o altro servizio cui vadino fuori residenza, ricevono oltre il soldo una indennità di spese la quale è ragguagliata a due terzi del soldo rispettivo, durante il tempo in cui dimorino fuori la residenza propria. Questa indennità va pure annoverata fra le spese provinciali.

171. Ogn'Intendenza percepisce in oltre l'uno per cento a carico de' comuni sulle annue rendite ordinarie de' comuni stessi per supplire alle spese de' conti comunali.

172. Le Intendenze e le Sottintendenze sono fornite, anche a carico de' fondi provinciali, del mobile necessario alle segreterie ed alle abitazioni degl'intendenti e sottintendenti. La spesa per siffatti oggetti sarà stabilita con un regolamento del Ministro Segretario di Stato degli affari interni; avvertendosi che tale spesa sia limitata ne' soli ristretti confini della vera necessità, per non aggravare i fondi provinciali di un peso superfluo.

173. Il nostro Luogotenente generale, per via d'istruzioni da approvarsi da Noi, stabilirà quel che convenga per la mercede de' cancellieri e de' cassieri comunali, tenendo presenti le leggi di questa parte de' reali domini, e gli usi e le circostanze di quella, a norma dell' articolo 31

174. Ogni altra carica dell'amministrazione civile non compresa negli articoli 168 e 173 è di pura onorificenza, e priva d'ogni lucro.

175. È abolita qualunque altra specie di emolumento e di lucro per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile, sotto nome di diritto o di regalo o sotto qualunque altro aspetto. I soli diritti per gli esecutori dell'eserzioni si continueranno secondo gli stabilimenti che sono in vigore, finchè non saranno riformati.

176. Gli assegnamenti stabiliti in questa legge corrono dal giorno in cui ciascun uffiziale avrà prestato tra le mani del suo superiore il giuramento prescritto da' regolamenti, e si sarà messo in esercizio.

Spese, rendite, e stato discusso.

177. L'amministrazione civile conosce direttamente tre classi di spese. Alcune sono di utilità generale a tutto lo Stato; queste spese, sono a carico dell'erario. Alcune riguardano i bisogni e i vantaggi di ciascuna divisione dello Stato, o sia di ciascuna Valle minore, tanto se sieno propri e singolari della stessa divisione, quanto se sieno comuni e simili a quelle delle altre. Tali sono le strade di comodo reciproco fra' comuni e i distretti della Valle medesima; le scuole e gli altri istituti d'istruzione ed educazione pel solo vantaggio de' distretti propri; le società economiche, e le biblioteche, e gli spedali, e i collegj delle arti a comune profitto degli abitanti della Valle; e i soldi e le spese per gli uffizi dell'Intendenze e delle Sottintendenze; e moltissimi altri oggetti di pubblica necessità ed utilità nella Valle rispettiva, o propri della medesima, o comuni colle altre Valli. Queste sono le spese provinciali, e fanno l'oggetto de' seguenti articoli. Altre finalmente sono ristrette all'uso particolare di ciascun comune, e faranno l'oggetto degli articoli 188 e seguenti.

178. Le spese provinciali saranno discusse ne' Consigli provinciali a proposizione dell'intendente, e saranno poi sottomesse all'approvazione nostra per via del nostro Luogotenente generale.

179. Lo stesso Consiglio provinciale, a proposizione del medesimo intendente, dee far corrispondere alle spese provinciali la rendita opportuna. Questa rendita si può ricavare o da un' addizione alla tassa fondiaria sopra tutte le proprietà ch' esistono dentro i limiti della Valle minore rispettiva, o da un' imposizione su' comuni, o da una contribuzione di altra forma, come dal Consiglio provinciale si crederà più conveniente al bene pubblico.

180. La deliberazione del Consiglio per l'accennata rendita dee essere unita a quella delle spese, stabilita nell'articolo 178: e questo progetto di spesa e di rendita, da sottomettersi all'approvazione nostra, s' intende sotto il nome di stato discusso provinciale.

Amministrazione e conti.

181. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate dall'intendente sotto gli ordini del Ministro degli affari interni, a norma dello stato discusso già approvato.

182. Per quella parte di queste spese che riguarda le opere pubbliche, il Consiglio provinciale dee destinare una Deputazione per dirigere i lavori ed invigilarvi.

183. Il Consiglio in tal caso può eleggere un cassiere particolare. La Deputazione amministrerà sotto la vigilanza dell'intendente, e proporrà al medesimo le precauzioni da prendersi in riguardo al cassiere.

184. L'intendente o le particolari deputazioni, ov'esistono, rendono in ogni anno al Consiglio provinciale il conto *morale* di tale amministrazione. Il conto morale consiste in rendere ragione del metodo di amministrazione tenuto nell'anno precedente, e del mo-

conti morali.

185. Il consiglio discute e propone le sue deliberazioni per questo conto nel modo generalmente prescritto negli articoli precedenti.

186. L'intendente o la Deputazione darà pure in ogni anno il conto *materiale*, cioè il conto di cassa corredato da' documenti giustificanti tutti gl'introiti e tutti gli esiti. Questo conto sarà discusso e giudicato definitivamente dal Consiglio d'Intendenza. L'intendente non vi avrà voto.

187. L'amministrazione provinciale non può acquistare o alienare proprietà di cose stabili, o contrarre debiti, o rilasciarli, senza una deliberazione del Consiglio provinciale, e senza l'approvazione del nostro Luogotenente generale.

Spese.

188. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, e non prevedute.

189. Sono spese ordinarie quelle che hanno una causa permanente e si riproducono in ogni anno.

190. Sono spese straordinarie quelle che servono a' bisogni sopravvenenti di tempo in tempo per la conservazione e per lo miglioramento delle cose del comune.

191. Si dicono spese non prevedute quelle che sono cagionate da bisogni giornalieri ed eventuali del comune, che non sono specificate ne' due precedenti articoli.

192. Ogni altra spesa pubblica che non si trovi classificata tra le provinciali e comunali, appartiene allo Stato ed è a carico della Tesoreria generale.

Rendite.

193. Le rendite annue di ciascun comune sono ordinarie e straordinarie.

194. Sono ordinarie quelle che si traggono da' suoi fondi patrimoniali, da' censi, da' canoni, e da altre proprietà e prestazioni dal comune per qualsivoglia titolo possedute, da' proventi giurisdizionali e da' dazi sulla consumazione.

195. Sono straordinarie quelle che derivano da reste di cassa degli anni precedenti, da arretrati di qualunque specie, da restituzione di crediti o affrancazione di censi e da qualunque altro introito eventuale.

205. Ogni comune che non ritrae rendita sufficiente dal patrimonio di cui si è fatta menzione negli articoli precedenti, o che non ne possiede affatto, può stabilirsene una ne' dazi di consumo.

206. Il nostro Luogotenente generale provvederà, perchè sieno formate e trasmesse a Noi le istruzioni, che contengono i necessari regolamenti per le spese e rendite comunali, secondo i principi stabiliti nell'articolo 31.

AMMINISTRAZIONE CIVILE**Stati discussi.**

207. Lo stabilimento delle spese e delle rendite del comune, colle regole dettate nel presente decreto, è quello che si chiama *stato discusso comunale*.

208. Gli stati discussi formati secondo le regole stabilite nel presente decreto saranno in osservanza per cinque anni continui, per tutte le rendite e le spese ordinarie e fisse, e saranno rinnovati di quinquennio in quinquennio. Per le rendite e le spese straordinarie e variabili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.

209. Per l'anno s'intende l'indizione da settembre in settembre.

210. Il nostro Luogotenente generale, per via d'istruzioni a norma dell'articolo 31, disporrà che si diano tutte le provvidenze opportune circa il modo ed il tempo della formazione de' suddetti stati discussi e stati di variazione; in guisa che sia applicato a quella parte de' reali domini ciò che trovasi qui stabilito dalla legge, e si abbia il necessario riguardo ai costumi ed alle circostanze particolari di quell'altra parte. Indi proporrà a Noi le istruzioni suddette per l'approvazione.

211. I suddetti stati per quei comuni che hanno una rendita annuale di duemila once o più, debbono essere approvati da Noi. Per gli altri comuni sarà disposto quanto convenga dal nostro Luogotenente generale, a tenore dell'articolo 210.

212. In ogni mese di ottobre il Ministro trasmetterà a Noi un prospetto generale delle rendite e delle spese comunali già approvate per l'indizione corrente.

Affitti ed incanto pubblico.

214. Tutte le rendite comunali debbono essere affittate a cura e diligenza del Sindaco. L'affitto non può conchiudersi altrimenti che coll'incanto pubblico. Qualche eccezione che possa meritare questa regola, debbe essere discussa e deliberata dal decurionato, ed autorizzata dall'Intendente.

216. Il nostro Luogotenente generale, per via d'istruzioni da approvarsi da Noi, ordinerà di fissarsi il metodo dell'incanto secondo le leggi e le utili costumanze, affinchè in una materia tanto impor-

AMMINISTRAZIONE CIVILE

tante tutto sia chiaro e facile, e sia tolto ogni adito all'arbitrio e alla frode.

217. Nelle dette istruzioni i privilegi dell'addizione *in diem* e delle restituzioni *in integrum* saranno limitate e fissate a somiglianza di quel che si è fatto in questa parte de' reali domini.

218. Le accennate istruzioni in ordine alla forma delle licitazioni per gli affitti saranno applicabili anche agli appalti, ed alle vendite di cose immobili che si possono fare per conto del comune.

219. Le medesime istruzioni saranno applicabili non solo a quel che riguarda i beni propri de' comuni, ma ancora agli affitti, agli appalti e alle vendite d'immobili di qualsivoglia altro ramo dell'amministrazione civile. Omissis

220. Quando accada di restare qualche rendita senza affitto, o perchè qualche circostanza particolare lo richiegga, secondo l'articolo 214, il piano dell'amministrazione particolare di questa rendita debbe essere proposto dal sindaco in decurionato, e debbe esser poi autorizzato dall'intendente.

Esazioni o pagamenti.

221. La riscossione delle rendite comunali si farà regolarmente alle rispettive maturazioni, a cura e diligenza del cassiere, sotto la vigilanza immediata del sindaco, ed a norma dello stato discusso.

222. In caso di ritardo i debitori morosi otto giorni dopo la maturazione possono essere astretti al pagamento delle coazioni esecutive.

223. Circa l'esazione ed il regolamento delle multe il nostro Luogotenente generale, a proposizione del Ministro che sta presso di lui, farà formare le istruzioni che assicurino l'interesse de' comuni ed allontanino il pericolo delle concussioni; tenendo presenti le antiche leggi del regno relative all'abolita Giunta delle fiscali, e trasmettendole alla nostra approvazione.

224. Il cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni, e non usi a tal riguardo i mezzi legittimi, può esserne dichiarato responsabile dal Consiglio d'intendenza, ed obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite di cui abbia trascurata l'esazione.

225. La stessa responsabilità dell'articolo 224 può estendersi al sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

226. I pagamenti sulle rendite comunali si faranno a norma dello stato discusso dal cassiere, per effetto di mandati del sindaco. Ogni mandato dee indicare l'articolo dello stato discusso in cui la spesa è autorizzata, e dee contenere copia dell'autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

227. Il far uso per un articolo, della spesa assegnata per un altro nello stato discusso, è vietato sotto la responsabilità del cassiere e del sindaco. Qualora lo esiga un'urgenza straordinaria, bisogna far precedere la deliberazione del decurionato autorizzata dall'intendente in Consiglio d'intendenza.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

228. Ogni pagamento fatto dal cassiere in contravvenzione dello stato discusso, gli verrà censurato ne' suoi conti, salvo il regresso contro il sindaco che l'ha ordinato.

229. Le spese per le opere pubbliche comunali sono affidate alla vigilanza del sindaco. L'intendente sull'avviso del decurionato determina se esse si debbano fare per appalto, o per economia. L'intendente può formare anche sull'avviso del decurionato una deputazione per dirigerle, ed invigilare col sindaco alla loro esecuzione.

230. I piani e le perizie per tali opere sono discussi ed approvati dall'intendente in consiglio d'intendenza.

Conti.

231. Ogni sindaco nel corso di ogni mese di settembre dee presentare il conto morale della sua amministrazione dell'anno precedente. Questo conto dee avere le condizioni prescritte nell'articolo 184.

232. L'esame, l'approvazione, e la condanna del conto del sindaco appartiene al decurionato, all'intendente, ed al consiglio d'intendenza.

233. Ogni cassiere dee presentare in ogni anno il conto materiale del suo esercizio dell'anno precedente. Questo conto dee avere le sue condizioni prescritte nell'articolo 187.

234. La discussione e liquidazione de' conti de' cassieri comunali appartiene a' consigli d'intendenza.

235. Le istruzioni da farsi, e proporsi a Noi per ordine del nostro Luogotenente generale colle vedute additate nell'articolo 34 stabiliranno con precisione, la forma, e i modi, e l'epoca della presentazione, discussione e determinazione de' conti morali de' sindaci, e de' conti materiali de' cassieri.

236. Noi con altro decreto istituendo la Gran Corte de' conti, stabiliremo i casi, i modi, e l'autorità competente per la revisione delle determinazioni de' consigli d'intendenza sopra quest'oggetto.

237. La contabilità delle rendite e delle spese comunali è stabilita presso il cassiere di ciascun comune. Il sindaco farà tenere nella cancelleria un ufficio di confronto, che sarà chiamato *controllo*.

238. Sarà aperta in oltre in ogn'Intendenza, e nel Ministero una corrispondenza di bilanci e registri, per seguire l'andamento della contabilità comunale.

239. Il metodo della contabilità comunale sulle basi prescritte negli articoli 237 e 238 sarà oggetto delle istruzioni, che il nostro Luogotenente generale farà eseguire e trasmettere alla nostra approvazione.

240. I conti de' magistrati municipali, i quali saranno stati di già discussi ed esaminati definitivamente a norma delle leggi in vigore, non saranno più soggetti ad alcun'altra revisione. I conti però che non si troveranno discussi pria del primo di gennaio del venturo anno, e quelli della corrente indizione, saranno esaminati e riveduti dalle autorità diseguate nel presente decreto, e ne' modi dallo stesso stabiliti.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Facoltà di contrarre e di litigare.

241. I comuni non possono acquistare, o alienare proprietà di cose stabili, nè contrarre debiti, nè rilasciarli, nè transigere senza l'espresso consenso del nostro Luogotenente generale a proposizione del Ministro di Stato preceduta da un voto decurionale, o da un avviso del consiglio d' intendenza.

242. I comuni, ne' debiti che sieno autorizzati a contrarre, non possono stipulare un interesse maggiore del cinque per cento. Quando urgenze straordinarie esigano un interesse maggiore, dovrà precedere l'assenso del nostro Luogotenente generale, come nell'articolo 241.

243. Trattandosi di contenzioso giudiziario, secondo l'intelligenza che sarà da Noi data qui in seguito, nessun comune può stare in giudizio da attore, se non quando sulla deliberazione decurionale ed il parere del sottintendente vi sia stato autorizzato dal consiglio d' intendenza.

244. Il nostro Luogotenente generale comanderà che sia applicato a quest' oggetto, anche per via d' istruzioni da approvarsi da Noi secondo l' articolo 31, tutto quello che qui è stabilito dalla legge.

245. Appartiene all'amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa. Essa si divide in urbana e rurale.

Facoltà economiche.

250. Gli intendenti, i sottintendenti, i sindaci, gli eletti, secondo le varie competenze fissate ne' titoli precedenti, debbono dare delle disposizioni puramente economiche. Sono disposizioni economiche quelle colle quali le suddette autorità amministrative senza forme rituali guidano e governano i loro subalterni, e i corpi, e i rami di loro dipendenza, come ogni diligente amministratore regola le cose a se affidate, e fa adempire gli ordini di chi gli è preposto.

251. Contro queste disposizioni non si ammette altro rimedio, che il richiamo per la via economica.

252. Se la disposizione è stata data dall'intendente, il richiamo ordinario si fa al Ministro presso il nostro Luogotenente generale, o presso il medesimo nostro Luogotenente s'egli non è che un nostro Ministro di Stato, secondo l'articolo 22 del presente decreto.

253. Se si tratta di sottintendente, il richiamo ordinario si fa all'Intendente da cui i sottintendenti dipendono, secondo l'art. 37.

254. Se si tratta di sindaci e di eletti, il richiamo ordinario si fa al sottintendente dal quale costoro dipendono, secondo l'art. 73.

Facoltà esecutive.

255. In secondo luogo gli stessi intendenti, sottintendenti, sindaci ed eletti debbono nelle materie di loro dipendenza esercitare gli atti della giurisdizione esecutiva secondo le leggi attuali, mentre queste leggi saranno in vigore. Sono atti di giurisdizione esecutiva, le esenzioni contro i debitori liquidi, le reintegrazioni di usurpazioni recenti di cose pubbliche, le multe delle contravvenzioni sorprese *in flagranti*, le licitazioni al pubblico incanto, e tutti gli altri atti che suppongono autorità di giudice, ma ch' escludono qualunque forma di litigio.

256. Contro questi atti di giurisdizione esecutiva si ammette il rimedio innanzi a' giudici del contenzioso amministrativo. Ma il rimedio non può essere ammesso, se prima i suddetti atti non abbiano avuto il loro pieno e reale adempimento.

Facoltà contenziose.

257. La terza specie di funzioni spettanti alle autorità amministrative è il contenzioso amministrativo. È contenzioso amministrativo tutto quello che in materia di amministrazione civile sta soggetto a litigio ed esame, ed a decisione del giudice.

258. Appartengono perciò a' giudici del contenzioso amministrativo tutte le liti che insorgono circa le strade pubbliche, i porti, i fiumi, i lidi, le ripe, i canali, e le altre cose che servono agli stessi di sostegno, di comodo o di ornamento; circa la tassa, e la loro distribuzione ed esazione; e in generale circa tutto quello ch'è una dipendenza del demanio, e delle proprietà pubbliche.

259. Appartiene ad essi il conoscere della validità de' contratti fatti dagli amministratori delle cose pubbliche e de' comuni, e da tutte le autorità così civili come militari, della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti, e della interpretazione e spiegazione de' medesimi.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

260. Spetta loro il definire le questioni de' confini di territorio fra i comuni, secondo l'articolo 10 di questo decreto.

261. È di loro competenza il giudicare de' danni commessi verso i privati dagli appaltatori di opere e di lavori pubblici nell'esecuzione delle loro intraprese.

262. Sono eccettuate dalla regola stabilita nell'articolo 256 tutte le liti, le quali riguardano l'esame e il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare il dominio di un immobile, che non sia di quelli di pubblica proprietà descritti nell'articolo 258, e ad asserirne la libertà l'esame ed il giudizio delle questioni sullo stato delle persone; l'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in questione la legittimità, la validità o l'interpretazione di un atto delle autorità amministrative. Queste tre specie di liti, ancorchè vi sia interesse dello Stato, de' comuni o di altra pubblica istituzione, spettano a' giudici del contenzioso giudiziario, e non a quelli del contenzioso amministrativo.

263. I giudici del contenzioso amministrativo sono i consiglieri d'intendenza secondo è prescritto nel presente decreto.

264. Le loro decisioni, se si tratta di danni, o di multe in cui il valore della condanna non eccede la somma di quindici once, saranno inappellabili.

265. Tutte le altre loro decisioni debbono essere prontamente eseguite, ma sono appellabili dopo l'esecuzione. A tal oggetto si ammette il ricorso devolutivo alla Gran Corte de' conti, secondo l'articolo 42 di questo decreto, e secondo l'altro nostro decreto per l'istituzione della Gran Corte. Secondo lo stesso articolo, la Gran Corte de' conti potrà anche sospendere l'esecuzione in veduta di una manifesta infrazione di legge, e ingiustizia.

266. La decisione del giudice del contenzioso amministrativo fa cessare la controversia, e rende titolo esecutivo quello che non lo era. L'affare dunque, dopo la decisione, ritorna all'esercizio della giurisdizione esecutiva attribuita alle autorità amministrative nell'articolo 255.

267. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpretazione, sulla ispezione, o sugli effetti dell'anzidetta decisione, se ne rimetterà il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, che ne sono stati gli autori.

268. I giudici del contenzioso amministrativo, mentre non saranno pubblicati i nuovi codici, dovranno valersi di un modo di procedere breve e sommario, simile a quello che ne' detti nostri domini al di là del Faro si è chiamato finora processo a giudizio *camerale*.



Legge organica della Gran Corte de' Conti de' Reali Domini al di qua del Faro de' 29 maggio 1817.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

TITOLO I.

Ordinazione e composizione della Gran Corte de' Conti de' nostri Domini al di qua del Faro.

Art. 1. La Regia Corte de' Conti istituita in tempo dell'occupazione militare è abolita.

Erigiamo pe' nostri Domini al di qua del Faro una *Gran Corte de' Conti*.

2. La Gran Corte de' Conti sarà composta di un Presidente, di tre vice-Presidenti, di dieci Consiglieri, di sei Supplenti, di un Procurator Generale, di tre Sostituti col titolo di Avvocati Generali, di un Segretario Generale, di un Cancelliere, di un vice-Cancelliere, di un Archivario, di un Ajutante dell' Archivario, di un numero proporzionato di Razionali, di un Cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di Uscieri.

3. Il pubblico Ministero Presso la Gran Corte dei Conti sarà rappresentato dal nostro Procuratore Generale, e da' tre Avvocati Generali.

4. Tutti i Magistrati ed il Segretario Generale della Gran Corte vestiranno la toga.

I Razionali, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere vestiranno la mezza toga.

5. Il Presidente e vice-Presidenti, i Consiglieri, il Procurator Generale, gli Avvocati Generali, il Segretario Generale, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere, i Razionali, l' Archivario ed il suo Ajutante, il Cassiere e gli Uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze. I Supplenti che verranno scelti tra i Razionali, della stessa Gran Corte saranno del pari da Noi nominati.

TITOLO II.

Attribuzioni della Gran Corte de' Conti e sua divisione in Camere.

6. La Gran Corte de' Conti è da Noi ordinata ed istituita:

1° per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo secondo la nostra legge de' 21 di marzo di quest'anno;

2° per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi a' termini della nostra legge de' 12 dicembre 1816;

3° per giudicare in prima istanza le controversie che saranno enunciate nell' art. 14 della presente legge.

7. La Gran Corte de' Conti sarà divisa in tre Camere. La prima assumerà il titolo di Camera del contenzioso amministrativo, e le altre due di Camere dei conti.

8. Ciascuna delle Camere indicate nell'articolo precedente giudicherà le materie che le sono attribuite colla presente legge.

9. La Camera del contenzioso amministrativo sarà composta, oltre il Ministero pubblico d' un vice-Presidente e di quattro Consiglieri.

Le due Camere de' Conti saranno composte ciascuna di un vice-Presidente, e di tre Consiglieri, oltre il pubblico Ministero.

La prima delle dette tre Camere non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno quattro votanti: le altre due, se non ve ne sieno tre.

Il Presidente presederà a suo arbitrio a quella delle tre Camere, che crederà più convenire al buon servizio dell' amministrazione.

In quella delle tre Camere, ove si troverà a presedere, darà il suo voto. I Supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri nelle sole due Camere dei Conti.

TITOLO III.

Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

10. La Camera del contenzioso amministrativo è incaricata di esaminare tutti i gravami, che sono stati, o saranno prodotti avverso le decisioni, provvedimenti, o ordinanze.

Primo de' Consigli d' Intendenza.

Secondo de' Commissari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall' abolita Commissione feudale.

11. Per esecuzione dell' articolo precedente e della legge de' 21 marzo di questo anno, alla Camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l' esame di gravami, che saranno portati contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardante la nostra Real Casa, i nostri siti Reali, la direzione de' beni riservati a nostra disposizione, e la direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato.

12. In seguito della nostra legge, che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta Camera, l' esame de' gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relative alle quistioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione de' contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, o tra i censuari, i comuni, i corpi morali, il fisco ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.

13. Sarà inoltre fra le attribuzioni della Camera anzidetta l' esame dei ricorsi che saranno prodotti avverso le liquidazioni spedite contro i contabili debitori dello Stato affin di agirsi presso del potere giudiziario per l' espropriazione de' loro beni, o di quelli de' cauzionari. I ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l' esecuzione, salvo alla Camera di proporre a noi la sospensione in que' casi, nei quali manifestamente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l' esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.

14. La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative.

Primo all' esecuzione de' contratti celebrati co' nostri Ministri di Stato (1).

Secondo ai lavori e forniture eseguite per servizio dei loro rispettivi Ministeri.

Le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni delle due Camere de' conti sarà prescritto nell'art. 19 (1).

15. La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni a' termini dell'articolo 2.º del nostro Decreto de' 3 di maggio 1816.

16. Apparterrà finalmente alla medesima il giudicare sulle ricuse prodotte avverso un' intero Consiglio d' Intendenza.

17. La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra Sovrana approvazione.

TITOLO IV.

Attribuzioni delle Camere de' Conti.

18. Le due Camere de' conti sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio. i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.

Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti esser presentati, i doveri de' Contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle Camere dei conti, e la estensione delle di loro competenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro Decreto. Fino alla pubblicazione di un tal Decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.

19. Le decisioni delle Camere de' conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, presso la Camera dell' Interno e delle Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria, ne' casi e nel modo che sarà da Noi con altro nostro Decreto ordinato (2).

Le decisioni delle due Camere de' conti saranno esecutive, non ostante l' impugnazione presso il Supremo Consiglio di Cancelleria.

20. Qualora dalla verifica o discussione di altri conti si discovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità o doppio impiego, a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Camera riveduto.

Potrà egualmente il Contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione del conto, le Camere inteso il pubblico Ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammissibile in forza della presente legge.

TITOLO V.

Attribuzioni delle due Camere de' conti riunite e di tutte tre le Camere della Gran Corte de' Conti in seduta generale.

21. I conti annuali della Tesoreria Generale, e dei banchi saranno esaminati e discussi dalle due Camere riunite. Quelli del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, dalle tre Camere riunite in seduta generale.

22. Le decisioni che saranno profferite nei casi enunciati nell'articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.

Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico Ministero, quanto da' Contabili, presso la Camera dell' Interno, e delle Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria senza che ciò ne impedisca l'esecuzione (1).

TITOLO VI.

Del Presidente e del Procurator Generale presso la Gran Corte de' Conti.

23. Il Presidente, oltre alle altre sue particolari attribuzioni che saranno da Noi indicate, fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' Conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri, che gli sono imposti nella legge sulla procedura amministrativa.

24. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile ancora a' vice-Presidenti nelle rispettive loro Camere, in caso di assenza del Presidente.

25. Il Presidente ed i vice-Presidenti, in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati il Presidente, dal vice-Presidente più antico, ed i vice-Presidenti nelle rispettive Camere dal Consigliere più antico nell'ordine di nomina.

26. Il Procurator Generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi, e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, ed alla esattezza dell' servizio degl' impiegati.

Egli adempirà inoltre presso le medesime a tutte le funzioni, che sono inerenti allo esercizio del Ministero pubblico.

27. Gli Avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del Procuratore Generale. Questi li destinerà presso quella Camera, ove crederà che il loro servizio possa essere più utile.

28. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte dei Conti.

29. Il Procuratore Generale, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degl' Avvocati generali per tutti gli atti del pubblico Ministero.

30. Il Segretario generale della Gran Corte dei Conti è incaricato ;

1° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni , che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale secondo l' articolo 21 della presente legge ;

2° di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime ;

3° di conservare le minute, e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti , così alla Camera del contenzioso , che alle Camere riunite.

In caso d' impedimento il Cancelliere , e questi anche impedito , il vice-Cancelliere lo potranno supplire nelle sedute delle camere riunite.

31. Il Cancelliere è incaricato :

1° di tener registro delle discussioni , e deliberazioni che saranno prese dalle due Camere dei conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-Cancelliere ;

2° di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere, e redatte da' Razionali commessari ;

3° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.

32. La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro Procuratore Generale.

TITOLO VIII.

De' Razionali.

33. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita , appoggiandole sulle leggi e decreti , e per gli articoli delle spese , su i crediti da Noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto , e le prove in appoggio di ciascun articolo.

34. Essi interverranno nelle sedute delle Camere, e nelle sole discussioni dei conti che da loro si proporranno , il Razionale relatore avrà voto deliberativo (1). *Omissis*

41. Il Presidente, o chi ne farà le veci secondo l' articolo 25 avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo ufficio :

1° in caso di parità in una delle tre Camere di designare il vice-Presidente o uno dei Consiglieri delle altre Camere per dirimerla ;

2° di designare i supplenti ;

3° di far le commesse ai Consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo , ed ai Razionali delle due Camere de' Conti ;

4° di decidere le quistioni dei Commessari ;

5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

42. La corrispondenza delle Camere della Gran Corte dei Conti , sia che agiscano isolatamente o riunite in seduta generale, tanto coi nostri Segretari di Stato Ministri , quanto con tutte le altre autorità costituite avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procuratore Generale.

43. La Gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno. Il Procurator generale presenterà a Noi per mezzo del nostro Ministro delle Finanze , il progetto del servizio della Segreteria Generale , del Cancelliere e del vice-Cancelliere.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessari.

44. La distribuzione dei vice-Presidenti e dei Consiglieri nelle tre Camere sarà fatta dal nostro Ministro delle Finanze, sulla proposizione del Presidente e del Procurator generale.

45. Se il numero dei votanti della Camera del contenzioso amministrativo sarà minore di quattro, per assenza o per impedimento dei suoi membri saran suppliti i voti mancanti dal Presidente, dai vice-Presidenti, e dai Consiglieri delle Camere dei conti, gradatamente prima gli uni e poi gli altri. Avvenendo che il numero dei votanti nelle Camere dei conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti dai Razionali Consiglieri supplenti.

Omissis

47. Dei tre Avvocati generali ne saranno dal Nostro Ministro delle Finanze sulla proposizione del Procuratore generale, designati due, i quali oltre alle incombenze del pubblico Ministero nella Gran Corte dei conti l' uno sarà addetto a soprintendere alla scrittura reale, ed il secondo all' archivio della stessa Gran Corte dei conti.

48. Modificando Noi l' articolo 6 del nostro decreto de' 27 dicembre 1815 sulla organizzazione della Tesoreria generale con cui fu disposto che le funzioni dell' abolito ufficio di Agente del contenzioso fossero adempiute da uno dei sostituti del Procuratore generale, le dette funzioni ci riserviamo di addossarle o ad uno dei detti sostituti, o ad un vice-Presidente, o Consigliere della nostra Gran Corte dei conti, secondo le particolari circostanze, che nei detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro Real servizio.

49. La forza armata per lo mantenimento della polizia, e del buono ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall' Intendenza di Napoli.

50. Il Presidente, i tre vice-Presidenti ed il Procuratore Generale, ed in caso di suo impedimento l' Avvocato generale da lui designato, si riuniranno in Commissione in uno dei giorni di vacanza di ciascuna settimana per dare il parere richiesto loro dai nostri Ministri dell' Interno e delle Finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza dei loro Ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo Noi riservate al giudizio del nostro Supremo Consiglio di Cancelleria (1).



**Real Decreto relativo alla forma , esame , e giudizio de' conti
delle pubbliche Amministrazioni.**

Napoli 2 febbrajo 1818.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue (1).

TITOLO I.

***Delle persone obbligate al rendimento de' conti , o alla produzione
de' bilanci generali.***

Art. 1. Tutti coloro che sotto l'immediata dipendenza de' nostri Ministri Segretari di Stato sono , o saranno incaricati della direzione de' fondi e del danaro regio , o de' fondi addetti a' reali stabilimenti , dovranno presentare annualmente alla nostra Gran Corte de' conti , ed all' epoche indicate nella prima mappa annessa all' originale del presente decreto , un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall' amministrazione cui essi dirigono , redatto nelle forme prescritte coll' articolo 11 : salvo il rendere un conto materiale per quei fondi che dirigessero ed amministrassero insieme senza l' intervento di un cassiere , o pagatore riconosciuto dal Governo.

2. Tutti coloro che , sotto qualunque denominazione , sono , o saranno incaricati della percezione , ed amministrazione de' fondi e del danaro regio , o de' fondi addetti a' reali stabilimenti , dovranno rendere un conto materiale alla nostra Gran Corte de' conti compilato , secondo le forme prescritte con gli articoli 12 e 13.

L' epoche in cui dovranno presentarli , e gli uffizi presso de' quali dovranno produrli , sono indicati nella seconda mappa annessa all' originale del presente decreto.

Sono indicati egualmente nella stessa mappa l' epoche nelle quali le amministrazioni dovranno trasmettere alla Gran Corte i conti prodotti nei loro uffizi da' loro subordinati.

Ciò nondimeno i direttori e gli agenti superiori delle amministrazioni continueranno a riscuotere da' loro subordinati nel corso dell'anno i bilanci periodici, gli stati di situazione, gli estratti di cassa ed i documenti all'appoggio in conformità de' rispettivi regolamenti, affine di poter sorvegliare e dirigere progressivamente le di loro operazioni.

Essi potranno del pari, o direttamente, o per mezzo di loro incaricati verificare, all' epoche determinate dai regolamenti e quante volte il bene del servizio lo esiga, le contabilità e le casse de' loro ricevitori e cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali avranno gli effetti determinati dalle leggi in vigore: salvo il richiamo devolutivo alla Camera del contenzioso della nostra Gran Corte de' conti.

3. Sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti, ma in linea di revisione, i conti de' cassieri di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, in conformità dell' articolo 274 della nostra legge de' 12 dicembre 1816.

I detti conti saranno trasmessi alla Gran Corte dai rispettivi Intendenti delle provincie per tutto il dì 31 di dicembre dell'anno seguente.

4. Sono giudicabili finalmente dalla stessa nostra Gran Corte i conti di quei fornitori, o appaltatori di servizi ed opere civili, o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' nostri Ministri Segretari di Stato, e coll' Intendenza generale dell' esercito: salve le verifiche che negli uffizi de' Ministri, o della suddetta Intendenza potranno aver luogo.

I detti conti saranno trasmessi alla nostra Gran Corte da' rispettivi Ministri Segretari di Stato immediatamente dopo fatte le debite verifiche nei loro uffizi.

TITOLO II.

De' mezzi di coazione, che la Gran Corte può impiegare per ottenere i conti, o i bilanci generali.

5. La Gran Corte, a richiesta del pubblico Ministero; in caso di ritardo di produzione de' bilanci generali dalla parte de' direttori de' quali è menzione nell' articolo 3° ne farà rapporto per mezzo del Procurator generale ai Ministri rispettivi.

Contro tutti gli altri contabili de' quali è menzione nell' articolo 2°, la Gran Corte, a richiesta egualmente del pubblico Ministero, impiegherà, secondo la natura de' casi, i seguenti mezzi di coazione: 1° le multe, 2° la sospensione degl' impieghi, 3° l' arresto personale.

6. Le multe potranno aver luogo, tanto contro il contabile, che contro i di lui eredi.

7. La Corte non potrà incominciare dall' ordinare lo arresto personale, postergando i due precedenti mezzi di coazione, se non quando si verificasse uno de' seguenti due casi: 1° che il contabile non avesse resa la cauzione che aveva il dovere di rendere; 2° che l' amministrazione cui appartiene, avesse verificata una malversazione da lui commessa.

8. La sospensione dall' impiego, e l' arresto personale de' contabili in attualità di esercizio non potranno avere esecuzione, che per l' organo dei Ministri rispettivi i quali potranno sospendere interinamente l' esecuzione delle misure adottate dalla Gran Corte, e provvedere al rimpiazzo dei contabili che ne sono colpiti.

9. Le decisioni che importano l' arresto personale per non produzione

di conto saranno eseguite dagl' Intendenti e Sottintendenti civili , ai termini degli art. 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 del presente decreto.

10. Oltre a' mezzi di coazione , che sopra , la Gran Corte , nel caso che i medesimi fossero riusciti inefficaci , non che ne' casi di fuga ed assenza de' contabili ; come pure di loro morte e di contumacia copulativamente dei loro eredi , potrà ordinare che il conto venga stabilito di uffizio su' registri ed altri elementi esistenti negli uffizi delle amministrazioni rispettive : il tutto a spese dello stesso contabile , o de' di lui eredi.

TITOLO III.

Della forma dei bilanci generali.

11. I bilanci generali de' quali è menzione nell' articolo 1 , dovranno dimostrare il carico generale certo , o presunto nello stato discusso , ove sia possibile ; gl' introiti fatti nell' anno distinti secondo le loro diverse nature , casse , o ricevitorie , e suddivisi secondo le loro diverse classi.

Saranno aggiunti a detti bilanci gli stati discussi appartenenti alle rispettive amministrazioni , non che l' elenco de' crediti straordinari aperti da Noi nel corso dell' anno al capo dell' amministrazione , e delle approvazioni date sulle spese già fatte.

Così i bilanci generali , che i documenti a' medesimi aggiunti , come sopra , porteranno la data e la sottoscrizione de' loro autori.

Ciascuno de' direttori generali compresi nelle disposizioni dell' art. 1. dovrà fral termine di un mese dalla data del presente decreto trasmettere al Ministro Segretario di Stato , da cui rileva , un modello del succennato bilancio , formato però sulle anzidette basi.

TITOLO IV.

Della forma de' conti.

12. Ogni conto dovrà dimostrare il carico ; ove al contabile sia stato dato un carico certo , distinto , secondo le differenti nature d' introito ; gli introiti fatti dal contabile nell' anno distinti secondo le loro diverse nature , e suddivisi , se trattasi di rendite civili , o fondiarie , in tanti articoli per quante sono le provenguenze ; gli esiti distinti in tanti articoli per quanti sono gli articoli delle spese ; il bilancio generale finalmente tra l' introito e l' esito

Nelle contabilità di materie , o sia di generi , il contabile dovrà premettere il conto de' generi a quello in denaro , compilato egualmente e distinto , come sopra.

13. I conti ed i volumi de' documenti saranno cuciti e foliati. Saranno inoltre cifrati dal contabile in ogni pagina , e porteranno in fine la di lui sottoscrizione e la data. Egli potrà cifrare egualmente , se vuole , i documenti.

Ogni articolo d' introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un' altro numero di ordine proprio.

Al margine dritto di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume , ove giace il documento che lo riguarda.

Su' conti che , a norma de' rispettivi regolamenti , i contabili sono obbligati rimettere a' rispettivi capi di amministrazione in più epoche del-

l'anno insieme coi documenti che rimangono negli uffizi delle stesse amministrazioni, dovranno gl'impiegati stessi presso dei detti uffizi apporre il numero di ordine, e la citazione de' documenti di sopra enunciata.

Nel caso d' inadempimento dalla parte del contabile delle forme prescritte col presente articolo e con l' antecedente, il conto sarà dichiarato irrecettibile.

Nel caso d' inadempimento dalla parte degl' impiegati negli uffizi delle amministrazioni generali, delle funzioni loro affiliate nel numero precedente, ne sarà fatto rapporto dalla Gran Corte al Ministro cui essi appartengono, che prenderà le misure convenienti: salvo alla Corte, se lo crede, il dirigersi in preferenza a' capi delle stesse amministrazioni.

14. Tutti i contabili non domiciliati in Napoli dovranno far pervenire in ogni anno nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati dai loro rispettivi incaricati, prima che scorra il termine della produzione de' loro conti alla Gran Corte fissato nella seconda serie della mappa annessa all' originale del presente decreto.

Mancando di far pervenire detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all' esame e giudizio del conto, a' termini dell' articolo 23 del regolamento di procedura di questa data.

Sono eccettuati da questo dovere i cassieri de' comuni maggiori, pei quali ne' giudizi di revisione si procederà, a' termini dell' articolo 53 del succennato regolamento.

I ricevitori, i cassieri, ed i contabili in generale di una stessa amministrazione potranno farsi rappresentare da uno stesso procuratore.

TITOLO V.

Della responsabilità de' Direttori delle amministrazioni.

15. I Direttori delle amministrazioni, de' quali è menzione nell' art. 1. sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti e responsabili 1. delle somme o quantità che, senza autorizzazioni legittime, avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione dei titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono; 2. delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini dei Ministri rispettivi; 3. delle somme erogate per ispeso non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne ed ottenerne l' autorizzazione; 4. delle somme di cui avessero ordinata l' inversione, salvo l' ottenerne la regolarizzazione (1).

I ricevitori e cassieri a' quali è consegnato uno stato discusso annuale, sono tenuti solidalmente co' Direttori al rimborso delle somme che saranno da costoro *ordinanzate* per ispeso non comprese nello stato discusso, o per l' eccesso di quelle che vi saranno comprese: salvo il di loro regresso contro l' ordinatore.

16. Della regolarità, o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative, i Direttori generali ne saranno responsabili direttamente a Noi per l' organo de' nostri Ministri Segretari di Stato; senza che la Gran Corte dei

conti possa prendervi parte. A qual' effetto trasmetteranno ad essi in ogni anno il loro conto morale: salvo a Noi il rinviarne il giudizio alla stessa nostra Gran Corte nei casi che esigeranno una siffatta misura.

TITOLO VI.

Della responsabilità de' contabili.

17. I contabili a' quali è stato dato un carico di somme, o quantità note a percepire, dovranno insieme col conto produrre in comprova dell' integrità dell' introito le liste, o sia stati di carico corrispondenti.

I contabili a' quali non è stato dato un carico di quantità, o somme note a percepire, dovranno produrre insieme col conto i documenti, e bilanci richiesti dai rispettivi regolamenti. In caso d' inadempimento dalla parte, così degli uni, che degli altri, la Gran Corte pronunzierà a carico de' contravventori una multa non maggiore di ducati dugento.

18. Ogni contabile è tenuto di portare ad introito, e come percepite, le somme, o le quantità che egli aveva il dovere di percepire, a norma ed a misura dei doveri annessi alla propria carica.

I contabili che avranno sottoscritto obbliganze per somme, o quantità certe ed a termine stabilito, non potranno portare ad introito somme, o quantità minori di quelle espresse nelle loro obbliganze.

Così nel primo, che nel secondo caso il contabile trasgressore sarà condannato dalla Gran Corte a prestare le quantità, o a pagare le somme che non avrà portate ad introito, non che gl' interessi sulle medesime, o sul loro valore alla ragione del sei per cento.

19. In giustificazione degli esiti ogni contabile dovrà produrre insieme col conto i documenti richiesti dalle leggi, e da' decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessori.

In caso di non produzione, insieme col conto, dei documenti essenziali, sarà senza alcuna precedente interpellazione condannato al pagamento delle somme esitate: salva la revisione, a' termini degli art. 52, 54, 55 e 56 del regolamento di questa stessa data; e salvi i casi impreveduti e straordinari, a' termini dell' articolo 3 $\frac{1}{2}$ dello stesso succennato regolamento.

Sono documenti *essenziali*.

l'ordinativo, o in vece dell'ordinativo, quella specie di documenti che le leggi, i decreti, ed i regolamenti assimilano agli ordinativi;

i documenti che l' ordinatore nel corpo dell'ordinativo avrà richiesti; la quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta.

Tutti gli altri documenti sono *accessori*.

20. Ne' casi di omissione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione, o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, o degl' interessi sulla medesima alla ragione del sei per cento; e pagherà inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contra un contabile sono dovute anche dai loro eredi, al pari che la somma principale e gl' interessi.

27. La nullità dell'arresto, che potrà essere allegata da' contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll'art. 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi Consigli d'Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl'Intendenti: salvo il richiamo alla nostra Gran Corte de' conti.

Disposizioni generali.

Le prescrizioni contenute ne' titoli I, II, III, V, VI e VII del presente decreto sono applicabili, così alle passate, che alle presenti gestioni.

Le prescrizioni contenute nell'art. 12, e ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 5.° dell'art. 13, non che nel num. 1.° dell'art. 14 del titolo IV, sono applicabili soltanto a tutti i conti non ancora trasmessi da' contabili agli uffizi delle rispettive amministrazioni, o alla cancelleria della Gran Corte de' conti; ed a quelli che vi perverranno tra un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Le prescrizioni contenute ne' numeri 4.° e 6.° dell'art. 13 sono applicabili a' conti tuttavia esistenti negli uffizi delle amministrazioni, a qualunque gestione appartengano, ed a quelli che vi perverranno in avvenire.

28. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento di procedura delle Sezioni contabili della Gran Corte de' conti del 2 di febbrajo 1818.

TITOLO I.

Funzioni e doveri del Cancelliere.

Art. 1. Il Cancelliere terrà un repertorio generale; il quale indicherà i contabili soggetti alla giurisdizione della Gran Corte; i conti ad essa pervenuti, e l'epoca del loro arrivo; la data della consegna fattane al Razionale relatore, le date de' rapporti e delle discussioni fattene dalle Camere; la data dell'arresto generale pronunziato sul conto.

Per facilità di metodo il detto repertorio sarà portato in due libri distinti, l'uno de' quali sarà addetto a' conti commessi alla prima Camera contabile, e l'altro a' conti commessi alla seconda.

L'arrivo e movimento de' conti addetti ad ambe le Camere riunite, o a tutte tre, sarà registrato nel libro addetto alla prima Camera.

2. Nel corso del mese di dicembre di ciascun anno il Cancelliere, dietro le notizie che rileverà da' fogli di udienza e da' registri menzionati nell'articolo precedente, formerà un quadro generale in cui esporta lo stato nel quale si trovano presso dei Razionali i conti loro rispettivamente commessi; e lo presenterà al Presidente.

Il Presidente tenendo presente il detto quadro, ed inteso il Ministero pubblico, farà la commessa generale di tutti i conti appartenenti all'anno prossimo seguente, assegnando ad ogni conto il Consiglier commissario, ed il Razionale relatore.

Egli potrà in tale occasione cangiare la commessa fatta nell'anno precedente in persona di un Razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un'altro Razionale.

I conti non compresi nella commessa generale saranno nel corso dell'anno distribuiti dallo stesso Presidente tra i Consiglieri e Razionali col medesimo metodo soprindicato, prendendosene prima ragione dal Cancelliere nel repertorio prescritto coll' articolo precedente.

Il Presidente potrà delegare detta funzione a' vice-Presidenti delle rispettive Camere.

3. Il Cancelliere riceverà tutte le istanze, petizioni e memorie, che potranno esser presentate dalle parti, e darà ad esse il corso corrispondente.

Riceverà egualmente i documenti ed i mandati di procura, che potranno esser prodotti dalle medesime, e li trasmetterà a' Razionali relatori.

4. Il Cancelliere è incaricato della formazione e tenuta del foglio di udienza presso la Camera cui assisterà.

Il vice-Cancelliere adempirà a questa parte di servizio presso l'altra Camera contabile.

5. Il Cancelliere contrassegnerà le decisioni definitive, gli arresti generali che saranno redatti e spediti dai Razionali.

Egli contrassegnerà egualmente le spedizioni che contengono disposizioni definitive e preparatorie.

6. Terrà registro delle declaratorie che saranno rilasciate dalle due Camere a discarico de' contabili.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico.

TITOLO II.

Funzioni e doveri de' Razionali.

8. Dietro l'avviso del Cancelliere il Razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria fra 'l termine di giorni due il conto a lui commesso.

9. Ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato secondo le forme prescritte negli articoli 12 e 13 del Real decreto di questa stessa data relativo a' doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla Camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità o irrecettibilità del conto.

Trovandolo irrecettibile, si avrà il conto come non prodotto, ed avran luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro dei contabili in ritardo di produzione di conto.

Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, a' termini dell' articolo seguente.

10. Se il conto si troverà compilato, secondo le forme della legge, lo stesso Razionale relatore lo dichiarerà ricettibile, ne farà menzione in piè del conto, e passerà immediatamente a verificarne e rettificarne la posizione.

A quest' oggetto egli esaminerà, se il contabile abbia ommesso di portare ad introito la resta della gestione precedente, di cui egli fosse responsabile, o perchè sua propria, o perchè accettata da lui, mercè il conto resogli dal predecessore; se la posizione materiale del conto, come giace, presenti debito del contabile; se la composizione delle cifre contenga errori materiali di calcolo a danno del fisco; se nell' esito vi siano partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi il Razionale ne farà rapporto preventivo alla Camera, la quale ordinerà, dietro il semplice rapporto, la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore; dedotto però il credito che la prima posizione del conto presentasse in di lui favore.

Il Razionale darà corso a tali significatorie tra giorni otto. Se il conto non presenterà nè debito di posizione, nè omissione di resta, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate, il Razionale ne farà menzione in piè del conto (1).

11. La dichiarazione d'irrecettibilità di un conto non impedisce, e non sospende l'esame e la rettifica di posizione, non che la spedizione della corrispondente significatoria, a' termini dell'articolo precedente.

12. Fatte le operazioni, che sopra, il Razionale passerà allo scrutinio di tutti gli articoli, o sia partite d'introito, onde verificare l'integrità del medesimo.

Detta verifica sarà fatta, paragonando le somme portate ad introito nel conto con quelle che il contabile aveva il dovere di percepire, a norma delle liste, ruoli, o stati generali di carico, obbliganze di debitori, ed altri titoli di credito a lui consegnati, ovvero obbliganze sue proprie.

In difetto di tali documenti di carico l'integrità degl'introiti sarà comprovata co' documenti richiesti da' regolamenti in vigore.

13. Passerà indi allo scrutinio degli articoli, o sia partite di esito; ed esaminerà,

1° se la spesa era autorizzata dallo stato discusso, o in difetto di stato discusso, dai regolamenti generali, o da speciale determinazione Sovrana;

2° se l'esito è stato fatto dietro l'ordinativo corrispondente, o altra specie di documento richiesto dai regolamenti in vigore;

3° se la realtà dell'esito è comprovata dalla debita quietanza della parte pendente, o di chi legittimamente la rappresentava;

4° se la detta quietanza trovasi *vidimata* dal funzionario, il di cui intervento era richiesto da' regolamenti;

5° se è accompagnata da' documenti richiesti dall'ordinatore;

6° farà in fine tutte le ricerche che la natura e la posizione del conto gli potranno suggerire.

14. Fatto questo esame, formerà un quadernetto detto di liquidazione. Questo quadernetto dee presentare l'ammontare in massa dell'esito e dell'introito, giusta la posizione materiale del contabile; il paragone dell'uno coll'altro, ed il risultato di detto paragone;

la posizione rettificata dal Razionale, se mai ha avuto luogo la rettifica a' termini dell'articolo 10, ed il risultato della medesima;

gli articoli d'introito, o di esito, sui quali il Razionale non ha incontrato alcun dubbio, coll'indicazione de' fogli, ove giacciono i documenti che riguardano ciascun articolo, e della natura di essi;

le osservazioni motivate finalmente sopra ciascun articolo, sul quale egli abbia incontrato dubbio, con l'indicazione egualmente de' documenti e della natura di essi.

Gli articoli su' quali non si è incontrato dubbio, saranno riportati compendiosamente, indicandone il numero e l'ammontare di ciascheduno.

Gli articoli su' quali si è incontrato dubbio, saranno riportati per esteso. Degli uni e degli altri sarà indicato il numero d'ordine che portano

omissis

15. Nel corso della liquidazione il Razionale relatore potrà ricevere dal contabile, o dal di lui procuratore tutti gli schiarimenti possibili; senza che però sospenda le sue operazioni, e senza che possa mai consegnare i conti originali, i documenti e gli atti che l'accompagnano, alla parte o al di lui procuratore, nè a qualunque altra estranea persona.

Incontrando de' dubbi, o degli ostacoli che non esigono il giudizio della Camera, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuovergli.

Pria di fare il suo rapporto alla Camera dovrà fare tutti i riscontri, concordanze, e verifiche che crederà necessarie.

Se i conti su i quali dovrebbe fare le concordanze, non fossero ancora pervenuti in cancelleria; il Razionale potrà farle su' conti, o altri documenti esistenti negli uffizi delle amministrazioni pubbliche, o pure potranno chiedersi le notizie scrivendosi a' capi delle amministrazioni, secondo le particolari circostanze de' diversi conti e delle diverse amministrazioni.

16. Compita la liquidazione, il Razionale relatore passerà il conto ed il quadernetto della liquidazione al Consiglier commissario, onde il medesimo lo esamini ai termini dell' art. 29 del presente regolamento.

Il Consiglier commissario segnerà il giorno, in cui il conto gli è stato consegnato dal Razionale relatore, in un libretto di riscontro che il Razionale stesso conserverà.

Terminate che avrà le sue osservazioni, il Consiglier commissario ne darà avviso al Razionale cui restituirà tutte le carte, annotando al margine del libretto, che sopra, il giorno della restituzione seguita.

17. Ritirato il conto dal commissario, il Razionale ne darà avviso al Ministero pubblico, il quale ne prenderà registro per fissare, all'epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà essere proposto alla Camera cui appartiene; salvo il caso, che il Ministero pubblico per l'urgenza dell'affare creda che il Razionale debba proporlo in preferenza.

Dovrà nel tempo stesso significare al contabile, o al di lui procuratore per mezzo di un usciere della Gran Corte, che il conto è in istato di esser proposto, designandogli la giornata precisa con continuazione; salvi i casi preveduti dall' art. 23 del presente regolamento.

18. Dopo proposto il conto, e fra 'l termine che la stessa Camera fisserà nell'atto della discussione, il Razionale relatore apporrà al margine di ogni articolo del conto riportato nel quadernetto della liquidazione le decisioni preparatorie corrispondenti, profferite dalla Camera; le sottoscriverà, e darà corso alle medesime.

Scorso il termine assegnato al contabile colla decisione preparatoria della Camera, il Razionale dovrà immediatamente proporle alla medesima il risultato.

19. Il Razionale darà corso alle decisioni definitive, ed agli arresti generali ne' termini seguenti.

Se la decisione dichiara discaricato, o creditore il contabile, le darà corso all'epoca della spedizione dello arresto generale che avrà pronunziato sopra tutti gli articoli del conto.

Se la decisione lo dichiara debitore, il Razionale, contrapponendo al debito del contabile il di lui credito, se ne ha, risultante dallo stesso conto, darà corso alla decisione fra 'l termine di giorni otto al più tardi.

Se si tratta di arresto generale, il Razionale gli darà corso fra 'l termine che verrà fissato dalla Camera nella ultima discussione del conto.

20. I riscontri, concordanze, o verifiche, le quali non possono influire al carico o discarico del contabile, ma sono ordinate dalla Camera per mere vedute fiscali, non sospendono e non impediscono la spedizione delle decisioni definitive, e degli arresti generali.

21. La circostanza di non trovarsi ancora giudicato un conto precedente non sospende e non impedisce lo esame ed il rapporto del Razionale alla Camera; ma può questa ordinare che il contabile non rimanga discaricato, se non dopo l'esame del conto precedente.

22. I rapporti de'Razionali relativi 1° alla irrecettibilità di un conto, 2° alla rettifica della posizione erronea, 3° alla esecuzione data, o da esso Razionale, o dal contabile, alle precedenti decisioni preparatorie della Camera, sono dichiarati atti di urgenza; e quindi potranno essere proposti dai Razionali in ogni seduta.

23. Se il contabile, o il di lui procuratore non han designato il loro domicilio in Napoli, a' termini dello art. 14 del Real decreto di questa stessa data, il Razionale procederà ciò non ostante a tutti gli atti, che sopra; e la Camera procederà egualmente alle decisioni ed all'arresto generale, senza alcuna precedente citazione: salvo al contabile il reclamare avverso le sole decisioni definitive ed arresto generale, a' termini degli articoli 19 e 20 della legge de' 29 di maggio 1817.

Lo stesso avrà luogo, ove le parti citate non si sieno presentate all'udienza.

24. Nel caso che il contabile, o il di lui procuratore abbiano designato il loro domicilio in Napoli, il Razionale non potrà dispensarsi dal far precedere la citazione agli atti seguenti:

al rapporto che va a fare alla Camera, dietro la liquidazione del conto, della qualè è menzione all'art. 17;

a' rapporti relativi a' documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di una decisione preparatoria della Corte, ove il Razionale le creda insufficienti, o illegali.

Non vi sarà bisogno di far precedere citazione al rapporto relativo alla irrecettibilità del conto di cui è menzione nell'art. 9;

al rapporto relativo alla rettifica della posizione erronea, di cui è menzione nell'art. 10;

al rapporto relativo a' documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di decisione preparatoria, ove il Razionale le creda legali e sufficienti: salvo alla Camera l'ordinare che il contabile sia citato prima di pronunziare sulle medesime, nel caso che creda di non doversi uniformare al voto del Razionale;

al rapporto col quale il Razionale va a riferire che il contabile non ha prodotto i documenti, e le giustificazioni richieste dalla Camera con decisioni precedenti;

al rapporto finalmente col quale il Razionale va a dar conto alla Camera degli schiarimenti ottenuti per mezzo del pubblico Ministero, o dei riscontri, concordanze, o verifiche da lui fatte direttamente per disposizione della stessa Camera.

25. La citazione dee precedere, ove ha luogo, i rapporti almeno di

giorni due: salvo alla Camera il prorogar questo termine per giuste e legittime cause.

Le citazioni esprimeranno sommariamente l'oggetto, la data, il nome del contabile o del di lui procuratore, ed il termine a comparire.

La notifica delle medesime seguirà, a termini del codice di procedura civile.

26. La redazione degli atti contenenti le decisioni preparatorie della Corte, comunemente detti *ordini di risulta*; la notifica de' medesimi per mezzo degli uscieri della Gran Corte a' contabili, o loro procuratori domiciliati in Napoli, la trasmissione di detti ordini al Ministero pubblico, rispetto a' contabili non domiciliati, o non rappresentati in Napoli, è a carico, cura e diligenza de' Razionali relatori.

È egualmente a loro carico, cura e diligenza la redazione delle decisioni definitive e degli arresti generali; con che però dovranno passare gli atti così redatti alla cancelleria che li munirà delle forme prescritte nell'articolo 49 n.º 2 e 3.

27. Oltre alle funzioni, che sopra, relative, all'esame e giudizio del conto materiale, il Razionale relatore, dopo emesso l'arresto generale, passerà all'esame morale del conto.

Questo esame consisterà nel paragonare 1º la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in numerario, o in documenti di esito, con la somma percepita; 2º la somma percepita con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire; 3º la somma percepita e versata nell'anno con quella percepita e versata nell'anno antecedente.

Analizzerà in seguito le cagioni delle differenze; e finalmente indicherà i mezzi di miglioramento che l'amministrazione può ricevere, o coll'accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi.

Consegnerà il tutto in un rapporto diretto al Presidente, il quale, porrà alle Camere riunite tutti i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalla Gran Corte de' conti al Ministero delle Finanze.

28. Fatte tutte le suddette operazioni, il Razionale depositerà nell'archivio della Gran Corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi dei documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo.

TITOLO III.

Funzioni e doveri de' Consiglieri commissari.

29. Il Consiglier commissario, dopo ricevuto il conto e 'l quadernetto di liquidazione dal Razionale relatore, esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola; e potrà aggiungervi le sue osservazioni, o in piè dello stesso quadernetto, o in altro foglio separato che sarà al medesimo agguinto, senza cancellare però le osservazioni del Razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell'esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà l'esame conveniente.

30. Nell'atto della discussione del conto il Consiglier commissario registrerà in un foglio le decisioni che la Camera pronunzierà, indicando col numero d'ordine gli articoli del conto a' quali le medesime corrispondono, specificandone le somme.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria, che sarà perciò presente alla discussione.

Finita la discussione, questi fogli saranno da lui consegnati al Razionale relatore.

31. Ciascuno de' Consiglieri delle due Camere contabili avrà presso di se l'elenco de' conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al Ministero pubblico, o verbalmente, o per mezzo di note, per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti dei Razionali, la spedizione delle decisioni, ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

TITOLO IV.

Funzioni e doveri delle due Camere contabili.

32. Ciascuna delle due Camere contabili procederà all'esame de' rapporti de' Razionali, inteso in udienza il pubblico Ministero e le parti interessate, ove sieno presenti.

33. Nel giudicare i conti, applicheranno esattamente le prescrizioni contenute nelle leggi, e ne' decreti e regolamenti in vigore; senza che possano mai pronunziare per modo di disposizione generale, o di regolamento.

34. Le Camere non potranno prorogare in favor dei contabili i termini che la legge ha ad essi fissati per la produzione de' documenti: salvi i casi impreveduti e straordinari, giudicati tali ad uniformità di voti, inteso il Ministero pubblico.

35. Non potranno ammettere alcuna spesa che non sia documentata a' termini dell'art. 13, nè riconoscere alcuna inversione di fondi, che non sia stata superiormente autorizzata: salvo in questo ultimo caso il provocarne per cause giuste e legittime l'autorizzazione superiore.

36. Le decisioni preparatorie potranno essere modificate, rettificata, o rinvocate dalle Camere sino all'epoca della decisione definitiva.

Ciò nondimeno se trovasi tuttavia pendente il termine accordato al contabile con una decisione preparatoria, si attenderà lo scorrimento del medesimo.

37. Le prescrizioni contenute nel n. 3° dell'art. 9, nel n. 3° dell'art. 10, e negli articoli 11, 12, 18, 22, 23 e 25 del presente regolamento sono comuni alle due Camere contabili.

TITOLO V.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

38. Il Ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo dalla parte de' contabili, provocherà dalla Gran Corte l'applicazione de' mezzi di coazione autorizzati dal Real decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionari che sono incaricati dell'esame de' medesimi, provocherà dal Presidente le misure disciplinari. Tali sono 1. un cangiamento di commessa, 2. l'ammonizione in ruota.

Il Ministero pubblico potrà in ogni caso avvertirne il Ministro delle Finanze per provocare dal medesimo misure più efficaci.

39. Negli ultimi giorni di ciascun mese il Ministero pubblico formerà

il calendario , o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto , intesi verbalmente tutti i Razionali.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i Razionali a fare i loro rapporti alla Camera in un giorno determinato , senza attendere il *turno* fissato nel calendario.

40. Il Ministero pubblico avrà essenzialmente due registri ; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro de' contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole e riserve apposte dalle Camere nell' esame e giudizio di un conto, per esser tenute presenti nell' esame, e giudizio di un' altro conto , o dello stesso , o di un' altro contabile.

41. Niuna copia , fede , spedizione , estratto , o certificato delle decisioni definitive e degli arresti potrà esser rilasciato da' Razionali , o dalla cancelleria della Gran Corte de' conti , senza la precedente *vidimazione* del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di *vidimare* le carte che contengono , o mentovano le decisioni di detta natura rese dalle Camere contabili, le confronterà col foglio di udienza esistente presso del Cancelliere.

La *vidimazione* del Ministero pubblico non prova , che il suo intervento e la legalità dell' atto.

42. Il Procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi nei primi giorni di ciascun mese gli stati dei conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente ; e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite : quindici giorni dopo giudicato interamente un conto , l'arresto generale corrispondente.

In oltre egli trasmetterà periodicamente al Tesoriere generale le significatorie pronunziate dalla Corte contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze , ed al Ministro degli Affari Interni , le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal medesimo.

43. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a se in qualunque tempo e stato i conti , le liquidazioni , i volumi de' documenti , e tutti gli atti relativi al conto , per esaminarli e verificarne la regolarità.

TITOLO VI.

Delle decisioni e degli arresti.

44. Le decisioni che non importano , nè aggiunzione o diminuzione d' introito , nè ammissione, cancellazione o riduzione di esito , nè condanna qualunque , nè coazione reale o personale , sono *preparatorie*.

Sono *definitive* le decisioni relative ad uno , o più articoli di un conto , le quali producono uno degli effetti , che sopra , ancorchè portino la clausola risolutiva nel caso di adempimento dell' obbligo ingiunto al contabile colla stessa decisione.

Diconsi *arresti generali* gli atti che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto.

45. Le decisioni saranno pronunziate dalle Camere contabili a pluralità di voti , ed all' istante.

Ciò nondimeno il Presidente ed i Vice-presidenti delle rispettive Camere , a semplice richiesta di uno de' votanti , o del Ministero pubblico , disporranno che si passi a votare nella Camera del consiglio.

46. In caso di parità il Presidente darà un Consigliere aggiunto , ai termini dell' art. 41 della legge organica del 29 di maggio prossimo passato.

Nel caso che vi sieno tra' votanti tre , o più opinioni differenti , niuna

delle quali abbia ottenuta la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo sperimento di votazione.

Se questo sperimento sarà riuscito inutile, il Presidente darà egualmente un' aggiunto; e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

L' aggiunto potrà esser dato ad intervenire alla votazione nella stessa seduta in cui la prima ha avuto luogo.

47. Tutte le decisioni delle Camere contabili immediatamente dopo pronunziate, saranno compendiosamente riportate nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal Presidente o Vice-presidente, e dal Cancelliere o vice-Cancelliere.

Nel foglio d' udienza sarà fatta menzione de' Consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico Ministero.

48. Ciascuno de' votanti nondimeno potrà registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a quest' oggetto dal Cancelliere e dal vice-Cancelliere, il suo voto particolare motivato.

49. Le spedizioni di tutte le decisioni definitive e degli arresti esprimeranno i nomi e cognomi de' Consiglieri intervenuti, e del Procuratore, o Avvocato generale che vi ha fatto le funzioni di Ministero pubblico; il nome, cognome e domicilio del contabile, del suo procuratore, se ne avrà avuto, e del cauzionante, ove sia noto; la natura della gestione e contabilità; l' anno dell' esercizio del contabile, l' esposizione sommaria dei fatti; i motivi che avran determinato i giudizi; la parte dispositiva coll' indicazione della somma della quale il contabile fosse dichiarato creditore, o debitore.

Le decisioni definitive e gli arresti saranno intitolati col nome di Sua Maestà, e porteranno in fine la formola esecutoria.

Saranno cifrate dal Razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell' ultima pagina le firme del Presidente, o Vice-presidenti rispettivi, del Consigliere commissario e del Cancelliere, o vice-Cancelliere, non che la *vidimazione* del pubblico Ministero.

50. Le spedizioni delle decisioni preparatorie, saranno rilasciate dai Razionali in forma di certificati i quali esprimeranno il nome, cognome e domicilio del contabile, e del suo procuratore, se ne avrà avuto; la natura della gestione e contabilità alla quale appartengono; l' anno dell' esercizio; l' esposizione sommaria del fatto; i motivi che avranno determinato il giudizio; la parte dispositiva.

Porteranno in fine la firma del Razionale relatore.

TITOLÒ VII.

Della revisione.

51. La revisione ha luogo per semplice ministero della legge relativamente a' conti de' cassieri de' Comuni maggiori a' termini dell' art. 274 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Può aver luogo parimente per effetto di dimanda di un contabile, e dell' amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del Ministero pubblico, ne' casi preveduti dall' articolo 20 della legge organica della Gran Corte dei conti.

Nè nel primo, nè nel secondo caso la domanda di revisione sospenderà l' esecuzione de' primi giudicati, se non vi accede il consenso del Ministero pubblico.

52. Nella revisione de' conti de' cassieri de' Comuni maggiori saranno

adottati ed eseguiti gli stessi metodi e le stesse regole di procedura, che trovansi sanzionate col presente regolamento dall' art. 10 sino al 22, dallo art. 24 sino al 26, dall' art. 29 al 37 e dall' articolo 44 al 50.

Ciò nondimeno il Razionale relatore del conto in revisione dovrà far sempre precedere la citazione del contabile prima di rapportare alla Camera la liquidazione del conto, di cui è parola negli articoli 12, 13, 14 e 17 del presente regolamento.

53. Le dimande di revisione saranno fatte per parte del Ministero pubblico in forma di requisitoria, nella quale saran distintamente espresse le cause sulle quali la domanda è fondata, a' termini del succitato articolo 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Le dimande di revisione, che saran fatte per parte de' contabili, o delle amministrazioni alle quali essi appartengono, saran dirette al Presidente, ed esprimeranno egualmente le cause precise sulle quali sono fondate. Porteranno inoltre la loro sottoscrizione, o del loro procuratore speciale.

In caso d' inadempimento di dette formalità, il Presidente rigetterà la domanda: salvo alla parte il regolarizzarle.

54. Le prescrizioni contenute nell' art. 52 sono comuni alle revisioni ammesse, dietro domanda del contabile, o dell' amministrazione a cui esso appartiene, o del Ministero pubblico.

55. Ove le domande di revisione sien prodotte dai contabili, i medesimi pagheranno in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 sulle somme di cui han reclamato l'aggiunzione, la riduzione, o cancellazione, qualunque sia l' evento del giudizio di revisione.

La Camera colla stessa decisione, colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà il dritto che il contabile debba pagare.

Saranno esenti dal pagamento di ogni specie di dritto le revisioni dei conti de' cassieri de' Comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le domande del Ministero pubblico, o delle amministrazioni; le revisioni fondate sopra errori di calcolo e di posizione, non che sopra omissioni nelle quali fossero caduti i Razionali, o altri funzionari della Gran Corte nel primo esame del conto: quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti, a' termini dell' art. 34.

Saranno egualmente esenti da ogni pagamento di dritto le revisioni fondate sopra allegazione di falsità commessa da tutt' altri, che dal contabile.

Decreto contenente delle disposizioni relative a' Contabili delle Amministrazioni pubbliche ed a' giudizi sul rendimento de' loro conti.

Napoli 26 marzo 1816.

FERDINANDO IV. ec. ec. ec.

Considerando che i diversi contabili dello Stato non possono dirsi prosciolti da' regolamenti di pubblica Amministrazione, se non quando saranno essi interamente disincaricati dalle conseguenze delle loro gestioni in virtù di conti resi e giudicati.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze; Abbiamo decretato, o decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 257 della legge de' 24 di febbraio 1809 (1), e nell' articolo 20 del decreto de' 16 di dicembre 1813 (2),

sono applicabili a tutti i contabili delle Amministrazioni pubbliche, sino a che essi non sieno discaricati della loro responsabilità in virtù di giudizi definitivi resi sopra i loro conti.

2. L'appello delle decisioni amministrative, delle quali è menzione nel suddetto articolo 257, ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù del suddetto articolo 20 sarà devolutivo, e non sospensivo, e verrà esaminato dalla nostra real Corte de' Conti.

Real decreto relativo al modo da tenersi nel sottoporre alla Sovrana approvazione le decisioni emesse dalla Gran Corte dei conti.

Napoli 13 marzo 1820.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria; sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel presentarsi a noi per la nostra Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti esistente nei nostri domini al di qua del Faro, quando per motivi rilevati da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto della decisione sorgessero nel nostro Real Animo dubbi di gravissimo momento, perchè sembrasse che fossero state violate le forme, o che si fosse manifestamente contravenuto alla legge sia in danno delle parti, sia in pregiudizio dei principi regolatori dell'amministrazione saranno per nostro Sovrano comando prese tutte quelle dilucidazioni, ed indagini che stimeremo opportune a norma di un regolamento da noi comunicato ai nostri Ministri Segretari di Stato.

2. Se dopo essersi adempito a quanto è prescritto nell'articolo 1. non sarà da Noi creduto conveniente l'accordare la nostra Sovrana approvazione, senza un nuovo esame, con Real rescritto dichiareremo sospesa l'approvazione della decisione, e commetteremo al Supremo Consiglio di Cancelleria preseduto dal Reggente più antico il riesame dell'affare con le forme usate nell'esame dei gravami che la legge accorda contro le decisioni della Gran Corte dei conti profferite in prima istanza (1).

3. Allorchè nel presentarsi al Luogotenente generale nei nostri domini al di là del Faro le decisioni di quella Gran Corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo non credesse egli conveniente per motivi espressi nell'articolo 1. del presente decreto di apporvi l'approvazione in nostro Noine, richiederà gli atti a quella Gran Corte dei conti, e li trasmetterà di unita alla decisione a quel Ministero di Stato presso di Noi, a cui per ragion di materia l'affare appartiene.

Nel proporsi quindi a Noi per la nostra Sovrana approvazione sarà osservato ciò che negli articoli 1. e 2. del presente decreto abbiamo deter-

minato per le decisioni della Gran Corte dei conti esistente in questa parte dei nostri domini.

4. Tutti i nostri Segretari di Stato Ministri ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Regolamento da osservarsi da' Ministri Segretari di Stato nel presentarsi alla Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte de' conti, approvato da S. M. il dì 13 marzo 1820.

Art. 1. Prima di presentarsi a Noi per la nostra Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti dei domini di qua del Faro il Segretario di Stato Ministro del ramo cui l'affare appartiene, se per ricorso delle parti o per lo stesso contesto della decisione abbia dubbi sull'oggetto, potrà dimandare gli opportuni schiarimenti di fatto alla Camera che ha deciso.

2. Se queste decisioni, malgrado gli schiarimenti già avuti facessero sorgere nel nostro Reale Animo dubbi di gravissimo momento poi motivi espressi nell'articolo 1. del decreto di questo giorno in ordine alle decisioni medesime, e non si credesse quindi da Noi conveniente di accordare l'approvazione senza un nuovo esame, ne richiederemo riservato informo a persona di nostra fiducia.

3. Dopo l'informo enunciato di sopra, se i dubbi verranno a dileguarsi, saranno le decisioni approvate da Noi; nel caso contrario con Sovrano rescritto ne dichiareremo sospesa l'approvazione ed avrà luogo quanto è disposto nell'articolo 2. del citato nostro decreto.

4. Il Ministro residente presso il Luogotenente generale nei nostri domini oltre il Faro prima di presentare per l'approvazione in nostro Nome al Luogotenente generale le decisioni di quella Gran Corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo, avrà la stessa facoltà di chiedere in caso di dubbi, sia per ricorso delle parti, sia per contesto della decisione, gli opportuni schiarimenti di fatto al collegio che ha deciso.

5. Qualora il Luogotenente generale per motivi di gravissimo momento espresso nell'articolo 1. del citato nostro decreto non credesse conveniente d'apportarvi l'approvazione, eseguirà quanto è prescritto nell'articolo terzo dello stesso decreto.



Real decreto relativo al modo come prodursi i reclami contro le decisioni emesse della Gran Corte dei conti.

Napoli 13 Marzo 1820.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria; sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quante segue:

Art. 1. Le decisioni delle Gran Corti tanto dei nostri Domini al di qua che dei Domini al di là del Faro, delle quali si parla negli articoli 14 19 e 22 della nostra legge dei 29 di maggio 1817, e nell'articolo 9 del-

l'altra nostra legge del 7 gennaio 1818 potranno essere impugnate avanti il Supremo Consiglio di Cancelleria, nel caso in cui le parti interessate, o il pubblico Ministero credessero essere del loro interesse il farlo (1).

2. I ricorsi saranno diretti al Segretario di Stato Ministro Cancelliere, ed ai Consiglieri del Supremo Consiglio di Cancelleria, e conterranno i motivi di fatto e di diritto per li quali si chiede la revocazione delle mentovate decisioni della Gran Corte dei conti.

3. I ricorsi saranno notificati alle parti per mezzo di atto di citazione intimata a persona o a domicilio, il quale atto conterrà oltre l'inserzione del ricorso;

1° la data del giorno, del mese, dell'anno, il nome, il cognome, la professione, ed il domicilio del ricorrente, ad istanza di cui l'usciera affermerà d'intimare il ricorso;

2° il nome, il cognome, ed il domicilio dell'usciera con la designazione del Tribunale, o del giudice, cui egli è addetto; il nome, il cognome e l'abitazione del reo, con la menzione della persona a cui sarà lasciata copia del ricorso, e del detto anno, al quale potranno unirsi le copie d'ogni altro documento, che il ricorrente stimi di dover produrre in sostegno del ricorso.

4. Se nella intimazione siavi accaduto qualche difetto; il Supremo Consiglio di Cancelleria vedrà se il ricorso debba intimarsi di nuovo; eccetto se mancando la data, sieno scorsi i fatali, come si dirà nell'articolo seguente, ovvero se il ricorso sia intimato da usciere, cui dalle leggi di procedura è proibito di far intimazione nel luogo o alle persone che debbono essere intimate.

5. Il ricorso dovrà intimarsi alla parte fra il termine di tre mesi, da decorrere dallo stesso giorno della intimazione della decisione definitiva della Gran Corte fatta a persona o a domicilio, sotto pena di decadenza; eccetto i casi contenuti negli articoli 508, 509, 510, 511 e 512 delle leggi di procedura nei giudizi civili (2).

6. Nello stesso termine, e con lo stesso ricorso che si produce contro le decisioni definitive, può prodursi querela anche contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie giusta l'articolo 513 delle leggi di procedura nei giudizi civili (1).

7. Il termine suddetto, se la decisione definitiva è stata profferita in contumacia, decorrerà scorsi gli otto giorni, nei quali alle parti è permesso di produrre l'opposizione.

8. La parte intimata potrà in qualunque stato della causa ed anche dopo aver notificata la sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentalmente il ricorso, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

9. Tra un mese, a contare dal giorno dell'intimazione del ricorso, il ricorrente principale dovrà esibire il ricorso con tutti i documenti notificati alla parte presso il Segretario della Gran Corte dei conti nei Domini al di qua del Faro, e presso il Cancelliere della medesima Gran Corte dei conti nei Domini al di là del Faro, sotto pena di decadenza.

10. Il Segretario generale della Gran Corte dei conti in Napoli, ed il Cancelliere della Gran Corte dei conti in Palermo terranno un registro, nel quale noteranno il giorno in cui i ricorsi ed i documenti dei quali si parla nello articolo precedente, e le risposte ai ricorsi, di cui si parla nell'articolo 12 saranno presentate.

Gli estratti di questi registri faranno fede del tempo in cui il ricorso, o la risposta sarà stata presentata.

11. Dovrà il ricorrente di unita al ricorso esibire copia legale della decisione impugnata.

12. Sarà in libertà della parte intimata notificare nell' indicato secondo termine una risposta al ricorso con quei documenti che crede. Questa risposta sarà del pari depositata nella rispettiva segreteria , o cancelleria della Gran Corte dei conti.

13. Ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere un' atto della presentazione del ricorso , o della risposta al ricorso esibita nella segreteria , o cancelleria del Segretario , o Cancelliere di quella Gran Corte dei conti.

14. Terminato il quarto mese , o anche prima se le parti abbian prima di detto termine prodotti nelle cancellerie i ricorsi e le risposte . il rispettivo Procurator generale presso la Gran Corte dei conti invierà immediatamente al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere tutte le carte.

Lo stesso Procurator generale, potrà rimettere separatamente le sue osservazioni, senza che per altro ciò possa ritardare la trasmissione delle carte.

15. Occorrendo, che una delle parti abbia ad esibire nuovi documenti potrà dopo averli prima intimati alla parte esibirli al Segretario generale del Supremo Consiglio di Cancelleria.

16. Nei ricorsi non potranno prodursi nuove dimande, meno che nei casi indicati nell' articolo 528 della legge di procedura nei giudizi civili (1).

17. Potrà con particolare ricorso intervenire in causa chiunque abbia diritto di formare opposizione di terzo (2).

18. Il Supremo Consiglio di Cancelleria , nelle due Camere di giustizia, e degli affari ecclesiastici, e dello interno e finanze senza l' intervento dei Consiglieri aggiunti della Camera di guerra , e marina , esaminerà nel merito i ricorsi delle parti, e ci rassegnerà il suo avviso, ai termini della legge dei 22 dicembre 1816 , e Noi udito il nostro Consiglio di Stato decideremo su i prodotti ricorsi.

Regolamento da osservarsi per tutti li giudizi attivi, e passivi delle diverse amministrazioni finanziere de' Reali domini di qua e di là del Faro; approvato con Real decreto de' 21 aprile 1820.

Art. 1. I giudizi attivi , e passivi delle Amministrazioni finanziere dei Reali domini di qua , e di là del Faro continueranno ad essere a cura de' rispettivi Direttori generali.

Essendo le dette Amministrazioni tanti rami della Tesoreria generale cui è particolarmente addetto un' Agente del contenzioso. Questo funzionario sarà inteso , e avrà anch' esso una suprema ispezione su tutti i giudizi attivi e passivi riguardanti le amministrazioni finanziere. A qual'effetto l' Agente del contenzioso , sempre di accordo coi rispettivi Direttori generali negli oggetti di momento, ne regolerà l' istituzione, il loro andamento,

il modo di difesa, ed il disbrigo, in guisa che il contenzioso relativo alla finanza sia riunito sotto una sorveglianza generale.

2. In conseguenza dell'articolo precedente i Direttori generali di ciascun'Amministrazione passeranno al suddetto Agente del contenzioso un notamento di tutti i giudizi introdotti, sieno attivi, sieno passivi, nel quale debbono essere indicati:

- 1° le parti interessate nel giudizio;
- 2° l'oggetto del giudizio stesso;
- 3° il magistrato presso di cui si trova introdotto;
- 4° lo stato in cui il giudizio si trova;
- 5° finalmente l'avvocato, ed il patrocinatore cui ne è affidata la difesa.

3. L'Agente del contenzioso a misura che riceverà tali notamenti procurerà di prendere tutte le notizie opportune chiamando a se li rispettivi avvocati e patrocinatori se sono in Napoli o in Palermo, o scrivendo ai medesimi se sono nelle Provincie o Valli, ed a misura delle circostanze, e dello stato della causa mettendosi di accordo co' rispettivi Direttori generali, e per mezzo loro darà le disposizioni convenienti sì perchè i giudizi sieno spinti avanti, come anche perchè sia rettificato il modo di difesa qualora se ne conosca il bisogno.

4. Ove l'Agente del contenzioso giudicasse utile, ed opportuno per l'amministrazione il promuovere qualche transazione, potrà di accordo coi Direttori generali praticarlo, e fissate le basi della transazione, ne farà dettagliato rapporto per la superiore approvazione.

5. Allorchè i Direttori generali per oggetti rilevanti che interessano le rispettive Amministrazioni, credessero di doversi istituire de' giudizi passeranno all'Agente del contenzioso tutte le notizie relative all'affare, una co' titoli, e documenti necessari, quindi, mettendosi tra loro di accordo, esamineranno se sia o no espediente l'istituirsi il giudizio. Ove l'Agente del contenzioso ed il Direttore generale saranno per l'affermativa, destineranno l'avvocato e il patrocinatore, co' quali stabiliranno la norma da tenersi. Qualora fossero tra loro discordi, ciascuno farà motivato rapporto al Ministro delle Finanze, se trattasi delle amministrazioni dei domini di qua del Faro, o al Ministero assistente presso il Luogotenente generale in Palermo, se trattasi di affari di que' domini, per attendere le risoluzioni.

6. Allorchè alcuna delle Amministrazioni finanziere fosse convenuta in giudizio per oggetti rilevanti, il Direttore generale nel ricevere la prima intimazione la invierà subito all'Agente del contenzioso; e nel tempo stesso lo istruirà del fatto, e di tutte le notizie, e documenti che riguardano l'affare. Questi due funzionari destineranno di accordo l'avvocato e il patrocinatore che debbono assumere la difesa dell'Amministrazione, e stabiliranno il modo in cui la difesa dovrà essere portata.

7. Tutte le volte che l'Amministrazione del demanio pubblico verrà citata, come rappresentante lo Stato, a comparire innanzi le autorità giudiziarie o amministrative, il Direttore generale passerà subito le citazioni e le carte corrispondenti all'Agente del contenzioso, il quale prenderà una particolar cura per la difesa de' dritti dello Stato; sceglierà l'avvocato ed il patrocinatore che crederà opportuno a tale oggetto; e regolerà l'andamento dell'affare nel modo che crederà più conducente, sentendosela col Direttore generale.

Decreto che attribuisce alle Consulte del Regno la facoltà di discutere i ricorsi co' quali fossero impugnate le decisioni delle Gran Corti dei conti.

Napoli, li 18 ottobre 1824.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Veduto il nostro decreto de' 13 di marzo 1820, col quale accordammo la facoltà alle parti di poter impugnare innanzi all'abolito Consiglio di Cancelleria le decisioni delle Gran Corti de' conti dei nostri Dominii di qua e di là del Faro, delle quali si parla negli articoli 14, 19 e 22 della nostra legge de' 29 di maggio 1817, e nell'articolo 9 della nostra legge dei 7 di gennaio 1818 e nel tempo stesso prescrivemmo le forme e ritualità colle quali dovea procedere il suddetto abolito Consiglio di Cancelleria.

Art. 1. Le Consulte del Regno delle due Sicilie sono rispettivamente incaricate di discutere nel merito e di dare il loro avviso su i ricorsi delle parti coi quali fossero impugnate le decisioni delle Gran Corti dei conti tanto dei nostri Dominii di qua, che dei Dominii al di là del Faro delle quali si parla negli articoli 14, 19, e 22 della nostra legge de' 29 di maggio 1817, e nell'articolo 9 della nostra legge de' 7 di gennaio 1818.

2. I ricorsi saranno diretti al Presidente della Consulta generale.

3. Le Consulte nella discussione degli anzidetti reclami procederanno

Ritualità e norme da osservarsi ne' casi di revisione delle decisioni delle G. Corti de' conti di Napoli, e di Palermo tanto per commessa fattane di Sovrano ordine, quanto per richiamo di parti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI.

Napoli 25 gennaio 1826.

Sotto la data del 18 di ottobre 1824, furono emanati due Reali decreti, co' quali è prescritto, che le rispettive Consulte in ogni commessa di revisione delle decisioni delle G. C. de' conti di Napoli e di Palermo, tanto per commessa fattane di Sovrano ordine, quanto per richiamo di parti, debbono scrbare quelle forme, e ritualità, che furono prescritte per l'abolito Consiglio di Cancelleria, co' decreti de' 13 marzo 1820.

E perchè l'accennato rito possa essere in ambo-due i casi diffinitivamente, ed uniformemente osservato, S. M. con Sovrana decisione presa in Genova nel dì 25 giugno dello scorso anno 1825, ne ha prescritto il pratico metodo, contenuto ne' seguenti articoli.

1. Che allorquando la M. S. accordi il riesame pe' motivi espressi nel decreto de' 13 marzo 1820, la Sua Sovrana risoluzione sia comunicata tanto alla Consulta, che alla Gran Corte de' conti.

2. Che in seguito di tali comunicazioni, il Procurator Generale presso la Gran Corte de' conti, dia alle parti copia dell'avviso della medesima Gran Corte.

3. Che lo stesso Procurator generale non rimetta gli atti alla Consulta per via del corrispondente Ministero, se non dopo che sarà terminata di tutto punto l'istruzione, a norma dell'art. 14 del Decreto de' 13 marzo 1820.

4. Che il medesimo Procuratore generale debba esaminare, ed autorizzare la stampa delle memorie, che le parti volessero presentare ai Consultori.

5. Finalmente, ch'emanata la Sovrana risoluzione, sullo avviso della Consulta, se ne distenda la spedizione in forma esecutiva, a norma dell'art. 10 del citato decreto de' 13 marzo 1820; e questa spedizione sia sottoscritta dal Segretario di quella Consulta, che ne ha emesso il parere.

Norme da osservarsi per lo disvincolo delle cauzioni dei Contabili della registratura, e dei demanii, e per lo pagamento dei loro crediti, e rilascio delle declaratorie, non che per lo rilascio delli certificati di verifica di gestione per parte dell' Amministrazione generale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 aprile 1826.

S. M. udito il parere della Consulta dei reali domini al di qua del Faro, si è degnata risolvere nel Consiglio Ordinario di Stato del 15 del corrente mese;

1. Che le verifiche di gestioni per lo disvincolo delle cauzioni dei Contabili dell' antica amministrazione della Registratura e dei demani debbono farsi sui libri, registri, e altri documenti, tranne i casi di frode scoperta o sospettata, nei quali debbono eseguirsi a fondo;

2. Che ove si tratti di pagamenti di crediti risultanti a favore dei censati contabili dalla discussione dei loro conti, le verifiche di gestioni debbono sempre farsi a fondo;

3. Che pei conti dei contabili suddetti anteriori al 1814, la G. Corte de' Conti possa dare le declaratorie nelle forme esecutorie sotto la clausola, *ben vero non si esegua se non in vista di un certificato dell' Amministrazione del Registro e Bollo, donde risulti che eseguite le opportune verificazioni sui libri, registri e documenti si è assicurato non esservi intervenuta frode o errore relativamente agl' introiti de' conti anzidetti.*

4. Che simili conti anteriori al 1814 pei quali si trovano già rilasciato dalla G. C. le certificatorie, o sian le copie delle decisioni non esecutorie, possono queste esser valevoli a far ottenere il disvincolo delle cauzioni in vista del censato certificato dell' Amministrazione del registro e bollo.

5. Che la mentovata Amministrazione debba rilasciare ai detti contabili i certificati della verifica delle di loro gestioni non più tardi di due mesi dal di che essi ne han fatto la richiesta, se si tratti di verifica sui libri, registri, e documenti, e non più tardi di otto mesi, se si tratti di verifica a fondo.

Li Direttori Provinciali sono giudicabili dalla G. C. de' Conti come contabili morali.

Napoli 24 novembre 1827.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Veduta la legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione della G. C. de' Conti de' nostri domini al di qua del Faro.

Veduto il nostro decreto de' 2 febbraio 1818.

Udito il parere della Consulta generale.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I Direttori Provinciali delle Amministrazioni Finanziere sono contabili morali, ossia moralmente responsabili dell' esercizio delle loro funzioni, e come tali sono giudicabili dalle Camere Contabili della G. C. de' Conti. Nella responsabilità morale soggetta alla Competenza di detto Camere si comprendono tanto le colpe di commessione che quelle di omissione.

2. Il prescritto dell' articolo precedente non essendo che una dichiarazione per la maggior intelligenza delle disposizioni preesistenti sull' oggetto, è applicabile anche per fatti anteriori al presente decreto.

3. Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Instituzione di un' Alunnato presso la Gran Corte de' conti dei Reali domini di qua del Faro , e corrispondente regolamento.

Napoli 19 marzo 1829.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Veduta l' utilità della istituzione dell' alunnato di giurisprudenza presso i tribunali giudiziari.

Volendo applicare il beneficio di questo stabilimento al tribunale amministrativo della Gran Corte de' conti.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il Procuratore generale della Gran Corte dei conti dei nostri Reali domini di qua del Faro avrà presso di se , e sotto la sua direzione, dei giovani che prenderanno il nome di *alunni*.

2. Il numero di questi giovani sarà di dieci al *maximum*, salvo al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze di potere temporaneamente restringerlo.

3. La scelta degli alunni sarà fatta per esame , il quale , sia per la cognizioni di cui dovranno esser forniti i concorrenti , sia pel modo come subirlo , avrà luogo a seconda del regolamento qui annesso da Noi sanzionato.

4. Niuno potrà essere prescelto alunno , se indipendentemente dal saggio di talenti , e di istituzione , giusta il regolamento di esame non avrà compiuto l' età di anni ventuno , e non avrà un reddito , o assegnamento di dugento quaranta ducati di rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico di partite proprie , o di famiglia , da immobilizzarsi fino a che non perverrà alla carica di Razionale della Gran Corte dei conti , o non si verificheranno i casi di morte , o di dimissione dall' alunnato.

5. Oltre i particolari carichi , che dal Procuratore generale verranno loro affidati , gli alunni si occuperanno abitualmente a preparare in uno coi Razionali i lavori per la liquidazione , e discussione dei conti , e proporranno per memorie indirette al magistrato anzidetto la soluzione di tutti i dubbii ne' quali , ciò facendo , si potranno avvenire intorno all' applicazione delle leggi , o dei regolamenti riguardanti la contabilità , o altro ramo della pubblica amministrazione.

6. Interverranno altresì alle riunioni generali degli Agenti del pubblico Ministero , e dei Razionali , ma non vi avranno , che la sola voce consultiva , ove ne saranno richiesti.

7. Oltre del giuramento prescritto per tutti i pubblici impiegati , gli alunni prosteranno nelle mani del Procuratore generale anche quello di serbare il segreto , e di eseguire lealmente , e con esattezza i lavori dei quali saranno incaricati.

8. Gli alunni in ogni anno subiranno un' esame a voce , ed in iscritto in presenza del Procuratore generale , e degli Avvocati generali , e le loro risposte co' quesiti corrispondenti saranno rimessi al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, onde intendere sempre più del loro merito , o del profitto da essi tratto dalle loro occupazioni.

9. Gli alunni serviranno gratuitamente: ma prenderemo in particolare

considerazione per le cariche di Razionali coloro tra essi, che se ne saranno mostrati degni con un servizio non interrotto di tre anni.

10. A tale effetto la metà delle cariche di Razionali della Gran Corte dei conti sarà riserbata per conferirsi agli alunni; rimanendo l'altra destinata per gli impiegati amministrativi, che ne riputeremo più meritevoli, come per lo innanzi.

11. Le promozioni da alunno a Razionale, senza tenersi conto dell'antichità, saranno rimesse alla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, la quale gli sarà dettata dal suo giudizio morale fondato su' rapporti che, indipendentemente da quelli da pervenirgli annualmente giusta l'articolo 8, richiederà dai loro superiori immediati su l'abilità, assiduità al lavoro, ed ogni specie di qualità morale e religiosa.

12. Gli alunni poi, che eminentemente si distingueranno, e per talenti, e per onestà, dovranno essere tenuti presenti eziandio nelle provviste delle cariche, ed uffici amministrativi.

13. Il servizio da prestarsi dagli alunni sarà determinato per un regolamento del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

14. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.



Regolamento per lo esame degli aspiranti allo alunnato presso la Gran Corte dei conti de' nostri Reali domini di qua del Faro giusta l'articolo 3 del Real decreto di questa data portante la istituzione dell' alunnato anzidetto.

Napoli 19 marzo 1829.

Art. 1. Gli aspiranti all' alunnato nella Gran Corte dei conti debbono esaminarsi in leggi ed in dritto pubblico del Regno. L' uno esame sarà fatto sulle attuali leggi civili, e senza ajuto di libri; l' altro consisterà in una quistione di dritto pubblico, la quale includa più teorie riguardanti specialmente la distinzione del contenzioso amministrativo dal giudiziario, e l' amministrazione in generale, e sarà dato in ajuto uno, o più accreditati scrittori. Le risposte saranno date in iscritto, ed in lingua volgare.

2. Gli scritti verranno firmati da ciascuno esaminato, e chiusi con suggello, come ancora i loro nomi.

3. Nello esaminarsi gli scritti, si vogliono notare: 1° la istituzione, e la estensione di essa; 2° l' ingegno, e la sapienza in vedere la quistione dove stà.

4. Ciascuna di tali facoltà si dee determinare per punti da due, a quattro; sicchè messo il partito in ciascuno scritto, non verrà approvato, che quello, il quale non ha meno di sei punti e sarà riputato ottimo ove ne abbia dodici. Esaminati, che saranno gli scritti, si romperanno i suggelli per conoscere i nomi degli approvati.

5. Un tale esame verrà rinnovato ogni volta che non meno di tre alunni mancheranno, onde dare il tempo necessario a fare gli studii richiesti nella prova da darsi dai candidati, e non indurre in essi lo scoraggiamento spesso naturale, ove la promozione sia differita al di là dello acquisto delle cognizioni, e della esperienza, che si vuole in essi.

6. Questi esami verranno fatti da una giunta composta dal Presidente, dal Procuratore generale da un vice-Presidente, da un Avvocato generale,

e da un Consigliere della Gran Corte dei conti; giunta della quale due membri saranno presi di necessità tra le Camere contabili, con dovere essere gli ultimi tre dei cinque esaminatori scelti dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

7. Il detto nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente regolamento.

Decreto che modifica la prima parte dell' art. 14 della legge organica della Gran Corte dei conti de' reali domini di qua del Faro.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Napoli 5 aprile 1830.

Veduta la prima parte dell' articolo 14 della legge organica della Gran Corte dei conti per questa parte dei nostri reali domini dei 29 di maggio 1817, conceputa ne' termini seguenti.

» La Camera enunciata di sopra (*del contenzioso amministrativo*) giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative

» 1.° alla esecuzione dei contratti celebrati co' nostri Ministri di Stato ec. »

Volendo torre ogni ambiguità ed interpretazione sul senso più o meno lato che possa attribuirsi alla predetta voce *esecuzione*.

Veduto il parere della Consulta dei nostri reali domini di qua del Faro.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, e del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La prima parte dell' articolo 14 della legge organica della Gran Corte dei conti dei nostri reali domini di qua del Faro si rimane modificata, e stabilita nei termini seguenti.

La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo delle controversie relative

1.° a' contratti celebrati co' nostri Ministri Segretari di Stato ec.

Ar. 2.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto; ciascuno per la parte che lo riguarda.

Le soprassessorie della Gran Corte de' conti deggiono emettersi con grandissima moderazione: e devono essere approvate Sovranamente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 giugno 1832.

Il Ministro delle Finanze per la parte che riguarda questo Ministero e Real Segreteria di Stato mi ha partecipato il seguente Real rescritto de' 16 dell' andante mese che con la medesima data da quel dipartimento è stato comunicato alla Gran Corte de' conti.

Essendosi rese frequenti le doglianze specialmente dei Comuni per le soprassessorie che si accordano dalla Gran Corte de' conti anche nelle cause di richiamo contro le significatorie pronunziate sulla discussione dei conti dei Comuni minori, S. M. prese in considerazione:

Che con l' articolo 230 della legge organica del contenzioso amministrativo de' 25 marzo 1817, il ricorso non ha effetto sospensivo se non quando venga ordinato espressamente, ed allorché il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla Camera, la quale deciderà se debba aver luogo;

Che per l' articolo 17 della legge de' 29 maggio 1817, le decisioni della Camera del contenzioso indistintamente non possono eseguirsi senza la Sovrana approvazione;

Che anche per le soprassessorie il principio generale vedesi confermato con l' articolo 13 della legge medesima;

Che della facoltà di sospendere l' esecuzione delle decisioni impugnate deesi far uso con infinita moderazione, e ne' casi soltanto urgenti ed irreparabili, poichè altrimenti rimarrebbe di niun effetto il favore che le leggi hanno accordato agli affari amministrativi, de' quali il camino dev' essere rapido, e l' esecuzione de' giudicati sollecita.

Per tali considerazioni S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente si è degnata risolvere, che strettamente osservandosi le addotte norme generali di legge, tutte le decisioni di soprassessorie della Camera del contenzioso presso la Gran Corte de' conti così pel ramo delle finanze come per gli affari interni non si eseguano senza previa approvazione della M. S.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

Ne le fo, signor Intendente, la partecipazione per di lei intelligenza e regolamento.

Le Camere contabili della Gran Corte de' conti hanno il debito di condannare il Contabile, assoluto in un giudizio di revisione, a pagare le spese fatte dalla Tesoreria a fine di eseguire la significatoria che dappoi è stata revocata.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 maggio 1834.

Nacque quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la Tesoreria generale per la esazione di quelle significatorie, le quali

emesse dalla Gran Corte de' Conti in difetto di documenti non presentati da' contabili, potessero essere in seguito dalla Gran Corte de' conti stessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

Interpellata del suo avviso cotesta Commissione di Presidenti con verbale del 6 settembre 1823, fece osservare che dopo le significatorie rilasciate dalla Gran Corte contra i Contabili, laddove essi trascurassero di esibire gli opportuni documenti, di tal che la Tesoreria generale fosse costretta ad imprendere giudizi di esecuzione, ad onta che poi ne venissero assoluti per effetto di giustificazioni posteriormente esibite, non era giusto dover il fisco soggiacere alle spese di un giudizio intentato non già per ragioni insussistenti e capricciose, ma per sola colpa de' Contabili. Quindi fu di avviso doversi dichiarare per norma generale, che nel mentovato caso di trascuragine per parte de' Contabili, rimaner dovessero a di loro carico le spese de' giudizi di esecuzione delle significatorie rilasciate contra di essi, comunque in virtù di ulteriori giustificazioni ne rimanessero assoluti. Approvato da questo Real Ministero un tale avviso, servì vie meglio a confermare la Tesoreria generale nel sistema che già stava seguendo, cioè di esigere le spese di esecuzione erogate fino al punto in cui venivano le significatorie annullate. Ma l'Agente del Contenzioso in un suo rapporto manifestò di non essere stati sempre i debitori del pari ragionevoli, ed essersi tal volta incontrate non lievi difficoltà, quando è stato mestieri ricorrere ai Tribunali ordinari, i quali incompetentemente si sono immischiati nella disamina della regolarità o irregolarità de' conti de' Ricevitori, locchè è solo attribuito alla Gran Corte de' conti. Fermandosi quindi sul bisogno di un rimedio radicale, onde togliere ogni possibilità d'interpettazione de' Magistrati ordinari sulla materia, ravvisò quel Magistrato che tanto poteva ottenersi, se nel pronunziare la Gran Corte l'annullamento delle significatorie, avesse d'ora innanzi spiegato rimaner sempre ferme le condanne per l'ammontare delle spese giudiziarie sofferte dalla Tesoreria nella esecuzione de' precedenti giudicati. — Ciò avrebbe allontanato pel tratto avvenire ogni inconveniente, nel mentre che per le cause pendenti ne sarebbe stato regolato l'andamento secondo le circostanze; e qui soggiunse lo stesso Magistrato, che avrebbe atteso l'opportunità di qualche contestazione che offrisse sufficienti dati da fare sperare in Corte Suprema un evento favorevole alla decisione della quistione ne' termini come sopra proposto. — Consultata di nuovo la Commissione de' Presidenti di cotesta Gran Corte, la medesima con verbale de' 12 settembre ultimo ha considerato che giusta il Regolamento de' 2 febbrajo 1818 articolo 55 ove le domande di revisione provengono da' contabili, essi pagheranno un diritto del 2 per 100 sulle somme di cui reclamino l'aggiunzione, la riduzione, o la cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione: che lo stesso articolo eccettua dal pagamento di ogni specie di diritto le revisioni chieste dal pubblico Ministero, e dalle Amministrazioni, o nascenti da errori di calcolo, e di posizione, o da omissioni fatte dai Razionali e da altri funzionari della Gran Corte nel primo esame; e finalmente quelle per le quali non fu possibile al Contabile di produrre giustificazioni insieme ai conti, ne' termini dell'articolo 34, cioè ne' casi impreveduti e straordinari che le Camere contabili giudicheranno tali ad uniformità di voti, ed inteso il pubblico Ministero: Che da ultimo collo stesso articolo 55 viene attribuito alla Camera di fissare il diritto che il Contabile deve pagare con la medesima decisione con la quale giudicherà del merito della revisione. — La prima si è che i Contabili non potendo essere assoluti delle spese di revisione se

non nel solo caso preveduto dall'articolo 34, molto meno possono esserlo dalle spese di esecuzione, che colla di loro negligenza avran provocate a danno della Tesoreria. — La seconda è che le sole Camere contabili della Gran Corte sieno competenti a giudicare se un Contabile debba o no soggiacere alle spese anzidette. In vista di tali considerazioni, la Commissione, trovando regolare la proposizione dell' Agente del contenzioso, uniformemente alle Conclusioni del Pubblico Ministero, è stata di unanime avviso che la Gran Corte nel pronunziare su conti in grado di revisione, dimandata da' Contabili, pronunzi ancora sulle spese di esecuzione, adottando il prescritto dallo articolo 55 del Regolamento del 2 febbrajo 1818. Sovranamente approvato.

Tuttociò avendo io umiliato a S. M. si è degnata uniformarsi allo avviso della Commissione de' Presidenti, secondo sopra è espresso. — Nel Real Nome le partecipo, signor Procurator Generale, questa Sovrana determinazione per lo adempimento corrispondente da parte di cotesta Gran Corte de' conti; nella prevenzione di averne dato ancora comunicazione al Real Ministero di Grazia e Giustizia per l'uso che può concernere l'ordine giudiziario. (1).

Decreto portante la creazione di due Commissioni per definire i conti arretrati di competenza delle Camere Contabili della Gran Corte dei Conti di qua del Faro.

Napoli 7 aprile 1835.

Ferdinando II. ec. ec. ec.

Considerando che il gran cumulo dei conti arretrati da anni molti trasmessi alla nostra G. C. dei Conti dei Reali Domini di qua del Faro, o non per anco alla medesima pervenuti, produca danno considerevole all' Amministrazione pubblica, ed ai privati, non solo per lo ritardo della discussione dei conti correnti, che ne è la necessaria conseguenza, ma benanche per le difficoltà sovente insormontabili, derivanti dal trascorrimiento del lungo tempo, o dalla morte dei contabili;

Considerando che sia quindi necessario provvedere con mezzi straordinari alla sollecita ultimazione dei conti suddetti, dispensando al rigore delle leggi e dei regolamenti di contabilità, ove giuste e legittime cause lo esigano;

Sulla proposizione dei nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze, e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. I conti delle amministrazioni finanziere, dei comuni, de' pubblici stabilimenti, e di qualunque altro ramo, di competenza delle Camere Contabili della G. C. de' Conti, relativi agli anni decorsi a tutto il 1824 e che non siano ancora pervenuti alla Gran Corte, o che essa non li abbia discussi, o che discussi, non siano ultimati per risulter revisioni ancora pendenti, saranno per nostra speciale delegazione definiti da due Commissioni scelte nel seno dello stesso Collegio.

2. Ciascuna di tali Commissioni sarà composta da un Consigliere Or-

(1) Rescritto diretto al Procurator generale presso la Gran Corte de' conti di Napoli.

dinario funzionante da Presidente, da un Consigliere supplente, e da un altro Consigliere Ordinario colle funzioni di Pubblico Ministero, tutti a nostra scelta;

La prima delle suddette Commissioni definirà i conti delegati attualmente alla seconda Camera della G. C., e la seconda i delegati alla terza.

3. La proposta dei conti nelle Commissioni si farà dai Razionali della G. C. che ne sono i Commissari, ed essi nelle discussioni avranno voto deliberativo, ai termini dell'art. 34 della legge dei 29 di maggio 1817.

I conti commessi ai Consiglieri supplenti destinati a far parte delle Commissioni, saranno proposti da due Razionali da delegarsi di accordo del Presidente e dell'Agente del M. P. presso ciascuna Commissione.

4. Le funzioni dei Cancellieri presso le Commissioni saranno affidate a due impiegati della Cancelleria della G. C. a scelta del nostro Procurator Generale presso la medesima.

5. Le Commissioni si riuniranno nel locale della G. C. de' Conti nei giorni feriali, non meno di due volte la settimana, escluse le domeniche ed i giorni di doppio precetto, e le decisioni delle medesime, sottoscritte dai rispettivi componenti e dal Razionale Commissario, e vidimate dall'Agente del P. M. avranno la stessa forza di quelle della G. C., ed andranno soggette agli stessi gravami.

6. Nel giudicare i conti dell'abolita Amministrazione della registratura e dei demanj a tutto l'anno 1820, del pari che quelli del demanio pubblico a tutto febbraio 1822, le Commissioni non esigeranno la presentazione delle liste di carico, continuando a rilasciare le declaratorie che presentino credito del Contabile colla condizione prescritta dal Real Rescritto del 22 aprile 1826.

Esse potranno per tali conti, e per tutti gli altri dispensare al rigore delle leggi e dei regolamenti circa i documenti necessarj a giustificare gli introiti e gli esiti, ove motivi ben fondati lo esigano, e potranno ammettere dei documenti equivalenti, ed altre giustificazioni che rendano tranquillo l'animo dei giudicanti.

Potranno altresì per giuste e legittime cause ammettere l'inversione dei fondi, benchè non autorizzata superiormente, sempre che non ne sia derivata alcuna pregiudiziosa conseguenza alla pubblica Amministrazione.

Inoltre nei casi dubbj potranno stabilire delle eque transazioni, corrispondenti al grado d'incertezza della quistione, previo espresso consenso per iscritto dell'Agente del M. P. e del Contabile, o di un suo procuratore speciale.

7. Tranne le eccezioni stabilite nei precedenti articoli, le Commissioni in tutto il rimanente procederanno a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, e specialmente a norma delle disposizioni del Real Decreto e del Regolamento dei 2 di febbraio 1818.

8. La corrispondenza delle Commissioni colle diverse Autorità pubbliche sarà tenuta per mezzo del nostro Procuratore Generale presso la G. C. de' Conti, o a sua delegazione dagli Agenti del P. M. presso le Commissioni medesime, rimanendo a facoltà dello stesso Procurator Generale di intervenire in esse sempre che lo giudicherà opportuno, sia per sostenere le parti del P. M., sia per regolarne il lavoro di accordo coi rispettivi componenti.

9. I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze e degli affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

*Legge organica della Gran Corte de' conti ne' Dominii,
al di là del Faro.*

Napoli 7 gennaio 1818.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visto il decreto degli 11 ottobre dello scorso anno sull' amministrazione civile de' nostri Dominii al di là del Faro ;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri degli Affari Interni , e delle Finanze ,

Udito il nostro Consiglio di Stato :

Abbiamo risoluto di sanzionare , e sanzioniamo la seguente legge.

T I T O L O I.

*Ordinazione e composizione della Gran Corte de' conti
ne' Dominii al di là del Faro.*

Art. 1. Il Tribunale dell' Erario e della Corona , istituito nel 1815 ne' nostri Dominii al di là del Faro , a contare dal 1. marzo di questo anno rimane abolito.

2. A contare dalla detta epoca , Noi erigiamo per gli enunciati nostri Dominii una Gran Corte de' conti.

3. La Gran Corte de' conti sarà composta di un Presidente , di un Vice-Presidente , di due Consiglieri , di due Supplenti , di un Procuratore generale , di un Cancelliere colle funzioni di Segretario generale , di un Archivarario , di un Ajutante dell' Archivio , di quattro Razionali , due de' quali saranno Consiglieri supplenti , di un Cassiere de' proventi fiscali , e di un numero corrispondente di Uscieri.

4. Il pubblico Ministero presso la Gran Corte dei conti sarà rappresentato dal nostro Procuratore generale.

5. Il Presidente , il Vice-Presidente , i Consiglieri , ed il Procuratore generale della Gran Corte de' conti vestiranno la toga. I Razionali ed il Cancelliere indosseranno la mezza toga.

6. Il Presidente , il Vice Presidente , i Consiglieri , il Procuratore Generale , il Cancelliere , i Razionali , i Supplenti , l' Archivarario , l' Ajutante dell' Archivio , il Cassiere , e gli Uscieri , saranno da Noi nominati.

T I T O L O II.

Attribuzioni della Gran Corte de' conti , e de' suoi componenti.

7. La Gran Corte de' conti è da Noi ordinata ed istituita ;

1.° per pronunziare in prima istanza sulle controversie che verranno in appresso enunciate ;

2.° per discutere ed esaminare i ricorsi ed i gravami in materia di contenzioso amministrativo.

CAPITOLO I.

Oggetti pe' quali la Gran Corte de' conti pronunzia in prima istanza.

8. La Gran Corte de' conti giudicherà in prima istanza ;

1.° tutte le controversie relative alla esecuzione dei contratti riguardanti gli appalti , ed altre convenzioni che saranno fatte in quei Dominii

dall' Intendente generale dell' esercito , e dall' Amministrazione di marina; e generalmente le controversie relative ai contratti celebrati nei Domini sud-detti, tanto da quel Ministero, quanto dai Ministeri residenti presso di Noi;

2.° le cause di ricusa di un' intero Consiglio d' Intendenza ;

3.° i conti annuali delle rendite e delle spese del danaro regio , da qualunque ramo provengano , e per qualunque ramo si facciano; e con ispeccialità i conti della generale Tesoreria , del debito pubblico , e del fondo di ammortizzazione da Noi destinato per la estinzione del debito dello Stato.

9. Le decisioni che saranno emesse per le cause e pei conti enunciati nell' articolo precedente, potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, tanto dal pubblico Ministero, quanto dalle parti interessate; riserbandoci di dichiarare con altro nostro Decreto il Collegio che dovrà esaminare il ricorso, e di definire i casi nei quali potrà esser prodotto, e il modo in cui dovrà essere esaminato e discusso (1).

Il ricorso che sarà prodotto, avrà il mero effetto devolutivo.

10. Anche senza alcun ricorso, o gravame, le decisioni che saranno emesse pe' conti della Tesoreria generale espresse nel § 3° articolo 8°, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.

CAPITOLO II.

Oggetti pe' quali la Gran Corte de' conti pronunzia in grado di appello.

11. La Gran Corte de' conti come giudice di appello esaminerà tutti i gravami, o ricorsi che saranno prodotti:

1° avverso le decisioni, provvedimenti ed ordinanze emesse da' giudici del contenzioso amministrativo, compresevi le decisioni che saranno emanate da' Consigli d' Intendenza nel giudizio de' conti delle rendite e spese delle Valli, di cui è parola nell' articolo 186 dello stesso decreto degli 11 ottobre 1817.

2° avverso le liquidazioni amministrativamente spedite contro i contabili dello Stato, per agirsi presso il potere giudiziario per l'espropria dei loro beni, o di quelli de' loro cauzionari, le forme delle anzidette liquidazioni saranno da Noi prescritte nelle nuove ordinazioni per l'amministrazione delle finanze, enunciate nell' articolo 14 del mentovato decreto degli 11 di ottobre;

3° deciderà definitivamente, anche nella inesistenza dei gravami, i conti de' cassieri di quei Comuni che avranno uno stato discusso da Noi decretato. A qual effetto gl'Intendenti rispettivi trasmetteranno di ufficio alla Gran Corte per mezzo del Procurator generale gli enunciati conti, dopo discussi e liquidati da' Consigli d' Intendenza (2).

12. Le decisioni che saranno emesse da' Consigli d' Intendenza, ed in generale da' giudici del contenzioso amministrativo sugli oggetti contenuti nell' articolo precedente, saranno eseguite non ostante il ricorso delle parti, o la revisione d' ufficio; salvo alla Gran corte di proporle al Luogotenente generale la sospensione, in quei soli casi limitatamente, ne' quali manifestamente si vedesse che il ricorso fosse fondato sopra motivi giusti e ragionevoli.

13. La Gran Corte de' conti, per quanto si è enunciato in questo capitolo, non pronunziando che sopra oggetti di pubblica amministrazione, le sue decisioni non potranno eseguirsi, se non dopo l'approvazione che in nostro Nome sarà data dal Luogotenente generale.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni ai due articoli precedenti.

14. La Gran Corte de' conti, qualora nello esame dei conti e delle cause portate alla sua conoscenza rilevasse che in qualche Consiglio d'Intendenza, o da qualunque autorità amministrativa si fossero alterati i principj generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale, il quale darà gli ordini per ristabilire la osservanza degli enunciati principj.

15. Qualora dalla verificaione, o discussione di altri conti si scovrisse qualche errore di calcolo, o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego; a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Gran Corte riveduto.

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua domanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione de' conti, la Gran Corte, inteso il pubblico Ministero, dovrà deliberare se la domanda sia ammissibile in forza della presente legge.

16. Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti essere presentati; i doveri de' contabili relativi a questo oggetto; il procedimento da osservarsi nella Gran Corte de' conti, saranno da Noi determinati con altro decreto.

Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti che sono attualmente in vigore in quella parte de' nostri Domini.

CAPITOLO IV.

Del Presidente.

17. Il Presidente sarà incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti dalla legge sulla procedura amministrativa.

18. Il Presidente in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento sarà rimpiazzato dal Vice-Presidente; e questo anche assente o impedito, dal più antico Consigliere nell'ordine di nomina.

19. Sarà parimenti nelle attribuzioni del Presidente:

1° di designare in caso di mancanza, o di legittimo impedimento dei Consiglieri, i supplenti che dovranno rimpiazzarli;

2° di destinare in caso di parità, uno de' supplenti per derimerla;

3° di fare le commesse ai Consiglieri ed ai Razionali;

4° di decidere le quistioni de' Commessari;

5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

CAPITOLO V.

Del Procurator generale.

20. Il Procurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, e della esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà inoltre presso la Gran Corte a tutte le funzioni che sono inerenti all'esercizio del pubblico Ministero.

21. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte de' conti.

22. Il Procurator generale in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dall' ultimo de' Consiglieri nell' ordine di nomina.

23. Per tutti gli affari di competenza della Gran Corte de' conti la corrispondenza, tanto co' nostri Segretari di Stato Ministri, e col Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, quanto con tutte le autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procurator generale.

CAPITOLO VI.

Del Cancelliere.

24. Il Cancelliere sederà nella Gran Corte de' conti in quel modo che siede in Napoli il Cancelliere della Gran Corte de' conti di questi Dominii, e finchè la forma materiale de' locali non sarà fissata, sederà in ultimo luogo.

Egli sarà incaricato ;

1. di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della Gran Corte ;

2. di contrassegnare le spedizioni, o sia copie, e gli estratti degli arresti, e delle deliberazioni che saranno emesse dalla Gran Corte, e redatte dai Razionali Commessarii ;

3. di redigere e contrassegnare le decisioni della Gran Corte ;

4. di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti alla Gran Corte de' conti.

In caso d' impedimento l' ultimo de' Razionali per ordine di nomina potrà supplire il Cancelliere nelle sedute della Gran Corte.

25. La polizia interna e la superiore direzione della cancelleria apparterranno al nostro Procurator generale.

CAPITOLO VII.

De' Razionali.

26. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti, e per gli articoli delle spese, sui crediti da Noi accordati.

Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le pruove in appoggio di ciascun articolo.

27. Essi intervorranno nelle sedute della Gran Corte nelle sole discussioni de' conti che da loro si proporranno. Il Razionale relatore avrà voto deliberativo.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

39 La Gran Corte de' conti non potrà dirsi costituita , e quindi non potrà deliberare , se non vi sieno tre votanti.

Il Presidente ed il Vice-Presidente , quando sono presenti , debbono votare.

40. I supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri mancanti , o impediti.

41. La Gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il Procurator generale presenterà al nostro Ministro delle Finanze , per mezzo del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, il progetto del servizio della Cancelleria.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessarii.

42. La forza armata per la polizia e pel buon ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall' Intendenza di Palermo.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Omissis

Regolamento pel servizio interno della Cancelleria della Gran Corte de' conti ne' Domini al di là del Faro , approvato con decreto de' 6 luglio 1818.

Art. 1. La Cancelleria sarà divisa in tre ripartimenti.

1. RIPARTIMENTO.

Questo ripartimento sarà incaricato degli affari relativi alla Segreteria, e quindi :

1. Dei travagli riguardanti la corrispondenza con tutte le autorità costituite , e coi Razionali , ed altri impiegati della stessa Gran Corte per oggetti di contabilità.

2. Del primo esame delle cauzioni da rendersi dai contabili , ossia di quegli impiegati nell' amministrazione , che saranno tenuti a dar cauzione , o da chiunque altro dovrà prestarla.

Il primo esame consiste nel distinto rapporto delle obbligazioni per le quali il contabile , o altro dovrà dar cauzione , e nell' estratto delle carte , che dallo stesso saranno presentate per dimostrare la sufficienza della cauzione.

3. Delle relazioni , ossia dell' estratto delle minute dei contratti , che dal Ministero , o dai Capi di amministrazione dal medesimo abilitati saranno mandati all' esame della Gran Corte , o della Procura generale.

4. Del registro delle significatorie pronunziate dalla Gran Corte.

5. Della sorveglianza sulla cassa de' proventi fiscali , e del registro delle somme , che dal cassiere saranno introitate , o spese.

L' ufficiale addetto a tal registro dovrà contrassegnare le carte di ricevuta , che si faranno dal Cassiere , i ricevi che da quest' ultimo saran rilasciati , non produrranno il discarico delle parti , se non sieno vidimati dal Procurator generale.

Regolamento pel servizio interno della Cancelleria della Gran Corte de' conti ne' Domini al di là del Faro, approvato con decreto de' 6 luglio 1818.

Art. 1. La Cancelleria sarà divisa in tre ripartimenti.

1. RIPARTIMENTO.

Questo ripartimento sarà incaricato degli affari relativi alla Segreteria, e quindi:

1. Dei travagli riguardanti la corrispondenza con tutte le autorità costituite, e coi Razionali, ed altri impiegati della stessa Gran Corte per oggetti di contabilità.

2. Del primo esame delle cauzioni da rendersi dai contabili, ossia di quegli impiegati nell'amministrazione, che saranno tenuti a dar cauzione, o da chiunque altro dovrà prestarla.

Il primo esame consiste nel distinto rapporto delle obbligazioni per le quali il contabile, o altro dovrà dar cauzione, e nell'estratto delle carte, che dallo stesso saranno presentate per dimostrare la sufficienza della cauzione.

3. Delle relazioni, ossia dell'estratto delle minute dei contratti, che dal Ministero, o dai Capi di amministrazione dal medesimo abilitati saranno mandati all'esame della Gran Corte, o della Procura generale.

4. Del registro delle significatorie pronunziate dalla Gran Corte.

5. Della sorveglianza sulla cassa de' proventi fiscali, e del registro delle somme, che dal cassiere saranno introitate, o spese.

L'ufficiale addetto a tal registro dovrà contrassegnare le carte di ricevuta, che si faranno dal Cassiere, i ricevuti che da quest'ultimo saran rilasciati, non produrranno il discarico delle parti, se non sieno vidimati dal Procurator generale.

6. Di tenere un libro di presenza degli impiegati della Cancelleria, e dell'Archivio, nel quale giornalmente dovrà notarsi l'intervento o la mancanza, colle rispettive osservazioni, e la ritenuta delle corrispondenti rate

7. Del protocollo generale.

8. Della corrispondenza con tutt'i Ministeri per affari specialmente commessi al Procurator generale.

2. RIPARTIMENTO.

Questo ripartimento sarà incaricato :

1. Del registro de' reclami presentati dalle parti , o dalle Amministrazioni pubbliche.

Non potrà farsi il registro de' reclami, se non dopo , che saranno contrassegnati dal Procurator generale , il quale noterà su i medesimi il giorno della presentazione.

Omissis

5. Del registro di tutte le decisioni.

6. Della formazione de' ruoli delle cause.

Il ruolo delle cause sarà formato di anno in anno.

In esso dovranno annotarsi progressivamente tutte le cause , che di tempo in tempo verranno introdotte.

3.° RIPARTIMENTO.

Questo ripartimento sarà incaricato :

1.° Del repertorio generale , che dovrà tenere il Cancelliere

Omissis

2.° Del registro , ossia giutiana, delle procure ,

Omissis

3.° De' fogli di udienza della Gran Corte de' conti , ossia del registro delle deliberazioni emesse dalla medesima.

Omissis

In esso saranno sommariamente notate tutte le deliberazioni della Gran Corte , che si dovranno poi trascrivere nel foglio di udienza.

Omissis

Art. 2. Il Procurator generale farà la distribuzione degl' impiegati tra i rispettivi ripartimenti.

Omissis

Decreto pel rendimento de' conti di coloro che amministrano i beni dello Stato, e ne riscuotono la rendita ne' domini oltre il Faro.

Ferdinando I. ec. ec. ec.

Napoli 21 settembre 1818.

Visto l' articolo 16 della nostra legge de' 7 gennajo 1818.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze.

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

TITOLO I.

Delle persone obbligate al rendimento de' conti ed alla discussione de' medesimi.

Art. 1. Tutti coloro che sotto qualunque denominazione sono stati e sono incaricati dell' amministrazione e percezione de' fondi o del denaro regio, o dei fondi addetti ai reali stabilimenti de' nostri domini al di là del Faro, sono tenuti a rendere il conto di carico e discarico, ed il conto d'introito ed esito alla nostra Gran Corte de' conti nel modo che appresso sarà stabilito.

Tutti coloro che sono stati e sono incaricati della sola percezione, sono tenuti a rendere alla stessa Gran Corte il conto di cassa.

2. Coloro che, sotto la immediata dipendenza del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale, sono stati, e sono incaricati di regolare e dirigere l' amministrazione de' fondi anzidetti sono tenuti alla discussione de' conti, che dovrà farsi dalla nostra Gran Corte per quella parte di amministrazione che è stata dalle autorità inferiori eseguita o dovea eseguirsi, secondo i loro ordini o la loro direzione, nel modo che appresso sarà stabilito.

Omissis

5. Il Ministro assistente presso il Luogotenente generale farà passare alla Gran Corte i conti de' Segreti, collettori ed altri, che amministrarono i fondi e la rendita dello Stato a tutto l' anno 1.^a indizione 1812 e 1813, e per alcuni mesi del seguente anno 2.^a indizione 1813 e 1814; ed i conti di cassa de' regi depositarli esistenti nelle officine de' Gran Camerari, nella Real Conservatoria o in altra officina che non furono discussi e giudicati dall' abolito Tribunale del patrimonio, e che, giusta le istruzioni dell' anno 1814, dovettero presentarsi a nuovi Segreti per rimetterli colle loro osservazioni a' Gran Camerari.

6. Farà ancora passare alla Gran Corte i conti degli ex-deputati dei donativi che dall' anno 1.^a indizione 1812 e 1813 sino all' elezione de' nuovi Segreti e Prosegreti fatta nel corso dell' anno 2.^a indizione 1813 e 1814 amministrarono e percepirono la fondiaria, il macino, la tassa de' negozianti ed altri fondi; che nelle stesse istruzioni fu prescritto di presentarsi a' nuovi Segreti e rimettersi da' medesimi a' Gran Camerari.

7. Gli attuali Gran Camerari nel termine di quattro mesi, a contare dalla pubblicazione di questo decreto, presenteranno alla nostra Gran Corte i conti di carico e discarico, ed i conti d' introito ed esito delle amministrazioni particolari descritte nella mappa di N. 1 ne' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 25, tenute da loro, o da' loro predecessori dal giorno della loro elezione per tutto l' anno 5.^a indizione 1816 e 1817, distiuti di anno in anno, e formati nel modo che appresso negli articoli 14 e 15 sarà prescritto.

8. Il Ministro assistente presso il Luogotenente generale sopra i conti mensuali ed i conti presentati nelle officine de' Gran Camerari e nella Real conservatoria de' Segreti e Prosegreti dell' anno 2.^a indizione 1813 e 1814 a tutto l' anno 5.^a indizione 1816 e 1817 , e sopra tutti gli altri elementi che potranno esservi , farà formare i conti de' Segreti de' 23 distretti di anno in anno , e farà accompagnarli da' documenti giustificativi dell' introito e dell' esito nel modo che sarà stabilito nell' art. 17 del presente decreto ; salva sempre la sostanza de' conti primitivi rimessi dai Segreti e Prosegreti.

Il Gran Camerario del ripartimento aggiungerà a' detti conti le sue osservazioni , come appresso sarà ordinato negli articoli 14 , 15 e 19 del presente decreto.

9. A misura che detti conti saranno formati, passeranno di tempo in tempo alla Cancelleria della Gran Corte.

Saranno aggiunti a' medesimi per la legalità dell' esame i conti resi da' Segreti e Prosegreti con tutti gli elementi che servirono alla composizione del conto ; con che , giudicato che sarà lo stesso , i detti pezzi si dovessero restituire alla officina da cui provennero.

10. Le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 di questo decreto non hanno luogo per quei conti che prima della pubblicazione della nostra legge de' 7 di gennaio 1818 fossero stati esaminati e quietati nelle forme legali da' Gran Camerari, a mente delle citate istruzioni dell' anno 1814 ; salvo al pubblico Ministero il dritto della rivisione o altro che possa competergli.

I Gran Camerari rimetteranno prontamente nota di tali conti al regio Procurator generale presso la Gran Corte.

11. Se alcuno de' Segreti e Prosegreti hanno trascurato in tal tempo di rimettere il conto all' ufficio de' Gran Camerari, i medesimi nel termine di un mese da decorrere, come sopra, rimetteranno la nota alla Gran Corte de' conti per mezzo del nostro Procurator generale presso la medesima, il quale curerà che fossero dati gli ordini ed i provvedimenti opportuni per l' esecuzione dell' articolo 21 del presente decreto.

12. L' obbligo di rendere il conto annuale non assolve i Segreti e Prosegreti e tutti gli altri che amministrano le rendite dello Stato dall' obbligo di rimettere a' Gran Camerari ed alla Real Conservatoria i conti mensuali detti volgarmente *vaziocint*, o altri stati che saranno loro ricercati ; e non impedisce i Gran Camerari di esaminare e comprovare nel corso dell' anno le contabilità e le casse dello Stato, e di dare tutti i provvedimenti che giudicheranno opportuni per rettificare l' amministrazione ed assicurare il denaro.

13. Gli Intendenti a norma dell' articolo 11 cap. II.^o della legge de' 7 di gennaio 1818, trasmetteranno di ufficio per tutto il dì 31 di dicembre alla Gran Corte per mezzo del Procurator generale i conti de' Comuni maggiori, cioè di quei Comuni che hanno la rendita di onca 2000 o più, e lo stato discusso approvato dal nostro Luogotenente generale.

TITOLO II.

Della forma de' conti.

14. Il conto di carico e discarico dovrà contenere:

1.^o il titolo nel quale si dovrà esprimere la quantità del conto, l' amministrazione che riguarda , ed il nome di colui che lo rende ;

2.^o il carico de' resti da esigersi per conto dell' amministrazione degli anni precedenti, distinto in tanti articoli, quante sono le diverse classi della rendita, con indicare le indizioni da cui i detti resti provengono ;

3.^o il carico generale distinto, secondo i differenti articoli d' introito, dell' anno che riguarda.

4.° la quantità del carico di ogni articolo, se sia certa; se incerta, la quantità che è stata prodotta;

5.° gl'introiti fatti nel corso dell'anno, distinti in tanti articoli, quanti sono quelli del carico, con indicare i documenti in forza de' quali sono stati fatti;

6.° i compensi e discali accordati a' debitori colla indicazione degli ordini;

7.° il bilancio generale del carico e discarico;

8.° la quantità rimasta ad esegersi; con distinguere nella colonnetta a man sinistra la somma da riscuotersi in ciascun comune, la classe della rendita e la indizione dalla quale proviene;

9.° saranno aggiunti a' conti tutti i documenti comprovanti il carico ed il discarico, o gli estratti de' medesimi, o siano le fedì;

10.° pe' fondi amministrati in economia, i documenti giustificanti di non essersi potuti affittare, la elezione de' collettori o amministratori e controscrittori, se ve ne fossero stati, i libri da' medesimi tenuti ed i conti da loro resi;

11.° i piani nominativi de' debitori distinti per ciascun comune, e suddivisi per quante sono le differenti classi della rendita e le indizioni da cui provengono.

15. I conti d' introito ed esito dovranno contenere:

1.° il resto dell' anno precedente, se ve ne sia;

2.° gl'introiti fatti nel corso dell'anno, distinti in tanti articoli, quanti sono quelli del carico e discarico, e suddivisi in colonnette a man sinistra per quante sono le differenti provenienze della rendita in ogni Comune;

3.° gli esiti distinti in tanti articoli, quanti sono gli articoli delle spese, con indicare la causale e l'ordine per mezzo del quale sono stati fatti.

4.° Saranno aggiunti a questo conto i documenti giustificanti gli esiti, e gli ordini in forza de' quali sono stati eseguiti.

16. I conti di cassa saranno formati secondo le disposizioni del precedente articolo.

17. I conti de' Segreti dovranno contenere e dimostrare la intera amministrazione del rispettivo distretto.

I conti d' introito ed esito dovranno essere sottoscritti dal Segreto, dal Proconservatore e da quell'uffiziale di scrittura che, secondo i regolamenti conserva la terza chiave della cassa segreziale.

18. I conti di tutti gli amministratori della rendita dello Stato, ed i volumi dei documenti saranno cuciti e foliati. Saranno inoltre vistati in ogni pagina da colui che li rende; e porteranno in fine la di lui sottoscrizione e la data. Egli potrà ancora, se vuole, cifrare i documenti.

Ogni articolo d' introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un'altro numero di ordine proprio.

Nel margine di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, in cui si trova il documento che lo riguarda.

19. Il Gran Camerario del ripartimento aggiungerà ai conti de' Segreti della corrente 6^a indizione 1817 e 1818 le osservazioni che crederà convenienti, precisamente per quella parte di amministrazione, tanto d'introito, che di esito, la quale è stata o doveva essere eseguita in forza dei suoi ordini.

Il Razionale del Gran Camerario in fine del conto de' Segreti, e degli altri amministratori dallo stesso Gran Camerario, dipendenti, certificherà se il carico sia esatto o no; ed in tal caso esprimerà la differenza e vi aggiungerà i documenti giustificativi.

20. Tutti coloro che, come sopra è stato prescritto negli articoli 1 o 2 di questo decreto, sono tenuti alla reddizione, e discussione del conto, come ancora i Prosegreti, i Proconservatori, gli uffiziali che conservano la terza chiave della cassa segreziale, gli amministratori ed i cassieri de' Comuni maggiori, dovranno far pervenire nella Cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati dai loro rispettivi incaricati, prima che scorre il termine fissato per la presentazione de' conti nelle due mappe annesse al presente decreto; ancorchè alcuni de' medesimi fossero domiciliati in Palermo. Mancando di far pervenire i detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all'esame e giudizio del conto; salvo la revisione a termini dell'articolo 53 del presente decreto.

La revocazione o la rinuncia del mandato già presentato nella Cancelleria sono inefficaci; salvo che non si esibisca nuovo mandato coll' accettazione, come sopra, al nostro Procurator generale presso la Gran Corte; il quale lo farà ricevere dal Cancelliere, quando conoscerà che la revocazione o la rinuncia fosse proceduta per motivo ragionevole; e farà rigettarlo, se conoscerà di essere stata fatta in frode e con intenzione di ritardare l'esame ed il giudizio del conto.

TITOLÒ III.

De' mezzi di coazione che la Gran Corte può impiegare per la presentazione dei conti.

21. La Gran Corte, ne' casi di ritardo della presentazione de' conti per parte de' Gran Camerari o degl' Intendenti, ne farà il rapporto per mezzo del Procurator generale al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

Contro tutti gli altri la Gran Corte impiegherà, secondo la natura dei conti.

- 1° le intime penali;
- 2° la sospensione degl' impieghi;
- 3° l'arresto personale.

22. Le intime penali potranno aver luogo, così contro l'amministratore, come contro i di lui eredi.

L'importare della pena sarà depositato presso il cassiere de' proventi fiscali.

23. La sospensione dell'impiego e l'arresto personale di coloro che sono in attualità di servizio, non potranno aver esecuzione, se non per ordine del Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

24. L'arresto della persona potrà aver luogo quando, oltre al ritardo della presentazione del conto, vi concorra fondato sospetto di malversazione o di debito.

25. Le decisioni per l'arresto della persona per non produzione di conto, saranno eseguite dagl' Intendenti, o Sottintendenti, a termini dell' art. 49 del presente decreto.

26. Se i mezzi di coazione riuscissero inefficaci; se il contabile fosse assente o fuggito; se fosse morto ed i di lui eredi fossero contumaci alla presentazione del conto, la Gran Corte potrà ordinare che lo stesso fosse formato di uffizio su registri ed altri elementi esistenti nell'ufficio dell'amministrazione rispettiva, a spese del contabile o de' di lui eredi.

T I T O L O I V .

Della responsabilità de' Direttori dell' amministrazione.

27. I Direttori delle amministrazioni , come sono i Gran Camerari per riguardo alle amministrazioni de' Segreti , e altri sono giudicati dalla Gran Corte , e responsabili :

1.° delle somme e quantità che , senza l' autorizzazione del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale , avessero rilasciate con risoluzioni positive a' debitori delle amministrazioni che dirigono ;

2.° delle somme erogate per ispeze o altri oggetti che superano la quantità che , secondo le istruzioni , possono erogare , senza che per tali somme vi fosse stata l' autorizzazione del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale , salvo che indi ne ottenessero l' approvazione.

28. Della regolarità , o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative i Direttori saranno direttamente responsabili al Ministro assistente presso il Luogotenente generale , senza che la Gran Corte de' conti possa prendervi parte ; salvo restando al medesimo il rinviarne il giudizio alla stessa Gran Corte ne' casi che esigeranno una sì fatta misura.

T I T O L O V .

Della responsabilità degli amministratori , e de' cassieri.

29. La responsabilità degli amministratori e de' cassieri , sotto qualunque denominazione sieno , sarà regolata dalle leggi vigenti ne' nostri domini al di là del Faro.

30. Ne' casi di omessioni totali o di diminuzione degli articoli d' introito , l' amministratore sarà condannato al pagamento della somma principale e degl' interessi della medesima alla ragione del sei per 100 , ed a pagare inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale , ne minore del dodicesimo da fissarsi dalla Gran Corte ; salvo nel caso di sottrazione o di occultazione dolosa le pene sanzionate dalla legge.

31. La disposizione dell' articolo precedente sarà ancora eseguita per la duplicazione di qualunque articolo di esito , che nel conto sarà trovata.

32. Per tutte le somme non esatte in caso di negligenza o colpa , l' amministratore sarà responsabile , a mente delle leggi vigenti.

33. Se per qualche articolo di esito non sarà prodotto insieme col conto il documento corrispondente , e lo stesso non sarà presentato nel corso della discussione ; l' amministratore sarà , senza alcuna precedente interpellazione , condannato al pagamento della somma esitata ; salva la revisione , a' termini dell' art. 15 della citata legge de' 7 di gennaio , e dell' art. 60 del presente decreto.

34. I Segreti , riguardo all' amministrazione de' Prosegreti , saranno giudicati dalla Gran Corte , secondo le leggi vigenti.

35. Per la integrità della cassa segreziale e per gli esiti irregolarmente fatti , saranno solidalmente responsabili coloro che , secondo i regolamenti e le istruzioni hanno tenuto o dovuto tener la chiave ; cioè il Segreto , il Proconservatore , e l' ufficiale di scrittura.

TITOLO VI.

Della procedura.

36. La procedura non dovendo riguardare che l'esame del conto, sarà semplice e spedita.

All'esame suddetto dovrà precedere la citazione del procuratore costituito in esecuzione dell'art. 20 del presente decreto da colui che ha reso il conto per assistere e fare le sue difese nel giorno prefisso nel calendario prescritto nell'art. 27 del regolamento di questa data, e negli altri immediatamente seguenti, se forse occorrerà.

La citazione sarà eseguita per mezzo dell'usciera.

Se il Razionale nel rapporto di cui si fa parola negli articoli 16 e 17 del regolamento di questa data, abbia mosso dubbi sul conto; o se gli stessi fossero stati aggiunti dal Consigliere commessario o dal pubblico Ministero, si dovrà passare copia del rapporto al procuratore anzidetto e farcene menzione dall'usciera nella citazione.

Se gli articoli da giudicarsi riguardano non solamente colui che ha reso il conto, ma anche l'autorità amministrativa superiore, o altro che sia compreso negli art. 1, 2, e 20 del presente decreto, la citazione dovrà farsi ancora al rispettivo procuratore.

Se riguardi alcuno che non sia compreso negli articoli anzidetti, si dovrà fare al medesimo la citazione personale, ed aggiungersi nella stessa il precetto di costituire il procuratore.

Se nel primo giorno designato nel calendario non sarà profferito l'arresto generale, sarà continuato l'esame nella immediata seduta, e così successivamente. Le chiamate ulteriori de' giorni seguenti saranno verbali, giusta l'osservanza.

37. Il Razionale relatore nel giorno designato per l'esame del conto riferirà alla Gran Corte il suo rapporto.

Indi saranno intese nell'udienza le parti interessate co' loro difensori, ed il pubblico Ministero.

Ciò eseguito il Presidente metterà in deliberazione di articolo in articolo la materia già esaminata; e farà passare alla votazione, cominciando dal Razionale relatore.

38. Le decisioni saranno pronunciate a pluralità di voti.

39. Il numero ordinario de' decidenti nelle materie contabili sarà di cinque, incluso il Razionale relatore.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento, i Consiglieri saranno rimpiazzati da' Razionali Consiglieri supplenti a' termini degli art. 3, 19, e 40 della legge de' 7 gennajo 1818.

Ciò nondimeno la Gran Corte de' conti a' termini dell' art. 39 della calendarata legge de' 7 di gennajo , potrà dirsi costituita , e quindi potrà decidere , se vi siano tre votanti.

Si dirà ancora costituita e potrà decidere , se vo ne fossero quattro.

Nel caso di parità il Presidente, o chi ne farà le veci, nella stessa seduta disporrà l' intervento di uno de' Razionali Consiglieri supplenti per dirimerla.

Qualora in detta seduta non potesse intervenire uno de' supplenti , in questo caso il Presidente o chi ne farà le veci , farà replicare la votazione nella prossima seduta , coll' intervento o del Consigliere che mancò all' antecedente seduta , o di uno de' Razionali Consiglieri supplenti.

Se fra i votanti vi fossero tre o più opinioni differenti , niuna delle quali avesse ottenuto la pluralità assoluta , si passerà ad un secondo esperimento di votazione.

Se questo esperimento sarà riuscito inutile , il Presidente chiamerà a votare , come aggiunto , nella seguente immediata seduta uno de' Razionali Consiglieri supplenti: e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

40. Ne' giorni destinati all' esame o giudizio de' conti, non sarà permesso di trattarsi nella Gran Corte altro affare di diversa natura.

41. Determinati che saranno tutti gli articoli , le decisioni della Gran Corte saranno riportate compendiosamente nel foglio di udienza , che sarà sottoscritto dal Presidente , e dal Cancelliere.

Nel foglio di udienza sarà fatta menzione de' Consiglieri intervenuti , e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico Ministero.

42. Ciascuno de' votanti potrà nondimeno registrare in un libro segreto , che sarà tenuto a questo oggetto dal Cancelliere , il suo voto particolare motivato.

43. Ciò eseguito , si passerà alla redazione dell' arresto generale.

44. Gli arresti dovranno esprimere :

1. i nomi e cognomi de' decidenti e del Regio Procurator generale.
2. il nome cognome e domicilio dell' amministratore che ha reso il conto , e di coloro che sono intervenuti alla discussione , e de' loro rispettivi procuratori ;
3. la qualità dell' amministrazione e del conto ;
4. l' anno dell' amministrazione che riguarda il conto ;
5. la esposizione sommaria de' fatti ;
6. i motivi che hanno determinato il giudizio ;
7. la parte dispositiva; in fine della quale si dovrà esprimere se l' amministratore sia stato assoluto e quietato , se sia stato dichiarato creditore ed in qual somma , o se il medesimo ed altri sia stato condannato ed in qual somma.

Gli arresti saranno intitolati col nostro Nomo e porteranno infine la formola esecutoria.

Saranno cifrati dal Razionale relatore al margine di ogni carta, e porteranno nell'ultima pagina le firme del Presidente, ed in mancanza, del Vice-presidente del Consiglier commissario, e del Cancelliere, non che la vidimazione del pubblico Ministero.

45. Profferito che sarà l'arresto dovrà essere pubblicato colla lettura che ne farà il Cancelliere o un commesso della cancelleria alla porta della Gran Corte.

46. Gli arresti generali saranno numerati di foglio in foglio e conservati in fascicoli dal Cancelliere.

47. Se l'arresto sarà per contenere condanna si dovrà sollecitamente spedire la significatoria.

Se porterà dichiarazione di credito, sarà spedita la declaratoria.

Se dichiarerà che l'amministratore non resta nè in credito nè in debito, si farà dal Cancelliere un certificato.

Questo certificato dovrà contenere in compendio il tenore dell'arresto; ma non si potrà consegnare, nè avrà vigore se non sia contrassegnato dal Procurator generale.

TITOLO VII.

Della esecuzione delle decisioni della Gran Corte.

48. La Gran Corte de' conti procederà per la esecuzione delle sue decisioni alle coazioni reali e personali contro i condannati e loro eredi.

49. L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl'Intendenti e Sottintendenti civili.

50. Gl'Intendenti e Sottintendenti civili potranno sospendere la esecuzione dell'arresto personale; e nel caso che si trovi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte costui depositi in potere di un depositario o di un cassiere, da elegersi esclusivamente dall'Intendente sotto la sua responsabilità, la somma per la quale all'arresto si è proceduto; salvo che il contabile fosse prevenuto di malversazione.

TITOLO VIII.

Della revisione.

51. La revisione sarà necessaria; e perciò avrà luogo per semplice ministero della legge, riguardo a' conti de' Comuni maggiori a' termini dell'art. 11 della legge de' 7 di gennaio 1818.

52. Avrà luogo nel caso che vi sarà ricorso nella Gran Corte avverso le decisioni pronunziate da' Consigli d'Intendenza nel giudizio de' conti e delle spese delle Valli, giusta le disposizioni dell'articolo 186 del decreto degli 11 di ottobre 1817, e dell'art.° 11 della citata legge de' 7 di gennaio 1818.

53. Potrà ancora dimandarsi la revisione o dall'amministratore, o da altri che abbia interesse nel conto, o dal pubblico Ministero ne' casi stabiliti nell'art. 15 della suddetta legge de' 7 di gennaio 1818 ed a' termini del medesimo. Questa disposizione è applicabile ancora a' conti giudicati in contumacia sia per non essere stato costituito il procuratore, sia che chiamato non fosse comparso all'udienza.

54. In nessun caso la revisione, sia necessaria, o ad istanza di parte, sospenderà l'esecuzione de' primi giudicati, se non vi accedo il consenso del pubblico Ministero.

55. La dimanda della revisione, quando sia per parte del pubblico Ministero, si dovrà fare per via di requisitoria.

56. Quando sia ad istanza di parte si dovrà fare per via di ricorso diretto al Presidente, nel quale si dovranno esprimere distintamente i motivi sui quali la dimanda è fondata, ai termini del citato art. 15 della legge de' 7 di gennaio 1818.

Dovrà essere sottoscritta da un procuratore speciale che sia persona degente in curia, e la procura dovrà contenere la clausola *in passivis*.

57. Questa dimanda non potrà essere proposta, che nel termine improrogabile di mesi tre da correre dal giorno della notifica dell'arresto, da farsi al procurator di colui che è stato condannato.

58. All'esame della revisione dovrà precedere la citazione, la quale riguardo al pubblico Ministero, sarà eseguita in persona di quel commesso che dal Regio Procuratore generale sarà designato.

59. Ne' casi in cui sarà dimandata la revisione de' conti delle Valli, sarà necessaria la citazione di tutti coloro che possono avervi interesse.

Alla citazione suddetta sarà aggiunto il precetto di costituire il procuratore speciale per intervenire nel giudizio di revisione.

La citazione, riguardo a coloro che hanno domicilio in Palermo, sarà eseguita per mezzo dell'uscieri; e riguardo a quelli che sono lontani, sarà commessa dalla Gran Corte per mezzo del nostro Procurator generale.

60. Quando le domande di revisione sien prodotte per parte dell'amministratore qualunque sia, il medesimo dovrà pagare in beneficio della cassa de' proventi fiscali un diritto del due per 100 sulle somme per le quali si chiede la revisione, qualunque sia l'evento del giudizio della revisione stessa.

La Gran Corte colla stessa decisione colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà le quantità dell'anzidetto dritto.

Le revisioni fondate sopra errore di calcolo e di posizione, non che sopra omissioni nelle quali fossero caduti i Razionali o altri funzionari della Gran Corte nel primo esame del conto, saranno esenti dal pagamento di questo dritto.

Saranno egualmente esenti le revisioni fondate sopra documenti che non fu possibile all'amministratore di produrre insieme co' conti, o che siano fondate sopra allegazione di falsità commesse da tutt'altro, che dallo stesso amministratore.

Saranno finalmente esenti di ogni specie di dritto le revisioni de' conti de' Comuni maggiori.

61. In tutto il resto, nella revisione si osservano i modi di procedura di sopra stabiliti.

62. Il presente decreto, e gli annessi due regolamenti riguardanti, il primo la procedura pel rendimento de' conti, e l'altro la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi a' Razionali, saranno provvisoriamente osservati sino al nuovo sistema di amministrazione delle finanze, che sarà stabilito, e fino al decreto definitivo che intorno alla presentazione e discussione de' conti ci riserbiamo di pubblicare.

63. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Luogotenente generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento di procedura pel rendimento de' conti, di coloro che amministrano i beni dello Stato, e ne riscuotono la rendita nei domini oltre il Faro in esecuzione del Real decreto de' 21 settembre 1818.

TITOLO I.

Funzioni, e doveri del Cancelliere.

Art. 1. Il Cancelliere dovrà tenere la nota di tutti coloro che son soggetti alla giurisdizione della Gran Corte e debbono rendere il conto alla medesima giusta le due mappe annesse al decreto di questa data.

2. È incaricato

1.° di tenere il repertorio ed i registri, de' quali si è fatta menzione nell' altro regolamento de' 6 di luglio 1818.

2.° riceverà i mandati di procura, che tutte le persone tenute al rendimento e alla discussione del conto dovranno presentare a mento dell' art. 20 del decreto di questa data; farà notarli nel registro, e li rimetterà al Razionale relatore.

3.° riceverà egualmente le istanze, le petizioni e i documenti, che potranno essere presentati dalle parti; farà notarli nel registro, e darà agli stessi il corso corrispondente;

4.° scorso il termine prefisso rispettivamente alla presentazione de' conti e dello procuro, passerà al Regio Procuratore generale la nota di coloro che saranno stati contumaci.

3. Formerà un quadro generale di tutti i conti degli antichi Segreti e collettori, ex-deputati de' donativi ed altri che in esecuzione degli articoli 6 e 7 dell' enunciato decreto saranno passati alla Gran Corte; e lo presenterà al Presidente il quale, inteso il Regio Procurator generale, farà la commessa assegnando ad ogni conto il Consiglier commessario, il Razionale relatore ed il prorzionale.

Il Cancelliere farà ancora il quadro generale de' conti che saranno presentati alla Gran Corte in esecuzione degli articoli 8, 9, e 10 dell' enunciato decreto, e lo passerà al Presidente, per farne come sopra, la commessa generale.

So dopo la commessa generale perverranno altri conti nel corso dell' anno, il Cancelliere curerà che dal Presidente si faccia nel modo stesso la commessa, e ne prenderà ragione nel repertorio.

4. Fatta la commessa consegnerà prontamente i conti al Razionale relatore, con prenderne ragione nel repertorio.

5. Il Cancelliere è incaricato:

1.° della formazione e tenuta del foglio di udienza;

2.° di tenere il registro delle discussioni che saranno prese nelle sedute della Gran Corte anche per lo esame de' conti, a' termini dell' articolo 24 della legge de' 7 di gennajo 1818.

6. Contrassegnerà ancora gli arresti generali, giusto l' art. 44 del decreto di questa data, e tutte le spedizioni delle quali si fa parola nell' art. 24 n.° 2.° della legge de' 7 di gennajo, e del regolamento de' 6 di luglio del corrente anno.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e di quelli discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico

8. Prima di scorrere l' anno, dietro le notizie che rileverà da' fogli di udienza e da' registri, formerà un quadro generale, in cui esporrà lo stato

nel quale si trovano presso i Razionali i conti loro rispettivamente commessi ; ed il quadro generale de' conti appartenenti all'anno seguente, e lo presenterà al Presidente.

Il Presidente inteso il pubblico Ministero, farà sul detto quadro la commessa generale di tutti i conti appartenenti all'anno prossimo seguente, con assegnare ad ogni conto il Consigliere commissario, il Razionale relatore ed il Prorazionale.

In tale occasione il Presidente, inteso il pubblico Ministero, potrà cambiare la commessa fatta nell'anno precedente in persona d'un Razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un altro Razionale. Potrà egualmente cambiare nel modo stesso il Prorazionale.

Il quadro della commessa generale sarà affisso nella Cancelleria; e se ne passeranno dal Cancelliere i consimili a' Consiglieri, a' Razionali ed ai Prorazionali.

TITOLO II.

Funzioni e doveri de' Razionali e Prorazionali.

9. Il Razionale relatore, precedente ricevuta, ritirerà dal Cancelliere i conti a lui commessi.

Passerà indi prontamente ad esaminare se il conto si trovi formato, secondo è stato prescritto negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto di questa data.

Nel caso contrario descriverà in una nota la irregolarità e i difetti del conto, o i documenti che mancano, e la passerà al pubblico Ministero.

Se dallo stesso sarà approvata, il Razionale farà intimare il procuratore per mezzo dell'usciera a rettificare il conto e presentare i documenti, o la Gran Corte passerà ad esaminarlo e giudicarlo secondo le leggi.

10. Se il conto si troverà formato secondo le disposizioni degli articoli sopraccitati, il Razionale relatore ne farà menzione in piè del conto stesso.

11. Passerà indi ad esaminare :

1° se l'Amministratore, qualunque sia, abbia ommesso di portare all'introito il resto dell'amministrazione dell'anno precedente, del quale fosse responsabile per essere stata tenuta da lui, o per aver ricevuto tal resto dal suo predecessore;

2° se la posizione materiale del conto come sta, o sia del bilancio, presenti debito dell'amministrazione;

3° se la composizione delle cifre porti errori materiali di calcolo a danno del fisco;

4° se nell'esito vi siano partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi, il Razionale nè farà rapporto alla Gran Corte, la quale ordinerà prontamente la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore, dedotto il credito che la prima posizione del conto portasse in di lui favore.

Resta a carico del Razionale di dar corso a tal significatoria senza ritardo.

Se il conto non presenterà nè debito di posizione, nè omissione di resto, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate nell'esito, il Razionale ne farà menzione in piè del medesimo.

12. Passerà in seguito ad esaminare il carico delle somme che per ogni articolo l'amministratore dovea esigere, confrontando co' documenti il certificato del Razionale del Gran Camerario, prescritto nell'articolo 19 del decreto di questa data, per conoscere la integrità del carico stesso.

Se si scorderà di esservi necessità di qualche dilucidazione o di documenti, s'indirizzerà al Procurator generale presso la Gran Corte, il quale curerà di chiamarli dalle competenti officine, e passarli al Razionale relatore per mezzo del Cancelliere a cui dovrà farne ricevuta.

Conosciuto il carico, esaminerà il discarico, o sia l'introito; le compense, i discali e le remissioni forse accordate, di articolo in articolo, per rilevare quanto occorra, e la corrispondenza o la differenza che possa esservi.

Se per qualche articolo mancheranno i documenti di carico, curerà il Razionale di venirne in cognizione cogli altri documenti e colle diligenze che la circostanza del caso potrà suggerirli.

Per gl'introiti ricavati nell'amministrazione economica di qualche fondo, esaminerà se l'Amministratore fece tutte le incumbenze alle quali era tenuto per arrendarlo; se l'amministrazione fu regolarmente tenuta e sia ben comprovata co' documenti, come sono i libri de' collettori e i conti da loro resi. Vedrà ancora la corrispondenza che vi sia tra l'introito lordo e lo stato de' passati arrendamenti.

13. Ciò eseguito, procederà ad esaminare il conto d'introito ed esito, con vedere:

1.° se l'introito corrisponda di articolo in articolo al discarico;

2.° se l'esito sia stato fatto, a mente della quantità permessa al rispettivo Amministratore dalle istruzioni e da' regolamenti in vigore;

3.° se ogni articolo di esito sia comprovato con documento legale e previo il corrispondente mandato di chi avea facoltà;

4.° quante volte gli esiti riguarderanno opere e lavori, esaminerà se oltre le epoche che comprovano il pagamento sia giustificata regolarmente la costruzione delle opere e l'adempimento de' lavori.

14. Fatto questo esame, passerà allo scrutinio de' resti che si portano nel conto; e farà tutte le opportune osservazioni per poterai conoscere se la esazione sia stata trascurata, o se l'Amministratore abbia fatte le opportune incumbenze alle quali era tenuto.

15. Se nello eseguire le incumbenze di sopra, il Razionale incontrerà de' dubbj o degli ostacoli che non esigono il giudizio della Gran Corte, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuoverli.

16. Compiuto che sarà l'esame, il Razionale farà un rapporto, o sia relazione, in cui noterà:

1.° l'importare del carico e discarico, la quantità dell'introito e quella dell'esito, ed il risultato materiale del conto come sta;

2.° Le significatorie che forse ha spedite, a' termini dell'art. 11 del presente regolamento;

3.° Gli articoli di carico e discarico, e d'introito e di esito, sui quali non ha incontrato difficoltà: questi articoli saranno accennati compendiosamente, colla indicazione de' numeri e de' fogli de' documenti;

4.° gli articoli su' quali abbia incontrato dubbio, colle sue osservazioni motivate: questi articoli saranno riportati per esteso, colla indicazione de' numeri e de' fogli de' documenti.

17. Il Razionale relatore passerà un consimile di tal rapporto al Consigliere commessario, al quale consegnerà ancora il conto ed il volume de' documenti. Passerà altro consimile del rapporto al Regio Procuratore generale.

Il Procurator generale ed il Consigliere segneranno il giorno della rispettiva consegna in un libretto che il Razionale conserverà.

Tanto il pubblico Ministero, quanto il Consiglier commessario potran-

no far aggiungere nel rapporto suddetto le altre difficoltà che forse saranno per incontrare sul conto, con indicare da chi rispettivamente sono state promosse.

Il Consigliere commissario restituirà le carte al Razionale, fatte che avrà le sue osservazioni, con annotare in margine del libretto il giorno della restituzione seguita.

Ritirato il conto, il Razionale ne darà l'avviso al Ministero pubblico, il quale farà prenderne ragione, per fissare, all'epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà esser proposto alla Gran Corte; salvo il caso che il Ministero pubblico per l'urgenza dell'affare creda che il Razionale debba proporlo in preferenza.

18. Designato che sarà il giorno per la discussione del conto, il Razionale per mezzo di uno degli uscieri farà notificare il procuratore di colui che ha reso il conto, ad assistere nel giorno designato ed altri seguenti per lo esame del suo rapporto, di cui farà passarne copia al procuratore, e per lo arresto generale da profferirsi dalla Gran Corte.

19. Resta a cura del Razionale di far eseguire tutte le altre citazioni che, a mente dell'art. 36 del decreto di questa data, saranno forse necessarie.

20. Il Razionale noterà nel margine di ogni articolo del suo rapporto le votazioni che la Gran Corte farà, per potersi riunire quando dovrà profferirsi l'arresto generale.

21. Resta a carico del Razionale relatore la formazione di tutti gli ordini preparatori che forse la Gran Corte dovrà dare nel corso della discussione del conto.

Curerà inoltre che i medesimi fossero notificati a chi conviene.

Resta parimente a di lui carico la redazione dell'arresto generale nel modo stabilito nell'art. 44 del decreto di questa data.

22. Pubblicato l'arresto generale, il Razionale depositerà nell'archivio della Gran Corte il conto giudicato, il suo rapporto, i volumi de' documenti e tutti gli atti che avranno avuto luogo, previa la ricevuta dell'Archivario da farsi nel libretto di cui sopra si è fatto parola. Questo libretto alla fine dell'anno dovrà passare nella Cancelleria.

23. Il Razionale relatore, se nell'esame di un conto avrà osservati inconvenienti o inesattezza di metodo nell'amministrazione, ed avrà conosciuto li mezzi di potersi migliorare, sia riguardo all'introito, sia colla riduzione delle spese, farà un rapporto particolare al Presidente.

Il Presidente, al tempo che stimerà opportuno, proporrà alla Gran Corte tutti i rapporti di tal natura, che gli saranno stati presentati, per farsene il soggetto delle osservazioni generali che la Gran Corte nel corso di ciascun anno dovrà presentare al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

24. I Prorazionali sono incaricati di aiutare i Razionali in tutte le incumbenze di sopra stabilite, e ne' travagli che per l'esame de' conti potranno occorrere.

I Razionali e Prorazionali dovranno intervenire ogni giorno nelle officine addette a tal uopo nella casa de' tribunali, per fare le loro applicazioni su' conti ed i lavori necessarii, escluse le feste; e pe' soli Razionali, i giorni in cui dovranno intervenire nelle sedute della Gran Corte.

TITOLO III.

Funzioni e doveri de' Consiglieri commissari.

25. Il Consigliere commissario, ricevuto il conto ed il rapporto del Razionale, esaminerà se lo stesso sia in regola in tutte le sue parti giusta le disposizioni del decreto di questa data; e potrà aggiungere le sue osservazioni ed i dubbii che potrà incontrare, oltre di quelli notati dal Razionale: e ciò, tanto nello stesso rapporto, quanto in foglio separato.

Egli dovrà assicurarsi dell'esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà, l'esame conveniente.

26. Noterà nel rapporto le votazioni che di articolo in articolo si faranno dalla Gran Corte nella discussione del conto, con ispecificarne le somme.

Potrà dirigersi al Ministero pubblico per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti del Razionale, la spedizione degli arresti ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

TITOLO IV.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

27. Il Ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo da parte di coloro che debbono presentarli; curerà la esecuzione di quanto è stato disposto nell'articolo 21 del decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionarii incaricati dell'esame dei medesimi, provocherà dal Presidente un cambiamento di commessa, o proporrà altre misure al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

28. Quando il Regio Procuratore generale conoscerà di esservi un numero sufficiente di conti nello stato di potersi proporre alla Gran Corte, formerà il calendario, o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto per quel mese intesi verbalmente tutti i Razionali.

Negli ultimi giorni di ciascun mese rinnoverà il calendario pel mese seguente. A quest'oggetto il Presidente ed il Procuratore generale combineranno i giorni che dovranno essere addetti all'esame delle cause del contenzioso di competenza della Gran Corte, ed a quello de' conti.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i Razionali a fare i loro rapporti alla Gran Corte in un giorno determinato, senza attendere il turno fissato nel calendario.

29. Il Ministero pubblico avrà due registri; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro gli amministratori; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole, e riserve forse apposte dalla Gran Corte nell'arresto di un conto, per esser tenute presenti nelle occorrenze e nell'esame del giudizio di un'altro conto dello stesso o di un'altro amministratore.

30. Curerà la esecuzione delle significatorie che riguardano i conti dello Stato, degli arresti generali pronunziati su' medesimi.

31. Niuna copia, estratto, certificato o altro degli atti ed arresti della Gran Corte potrà essere rilasciato da' Razionali, o dalla Cancelleria, o dall'archivio, senza la precedente vidimazione del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di contrassegnare tali carte, le confronterà col foglio di udienza, e coi corrispondenti atti originali esistenti presso il Cancelliere.

La vidimazione del Ministero pubblico non pruova, che il suo intervento o la legalità dell'atto.

32. Il Procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi ne' primi giorni di ciascun mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente.

Nella fine di ogni quadrimestre rimetterà al Ministro assistente presso il Luogotenente generale, ripartimento delle finanze, lo stato delle significatorie spedite contro gli amministratori e cassieri della rendita dello Stato; e darà conto al medesimo di ciò che per la esecuzione delle stesse sia stato praticato.

Rimetterà di tempo in tempo al Ministro stesso, ripartimento dell'interno, le significatorie che saranno spedite contro gli amministratori de' Comuni maggiori o altri, per dare le convenienti disposizioni acciocchè fossero eseguite.

33. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a sè in qualunque tempo e stato, tanto dalla Conservatoria generale, quanto da qualsivoglia altra officina, tutti i conti, le liquidazioni, i documenti e tutti gli atti relativi a qualsivoglia conto, per esaminarli e verificarne la regolarità.

Metodo da osservarsi nella scelta de' Razionali e pro-Razionali, e fissazione de' soldi, e gratificazioni che competono a' pro-Razionali.

Napoli 25 marzo 1819.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Visto l'art. 28 della nostra legge de' 7 gennaio 1818, col quale ci riservammo di determinare con un decreto particolare il modo come dovranno essere scelti i Razionali, e i pro-Razionali della Gran Corte dei conti dei nostri domini oltre il Faro.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Nella Gran Corte de' conti de' nostri domini oltre il Faro vi saranno per ora addetti 5 pro Razionali, riserbandoci di aumentare o diminuire il numero, a norma del bisogno del pubblico servizio.

2. I pro-Razionali saranno proposti dal Presidente e dal Procurator generale della detta Gran Corte al Ministero residente presso il Luogotenente generale.

3. Il Ministero presso il Luogotenente generale trasmetterà colle sue osservazioni al Ministero delle Finanze la terna de' candidati per essere proposti alla nostra nomina.

4. Il soldo di ciascuno pro-Razionale sarà di annui ducati 360 pari ad onces 120 da pagarsi a rate mensuali previo il certificato di assistenza rilasciato da' Razionali del ripartimento, e visto dal Procurator generale.

5. Oltre del soldo di sopra stabilito godranno i pro-Razionali l'annua gratificazione di ducati mille e dugento, pari ad onces 400.

6. L'anzidetta somma di gratificazione sarà tra i pro-Razionali ripartita in quel modo, e con quelle regole medesime, con cui dovrà essere ripartito il fondo di gratificazione assegnato ai Razionali, giusta gli articoli 3° e 5° del regolamento da Noi approvato, con decreto de' 21 settembre 1818.

7. Per le cariche de' Razionali saranno proposti da quel Ministero, inteso il Presidente, ed il Procurator generale quegl'individui, che abbiano dato sufficiente saggio di probità, e che abbiano fatto conoscere di essere istituiti degli affari amministrativi e delle conoscenze necessarie al disimpegno della carica.

8. Nello proposte de' Razionali si avranno particolarmente presenti quei pro-Razionali che riuniscono i requisiti indicati nell'articolo precedente.

9. Non potranno essere proposti alla carica di Razionali, o pro-Razionali quegl'individui che non abbiano la età prescritta dalle leggi.

10. Le regole che verranno stabilite colla organizzazione del sistema giudiziario, circa il grado di parentela che impedisce il simultaneo concorso de' parenti nel medesimo corpo collegiale di magistratura, saranno parimente applicabili ai Razionali della Gran Corte de' conti.

11. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, ed il Ministro presso il Luogotenente generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

—

Si determinano le persone obbligate al rendimento dei conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali, l'esame e revisione annuale dei medesimi nel caso in cui non si convochino i Consigli provinciali delegandosi al Luogotenente generale la facoltà di dare dei supplenti ai Consiglieri d'Intendenza impediti nell'esame dei conti stessi; e si provvede al rendimento dei conti di simil natura, arretrati dal principio del nuovo sistema a tutto dicembre 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1828 (1).

Ho rassegnato al Re, i rapporti di V. E. de' 12 marzo e 12 aprile 1827, num. 815 e 1073, e 28 febbraio ultimo num. 588, che vertono: 1° A determinare i funzionari che vengono obbligati a presentare i conti materiali de' fondi provinciali. 2° All'annuale revisione dei conti materiali de' detti fondi pel caso in cui non si convochino i Consigli provinciali. 3° Alla facoltà di destinare i supplenti a' Consiglieri d'Intendenza in caso d'impedimento. 4° Al provvedere al rendimento de' conti materiali arretrati dei fondi medesimi dal principio dello stabilimento del nuovo sistema a tutto dicembre 1826. 5° Finalmente al dubbio se le sentenze rese da' Consigli di Intendenza sui conti materiali di detti fondi provinciali debbano essere definitivamente discusse nella G. C. dei conti, sianvi o no gravami avverso

le medesime; e la M. S. udita, la Consulta di codesta parte de' suoi Reali Domini nel Consiglio di Stato ordinario del 12 del corrente si è degnata risolvere; che la parte di amministrazione, detta materiale, de' fondi provinciali di qualsivoglia natura, risiede per massima ed essenzialmente presso il cassiere provinciale, che perciò è tenuto al rendimento de' conti materiali, ed alla responsabilità che da ciò legalmente deriva. Ove poi non esistesse cassiere provinciale, perchè i pagamenti si eseguan per via di banco, allora l'istesso conto dovrà rendersi dall'Intendente, restando egli tenuto alla medesima responsabilità. Il cassiere provinciale, o l'Intendente, nel caso sopra indicato, dovranno sotto la loro responsabilità eseguire, promessa sempre l'autorizzazione Ministeriale, i pagamenti a norma degli stati discussi, salvo il caso d'inversione di articoli, la quale fa d'uopo che sia preventivamente autorizzata nelle debite forme.

In ordine alla periodica revisione de' conti materiali, nel caso in cui non si convocano i Consigli provinciali, la M. S. vuole, che i cassieri provinciali quanto gl'Intendenti, quando i detti cassieri non esistessero, vengano astretti con effetto a rendere in ogni anno, e precisamente tra i primi due mesi dello esercizio successivo i conti materiali della loro rispettiva gestione ai Consigli d'Intendenza rispettivi, indipendentemente dalla riunione de' rispettivi Consigli Provinciali.

Circa la facoltà di destinare de' supplenti a' Consiglieri d'Intendenza in occasione dell'esame de' detti conti materiali, ne' casi di sospensione di uno, o più di essi, la M. S. dichiara che non si possa intendere, siccome nei casi simili, giammai deferita agl'Intendenti cui solo, ove trattasi di coprire momentaneamente il posto mancante, viene loro dalla legge concessa, quindi ne' detti casi di esame de' conti materiali la M. S. delega a V. E. la facoltà di destinare i supplenti.

Po' conti materiali arretrati ha la M. S. risoluto che i cassieri delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali pei fondi alle medesime appartenenti, i cassieri de' fondi provinciali, ovvero gl'Intendenti ne' soli casi in cui essi non si fossero giovati dell'opera del cassiere, ed avessero presso di loro medesimi ritenuta la gestione materiale de' fondi provinciali, o che avessero ordinato i pagamenti per via di banco, fossero astretti a presentare i detti conti nelle debite forme fra uno spazio di 4 mesi da designarsi da V. E., essere redatti per epoche e contrassegnati dalla firma di tutti coloro che nel rispettivo periodo di tempo abbiano avuto la parte materiale dell'amministrazione de' precitati fondi sieno stati costoro cassieri provinciali, o Intendenti, o i Segretari generali in loro assenza, ciascuno per la parte della loro gestione; non che ove alcuno de' menzionati funzionari più non esistesse, possa supplirsi alla mancanza della loro firma per questa sola volta dal capo contabile dell'Intendenza rispettiva senza veruna responsabilità del medesimo, la quale resterà sempre a carico di chi di dritto ne' modi di procedere della legge.

In quanto alla rivisione de' conti materiali de' fondi provinciali da farsi di dritto nella G. C. ha la prelodata M. S. risoluto che tanto in questa, che in cotesta parte de' Reali Domini debbano osservarsi quanto per i conti de' comuni maggiori è prescritto nell'art. 274 della legge de' 12 dicembre 1816, cioè che i conti materiali o siano conti di cassa corredati da documenti giustificanti tutti gl'introiti, e tutti gli esiti, sieno, giusta i modelli Sovranamente approvati, resi in ogni anno, e fra i due primi mesi dell'esercizio successivo dal cassiere provinciale ove trovasi installato; dall'Intendente ove non esista cassiere provinciale per esservi un banco pubblico

sia che si tratti dei fondi addetti alle opere pubbliche sia per ogni altro fondo provinciale. I detti conti materiali saranno discussi e giudicati dal Consiglio d'Intendenza senza che l'Intendente v' intervenga, e dovranno ancora rivedersi di dritto dalla Gran C. de' conti, esista o no gravame contro le decisioni del Consiglio medesimo, a quale oggetto i detti conti terminata la discussione in Consiglio saranno rimessi al Procurator generale presso la Gran Corte de' conti suddetta.

Qualora nella rivisione la G. C. de' conti rilevi che in qualche Consiglio d'Intendenza si sieno alterati i principi generali di amministrazione ne farà rapporto a V. E., onde provocare i Sovrani ordini per ristabilire l'osservanza de' detti principi.

Ha finalmente la M. S. ordinato che non si apporti cangiamento di sorta alcuna a quanto trovasi prescritto negli articoli 46 e 184 del Real decreto degli 11 ottobre 1817 in ordine alle attribuzioni de' Consigli provinciali di discutere, e di esaminare i conti morali de' fondi provinciali di qualunque natura.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. per l' uso di risulta.

Si definisce il termine a produrre ricorsi innanzi la Gran Corte de' Conti di Sicilia avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 marzo 1829.

Ho riferito al Re il rapporto di V. E. de' 17 luglio 1828 1° carico n. 2159, con cui ella propose di fissarsi un termine a reclamare presso cote-sta Gran Corte de' conti contro le decisioni delle autorità contenziose, che dalla stessa dipendono. E la M. S. inteso l' avviso della Consulta di cotesti Reali domini, nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 del corrente ha risoluto, uniformemente alla di lei proposta, che il termine a produrre ricorsi innanzi la suddetta Gran Corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende, sia di tre mesi per li privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche; e che questo termine cominci a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio, dal giorno della loro notificazione a persona o domicilio: e per le decisioni profferite in contumacia, dal giorno in cui non sarà più ammissibile l' opposizione.

Ha poi risoluto la lodata M. S. che contro le decisioni anteriormente profferite dalle suddette autorità contenziose dal dì dell' introduzione delle attuali leggi amministrative, a tutt' oggi, possano prodursi i reclami, innanzi la suddetta Gran Corte de' conti a tutto dicembre del venturo anno 1830.

Finalmente ha determinato la prefata M. S. che l' E. V. faccia seguire la pubblicazione della presente risoluzione in tutt' i Comuni di cote-sta Isola.

Omissis

Visto il decreto del dì 8 di maggio 1828, con cui fu aggiunta alla Gran Corte dei conti una piazza di Consigliere al seguito ;

Visto il decreto de'17 di settembre 1829, col quale fu ampliato il personale della Gran Corte de' conti coll'aggiunzione di un terzo Consigliere ordinario, di un'altro Razionale col carattere di Consigliere supplente, e di un sesto Pro-razionale ;

Convinti dalla esperienza che l'attuale composizione di quel Collegio, comunque in total modo ridondante per le aggiunzioni successive alla sua primitiva organizzazione, mal provveda allo importantissimo oggetto dello accurato e sollecito esame de' conti delle pubbliche amministrazioni ;

Osservando che la Commissione temporanea istituita col rescritto del dì 17 di maggio 1828 per lo esame e per la decisione de' conti a tutto dicembre 1825 entro il termine de' quattro anni già corsi da luglio 1828, comechè sollecita del disbrigo degli affari delegatili, pure lascia ancora, mentre è già presso a spirare il periodo che all'oggetto le fu assegnato, un numero rilevantissimo di conti, e di più gravi a decidere ;

Considerando perciò esser non che utile, ormai necessario il provvedere in modo permanente al bisogno di quello interessante servizio, anzichè prorogare la esistenza della cennata Commissione, o ripetere dei provvedimenti straordinari, che mal risponderebbero in risultamento all'oggetto ;

Considerando che la vigile censura sulle pubbliche amministrazioni di quei nostri Reali domini in gran parte dipende dal diligente e celere esame dei conti delle medesime, e che assai giovi a questo intento lo ajuto d'impiegati particolarmente addetti pe' lavori preparatori alle camere de' Razionali ;

Considerando che molto esser possa utile la istallazione di un' alunnato presso quella Gran Corte dei conti.

Volendo conciliare coll' interesse del servizio que' riguardi di maggiore economia che reclamano le circostanze delle finanze di quella parte del Regno ;

Veduto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Art. 1. È aggiunta alla Gran Corte de' conti in Sicilia una seconda Camera, che piglierà il nome di Camera contabile.

Istallata che sarà la Camera contabile, cesserà di diritto la Commissione temporanea attualmente esistente in virtù del Real rescritto del dì 17 di maggio 1828.

2. La Gran Corte de' conti formata in due Camere avrà i seguenti componenti ed impiegati :

un Presidente ;

due vice-Presidenti ;

quattro Consiglieri ;

tre Razionali col carattere di Consiglieri supplenti ;

quattro Razionali semplici ;

sette pro Razionali semplici ;
 un Procurator generale ;
 un Avvocato generale ; (1)
 un Cancelliere colle funzioni di Segretario generale ;
 un vice-Cancelliere ;
 un Archivarjo ;
 un ajutante di Archivio ;
 un Cassiere de' proventi fiscali ;
 quattordici Commessi addetti alle Camere de' Razionali ;
 un numero determinato d' impiegati di Cancelleria , secondo che sta
 dichiarato all' articolo 19 ;
 qualtró Uscieri ;
 due Barandieri ;

3. Le due Camere in cui è divisa la Gran Corte dei conti saranno composte ciascuna di un vice-Presidente e di due Consiglieri , oltre il pubblico Ministero.

Assisterà nella prima camera il Cancelliere , nella seconda il vice-Cancelliere.

4. I Razionali Consiglieri supplenti suppliranno promiscuamente nell'una e nell'altra Camera i Consiglieri ordinari a seconda del bisogno.

Sarà egualmente promiscuo tra l'una e l'altra Camera il servizio dei Razionali semplici e de' pro Razionali.

5. Il Presidente ed il Procurator generale potranno portarsi a quella delle due Camere , ove giudicheranno il loro intervento più conducente all' accertamento del servizio. Nella Camera dove essi non saranno presenti verranno rimpiazzati l' uno dal vice-Presidente della Camera stessa , l' altro dall' Avvocato generale.

6. Saranno di competenza esclusiva della prima Camera della Gran Corte de' conti tutti gli affari attribuiti alla medesima dalla legge del dì 7 di gennaio 1818 , e da' decreti e regolamenti in vigore , ad eccezione di quelli che pel presente decreto sono dichiarati di competenza esclusiva o promiscua della Camera contabile.

7. Saranno di competenza esclusiva della Camera contabile tutti i conti arretrati fino a dicembre 1825 , che sopravvauzeranno dalla massa totale di que' che furono delegati alla Commissione temporanea che andrà ad esser disciolta , e tutti gli altri conti di qualunque natura e di qualunque classe essi siano che dal 1826 al 1831 non saranno stati esitati dall' attuale Gran Corte de' conti nè si troveranno pendenti in discussione alla fine dell' anno 1832.

8. Nella discussione de' conti arretrati a tutto il 1825 , la Camera contabile procederà al giudizio sommariamente , e senza le forme volute dai regolamenti della Gran Corte de' conti , nel modo stesso onde ha proceduto la Commissione temporanea che va ad esser disciolta , a' termini del mentovato rescritto del dì 17 di maggio 1828. Non così però nella discussione de' conti suddetti dal 1826 al 1831 nel giudizio de' quali la Camera contabile procederà secondo le forme e ne' modi stabiliti da' regolamenti in vigore.

9. Tutti i conti dal 1832 in poi di qualunque classe , e di qualunque

natura essi siano , i quali , a' termini delle leggi , de' decreti e de' regolamenti in vigore , debbono sottoporsi allo esame ed alla decisione della Gran Corte dei conti , saranno indistintamente di attribuzione della prima, e della seconda Camera.

Omissis

Tutti gli attuali componenti i quali si trovano in percezione degli antichi soldi che sono maggiori , proseguiranno a ritonere la differenza , da cessare però subito , che passeranno ad impieghi con soldi uguali , o maggiori.

11. Non ostante la differenza del soldo , i Consiglieri della prima e seconda Camera sono dichiarati di rango uguale , qualunque sia la Camera in cui vengano destinati.

12. L'assistenza alla Lotteria del Presidente e de' due Vice Presidenti , de' quattro Consiglieri , del Procurator generale e del Cancelliere , procederà secondo il turno stabilito dal regolamento apposito sulla materia ; e la gratificazione per siffatta assistenza sarà a' termini del regolamento medesimo corrisposta.

Il Vice-cancelliere non interverrà nè avrà dritto alla corrispondente gratificazione , che ne' soli casi di mancanza o d'impedimento del Cancelliere (2).

13. I Razionali supplenti , i Razionali semplici ed i Pro-razionali , oltre a' soldi enunciati nell'articolo 10 di questo decreto, godranno delle annuali gratificazioni , ai termini della legge e de' decreti in vigore , da liberarsi loro nelle epoche e colle condizioni dalla legge e da' regolamenti medesimi fissate , e coll'espressa condizione di non potersi in ogni anno liberare l'ultima rata , se fornito da canto loro non sia tutto il lavoro dell'anno medesimo.

Omissis

17. Alle Camere de' sette Razionali , oltre ai Pro-Razionali in ugual numero , saranno addetti quattordici commessi , due per ognuno.

18. Il servizio della Cancelleria sarà unico per entrambe le Camere , e sarà tutto sotto l'immediata direzione , dipendenza , e responsabilità del Cancelliere , a' termini della legge e de' regolamenti in vigore.

19. Essendo il personale della Cancelleria attualmente composto di due ufficiali di ripartimento , di tre ufficiali di carico , di cinque ufficiali ordinari , di quattro soprannumerari , e di dieci alunni , sarà aumentato dei seguenti altri impiegati cioè.

quattro ufficiali ordinarii col soldo di once quattro mensili per ognuno ;

due soprannumeri colla gratificazione di once due al mese per uno ;
due alunni colla gratificazione di once tre per ciascuno in ognuna delle due festività di Pasqua e Natale , pagabile volta per volta , previo certificato di assistenza e servizio rilasciato dal Cancelliere , sul fondo dei proventi fiscali della Gran Corte medesima (1).

20. È istituito presso la Cancelleria medesima un atunnato di dieci individui senza soldo, o gratificazione. Le condizioni di ammissione, le regole circa la loro destinazione parziale, i principii, onde considerarsi, e remunerarsi i servizii, che dagli individui suddetti saranno prestati, e quant'altro riguarda una tale istituzione, sarà determinato da un apposito regolamento che, dopo la pubblicazione del presente decreto, ci sarà sollecitamente rassegnato dal nostro Luogotenente generale.

21. I soldi degli attuali impiegati della Cancelleria restano conservati:

ma a misura che avorranno delle vacanze si assegnerà nelle nuove provviste il minimo di ogni classe, e per gli ufficiali di ripartimento la somma di once ottanta annuali; di modo che i soldi degli ufficiali di ripartimento, degli ufficiali di carico e degli ufficiali ordinarii restano per pianta mensilmente fissati come segue;

Uffiziali di ripartimento once quindici per ognuno;

Uffiziali di carico once dieci per ognuno;

Uffiziali ordinarii once cinque, e tari dieci per ognuno;

oltre a quattro uffiziali aggiunti, a quali è assegnato il soldo di once quattro al mese per l'articolo 19 del presente decreto.

22. È accordato un'aumento di once ottanta annuali sull'assegnazione delle spese minute, onde accorrere alle maggiori spese che produrrà l'aggiunzione della Camera contabile.

23. Per la nomina de' nuovi componenti e de' nuovi impiegati saranno rispettivamente eseguite le norme stesse, che trovansi stabilite nella legge e ne' decreti in vigore per la nomina de' componenti ed impiegati attuali dello stesso rango.

24. Il nostro Luogotenente generale è autorizzato a prescrivere un regolamento di servizio alle due Camere di quella Gran Corte de' conti, e per lo modo di distribuzione delle gratificazioni a' Razionali, e Pro-Razionali sui principii fissati dalla legge, e da' decreti in vigore, e dal presente decreto.

25. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Real Ministero di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si ordina che la forma, lo esame e il giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni ne' Domini al di là del Faro, debbono essere regolati secondo le disposizioni contenute nel Decreto de' 2 febbrajo 1818.

Napoli 11 marzo 1839.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduto l' articolo 62 del Real Decreto de' 21 settembre 1818; col quale fu stabilita la procedura pel rendimento de' conti di coloro che amministrano i beni dello Stato, o ne riscuotono la rendita sui Reali Domini oltre il Faro dichiarandosi di dover valere fino al nuovo sistema, che sarebbe stabilito nell' Amministrazione delle finanze.

Visto il Real Decreto de' 18 ottobre 1824 col quale fu data nuova forma all' Amministrazione finanziaria nei detti Reali Domini.

Veduto l' altro Real Decreto de' 7 maggio 1838 che applica alla Sicilia la legge organica del dì 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, e quella de' 21 e de' 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e sulla relativa procedura;

Visto il Real Decreto de' 2 febbrajo 1818 relativo al rendimento dei conti di coloro, che riscuotono il danaro regio, ad amministrano fondi regi. e dei pubblici stabilimenti nei Reali Domini al di quà del Faro:

omissis

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La forma, lo esame, e il giudizio de' conti delle pubbliche amministrazioni ne' nostri Reali Domini al di là del Faro saranno regolati secondo le disposizioni contenute nel Real Decreto de' 2 febbrajo 1818 che è in vigore pei nostri Reali Domini al di quà del Faro.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Li reclami avverso le decisioni emesse da' Consigli d' Intendenza nell' esame de' conti dei Comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla Gran Corte dei conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 luglio 1839 (1).

Spesso mi si diriggono dal Luogotenente generale di cotesti Reali domini per la Sovrana approvazione avvisi pronunziati dal Procurator generale della Gran Corte dei conti in Palermo.

1. Su' reclami de' sindaci avverso le determinazioni prese dagl' Intendenti nei rispettivi conti morali.

2. Sulle decisioni della Gran Corte medesima pronunciate in risulta della

(1) Ministeriale diretta agl' Intendenti delle provincie di Sicilia.

discussione dei conti dei Comuni maggiori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria di duc. 5000 o più.

3. Finalmente su' reclami dei cassieri dei Comuni minori, ossia di quelli che hanno una rendita ordinaria al di sotto di ducati 5000, avverso le decisioni che emettono i Consigli d'Intendenza su i rispettivi conti materiali.

Or a rendere uniforme questa parte di pubblico servizio con ciò, che si pratica, anche per effetto delle disposizioni della legge pei Comuni dei Reali Domini continentali, debbo manifestarle, per quanto riguarda il primo articolo che a norma dell'art. 269 della legge del 12 dicembre 1816 compete al Sindaco il ricorso contro la determinazione dell'Intendente sul conto morale.

Il ricorso può essere presentato all'Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della determinazione che debbe essere fatta al Sindaco in decurionato.

L'Intendente in tal caso, preso lo avviso del Consiglio d'Intendenza pel merito del ricorso, trasmette le carte a questa Real Segreteria, cui è riservata la risoluzione superiore, ed il ricorso del Sindaco è sospensivo giusta l'articolo 1. del Real decreto dei 22 maggio 1832.

Quanto poi alle decisioni, che si pronunciano dalla Gran Corte dei conti, ossia alle significatorie, che si spediscono in risulta della discussione definitiva dei conti dei Comuni maggiori, dopo di essere stati esaminati primordialmente dal Consiglio d'Intendenza (articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816) esse sono esecutive per loro stesse, senza esservi bisogno di Sovrana approvazione, uniformemente a quanto è stabilito dalla legge de' 2 febbraio 1818 e dal regolamento annessovi su l'organico della Gran Corte dei conti.

Le decisioni però della Gran Corte dei conti, ossia le significatorie possono essere impugnate dal contabile con ricorso alla Consulta, succeduta al Supremo Consiglio di Cancelleria, giusta gli articoli 14, 19 e 22 della legge del 29 maggio 1817, articolo 9° della legge dei 7 gennaio 1818, art. 1° e seguenti del Real decreto del 13 maggio 1820, art. 15 § 4° della legge organica della Consulta dei 14 giugno 1824.

Finalmente pei conti dei Comuni minori, i Consigli d'Intendenza vi pronunciano definitivamente (art. 275 della enunciata legge dei 12 dicembre 1816) e le decisioni si eseguono senza esservi bisogno di Sovrana approvazione, salvo però ai contabili il ricorso devolutivo alle autorità competenti cioè, alla Gran Corte dei conti, ed in tal caso l'affare diviene contenzioso amministrativo (art. 25 della legge dei 21 marzo 1817) e la Gran Corte non emette che uno avviso, il quale deve trasmettersi per mezzo del Procuratore generale a questa Real Segreteria, per farsi Sovranamente sanzionare, onde prender l'aspetto di decisione, e farsene la spedizione alle parti nelle forme regolari.

Su questi principi quindi dovrà da ora innanzi regularsi, prevenendola di avere negli stessi sensi scritto al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte de' conti in Palermo, per la parte, che lo riguarda.

Si richiama in osservanza il disposto nella legge del 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutti li Magistrati della Gran Corte de' conti nell'estrazioni del Lotto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 dicembre 1840.

Col regolamento approvato con Rescritto del 31 agosto 1831 fu stabilito, che la gratificazione ai Componenti della Gran Corte dei conti in Palermo sia dovuta nel solo caso di assistenza personale all'estrazioni della Lotteria, e che nella estrazione dei numeri non avessero dovuto assistere più di quattro Magistrati.

Il Presidente, ed il Regio Procurator generale presso la Gran Corte de' conti, facendo osservare, che nel fissarsi i soldi ai Consiglieri furono messe a calcolo le indennità, che avrebbero ricevuto per lo accesso nella estrazione de' numeri del Lotto, hanno con loro rapporti proposto, che sia revocato l'anzidetto regolamento, e richiamata in osservanza la legge organica del 1818 prescrivente lo intervento di tutti i Componenti la detta Gran Corte nell'estrazioni del Lotto.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato del 10 corrente mese, si è la M. S. degnata approvare, che sia richiamata in osservanza l'anzidetta legge del 1818 per lo intervento di tutti i Magistrati del suddetto Collegio nell'estrazioni del Lotto, nel modo come si pratica in questa parte dei Reali Domini.

Nel Real Nome partecipo all'E. V. questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente



Legge organica della Consulta generale del Regno , e corrispondente regolamento per lo servizio interno.

Napoli 14 di giugno 1824.

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

Volendo rimuovere tutti gli ostacoli che hanno finora impedito di porsi in attività le Consulte del nostro Regno delle Due Sicilie instituite da Noi col decreto del dì 26 di maggio 1821.

Volendo inoltre che l'andamento degli affari che manderemo al parere delle medesime Consulte, proceda colla conveniente speditezza, e maturità sopra basi solide, e costanti.

E trovando indispensabile che si stabilisca un centro d'unione tra le amministrazioni delle due parti del nostro Regno, atto ad impedire le divergenze de' principl. e l'indebolimento di quelli necessari legami, che a vicendevoli utilità de' nostri amatissimi sudditi felicemente congiungono l'una e l'altra Sicilia sotto un medesimo scettro.

Veduto il citato nostro decreto del dì 26 di maggio 1821, e l'altro nostro Decreto del dì 23 di settembre dello stesso anno.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Le due Consulte de' nostri Dominii di qua e di là del Faro risiederanno sempre nel luogo della nostra residenza.

2. Le medesime nel dare il loro parere negli affari che da Noi saranno ad esse inviati, si occuperanno separatamente l'una dall'altra di quegli affari che riguardano oggetti di particolare interesse di quella parte del nostro Regno per cui ciascuna Consulta è stabilita; ma si uniranno in Consulta generale allorchè si tratterà di affari che risguardano oggetti o d'interessi comuni, o che sebbene d'interesse particolare di una parte del Regno, possano in qualsivoglia modo influire sull'interesse dell'altra, e formeranno la Consulta generale del nostro Regno delle Due Sicilie.

3. La Consulta generale e le due Consulte de' nostri dominii di qua e di là del Faro, corrispondentemente all'oggetto per cui sono stabilite, non hanno nelle rispettive attribuzioni, che il voto puramente consultivo.

4. Un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, che nomineremo indistintamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del Regno, presederà la Consulta generale, ed avrà intervento nel nostro Consiglio di Stato ordinario.

5. La Consulta generale sarà composta di ventiquattro Consultori.

6. Sedici de' suddetti Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più distinti e meritevoli di questa parte del Regno, formeranno la Consulta de' Reali Dominii di qua del Faro, la quale sarà preseduta da uno de' suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.

7. Otto altri Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più degni e ragguardevoli de' nostri dominii oltre il Faro, comporranno la Consulta di quell'altra parte del Regno, la quale sarà parimente preseduta da uno de' suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.

8. Ciascuna delle due Consulte avrà un Segretario, che sceglieremo

tra i nostri sudditi di quella parte del Regno per la quale la Consulta è particolarmente formata. Un Segretario generale, che nomineremo promiscuamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del regno, sarà addetto alla Consulta generale.

9. In caso di mancanza, di assenza, o di altro impedimento del Presidente della Consulta generale, sarà questa preseduta momentaneamente dal più antico per nomina tra i Vice-Presidenti delle due Consulte, fino a che non sarà da Noi destinato un'altro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, il quale faccia provvisoriamente le veci dell'ordinario Presidente.

10. Nello stesso modo, in caso di mancanza o d'impedimento del Segretario generale, assumerà momentaneamente, e fino ad altra nostra destinazione, le funzioni del medesimo presso la Consulta generale il più antico per nomina tra i Segretarii delle due Consulte particolari.

11. Il Presidente della Consulta generale potrà anche intervenire nelle sessioni delle due Consulte particolari, in que' casi ne' quali giudicherà utile il suo intervento al miglior accertamento del parere che a Noi sommetteranno le Consulte.

12. Nel caso di dubbio se un affare debba esser riguardato come oggetto d'interesse comune, a' termini dell'articolo 2.° della presente legge, la risoluzione di un tal dubbio apparterrà al Presidente della Consulta generale, il quale dopo di aver intese le osservazioni de' due Vice-Presidenti, determinerà come crederà giusto, e farà eseguire la sua determinazione.

13. Le Consulte discuteranno gli oggetti che giudicheremo essere più convenienti al nostro Real servizio ed al bene e vantaggio de' nostri amatissimi sudditi d'invitare al loro parere, esaminandoli e rischiarandoli secondo gl'interessi inseparabili della Corona e del bene generale del Regno. Ognuno de' componenti le medesime enuncierà il suo voto, e potrà farlo registrare separatamente e firmarlo quando lo crederà necessario per l'adempimento del suo dovere.

14. La rimessione degli affari, sia alla Consulta generale, sia a ciascuna delle Consulte particolari, avrà luogo solamente nel nostro Real Nome.

15. Le Consulte, sempre con nostra speciale commessione, saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso:

1.° su' progetti di alta legislazione e sulle misure di amministrazione generale;

2.° sulla interpretazione o spiega di disposizioni, e sulla risoluzione de' dubbi sulle materie legislative;

3.° sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;

4.° su' dubbi che potranno sorgere nell'Animo nostro nell'approvazione delle decisioni della Gran Corte de' conti di Napoli e di Palermo, o sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata;

5.° sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro funzionari pubblici rivestiti della nostra garanzia, a' termini della legge del dì 19 di ottobre 1818;

6.° sulle dimande di naturalizzazione, e su quelle di cambiamento di cognome;

7.° sulla impartizione del nostro beneplacito per l'accettazione di donazioni, eredità o legati lasciati alle corporazioni ecclesiastico o civili;

8.° sulla nostra approvazione de' contratti de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, come anche su quella dei contratti de' Comuni che hanno bisogno

della nostra autorizzazione , sia per solennità prescritta , sia per dispensa della legge ,

9.° sulle dimande per istituzione di maggiorati ;

10.° sull' esercizio della regalia del regio exequatur , su' ricorsi di abuso in materia ecclesiastica , sulla circoscrizione dell' intero Regno relativamente alla ecclesiastica giurisdizione , e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini religiosi ;

11.° sulle quistioni di precedenza tra le diverse autorità del Regno ;

12.° sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del Regno e delle sue parti ;

13.° sulle quistioni di confini tra Comuni che appartengono a provincie e valli diverse ;

14.° sulla nostra approvazione degli stati discussi provinciali , e delle contrattazioni de' Consigli provinciali , come pure di quegli stati discussi comunali , che per legge è a Noi riserbata , e della imposizione de' dazi comunali , e delle tariffe di essi ;

15.° sulla impartizione del nostro beneplacito sullo stabilimento dei corpi e società religiose e civili , qualunque sia l' oggetto della loro istituzione , e sull' approvazione delle regole costitutive ed amministrative così degli stabilimenti novelli , come di quelli legittimamente esistenti ;

16.° sull' approvazione degli stati discussi e delle contrattazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza , che hanno bisogno della nostra autorizzazione , ai termini del num. 8.° di quest' articolo , perchè considerati come sezioni de' Comuni ;

17.° sulla concessione del nostro beneplacito per la celebrazione delle fiere e de' mercati , e sulla concessione delle privative , e delle patenti d' invenzione o di perfezione in qualunque genere d' industria ;

18.° ed in generale su tutti quegli affari appartenenti a' nostri Ministri di Stato , pe' quali giudicheremo necessario che la nostra decisione sia preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.

16. Affinchè il lavoro delle Consulte abbia un corso più spedito , ciascuna delle medesime sarà divisa in due Commissioni , le quali si occuperanno separatamente degli affari particolari di minore importanza , ed anche della preparazione di quegli altri affari di maggiore rilievo , che dovranno portarsi alla discussione ed al parere rispettivamente di ciascuna delle suddette Consulte.

17. Le due Commissioni della Consulta de' nostri domini di qua del Faro saranno composte ciascuna di sei Consultori. Una di esse tratterà degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici , l' altra degli oggetti riguardanti i dipartimenti delle finanze e degli affari interni di questa parte del Regno.

18. Le due Commissioni della Consulta de' nostri domini di là del Faro saranno composte ciascuna di quattro Consultori. La prima di esse tratterà parimente degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici della Sicilia oltre il Faro ; la seconda degli oggetti de' dipartimenti delle finanze e degli affari interni della stessa parte del Regno.

19. I rimanenti quattro Consultori della Consulta de' nostri domini di qua del Faro si uniranno con due Consultori che saranno destinati fissamente dal Presidente della Consulta generale tra i componenti della Consulta de' Domini di là del Faro , e formeranno una quinta Commissione , che sarà mista , e si occuperà degli affari particolari e di minore importanza

appartenenti al dipartimento della guerra e marina, ed a quella classe di oggetti puramente amministrativi del dipartimento degli affari esteri, che avendo rapporto con altri ripartimenti, potranno essere in qualche caso da Noi inviati al parere delle Consulte. Questa stessa Commissione mista si occuperà della preparazione degli altri affari di maggiore rilievo, che appartengono a' medesimi dipartimenti della guerra e marina, e degli affari esteri per soli oggetti di amministrazione, e che per la loro indole di comune interesse dovranno portarsi alla discussione ed al parere della intiera Consulta generale a' termini dell' articolo 2 della presente legge.

20. Per la preparazione poi di tutti gli altri affari di grave importanza e d' interesse comune, che appartengono a' dipartimenti della giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli affari interni, sarà cura del Presidente della Consulta generale di formare secondo il bisogno Commissioni straordinarie, composte di un proporzionato numero di Consultori dell' una e dell' altra Consulta, le quali si occuperanno a raccogliere e fissare tutti i dati e le osservazioni necessarie per la discussione della Consulta generale.

21. In ogni sessione della Consulta generale dovranno intervenire almeno quindici Consultori.

In ogni sessione della Consulta de' domini di qua del Faro dovranno intervenire almeno dieci Consultori della medesima.

In ogni sessione della Consulta de' domini di là del Faro dovranno intervenire almeno cinque Consultori della medesima.

Ed in ogni sessione delle particolari Commissioni dovranno intervenire almeno quattro Consultori per quelle composte di sei, e tre per quelle composte di quattro.

22. La Consulta generale opinerà a pluralità di voti e ci presenterà il suo parere corredato di motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o più Consultori opineranno diversamente, il voto o i voti de' medesimi dovranno essere notati e firmati ne' registri della Consulta, e dovrà mandarsene a Noi una copia estratta unitamente al parere della maggioranza per averlo presente.

23. La stessa regola avrà esattamente luogo pe' pareri che ci saranno trasmessi da ciascuna delle Consulte de' nostri domini di qua e di là del Faro.

24. I pareri così della Consulta generale, come delle Consulte particolari, saranno trasmessi a Noi per mezzo de' rispettivi nostri Ministri Segretari di Stato da' quali ne sarà stata fatta rimesione nel nostro Real Nome, e ci verranno proposti da' medesimi nel nostro Consiglio di Stato ordinario per la nostra Sovrana risoluzione.

25. Un particolare regolamento stabilirà il modo col quale dovrà progredire il servizio interno della Consulta generale, delle Consulte dei domini di qua e di là del Faro, e delle Commissioni delle medesime.

26. Il soldo de' Consultori, del Segretario generale, o de' due Segretari particolari è fissato nel modo seguente: il Consultore Vice-presidente, oltre del soldo di Consultore in annui ducati duemila seicento, avrà una gratificazione di annui ducati quattrocento ripartita in rate mensuali, durante il tempo che giudicheremo di affidargli l'incarico di Vice-presidente;

Consultore, annui ducati duemila seicento;

Segretario generale, annui ducati duemila;

Segretario particolare, annui ducati mille dugento.

I militari i quali occuperanno talune delle dette cariche non avranno.

altro soldo qualora il loro semplice soldo militare sarà rispettivamente uguale o maggiore degli enunciati soldi ; e ne avranno il supplimento qualora il loro semplice soldo militare sarà minore.

Lo stesso avrà luogo per quegli altri impiegati , pe' quali la carica di Consultore non sarà incompatibile col simultaneo esercizio de' loro impieghi.

Gli ecclesiastici costituiti in cospicue dignità , che saranno da Noi prescelti per Consultori , godranno di tutte le rendite della loro dignità , ed avranno in oltre una gratificazione mensile che sarà da Noi determinata secondo le rispettive circostanze di ognuno.

Finalmente coloro che passeranno a taluna delle suddette cariche da altre cariche di soldo maggiore , avranno il soldo stabilito nel presente articolo , ed in oltre il supplimento fino alla somma che precedentemente percepivano , in una corrispondente gratificazione mensile.

27. Il Presidente della Consulta generale essendo sempre un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento , godrà il solito soldo di Consigliere di Stato in annui ducati tremila , ed avrà in oltre , durante il detto incarico di Presidente , una gratificazione annuale di altri ducati tremila pagabili in rate mensuali.

28. Allorchè la nostra residenza sarà ne' nostri domini di qua del Faro , i Consultori , incluso il Vice-presidente de' nostri domini di là del Faro riceveranno a titolo d' indennità , oltre del soldo , o de' supplimenti , o delle gratificazioni di cui si è parlato nell' articolo 26 , annui ducati mille per ognuno. La stessa somma sarà accordata a titolo d' indennità a' Consultori , incluso il Vice-presidente , de' nostri domini di qua del Faro , allorchè la nostra residenza sarà nella Sicilia oltre il Faro.

29. La residenza della Consulta per gli affari della Sicilia oltre il Faro presso la nostra Persona essendo principalmente diretta a farci conoscere con maggior celerità o chiarezza i bisogni di quella parte del nostro Regno , rende superflua la permanenza presso di Noi di un Segretario di Stato incaricato unicamente degli affari della medesima.

Ritourneranno perciò i vari dipartimenti della Real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia a' rispettivi nostri Ministeri di Stato a' quali precedentemente appartenevano ; e gli attuali impiegati in quella Real Segreteria di Stato passeranno a prestare lo stesso servizio presso i suddetti nostri ordinari Ministeri di Stato.

30. Finalmente avendo trovato più conducente al ben' essere de' nostri sudditi , e più conforme all' oggetto per lo quale furono da Noi instituite le Consulte , la riunione delle medesime nel luogo della nostra residenza per formarne una Consulta generale , ed avendo perciò dovuto cambiare e modificare il numero de' membri di esse Consulte , rimane in conseguenza revocata la nomina de' Consultori de' nostri Domini di qua del Faro , che in veduta di una diversa organizzazione fu fatta col decreto del dì 23 di settembre 1821 , siccome rimangono interamente abrogate le disposizioni del precedente decreto del dì 26 di maggio dello stesso anno , e di tutte le leggi , decreti e regolamenti anteriori , contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Regolamento per lo servizio interno della Consulta generale del Regno delle Due Sicilie, delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro, e delle Commissioni delle stesse, approvato con Real decreto de' 14 di giugno 1824.

Art. 1. Tutti gli affari che saranno da S. M. rimessi alla Consulta generale del regno delle due Sicilie, e alle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro saranno dirette al Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale.

2. Il Presidente della Consulta generale distribuirà per via d'indicazione segnata in margine del Real Rescritto gli affari di sopra enunciati alle Consulte de' Reali domini di qua e di là del Faro, alla Commissione mista, ed alle Commissioni straordinarie a cui appartengono.

3. Per ciascun'affare da trattarsi nella Consulta generale de' Reali domini di qua e di là del Faro, e nelle Commissioni delle stesse sarà destinato un Consultore componente la medesima per farne rapporto. Questa destinazione sarà fatta sopra lo stesso Real Rescritto dal Presidente allorchè dovrà trattarsi nella Consulta generale, o nella Commissione mista, o nelle Commissioni straordinarie; e da' rispettivi Vice-Presidenti allorchè dovrà trattarsi nelle Consulte de' Domini di qua e di là del Faro, o nelle Commissioni delle stesse.

4. Allorchè un'affare che dovrà portarsi alla discussione ed al parere della Consulta generale sarà stato già preparato nella Commissione mista, e nelle Commissioni straordinarie, il Consultore incaricato ne darà avviso al Presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta generale sul rapporto direttogli dal Consultore; e nel tempo stesso disporrà, ove lo crederà opportuno, che copia dell'enunciato rapporto si passi agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commissione.

Sarà in facoltà ancora del Presidente disporre che sia portato alla discussione ed al parere della Consulta generale qualunque altro affare di minore importanza di cui la Commissione mista si sarà occupata, a norma dell'articolo 19 della legge de' 14 giugno del corrente anno.

5. Per gli affari preparati nelle Commissioni delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere della Consulta rispettiva, il rapporto del Consultore incaricato sarà diretto al Vice-presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta sul rapporto dello stesso; e contemporaneamente disporrà, ove lo crederà opportuno, che ne sia passata copia agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commissione.

Sarà egualmente in facoltà del Vice-presidente disporre che sia portato alla discussione, ed al parere della Consulta qualunque altro affare particolare di minore importanza, di cui una delle due Commissioni della Consulta si sia occupata, a' termini dell'articolo 16 della citata legge.

6. Ne' giorni designati gli affari saranno trattati nella Consulta generale con quell'ordine che il Presidente stabilirà.

Nelle Consulte de' domini di qua, e di là del Faro gli affari verranno

trattati ne' giorni designati con quell' ordine che sarà stabilito dal Vice presidente rispettivo.

7. Tanto nella Consulta generale, quanto in ciascuna delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Consulta ed i voti particolari, giusta il prescritto negli articoli 22, e 25 della menzionata legge; nell' altro sarà notato l' intervento de' Consultori, e la distinta serie degli affari, che la Consulta in ciascuna sessione avrà trattati.

8. I pareri delle Consulte saranno distesi dal Consultore-incaricato; i voti particolari saranno distesi dal Consultore, che ne sarà stato l' autore: gli uni e gli altri prima di trasciversi sul registro saranno letti nella Consulta.

9. Il Presidente, ed il Segretario generale sottoscriveranno i pareri della Consulta generale, ed i voti particolari de' Consultori della medesima tanto nell' originale sul registro, quanto nelle copie estratte che dovranno rassegnarsi a S. M. per mezzo de' Ministri Segretari di Stato dai quali sarà stata fatta nel Real Nome la rimessione dell' affare, secondo che è disposto nell' articolo 24 della mentovata legge.

10. I pareri delle Consulte de' Reali domini di qua e di là del Faro, ed i voti particolari de' Consultori delle medesime saranno nello stesso modo indicato nel precedente articolo sottoscritti dal Vice Presidente, e dal Segretario della rispettiva Consulta.

11. Alle copie de' pareri, e de' voti particolari, che dovranno rassegnarsi a S. M. per mezzo de' Ministri Segretari di Stato, da' quali è stato l' affare nel Real Nome rimesso, dovranno unirsi tutte le carte risguardanti l' affare medesimo, sia che queste siano state rimesse dal Ministero di Stato, sia che per altra via sieno pervenute (1).

12. La rimessione de' pareri, de' voti, e delle carte, indicata nell' articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale. Il Vice-Presidente di ciascuna Consulta dei Reali domini di qua, e di là del Faro glielè diriggerà con suo ufficio indicativo. Il Presidente potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all' oggetto.

13. Se per lo schiarimento dell' affare occorreranno altre notizie, sia nelle Commissioni, sia nelle Consulte, esse saranno richieste con un rapporto del Consultore destinato al Presidente o al Vice-Presidente da cui dipende. Il rapporto suddetto sarà rimesso a S. M. per via del Ministero di Stato corrispondente, dal Presidente della Consulta generale nel modo stabilito nell' articolo precedente.

14. Allorchè il Presidente della Consulta generale stimerà intervenire nella discussione di un' affare nelle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro, ne darà avviso al Vice-presidente rispettivo, perchè gli manifesti con anticipazione il giorno destinato, e gli rimetta contemporaneamente copia del rapporto del Consultore destinato.

15. Nel caso che sorgerà dubbio se un' affare rimesso ad una delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro debba trattarsi nella Consulta generale, il Consultore destinato ne farà distinto rapporto al Vice-Pre-

sidente da cui dipende. Il Vice-Presidente rimetterà due copie dell'enunciato rapporto al Presidente della Consulta generale, il quale destinerà il giorno della discussione a norma del prescritto nell'articolo 12 della citata legge; e manderà nel tempo stesso una delle due copie del rapporto del Consultore al Vice-Presidente dell'altra Consulta.

16. La formazione della Commissione mista o delle Commissioni straordinarie sarà proposta dal Presidente della Consulta generale; la formazione della Commissione delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro sarà proposta dai Vice-Presidenti rispettivamente. Le enunciate formazioni dovranno essere presentate alla Sovrana approvazione di S. M. per mezzo del Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.

17. Il rinnovamento della Commissione mista, e delle Commissioni delle Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro avrà luogo in ogni biennio, salva la loro conferma.

La formazione delle Commissioni straordinarie, ed i cambiamenti dei Consultori delle Commissioni avranno luogo tutte le volte in cui il bene del servizio lo esigerà.

Ne' casi di accidentale mancanza di qualche Consultore, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente della Consulta generale, e dei Vice-Presidenti delle Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro la destinazione interina di altro Consultore in supplemento.

18. Il Presidente della Consulta generale avrà la facoltà di presedere la Commissione mista, o qualunque delle Commissioni straordinario, tutte le volte che lo crederà opportuno. I Vice-Presidenti delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro potranno parimente presedere qualunque delle rispettive Commissioni ogni qualvolta lo stimeranno conveniente, purchè il loro intervento in una Commissione non produca la mancanza del servizio nell'altra.

19. Il Presidente della Consulta generale formerà il calendario per i giorni in cui dovrà tenersi così la Consulta generale, come le Consulte dei Reali domini di qua, e di là del Faro, e le Commissioni delle stesse. Questo calendario sarà sottoposto alla Sovrana approvazione di S. M. nel modo stabilito nell'articolo 16 del presente regolamento.

Non ostante la destinazione de' giorni di sessione indicati nel calendario, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente, e de' Vice-Presidenti tenere straordinarie Consulte, e disporre ancora l'unione delle Commissioni straordinariamente per trattare determinati affari.

omissis

23. In ciascuna Segreteria della Consulta de' Reali domini di qua, e di là del Faro si terrà il registro nella forma prescritta nell'articolo 20, e per l'uso indicato nell'articolo 21.

24. A ciascuna Segreteria delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro saranno addetti due ufficiali di carico col soldo di ducati cinquanta al mese, i quali faranno ancora il servizio presso le rispettive Commissioni in mancanza del Segretario. Vi saranno ancora due ufficiali di prima classe col soldo di ducati trentacinque al mese, e due ufficiali di seconda classe col soldo di ducati venticinque al mese.

25. Presso della Segreteria generale della Consulta generale, e presso ciascuna Segreteria delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro sarà addetto quel numero di ufficiali soprannumerari, che il bisogno potrà richiedere.

Ritualità da osservarsi nella revisione delle decisioni della Gran Corte dei conti di Napoli , e di Palermo tanto per commissione fattane di Sovrano comando alla Consulta , quanto per richiamo di parti.

Emanata la Sovrana risoluzione sull' avviso della Consulta , la spedizione in forma esecutiva dev' essere sottoscritta dal Segretario della Consulta che ha emesso il parere.

MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Napoli 5 luglio 1825.

Ho fatte presenti al Re le osservazioni di V. E. circa l' eseguimento delle prescritte ritualità da osservarsi nella revisione delle decisioni della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo , tanto per commissioni fattene di Sovrano comando alle Consulte , quanto per richiamo di parti.

Su tale oggetto S. M. con Sovrana determinazione presa in Genova nel dì 25 del passato giugno si è degnata risolvere : 1. Che allorquando S. M. accorda il riesame per motivi espressi nel decreto del 18 marzo 1820 la sua Sovrana risoluzione sia comunicata tanto alla Consulta , che alla Gran Corte dei conti ; 2. Che in seguito di tale comunicazione il Procuratore generale presso la Gran Corte dei conti dia alle parti copia dell' avviso della medesima Gran Corte ; 3. Che lo stesso Procuratore Generale non rimetta gli atti alla Consulta per via del corrispondente Ministero, se non dopo che sarà terminata di tutto punto la istruzione a norma dell' articolo 14 del decreto dei 13 marzo 1820 ; Che il medesimo Procurator generale debba esaminare ed autorizzare la stampa delle memorie che le parti volessero presentare ai Consultori ; Finalmente ch' emanata la Sovrana risoluzione sull' avviso della Consulta , se ne distenda la spedizione in forma esecutiva a norma dello articolo 19 del citato decreto de' 13 marzo 1820 e questa spedizione sia sottoscritta dal Segretario di quella Consulta , che ha emesso il parere.

Le Commissioni della Consulta del Regno possono ricevere direttamente dalle parti interessate , carte , o documenti relativi agli affari pendenti presso di esse.

MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Napoli 5 giugno 1844.

L' articolo 11 del regolamento del 14 Giugno 1824 pel servizio interno della Consulta stabilisce che i pareri che si rassegnano a S. M. pel mezzo de' rispettivi Ministri dovessero essere accompagnati da tutte le carte , sia che queste fossero state inviate da' Ministri , sia che fossero per altra via pervenute alla Consulta.

Essendo invalso il dubbio , se in forza di tale articolo le Commissioni della Consulta potessero ricevere direttamente carte o documenti dalle parti

interessate, il Presidente della Consulta generale ne ha formato oggetto di speciale rapporto. E distinguendo gli affari d'interesse generale o di ceto indeterminato, da quelli d'interesse meramente individuale di Corporazioni o di privati, ha creduto che per quest'ultima classe di affari senta di soverchio rigore l'obbligare le parti a far pervenire i loro documenti giustificativi per via de' Ministri, e che si sacrificerebbe con ciò la giustizia alla formalità.

Ha pertanto opinato che si lasciasse alla discrezione delle Commissioni l'ammettere talune carte ancorchè esibite dalle parti, le quali abbiano effettivo interesse nell'affare, e di valutarle col criterio nella discussione, facendo menzione nell'avviso del modo della provenienza e de' motivi del conto fattone.

Avendo io fatto presente a S. M. un tale rapporto nel Consiglio ordinario di Stato di questo giorno, la M. S. si è degnata di uniformarsi all'avviso del Consiglio de' Ministri analogo a quello del Presidente della Consulta generale.

Nel Real Nome io lo partecipo a V. E. per sua intelligenza e per servirsi di farne l'uso conveniente.

Atto Sovrano con cui ordinasi l'istituzione di una Consulta nei Reali Domini oltre il Faro.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Napoli 27 settembre 1849.

Veduto il nostro atto Sovrano di questa stessa data;

Veduto il Decreto del 26 luglio pel Ministro degli affari dei nostri Reali Domini di là del Faro;

Volendo sempre più facilitare l'Amministrazione interna di quella parte dei nostri Reali Domini;

Abbiamo risoluto ordinare, ed ordiniamo quanto segue;

Art. 1. Vi sarà in Palermo una Consulta composta di un Presidente e di sette Consultori, scelti fra i più distinti sudditi di quei nostri Reali Domini.

Alla immediatazione della Consulta vi saranno sei Relatori ai termini del nostro Decreto del 10 giugno 1832 e del regolamento da noi approvato con altro Decreto della stessa data.

Vi sarà inoltre un Segretario ed un numero d'impiegati proporzionato al bisogno del servizio.

2. La Consulta a sola nostra speciale commissione per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e per commissione in nostro nome del Luogotenente Generale ne' limiti delle sue attribuzioni, ed a seconda delle nostre istruzioni discuterà e darà il suo avviso:

1.° Sui progetti di alta legislazione e sulle misure di Amministrazione generale.

2.° Sulla interpretazione o spiega di disposizioni, e sulla risoluzione dei dubbj nelle materie legislative.

3.° Sui conflitti di attribuzione tra le autorità del Contenzioso giudiziario, e quelle del Contenzioso amministrativo, e sui conflitti di giurisdizione tra le Curie ecclesiastiche ed i tribunali laicali.

4.° Sui dubbj che potranno sorgere nell'approvazione delle Decisioni

della Gran Corte dei Conti in Palermo, e sulla revisione che ne sarà in seguito ordinata; nonchè sui ricorsi avverso le decisioni dell'anzidetta Gran Corte ai termini dei due decreti del 18 ottobre 1824, e di tutte le altre Sovrane disposizioni sulla materia.

5.° Sulle autorizzazioni per procedimento contro funzionarii pubblici rivestiti della nostra garentia a' termini della legge del 19 ottobre 1818, e del decreto del 18 ottobre 1824.

6.° Sulle dimande di naturalizzazione e su quelle di cambiamento di cognome.

7.° Sulla impartizione del placito Regio per l'accettazione di donazioni, eredità o legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili.

8.° Sulla nostra approvazione dei Luoghi Pii ecclesiastici o laicali, come anche su quella dei contratti dei Comuni che hanno bisogno di superiore autorizzazione, sia per sollemnità prescritta, sia per dispensa alla legge.

9.° Sulle dimande per istituzione di maggiorati.

10.° Sull'esercizio della regalia del Regio excoquat; sui ricorsi di abuso in materia ecclesiastica e sulla circoscrizione dell'Isola relativamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini religiosi.

11.° Sulle quistioni di precedenza tra le diverse Autorità.

12.° Sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria dell'Isola.

13.° Sulle quistioni di confini tra Comuni che appartengono a Provincie diverse.

14.° Sull'approvazione degli stati discussi provinciali, e delle contrattazioni dei Consigli provinciali, come pure degli stati discussi comunali, e della imposizione dei dazii comunali e delle tariffe di essi.

15.° Sui voti emessi dai Consigli provinciali a norma dell' articolo 30 della legge del 12 dicembre 1816.

16.° Sull'approvazione degli stati discussi e delle contrattazioni degli stabilimenti di Pubblica Beneficenza ai termini del numero 8 di quest' articolo, perchè considerati come sezioni dei Comuni.

17.° Sulla impartizione del placito Regio nello stabilimento di Corpi e società religiose e civili, qualunque sia l' oggetto della loro istituzione, e sull' approvazione delle regole costitutive ed amministrative così degli stabilimenti novelli, come di quelli legittimamente esistenti.

18.° Sulla concessione del placito Regio per la celebrazione delle fiere e dei mercati, e sulla concessione delle privative e delle patenti d' invenzioni, o di perfezione in qualunque genere d' industria.

19.° Ed in generale, su tutti quegli affari pei quali giudicheremo necessario che la nostra decisione sia preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.

3. La Consulta discuterà gli oggetti che giudicheremo esser più convenienti al nostro Real servizio ed al bene di quei nostri amatissimi sudditi, d' inviare al suo parere. Essa non avrà che il voto puramente consultivo.

4. Pel servizio della Consulta sarà osservato tutto ciò che la legge organica del 14 giugno 1824, ed il Regolamento della stessa data prescrivono.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente Generale sono incaricati della esecuzione del presente Atto Sovrano.

Avviso da darsi dalla Consulta sull' approvazione delle decisioni della Gran Corte dei conti di Sicilia , e sulla revisione.

LUOGOTENENZA GENERALE DI SICILIA.

Palermo 9 giugno 1850.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi viene comunicato il seguente Sovrano rescritto :

» Eccellenza — Coll' art. 2. n. 4. dell' Atto Sovrano del 27 settembre del decorso anno fu statuito che la Consulta a special commissione del Luogotenente Generale nei limiti delle sue attribuzioni discuterà e darà il suo avviso sui dubbj , che potranno sorgere nell' approvazione delle decisioni della Gran Corte dei conti di Palermo , e sulla revisione , che ne sarà in seguito ordinata. Da questa statuzione scorgesi apertamente due essere i carichi ai quali la Consulta è chiamata dalla confidenza del Re ».

» Il primo d' esaminare , quando sarà richiesta , se le decisioni della Gran Corte dei conti meritano di essere approvate per mandarsi ad esecuzione ».

» Il secondo, ove non approvate le decisioni della Gran Corte dei conti, gliene fosse commesso il riesame ».

» Nell' adempimento del primo carico , la Consulta si rimane nella natura sfera di corpo consultivo. Richiesta per chiarire i dubbj , che per ricorso di parti , o per ragioni nascenti dal contesto della decisione , sorgessero in danno di alcuna delle parti , o in pregiudizio de' principj regolatori della materia [Dec. del 13 marzo 1820 () dee limitarsi il suo avviso , o alla convenienza di esser le decisioni della Corte in modo assoluto approvate , o alla convenienza di sottoporsi ad un novello esame. Il proporre in questo primo stadio , modificazione alla decisione ripugnerebbe al principio , che i giudicati non possono essere riformati, che per altri giudicati solenni. In questo primo non è loro vietato di presentar dei nuovi documenti nel modo stabilito col Sovrano rescritto del 5 giugno 1844 , o delle osservazioni per via di memorie stampate , alle quali fosse impartito il permesso dell' *imprimatur* ai termini del Real Rescritto del 17 agosto 1825.

» Nell' adempimento del secondo carico la Consulta si trasforma in corpo giuridico , ed esercita per commissione speciale del Re una funzione straordinaria. Giudice del merito le sue procedure sono sottoposte al rigor delle forme prescritte col Decreto del 18 ottobre 1824, n. 1274 e col Sovrano Rescritto del 5 luglio 1825. Le sue decisioni o per dir meglio i suoi avvisi (perchè la Consulta li pronuncia sempre sotto la riserva della superiore approvazione) sono soggetti alla formalità del registro , secondo il Decreto del 9 ottobre 1826 , ed è richiesto per l' intimazione di esse decisioni , non che di tutti gli atti occorrenti alle parti nel corso del giudizio , il ministero degli uscieri designati nel Sovrano rescritto del 15 dicembre 1826. Se non che , in luogo del ministero dei patrocinatori , è solo ammesso quello degli avvocati a similitudine di ciò che fu ordinato colla legge del 22 dicembre 1816 pel Consiglio supremo di Cancelleria.

» Da questi pochi cenni ben si scorge , che la Consulta non potrebbe
 » procedere nel modo medesimo all' adempimento dell' uno e dell' altro ca-
 » rico , senza assimilare e confondere due funzioni essenzialmente distinte.
 » Ed a fin di prevenire questa confusione il decreto del 13 marzo 1820
 » applicato alla Consulta col decreto del 18 ottobre 1824 , n. 1274 statul
 » la formola onde il riesame è commesso.

» Col decreto del 13 marzo 1820 e col regolamento approvato da S. M.
 » colla stessa data , fu fatta abilità al Luogotenente Generale di appro-
 » vare nel Real Nome le decisioni della Gran Corte dei Conti. E ne con-
 » seguita, che se per chiarire i dubbi, che potessero insorgergli stimasse ne-
 » cessario l' avviso della Consulta , rientra nelle sue attribuzioni il richie-
 » derlo. Libero nella sua coscienza qualunque si fosse il parere della Con-
 » sulta , può il Luogotenente Generale deliberarsi a non approvare la de-
 » cisione : ed in tal caso stando al prescritto nell' art. 3. del Decreto del
 » 13 marzo 1820 , invierà gli atti e le decisioni al Ministero per gli affari
 » di Sicilia ; per esser sottoposti al supremo giudizio di S. M. cui solo è
 » riservato , ove non credesse di approvare la decisione, di sospendere l'e-
 » secuzione, e di ordinare alla Consulta il riesame colle forme dianzi enun-
 » ciate.

» E ben si comprende che il riesame delle decisioni della Gran Corte
 » dei conti , di cui si è fin qui ragionato , è ben distinto da quello , che
 » la Consulta è chiamata di fare pel Real Decreto del 18 ottobre 1824, n.
 » 1276 a ricorso delle parti , o del Ministero pubblico nei casi preveduti
 » dalla legge organica della Gran Corte dei conti del 7 gennaio 1818 , art.
 » 90. In tali giudizi , essa è investita direttamente dalla legge del potere
 » di giudicare , dov' è mestieri di una special commessa del Re per impos-
 » sessarsi degli atti tranne le differenze segnate nel Rescritto del 5 luglio
 » 1825 identiche son le forme degli uni e degli altri giudizi , comune il
 » rimedio della ritrattazione nei casi previsti dal Decreto del 6 giugno 1832,
 » comune il divieto delle discussioni e parlate degli avvocati nelle tornate
 » della Consulta , e comune il debito di pronunziar le decisioni sotto la
 » riserva della superiore approvazione.

» S. M. il Re N. S. cui ho rassegnato il fin qui esposto , si è degna-
 » ta di approvarlo , ordinando che le anzidette Sovrane risoluzioni , già
 » emesse per la cessata Consulta dei Dominii al di qua e al di là del Faro,
 » si applichino ed abbiano esecuzione per la Consulta di Sicilia.

» Nel partecipare a V. E. nel Real Nome questa Sovrana determina-
 » zione ho l' onore di trasmetterle le copie legali dei Sovrani rescritti del
 » 5 luglio 1825, del 15 dicembre 1826, e del 5 giugno 1844 (1), riserban-
 » domi di mandare in appresso la copia del Sovrano rescritto del 17 ago-
 » sto 1825 ».

Istituzione di una Commissione consultiva residente in Palermo destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà commettere all'esame della medesima.

Quindi S. M. ha ordinato l'istituzione di una Commissione Consultiva residente in cotesta Capitale, e destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà di commettere allo esame della medesima. Essa sarà composta di cinque funzionari dell'ordine giudiziario, ed amministrativo; cioè del Presidente, e del Vice-Presidente della Corte Suprema di Giustizia, del Presidente, e del Vice-Presidente della Gran Corte dei conti, e di un Giudice della Gran Corte Civile residente in Palermo, da destinarsi da S. A. R. il Luogotenente Generale. Il più elevato di rango, cioè il Presidente della Corte Suprema di Giustizia eserciterà le funzioni di Presidente della Commissione, e l'ultimo quelle di Segretario.

Il numero di tre membri presenti sarà sufficiente a deliberare.

Omissis

Napoli 2 maggio 1831.

Regolamento per lo servizio interno della Commissione Consultiva, creata con Real Rescritto de' 2 Maggio 1831, approvato da S. A. R. il Luogotenente Generale in Sicilia il 14 Ottobre 1831.

Art. 1. Tutti gli affari che saranno rimessi alla Commissione Consultiva saranno diretti al Presidente della Suprema Corte di Giustizia, che ai termini del Real Rescritto de' 2 Maggio 1831 esercita le funzioni di Presidente della Commissione medesima.

Art. 2. Per ciascuno affare da trattarsi nella Commissione Consultiva sarà fatto rapporto dal Componente Segretario, o da talun'altro de' Componenti che designerà il Presidente, cui verranno a tal' uopo passate le carte dal Presidente medesimo, il quale sulla stessa Ministeriale d'invio apporrà la data del giorno del passaggio.

Art. 3. Subito che il Componente Segretario, o colui tra gli altri Componenti che sarà stato designato avrà fornito le sue applicazioni, e i suoi lavori sulle carte, che gli sono state passate, ne farà il rapporto alla Commissione.

Art. 4. Ne' giorni designati per le riunioni della Commissione gli affari saranno trattati con quell'ordine, che il Presidente stabilirà, o quello tra i Componenti, che per ordine di rango ne fa le veci in caso d'impedimento.

Art. 5. Nella Commissione Consultiva saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Commissione medesima, ed i voti particolari che siano stati discrepanti; nell'altro sarà notato l'intervento de' Componenti e la distinta serie degli affari, che la Commissione in ciascuna sessione avrà trattati.

Art. 6. La Commissione Consultiva opinerà a pluralità di voti, e presenterà il suo parere a S. A. R. il Luogotenente Generale corredato dai motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o due Componenti opineranno diversamente, il voto, o i voti de' medesimi dovranno essere notati, e firmati ne' registri della Commissione, e dovrà inandarsene a S. A. R. una copia estratta unitamente al parere della maggioranza, per averli presenti.

Art. 7. I pareri della Commissione saranno distesi da colui che ha fatto

I voti particolari saranno distesi dal Componente , che ne sarà stato l'autore.

Gli uni , e gli altri prima di trasciversi sul registro saranno letti nella Commissione.

Art. 8. Il Presidente, ed il Segretario sottoscriveranno i pareri della Commissione , ed i voti particolari de' Componenti della Commissione medesima, tanto nell' originale sul registro , che nelle copie estratte , che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato.

Art. 9. Alle copie de' pareri, e de' voti particolari che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale, dovranno unirsi tutte le carti riguardanti lo affare medesimo , sia che queste siano state rimesse per via del Ministro Segretario di Stato , sia che per altra via siano pervenute.

Art. 10. La rimessione de' pareri, de' voti, e delle carte indicate nello articolo precedente , avrà sempre luogo per mezzo del Presidente della Commissione : il quale potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all' oggetto.

Art. 11. Se per lo schiarimento dell'affare occorreranno altre notizie alla Commissione , esse saranno richieste dal Componente relatore al Presidente, da cui se ne farà il corrispondente rapporto al Ministro Segretario di Stato, onde riportare in riscontro le notizie medesime.

Art. 12. Il Presidente formerà in ogni anno il Calendario pe' giorni in cui dovrà riunirsi la Commissione.

Questo Calendario sarà sottoposto all' approvazione di S. A. R. il Luogotenente Generale pria del 1° gennaio di ogni anno.

Nel Calendario dovrà designarsi un giorno la settimana per le riunioni ordinarie della Commissione , restando poi in facoltà del Presidente di tenere delle riunioni straordinarie qualora lo esiga il bisogno.

Art. 13. Presso la Segreteria della Commissione si terrà un registro diviso in colonne , in cui con numero d' ordine saranno indicati :

1° Il giorno in cui un' affare perviene ;

2° Il Ripartimento del Ministero di Stato , da cui è rimesso ;

3° L' oggetto che vi si contiene ;

4° Il giorno in cui è risoluto dalla Commissione;

5° La risoluzione di S. A. R. il Luogotenente Generale sul medesimo;

6° In un' ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti , e le determinazioni straordinarie prese dalla Commissione.

Art. 14. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli affari pendenti presso la Commissione, ed in ogni fine di mese sarà dal Segretario presentato al Presidente.

Art. 15. Resta destinato per le riunioni della Commissione Consultiva il locale medesimo , che nella Casa de' Tribunali è destinato per la Corte Suprema di Giustizia.

Il Presidente nel formare il Calendario per le riunioni della Commissione terrà presente il Calendario delle udienze della Corte Suprema e fisserà de' giorni diversi , onde non trovarsi mai occupato il locale.

È rimesso però alla prudenza del Presidente il tenere unioni in casa propria , o in casa di altro Componente , qualora la circostanza di qualche impedimento lo esiga.



Conflitti di giurisdizione fra li Corpi Amministrativi, e li giudiziari in affari contenziosi, e Sovrane dichiarazioni di competenza ne' diversi casi di elevati conflitti, o di dubbii promossi.



Decreto che provvede ai casi di collisione di potere fra le autorità giudiziarie, e le amministrative del Regno.

Campo reale di Piale 16 settembre 1810.

Considerando che le collisioni di potere fra le diverse autorità dello Stato turbano, e tendono a surrogare all' esecuzione della legge l' arbitrio dei funzionari.

Considerando che niuna collisione di potere è più pericolosa di quelle che sorgono fra l' ordine giudiziario, e l' amministrazione, perchè tendono o a turbare e paralizzare l' amministrazione, o a compromettere la sicurezza delle proprietà, e delle persone che è il primo bene che Noi vogliamo assicurare a' nostri amatissimi sudditi.

Volendo efficacemente provvedere ad ogni disordine con una regola che fermi il passo alle autorità sul punto dove esse si urtano;

Visto l' art. 14 del nostro decreto de' 24 d' ottobre 1809 (1).

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il conflitto fra le autorità giudiziarie, e le amministrative, sospende il corso dell' una e dell' altra sino alla nostra decisione.

2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

3. La sospensione che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

4. Gl' Intendenti quando saranno avvertiti che un' affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un Tribunale, o ad altra autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri Procuratori presso i rispettivi Tribunali di farlo rimettere alle autorità amministrative competenti. Ciascun Procuratore Regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del Tribunale sull' allegata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

5. Se il Tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle autorità amministrative che lo hanno reclamato, il Procuratore Regio sarà tenuto d' informare subito l' Intendente.

6. I nostri Procuratori anche non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare d' ufficio che si rimettano alle autorità amministrative competenti gli affari che essi non crederanno della competenza del proprio Tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' Intendenti delle decisioni che i Tribunali facessero contro lo loro requisizioni.

7. Gl' Intendenti avvertiti delle sentenze colle quali i Tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro determinazione motivata colla quale dichiarino che vi è conflitto (1). Trasmetteranno ai Procuratori Regi una tale determinazione perchè la notifichino ai Tribunali, i quali da quel momento dovranno soprassedere ad ogni altro procedimento.

8. Quanto volte i Tribunali saranno informati che l' autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all' Intendente per mezzo del Procuratore Regio. Le Autorità giudiziarie inferiori non possono farlo se non che previa una decisione del Tribunale immediato e per mezzo dello stesso Procuratore Regio. L' Intendente dalla sua parte, quando non creda fondato il procedimento dell' autorità giudiziaria, può elevare un conflitto.

9. Gl' Intendenti trasmetteranno al nostro Ministro dell' Interno copia autentica della determinazione, colla quale hanno suscitato il conflitto insieme co' documenti che possono servire alla controversia. I Procuratori Regi ne istruiranno se lo stimino, il Gran Giudice, Noi decideremo delle rispettive competenze inteso il nostro Consiglio di Stato (2).

10. Tutte le autorità amministrative della provincia, ancorchè non dipendenti dall' amministrazione ordinaria dell' Intendente non potranno suscitare conflitto se non pel di lui solo mezzo.

11. Le contravvenzioni alle disposizioni nel presente decreto portano seco loro la pena della destituzione.

12. I nostri Ministri, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell' intelligenza o esecuzione della volontà de' contraenti; i tribunali ordinarii poi, se si quistioni dell' intelligenza della legge, e dell' applicazione di essa ad un caso non regolato dall' espressa volontà de' contraenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Omissis

Napoli 11 gennaio 1823.

Decreto sul termine ad elevare il conflitto d'attribuzioni fra le autorità giudiziarie, e le autorità amministrative.

Napoli 8 ottobre 1825.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Considerando che una decisione comunque resa in ultima istanza può ciò non ostante essere impugnata con rimedi legali, abbenchè straordinari; Considerando che le leggi han definito gli effetti della opposizione del terzo.

Veduto il parere della Consulta generale.

Sulla proposizione del nostro Consigliere **Ministro di Stato**, **Ministro Segretario di Stato di Grazia**, e **Giustizia**;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il conflitto di attribuzioni fra le autorità giudiziarie, e le autorità amministrative potrà essere elevato pendente il ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia, o il termine a produrlo.

2. Allorchè sarà stato risoluto un conflitto di attribuzioni nel giudizio di terza opposizione, l'esame da farsi dalla nuova autorità, cui l'affare sarà rinviato, dovrà essere ristretto al solo interesse del terzo, tranne il caso della individualità della cosa, come di dritto.

3. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono considerate formar parte integrale di quelle che determinano il modo della elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

4. Il Consigliere **Ministro di Stato**, **Ministro Segretario di Stato di Grazia**, e **Giustizia**, il **Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni**, ed il nostro **Luogotenente generale in Sicilia** sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Elevandosi conflitto di attribuzioni nel termine utile ad appellare, o a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione, gl'Intendenti debbono dare comunicazione dell'elevato conflitto tanto al collegio che ha pronunziato quanto a quello che può essere adito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 settembre 1830.

D'accordo col **Ministro di Grazia**, e **Giustizia** si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente Ministeriale.

» *Signore* — Per le disposizioni in vigore gl'Intendenti possono
 » elevare conflitto di attribuzioni, allorchè, pronunziata una sentenza nel
 » primo grado di giurisdizione, siasi nel tempo utile ad appellare avverso
 » la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì
 » gl'Intendenti elevare conflitto di attribuzioni nel termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo grado di giurisdizione.

» Ad oggetto che nella pendenza de' termini anzidetti rimangono assi-

» curati gli effetti legali risultanti dall' elevazione del conflitto , d' accordo
 » col Ministro degli Affari Interni è stato determinato , che gl' Intendenti
 » ne' casi anzidetti debbono rispettivamente dare comunicazione del conflitto
 » elevato così al Collegio , che trovasi di aver pronunziato, come a quello,
 » che può essere adito per lo sperimento del gravame ordinario o straordi-
 » nario che sia.

» Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si conformi nella parte , che ri-
 » guarda le sue attribuzioni ».

Decreto con cui dichiarasi che s' intende di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni allorchè in un giudizio l' autorità giudiziaria si ritiene competente contro l' avocazione, e la dichiarazione di propria competenza, fatta da una Gran Corte de' conti.

Napoli 29 maggio 1844.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Veduti li art. 4, 6, e 7 del decreto de' 16 settembre 1810 tuttora in vigore , concernente la procedura per la elevazione de' conflitti , ne' giudizi in cui tengonsi competenti le autorità dell' ordine giudiziario, e di quello del contenzioso amministrativo ;

Volendo provvedere al più celere compimento di quell' atto , nel caso la quistione di competenza sorga fra un' autorità giudiziaria ed una Gran Corte de' conti.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè in un giudizio l' autorità giudiziaria si ritenga competente contro l' avocazione , e la dichiarazione di propria competenza fatta da una Gran Corte de' conti , s' intenderà di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni , e rimanere sospeso ogni ulteriore procedimento presso ciascuna delle due autorità dal di in cui per mezzo degli agenti del pubblico Ministero presso le medesime , siensi comunicate d' ufficio le dichiarazioni della rispettiva competenza.

2. I detti agenti del pubblico Ministero contemporaneamente alla reciproca comunicazione dovranno rimettere al Ministro di Grazia , e Giustizia le copie della deliberazione del Collegio , e del libello istitutivo dell' azione, o del gravame innanzi a ciascuna autorità.

3. L' agente del pubblico Ministero presso la Gran Corte de' conti dovrà pure avvertirne il Ministro dal cui Dipartimento dipende l' amministrazione pubblica che fosse in lite.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia , e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale de' nostri Reali Domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Fermo restando l'obbligo degl'Intendenti, e de' Regl Procuratori di promuovere di ufficio l'incompetenza dei rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

AVVISO DATO DAL PROCURATOR GENERALE DELLA G. C. DEI CONTI DI NAPOLI IL 6 GIUGNO 1816, ED APPROVATO DAL MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Col suo foglio di jeri nel rimettermi l'annesso rapporto del Direttore generale de' demani, V. E. mi comanda di esaminarlo, e di rassegnarle il mio avviso sulle misure ch'egli propone, onde far sì che gl'Intendenti, ed i Procuratori Regl de' Tribunali civili, prendano una parte diretta nelle quistioni di competenza, che sovente han luogo tra i Tribunali stessi ed i Consigli d'Intendenza.

Che gl'Intendenti richiesti dagli agenti del demanio debbano provocare dai Tribunali il rinvio delle cause attribuite dalla legge ai Consigli di Intendenza, ed ove non l'ottengono elevare il conflitto e senza indugio, è giusto e necessario. È egualmente giusto che i Procuratori Regl in casi di tal natura debban promuovere e requirere di ufficio le dichiarazioni d'incompetenza, come è dovere de' Tribunali di pronunziarle. E finalmente ben dice il Direttore generale, che l'amministrazione può allegare e difendersi per mezzo di semplici memorie, senza l'obbligo di farsi rappresentare da un patrocinatore. Tutto questo è conforme alle leggi attualmente in vigore, e V. E. può degnarsi (secondo che il Direttore propone) di scrivere in tali sensi agl'Intendenti delle provincie, e per mezzo del signor Ministro della Giustizia ai Procuratori Regl.

È necessario nel tempo stesso però di far sentire agli agenti dell'amministrazione, che l'intervento degl'Intendenti, e de' Procuratori regl non li dispensa dal sollecitare il corso e l'andamento degli atti, come taluni di essi hanno erroneamente creduto all'appoggio del decreto de' 10 settembre 1810, cagion più frequente del ritardo di tali giudizi.

Su di ciò io penso, che la circolare a dirigersi a tutti i soprammentovati funzionari debba far sentire i seguenti principi:

1° Che gl'Intendenti destinati dalla legge ad esser gli organi di tutte le autorità amministrative, ne' casi che i Tribunali ordinari s'impadroniscono di cause appartenenti al contenzioso amministrativo, non possono rifiutarsi alle richieste degli agenti delle rispettive amministrazioni;

2° Che i Procuratori Regl anche non chiesti son tenuti di provocar d'ufficio da' Tribunali rispettivi le dichiarazioni d'incompetenza;

3° Che ferma rimanendo la prerogativa delle amministrazioni di allegare, e di difendersi per mezzo di semplici memorie, e senza l'intervento de' patrocinatori, gli atti debbauo essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

Decreto del 22 maggio 1832 col quale si dichiara che lo esame l'approvazione o condanna de' conti morali degli amministratori de' comuni è un atto dipendente dalle facoltà economiche degl' intendenti.

Presentatocisi il dubbio se lo esame e l'approvazione o la condanna de' conti morali degli amministratori comunali che si fa di ufficio dagl' Intendenti, sia un atto dipendente dalle facoltà economiche che ad essi loro attribuisce la legge, ovvero dalle facoltà contenziose; sicchè nel primo caso il richiamo degli amministratori contro le determinazioni anzidette porti seco la sospensione degli atti irreparabili che seguono la condanna a di loro carico;

Visto i rapporti del nostro Luogotenente generale in Sicilia, e lo avviso del nostro procuratore generale presso la gran corte dei conti in Napoli;

Tenute presenti tutte le disposizioni di legge sulla materia contenuta in entrambi i codici amministrativi delle due parti dei nostri reali domini;

Visto lo avviso della Consulta generale del regno;

Considerando che per la definizione concorde data dall'articolo 266 della legge de' 12 di dicembre 1816 per Napoli, e dell'articolo 14 delle istruzioni sull'articolo 239 del real decreto degli 11 di ottobre 1817 per la Sicilia, i conti morali anzidetti altro non sono che rapporti amministrativi accompagnati da deliberazioni decurionali, in cui si rende ragione del metodo di amministrazione tenuta nell'anno precedente; per lo che sta ben detto sì nell'articolo 268 della suddetta legge, che nel medesimo citato articolo delle suindicate istruzioni, che l'intendente approva, revoca, o modifica siffatte

deliberazioni decurionali, siccome avviene per ogni altra ordinaria deliberazione su' negozi economici de' comuni;

Considerando altresì che l'intervento in proposito del consiglio di intendenza ricercato dall' articolo 269 della suddetta legge e dal ridetto articolo 45 e dal 25 delle ripetute istruzioni, non avviene che in termini di mero avviso consultivo; sicchè nulla comporta l' idea di procedimenti contenziosi e di giuridiche condanne, ma sì bene unica ed uniforme ne risulta in entrambi i codici amministrativi la regola che tutto è procedimento economico ove trattasi di conti morali;

Considerando finalmente che trattandosi di ricorso contro le determinazioni economiche dell'intendente, la risoluzione superiore è riserbata al luogotenente generale per la Sicilia, ed al ministro degli affari interni per Napoli, giusta i precennati articoli di ambi i codici amministrativi ;

Vista la nostra sovrana risoluzione presa nel dì 27 di gennaio 1831 ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. L'esame e l'approvazione o condanna de conti morali degli amministratori de'comuni è un atto dipendente dalle facultà economiche degl'intendenti, il quale per avventura impugnato ai termini delle leggi per via di richiamo presso il luogotenente generale in Sicilia, e del ministro degli affari interni in Napoli, va soggetto in quanto agli atti irreparabili alla sospensione di dritto per soli quindici giorni, a' termini dell'articolo 5 delle istruzioni di n.º 1.º annesse al real decreto de' 20 di gennaio 1818.

Decreto del 6 giugno 1832 concernente i rimedii legali per impugnare le decisioni contumaciali de'consigli d'intendenza e della gran corte de' conti di Sicilia, i ricorsi per ritrattazione, e le opposizioni di terzo.

Visto il real decreto del dì 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile de' nostri reali domini al di là del Faro ;

Vista la nostra legge del dì 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo di questa parte continentale del regno ;

Considerando che di vari rimedii stabiliti nella suddetta legge contro le decisioni de'giudici del contenzioso amministrativo per Napoli non si trova fatta alcuna menzione, o meno del bisognevole trovasene fatta nel succitato real decreto per la Sicilia, siccome sarebbero appunto quelli del richiamo, o sia, opposizione alle decisioni contumaciali, del ricorso per ritrattazione, e dell'opposizione del terzo ;

Volendo non che per ragione di uniformità, ma bensì per ragion di perfezione di legge, che anche in Sicilia si abbiano nelle cause del contezioso amministrativo a trovare adattabili i necessari rimedii legali anzidetti ;

Avendo pur considerato in questo rincontro che relativamente al rimedio della ritrattazione convenga pur portare mag-

giore ampiezza a quanto trovasi prescritto nel titolo III della suddetta legge di Napoli, e render pertanto comuni alle due parti del regno le correlative novelle disposizioni;

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Le decisioni rese in contumacia da' consigli d'intendenza, e dalla gran corte de' conti in Sicilia saranno suscettive di richiamo. Questo non sarà sospensivo, eccetto che non venga ordinato espressamente.

Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata.

2. Scorso il termine fissato dall' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

3. Se il consiglio o la gran corte sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, ove la giustizia lo esige, e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata.

4. L'intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall'attore.

5. Non competerà richiamo alle parti contumaci avverso una decisione resa in contradizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

6. La parte reclamante che non giustifica la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di once due, nè maggiore di once dieci.

7. Le decisioni non soggette a' rimedi ordinari presso autorità amministrative potranno essere impugnate in via di ritrattazione dinanzi lo stesso collegio che le ha profferite per alcuno de' motivi voluti dalla legge.

8. Ha luogo la ritrattazione se la decisione sia stata renduta sopra scrittura falsa, ovvero se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura che era ritenuto dal suo avversario.

9. Questo ricorso dovrà essere presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo che il richiamo per la decisione resa in contumacia. Il termine però decorrerà dal giorno in cui la decisione sarà stata notificata, se la falsità sarà stata riconosciuta, o la scrittura ricuperata dalla parte succumbente prima di tal giorno; e se posteriormente, dal giorno della riconosciuta falsità, o dalla ricuperazione della scrittura. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare prova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

10. Se il ricorso contro una decisione resa in contradizione sa-

rà stato ammesso nel corso dell' anno dal dì della decisione , dovrà essere notificato o alla parte avversa , o al domicilio del procuratore che ne ha sostenuta la difesa , e che sarà tenuto a sostenerla anche nella discussione di questo ricorso , senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

11. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione , la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente , o al domicilio nel termine prefisso nell' articolo 2.

12. In ogni caso è permesso per una sola volta il ricorso in via di ritrattazione.

Della opposizione del terzo.

13. Quelli che vorranno opporsi alle decisioni rese in materia contenziosa da' consigli d' intendenza o dalla gran corte de' conti in Sicilia, quando nè essi nè quelli che essi rappresentano siano stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu proferta, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente , non potranno farlo altrimenti che con una petizione nella forma ordinaria ; questa dovrà esser presentata nella segreteria del consiglio , o nella cancelleria della gran corte.

14. La parte che promovendo questa opposizione succomberà, sarà condannata ad una ammenda non minore di onze tre e tarì dieci , nè maggiore di onze sedici e tarì venti , senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti , se vi ha luogo.

15. La opposizione del terzo , che si proporrà come azione principale , dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziato l' impugnata sentenza.

16. L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti una autorità , sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità , se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l' impugnata decisione.

17. Il consiglio d' intendenza o la gran corte de' conti avanti di cui è stata prodotta la sentenza contra la quale si è formata opposizione , potrà secondo le circostanze procedere oltre , o sospendere la causa principale.

18. Vogliamo intanto che la maggiore ampiezza fornita all' articolo 7 del titolo II di questo decreto riguardo al rimedio della ritrattazione comparativamente a quanto trovasi prescritto nella nostra legge suindicata del dì 25 di marzo 1817, sia resa comune a quest' altra parte de' nostri reali domini , affinchè cotesto rimedio dappertutto apertamente comprenda ogni qualsiasi caso di decisione amministrativa irrevocabile , avvenuta non che presso la gran corte de' conti , ma bensì ne' consigli d' intendenza , e presso entrambe le consulte delle due parti del regno , dalla di cui procedura va d' altronde bandita ogni indebita difformità.

Legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

Essendo del pubblico interesse il veder fissati i limiti, i quali separar debbono il contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario, ed avendo noi considerato, che la mancanza di una regola certa e positiva su tale oggetto potrebbe dar luogo a frequenti collisioni tra le rispettive autorità; sulla proposizione de' nostri segretari di stato ministri di grazia, e giustizia e degli affari interni; abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Del contenzioso amministrativo e giudiziario in generale.

ART. 1. Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo, da quelle del contenzioso giudiziario.

2. Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime, dalle autorità e dai corpi cui apparterrà la decisione delle seconde.

3. Saranno di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell'amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente.

4. Oggetti dell'amministrazione pubblica sono: 1.º le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno; 2.º le istituzioni e le forme dirette a conservare l'integrità e la destinazione di esse: tali sono:

Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.

I beni dello stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, e per una assimilazione anche i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riservati alla nostra disposizione.

Le opere ed i lavori pubblici.

Le contribuzioni pubbliche.

Tutti gli oggetti dell' amministrazione militare, a' termini dell' art. 13.

Le leggi sulla navigazione, relativamente alla legittimità delle prede marittime.

La contabilità dello stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici.

L' esame ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l' esercizio de' dritti civili ne' comuni.

La facoltà di autorizzare lo stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici, a promuovere azioni in giudizio e quella di conciliare le amministrazioni suddette co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse; il tutto a' termini degli articoli 16 e 17 della presente legge.

5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l' amministrazione pubblica o lo stato;

1.º L' esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell' articolo 6 della presente legge;

2.º L' esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;

3.º L' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpretazione di un atto dell' amministrazione pubblica.

Contenzioso delle strade etc.

6. Eccetto i sentieri, ossia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l' occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione de' danni cagionativi, o l' obbligo di mantenerla, apparterranno a' giudici del contenzioso amministrativo.

7. Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni ai porti, a' lidi, a' fiumi, a' canali, alle dighe, a' ponti, alle strade, od ai sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione fra' loro, alle piantagioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò ch' è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade o delle altre proprietà pubbliche.

Contenzioso de' beni dello stato, de' comuni, etc.

8. Apparterrà a' giudici del contenzioso amministrativo il conoscere;

1.^o Della validità di tutti i contratti fatti dall'amministrazione pubblica;

2.^o Della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti;

3.^o Della interpretazione e spiegazione de' medesimi.

9. Apparterrà a' medesimi giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune.

Contenzioso delle opere e de' lavori pubblici.

10. Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorgere tra l'amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici, ne' termini dell' articolo 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i danni commessi verso i privati da suddetti appaltatori nell' eseguitamento delle loro intraprese.

11. Quanto alle azioni de' privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivo di pubblici lavori, vi sarà da noi provveduto con altra legge particolare.

Contenzioso delle contribuzioni pubbliche.

12. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello stato e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi.

Contenzioso dell' amministrazione militare.

13. Saranno di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpretazione dei contratti fatti dalle autorità così civili che militari; il tutto ai termini dell' art. 8 per forniture o per lavori militari.

Legittimità delle prede marittime.

14. Quanto a' giudizi sulla legittimità delle prede marittime, saranno osservate le disposizioni concernenti un tale oggetto.

Contabilità dello stato, de' comuni, etc.

15. Per ciò che appartiene alla contabilità dello stato e dei comuni, saranno osservate le disposizioni riguardanti un tale ramo di amministrazione.

Le medesime disposizioni saranno applicabili a' fondi degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti comuni, e riputati come altrettante sezioni de' medesimi.

Facoltà di autorizzare lo stato, i comuni etc.

16. Apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo l'autorizzare il demanio dello stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni, a formar dimande in giudizio, salvo il disposto nell' articolo 304 della nostra legge del dì 12 dicembre del passato anno sull' amministrazione civile.

17. Apparterrà alle stessee autorità di conciliare le amministrazioni enunciate nel precedente articolo co' privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse. A tal effetto i privati prima di promuovere le loro azioni; saranno tenuti di presentare alle autorità anzidette una dimanda per conciliazione. Ove questa riesca inutile, e lo stato, la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente fatto diritto all' istanza dell' attore, le autorità del contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso, al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata, un certificato di non seguita conciliazione. Scorso questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla necessità di produrre innanzi all' autorità giudiziaria il documento della tentata conciliazione. Le autorità suddette dovranno sempre informare i rispettivi nostri segretari di stato ministri, dell' esito della conciliazione.

De' giudici del contenzioso amministrativo.

18. La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo apparterrà agli eletti, a' sindaci, a' consigli d'intendenza, al consiglio delle prede marittime, alla gran corte de conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle camere di giustizia e dell' interno del supremo consiglio di cancelleria, per quanto concerne le decisioni di conti della corte anzidetta, a' termini della legge de' 12 dicembre 1816.

Della competenza de' giudici del contenzioso amministrativo.

19. Gli eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, ai termini dell' articolo 58 della nostra legge de' 12 dicembre 1816.

20. I sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe, che non oltrepassino sei ducati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7.

21. Le sentenze degli eletti, e de' sindaci ne' casi prevedute ne' due articoli precedenti saranno soggette al solo appello devolutivo, il quale sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e nel caso in cui il sindaco, o l'eletto del capoluogo del circondario abbiano pronunziata la multa, o vi sieno interessati, l'appello della loro sentenza sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del distretto: e finalmente l'appello avverso la sentenza degli eletti, e dei sindaci di capoluoghi di distretto, e del capoluogo della provincia, sarà dedotto innanzi al consiglio d'intendenza della medesima.

22. Per tutti i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di sei ducati, i sindaci ne compileranno l'istruzione, e la rimetteranno all'intendente, onde il consiglio d'intendenza vi pronunzi come di ragione.

23. I consigli d'intendenza, tranne i casi di eccezione contenuti nelle leggi riferite negli articoli 14 e 16 saranno i giudici ordinari di tutte le materie del contenzioso amministrativo di sopra enunciate.

24. Essi giudicheranno ancora tutte le controversie relative alla esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili.

25. Le decisioni de' consigli d'intendenza saranno soggette all'appello devolutivo nella gran corte de' conti.

Dove giudichino di danni, o di multe per le controvenzioni espresse negli articoli 6 e 7, le loro decisioni saranno inappellabili semprchè le condanne in esse contenute non eccedano la somma di quaranta ducati.

26. La gran corte de' conti eserciterà la sua giurisdizione ai termini di ciò che sarà da noi prescritto nella legge organica sulla medesima.

Della esecuzione delle decisioni de' giudici del contenzioso amministrativo.

27. La esecuzione delle decisioni pronunciate dai giudici del contenzioso amministrativo apparterrà alle autorità giudiziarie.

In questi casi, fermo rimanendo il titolo, in forza di cui il creditore agisce per la vendita de' beni mobili, o per l'espropriazione, saranno solo di competenza delle autorità giudiziarie gli atti e gl'incidenti della vendita de' beni mobili, e della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpretazione, e sulla spiegazione, o sugli effetti delle anzidette decisioni, le autorità giudiziarie ne rimetteranno il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, autori delle decisioni.

28. In virtù di decisioni profferite dai giudici del contenzioso amministrativo contro allo stato, alle amministrazioni pubbliche, ai comuni, ed agli stabilimenti pubblici, non si potrà procedere a vendita di mobili, nè ad espropriazione d'immobili, se non dopo elassi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all'intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo. In questo intervallo l'intendente instruirà della decisione seguita così il capo dell'amministrazione corrispondente, come il segretario di

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

stato ministro delle finanze , se si tratti di crediti contro allo stato , o contro alle amministrazioni che dal ministro medesimo rilevano ; o pure il segretario di stato ministro degli affari interni , se si tratti di crediti contro a' comuni o contro agli stabilimenti pubblici sollecitandoli a prendergli espedienti sul pagamento.

Lo stesso avrà luogo , ove si tratti di sentenze , e decisioni profferite da' giudici del contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra.

29. Ciò non dimerò esse non godranno di questo beneficio ove si tratti di esecuzione di giudicati profferiti , sia dal contenzioso amministrativo , sia dal giudiziario rispettivamente : 1.° sopra azioni di revindica di un immobile ; 2.° sopra controversie sulla libertà di un immobile ; 3.° sopra quistioni sullo stato delle persone ; 4.° sopra restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche , o dazi comunali , o d' indebito esatto per qualunque altra causa , purchè però la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell' anno , che precede il giudicato , e la domanda della esecuzione sia fatta tra un mese , a contare dal giorno , in cui il medesimo è divenuto esecutivo.

30. Ne' casi ne' quali ha luogo il beneficio della sospensione , a' termini dell' articolo 28 , dove niuno espediente sia stato preso dietro gl' impulsi dell' intendente , sarà libero al creditore di agire sopra i mobili , ed immobili così dello stato , che degli stabilimenti pubblici , e de' comuni . Per le amministrazioni dello stato , le quali non posseggono mobili , nè immobili , il creditore si dirigerà su i beni , che l' amministrazione de' demani possiede nella provincia stessa , i quali s' intenderanno obbligati di dritto a' debiti delle altre amministrazioni fiscali.

31. I creditori dello stato , e delle amministrazioni pubbliche non potranno reclamare la esecuzione de' giudicati sulla cassa delle percezioni pubbliche , e su quella de' rami de' loro debitori , che nel solo caso in cui il giudicato porti condanna a restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche ; ed in conformità di ciò che è prescritto nell' articolo 29 , purchè l' esazione indebita sia seguita tra il corso dell' anno , e la esecuzione del giudicato sia domandata tra un mese , a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutivo.

Il nostro segretario di stato ministro delle finanze di accordo con quello di grazia e giustizia , conformandosi al disposto in questo articolo , ci sottoporrà immediatamente un progetto di decreto , onde regolare la esecuzione sulle casse delle percezioni pubbliche , e de' rami loro affidati.

32. Quanto a' comuni ed agli stabilimenti pubblici , che mancano di ogni altra proprietà , i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato , ne daranno comunicazione all' intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo . L' intendente obbligherà gli amministratori locali , ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti , onde pagare il debito . La deliberazione decurionale sarà esaminata , e giudi-

cata dal consiglio d'intendenza, salvo alla parte il gravarne all'autorità superiore competente. Stabiliti, che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di dritto inscritta sullo stato discusso dell'anno prossimo susseguente. L'intendente o gli amministratori locali, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti come sopra, ne saranno responsabili personalmente.

Se dopo inscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all'epoca determinata, il sindaco ed il cassiere, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno personalmente responsabili, e non saranno discaricati di detta responsabilità, se non dimostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

33. Gli effetti della responsabilità espressi di sopra contro dei decurioni, de' sindaci e de' cassieri saranno dichiarati dal consiglio d'intendenza, e contro degl'intendenti della gran corte de' conti.

Legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo.

Veduta la nostra legge de' 21 marzo dell'anno corrente sul contenzioso amministrativo; considerando che le forme de' giudizi sono destinate ad assicurare sempre più la libertà e la proprietà dei cittadini: considerando che nel determinare la procedura del contenzioso amministrativo fa d'uopo combinare la celerità della giustizia amministrativa colla garanzia dovuta ai dritti di coloro che entrano nella di lei competenza; sulla proposizione dei nostri segretari di stato ministri di grazia, e giustizia e degli affari interni; udito il nostro consiglio di stato, abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

Della verifica delle contravvenzioni e delle sentenze sulle medesime.

ART. 1. Allorchè accaderà una delle contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, il sindaco, appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimenti, disporrà, che il primo eletto del comune, il quale è incaricato delle funzioni del ministero pubblico, ed in sua mancanza il secondo eletto, si conferisca subito sul luogo per verificare il fatto, e l'imputato della contravvenzione.

2. In vista della verifica del primo o secondo eletto, il sindaco ritrovando che la contravvenzione dà luogo ad una multa che non oltrepassa sei ducati, farà chiamare alla sua presenza, a giorno ed ora fissa, l'imputato ed i testimoni.

3. Nel caso in cui la contravvenzione dà luogo ad una multa, che eccede sei ducati, il sindaco trasmetterà la verifica del primo o secondo eletto, e le altre pruove che avrà potuto raccogliere; al consiglio d'intendenza, che deciderà come di ragione.

4. Nel giorno destinato, il sindaco farà in pubblico ed in presenza del reo, leggere dal cancelliere la verifica del primo o secon-

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

do eletto, indi sentirà i testimoni, finalmente l'eletto incaricato delle funzioni di ministero pubblico, e l'accusato. Se la contravvenzione è sufficientemente provata, il sindaco citerà l'articolo della legge ch'è relativo al fatto, ed applicherà la multa e la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il cancelliere ne distenderà un atto che conterrà la decisione ed i motivi su dei quali è fondata.

5. Nel caso in cui non consti pienamente della contravvenzione, il sindaco, sulla dimanda del primo o secondo eletto, o del reo, ed anche di officio, potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessari per l'appuramento della verità.

6. Qualora nel giorno destinato per la decisione uno, o più testimoni, senza alcun giusto motivo, mancassero di comparire, il sindaco potrà condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro.

7. Se il reo manca di comparire, il sindaco lo farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove il reo dissubidisca per la seconda volta, il sindaco nel giorno stabilito, intesi i testimoni, ed il ministero pubblico pronunzierà sulla multa, e sulla rifazione dei danni, ed interessi, se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo.

8. Il sindaco avrà presso di se un libro, nel quale farà trascrivere dal cancelliere comunale volta per volta le minute di tutti gli atti e di tutte le sentenze, che emerterà, a ragione delle contravvenzioni suddette.

9. Questo libro sarà numerato in ogni pagina, e cifrato dal sottintendente che scriverà il numero delle pagine appiè della prima e dell'ultima.

10. Nell'ultimo giorno dell'anno il sindaco chiuderà il libro anzidetto con suo *visto*, e lo depositerà nell'archivio comunale.

11. Gli atti di notifica di citazione, e di procedura in generale, saranno fatti da' servienti del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal cancelliere in piè dell'atto, cui il medesimo ha rapporto.

12. Il sindaco in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere comunale.

13. Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il sindaco li farà espellere dal luogo: e se resistano a' suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo, gli farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del giudice di pace che deciderà a norma della legge.

14. Le sentenze che metterà il sindaco, saranno eseguite alla diligenza e cura del ministero pubblico.

15. Nel concorso della rifazione de'danni e della multa, sarà prima, pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa.

16. La redazione degli atti, e delle sentenze che emaneranno dal sindaco, si farà secondo i modelli che saranno formati nel ministero degli affari interni.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Della eccezione d' incompetenza : della ricusa del sindaco :
della ripulsa de' testimoni.

17. La incompetenza e la ricusa del sindaco non potrà essere opposta dall' imputato , che nel giorno successivo a quello in cui avrà ricevuta la citazione.

18. Allorchè la contravvenzione è sufficientemente provata ed il sindaco si crede competente a pronunziare , con una sola sentenza rigetterà la eccezione della incompetenza , e condannerà l' imputato alla multa.

19. I sindaci potranno essere ruscati ;

1.° Quando essi abbiano un interesse personale nella causa in cui debbono giudicare ;

2.° Se nell'anno che ha proceduto la ricusa, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi, ed il prevenuto o i loro congiunti, marito o moglie, loro consanguinei, ed affini in linea retta;

3.° Se vi esiste qualche litigio tra essi, ed il prevenuto, ed i loro congiunti, marito o moglie ;

4.° Se nei sei mesi, che precedono la ricusa abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali, o reali tra essi e l' imputato, ed i loro congiunti, marito o moglie.

20. Coloro che dovranno ruscare un sindaco, saranno tenuti di presentare l' atto motivato di ricusa nelle mani del cancelliere, il quale glielo mostrerà immediatamente.

21. Il sindaco dovrà nel termine di 24 ore fare la sua dichiarazione in piedi dell'atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi; ed in questo secondo caso conterrà la risposta ai motivi di ricusa allegati dalla parte ruscante.

22. Tra due giorni dalla risposta del sindaco, il cancelliere dirigerà al consiglio d'intendenza, per mezzo dell'intendente o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enuncati nell' articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, l' atto di ricusa e la dichiarazione del ruscato.

23. La ricusa sarà giudicata dal consiglio o dal sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto fra otto giorni: e quando sarà trovata sussistente, il consiglio, o il sindaco del capoluogo del circondario o del distretto, rimetterà la cognizione dell' affare all' ufficiale municipale, che rimpiazza di dritto il sindaco ruscato.

24. Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda che non potrà essere minore di venti carlini, nè maggiore di sei ducati.

25. Il sindaco che omette di fare la dichiarazione prescritta nell' articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti. Potrà essere ancora inibito al sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in quistione.

26. Se il cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nel-

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

l'articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici.

27. La ripulsa de' testimoni chiamati a deporre contro l'imputato, potrà essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa.

28. Gl' inimici del reo, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violato l'indifferenza propria dei testimoni, sono incapaci di fare testimonianze, e quindi possono essere ripulsi.

29. Il sindaco nella medesima sentenza, colla quale assolverà o candannerà il prevenuto farà dritto o rigetterà le ripulse proposte contro i testimoni.

Dell'appellazione avverso la sentenza de' sindaci.

30. Il termine a produrre l'appello avverso la sentenza dei sindaci, è di tre giorni dal dì della pubblicazione, se la medesima è stata profferita in contraddizione; e dal dì della notifica se è stata profferita in contumacia.

31. L'appello sarà presentato nella cancelleria del sindaco, ove se ne prenderà notamento. Il sindaco tra due giorni lo riavvierà insieme cogli atti al consiglio d'intendenza, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell'articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo.

Del modo di determinare la competenza de' consigli d'intendenza.

32. La competenza de' consigli d'intendenza sarà determinata dal sito della cosa che dà luogo alla controversia, o dal domicilio della persona convenuta.

33. Sarà determinata dal sito, sempre che l'azione riguardi una cosa posta nella provincia soggetta all'autorità del consiglio, o una obbligazione che interessi una delle amministrazioni della provincia; salvo le disposizioni della legge del 1.º maggio 1816 sulle quistioni dei confini tra comuni e comuni di diverse province.

Sarà determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un'azione personale, che interessi il governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l'azione sarà introdotta o nel consiglio d'intendenza della provincia, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto.

Della introduzione e della istruzione degli affari.

34. Qualunque istanza, richiamo, o domanda soggetta alla competenza de' consigli d'intendenza sarà scritta in una memoria a mezzo margine, la quale conterrà:

- 1.º I nomi e cognomi delle parti;
- 2.º La loro dimora;
- 3.º L'esposizione sommaria de' fatti ed i mezzi di dritto;
- 4.º Le conclusioni;

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

5.° La enunciazione de' documenti , de'quali il ricorrente vuol servirsi ;

6.° La elezione del domicilio nel luogo ove il consiglio risiede.

35. La memoria dovrà essere sottoscritta dal ricorrente , o da un procuratore speciale , che dovrà di necessità precegliersi quando la parte non sappia o non possa scrivere.

36. Questo procuratore speciale resterà incaricato di tutti gli atti di procedura che dovranno farsi. La procura speciale sarà alligata alla domanda.

37. Le petizioni saranno in carta bollata : e chi le avrà sottoscritte sarà responsabile che le copie da notificarsi siano conformi agli originali.

38. Le memorie e dimande qualunque dovranno essere dirette all' intendente , ed accompagnate da' titoli , documenti ed altre carte che possano sostenerle.

39. In qualunque stato di causa le parti potranno farsi rappresentare da un procuratore : ma allora la procura sarà anche speciale e resterà annessa al processo.

40. La petizione, ed in generale tutte le carte che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del consiglio. Esse vi saranno annotate in un registro, secondo l'ordine delle loro date, e saranno passate al relatore, che il presidente avrà nominato, perchè ne prepari l'istruzione e ne faccia indi rapporto al consiglio.

41. Nel margine delle carte originali , il segretario noterà il numero e la data del registro ; e rilascerà una ricevuta , in cui si enuncia il numero de' documenti presentati. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.

42. Il presidente del consiglio destinerà un consigliere , perchè esamini la petizione , e ne faccia rapporto al consiglio.

43. Dietro il rapporto enunciato nell' articolo precedente , il consiglio ordinerà il rigetto della dimanda o la sua comunicazione alla controparte.

44. Allorchè sarà stata ordinata la comunicazione , questa dovrà aver luogo nel corso di un mese sotto pena di decadenza.

45. I termini della intimazione mentovata nell' articolo precedente per coloro che dimorano fuori del continente del regno, saranno quegli stessi che verranno espressi nell' art. 53.

46. La comunicazione della dimanda e de' documenti al reo convenuto , sarà data per mezzo di copie che verranno intimare dagli uscieri del consiglio, se il medesimo domicilia nella residenza del consiglio o dall' usciere della giustizia di pace del luogo ov' è domiciliato.

47. Al reo convenuto sarà data anche copia della ordinanza che autorizza la comunicazione.

48. Nel caso però in cui lo stato , i comuni , o uno stabilimento pubblico saranno rei convenuti , il processo sarà loro comunicato originalmente , al più tardi fra due giorni dal dì della ordinanza di comunicazione.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

49. A tal'effetto il presidente del consiglio inviterà il capo dell'amministrazione, che rappresenta nella provincia lo stato, il comune o lo stabilimento pubblico, di dare il suo avviso sulla legittimità della dimanda, o di produrre le sue ragioni legali per escluderla. Egli cifrerà ancora ciascuno de' documenti che accompagnano la dimanda.

50. Tra giorni otto, a contare da quello in cui è avvenuta la comunicazione, il reo convenuto dovrà presentare le sue risposte accompagnate da' documenti che le sostengono.

51. Saranno osservate per le risposte le formalità indicate nell'art. 34.

52. Il termine di otto giorni fissato nell'articolo 50 sarà aumentato di altrettanti giorni, quante ventine di miglia sarà distante il luogo dov'è domiciliato il convenuto dalla residenza del consiglio.

53. Per le persone le quali dimorano in paese straniero, il termine a rispondere sarà, a contare dal giorno in cui avrà avuto comunicazione della dimanda;

1.° Di giorni quaranta, se dimorano in uno stato confinato col regno;

2.° Di giorni cinquanta, se dimorano in uno stato non confinato, ma situato nell'Italia;

3.° Di giorni novanta, se fuori dell'Italia ma in Europa;

4.° Di sei mesi, se dimorano fuori dell'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza;

5.° Di un anno, se dimorano al di là del mentovato Capo.

54. Per una intimazione fatta nel regno personalmente alla parte domiciliata fuori del regno, si osservano i termini ordinari, salvo al consiglio il diritto di prorogarli, secondo le circostanze.

55. Nelle materie provvisorie o urgenti le dilazioni potranno essere abbreviate dal presidente del consiglio.

56. L'attore potrà negli otto giorni dopo intimata le risposte presentare una seconda petizione; e l'avversario potrà replicare negli otto giorni seguenti. Non potranno esserci però più di due petizioni dalla parte di ciascuno degl'interessati, compresi la introduzione dell'azione.

57. Le risposte, e le repliche saranno comunicate a norma delle disposizioni contenute negli art. 46 e 48 della presente legge.

58. Allorchè il giudizio sarà intentato contra più interessati, de' quali altri avessero presentato le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

59. In niun caso i termini fissati per presentare o per notificare le dimande rispettive, saranno prolungati per effetto delle comunicazioni.

60. In tutti i casi, ne' quali le dilazioni non sono fissate colla presente legge, esse saranno determinate dal presidente del consiglio.

61. Se nella discussione di un affare risulterà doversi verificare de' fatti o delle scritture, o che alcuna delle parti debba essere interrogata, si eseguiranno le disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente legge.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Dell' esame de' testimoni.

62. Se le parti non saranno di accordo in fatti di natura da essere verificati per via di testimoni, il consiglio d' intendenza, riconosciuta la verifica utile ed ammissibile, ordinerà che si proceda alla pruova per testimoni, e ne fisserà precisamente l' oggetto.

63. Il consiglio potrà procedere all' esame testimoniale, o da per se stesso, o per mezzo di un consigliere, ed anche, secondo le circostanze, per mezzo di altro funzionario pubblico.

64. Ogni testimonio non impedito legittimamente sarà tenuto di comparire innanzi al consiglio d' intendenza, o al funzionario delegato, fra il termine fissato nella citazione. Questo termine correrà dal giorno della intimazione che ne avrà ricevuta, salvo al consiglio, o al suo delegato, la facoltà di accordare una proroga, se le circostanze lo richiederanno.

65. La contravvenzione a quest' obbligo sarà punita con un' ammenda, che non potrà essere minore di dieci carlini, nè maggiore di sei ducati. Essa sarà determinata ed applicata dal consiglio, o dal delegato, il quale sarà anche il giudice di tutti i casi d' impedimento.

66. La indennità a' testimoni, quando questi sieno obbligati ad abbandonare il loro domicilio, sarà tassata come per quelli chiamati innanzi a' tribunali ordinari.

67. I testimoni saranno chiamati con semplici lettere di avviso spedite dal presidente del consiglio, o dal delegato del medesimo. Queste conterranno la causa della citazione, il giorno, e l' ora in cui essi dovranno essere intesi.

68. Queste lettere saranno dirette in doppio originale al sindaco del domicilio del chiamato.

Il sindaco, appena che gli saranno pervenute, farà rimettere uno de' duplicati dal servente del comune, il quale certificherà in piedi dell' uno e dell' altro, che la consegna ha avuto luogo in tal giorno, e nelle mani di tali persone.

Il sindaco legalizzerà la sottoscrizione del servente, e rimetterà subito al consiglio d' intendenza, o al suo delegato, il duplicato rimasto nelle sue mani, il quale basterà a provare la notifica.

69. Se dopo l' elasso del termine, i chiamati non comparissero, ed i certificati di notifica fossero pervenuti al consiglio, o al suo delegato, sarà pronunziata la multa stabilita nell' art. 65.

In questo caso i testimoni saranno di nuovo chiamati; e dove nuovamente non comparissero, si farà contro di essi uso della forza armata.

70. Nel giorno indicato i testimoni, dopo di aver detto il loro nome, la professione, l' età ed il loro domicilio, dovranno prestar giuramento di dire la verità e dichiarare se sono parenti, o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici, o altrimenti addetti al loro servizio.

71. I testimoni saranno sentiti separatamente in presenza delle parti, se vi compariscono.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

72. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ricusa e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione: e se non sanno o non possono sottoscrivere, se ne dovrà far menzione. La ricusa de' testimoni non potrà esser ricevuta, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto sarà giustificata per iscritto.

73. Potranno essere allegati a sospetto i parenti o affini coll'una o coll'altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; i parenti o affini col coniuge fino allo stesso grado, se il coniuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal coniuge defunto prole superstite; e nel caso che il coniuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate. Potranno ancora essere allegati per sospetti l'erede presuntivo, o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spese, dopo pronunziata la decisione che prescrive l'esame; quegli che ha emesso certificati su i fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio; e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena infamante.

74. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.

75. Le parti non potranno interrompere i testimoni. Finita la deposizione il presidente del consiglio, o il delegato di questo, potrà ad istanza delle parti, ed anche di officio, fare a' testimoni le interpellazioni che trovasse opportune a chiarire il caso in quistione.

76. Sarà redatto processo verbale dell'esame de' testimoni. Questo atto dee contenere il loro nome, l'età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dovrà esser letto a' testimoni per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio dovrà sottoscrivere la propria deposizione: e se non sappia scrivere, o non voglia, se ne farà menzione. Il processo verbale, se l'esame ha luogo innanzi al consiglio d'intendenza, dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario del medesimo: e se ha luogo innanzi al delegato, sarà sottoscritto da questi e dal cancelliere del comune nel quale si procederà all'esame suddetto, e che dovrà necessariamente assisterlo.

77. Compito che sarà l'esame de' testimoni, il consiglio pronunzierà immediatamente sulle allegazioni a sospetto.

78. Se le medesime si trovano sussistenti, non si terrà alcun conto della deposizione fatta dal testimonio allegato a sospetto.

79. Qualora le allegazioni a sospetto non sussistessero, e l'istanza si trovasse in istato di essere decisa, il consiglio d'intendenza pronunzierà sul tutto con una sola decisione.

80. Non esistendo allegazioni a sospetto, il consiglio dovrà pronunziare sul merito della causa nei dieci giorni che succedono al compimento dell'esame, o al rinvio delle carte concernenti il medesimo.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Delle visite sopra luogo e delle perizie.

81. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale o di estimare il valore delle indennità, o di risarcimenti di mandati, il consiglio d'intendenza potrà ordinare che uno de' consiglieri, o altro funzionario pubblico da esso prescelto, si trasferisca sul luogo della controversia, per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

82. Se l'oggetto della visita o della estimazione esige delle cognizioni estranee alla persona delegata, ed in qualunque caso in cui il consiglio crederà necessario di ordinare qualche perizia, le parti contendenti ne saranno preventivamente avvisate.

83. Esse dovranno ne' due giorni che seguiranno l'avviso, procedere alla scelta di uno, o di tre periti. La scelta sarà dichiarata al segretario del consiglio o alla persona delegata.

84. Mancando di adempire alle disposizioni dell'articolo precedente, il consiglio d'intendenza e la persona delegata per la visita sopra luogo, nominerà di ufficio tre periti.

85. La sentenza che ordinerà la perizia, dovrà spiegare con chiarezza i punti, su de' quali dovrà cadere.

86. Nel caso di visita sopra luogo, i periti vi si dovranno recare insieme colla persona destinata dal consiglio.

87. Gli articoli 64 a 73 della presente legge saranno applicabili ancora a' periti.

88. Se l'oggetto della contesa fosse del valore, che qualunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dodici, non si dara luogo a perizia alcuna. In questo caso è rimesso alla saviezza ed alla coscienza del consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a poter pronunziare con equità.

89. Le parti contendenti non potranno ricusare che i periti nominati *ex officio*, salvo il caso in cui le cause di sospetto fossero sopragginte dopo la scelta fatta di comune consenso.

90. La ricusa contro un perito dovrà proporsi con atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale. Questo atto dovrà contenere la causa di ricusa, le pruove, ove n'esistano, o l'offerta di giustificarle per mezzo di testimoni.

91. La ricusa dovrà proporsi 24 ore dopo la nomina dei periti. Elasso questo termine non sarà più ammissibile.

92. I motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati nell' art. 73.

93. La ricusa dovrà essere giudicata immediatamente. Ove si trovi sussistente, il consiglio dovrà colla medesima sentenza procedere alla nomina di altri periti in surrogazione di quelli che sono stati ricusati.

94. Se la ricusa è rigettata, la parte che l' avrà proposta, sarà condannata a quella indennizzazione che sarà di ragione anche verso il perito, qualora questi l'abbia dimandata. In questo ultimo caso il perito ricusato non potrà più prestare il suo ufficio.

95. Dopochè i periti avranno eseguito l'incarico loro affidato,

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

dirigeranno al consiglio d'intendenza, o al delegato del medesimo un rapporto, nel quale faran conoscere il loro parere sull'oggetto contravvertito. Essi dovranno rispondere a tutti i punti che saranno indicati nella decisione che ha ordinato la perizia.

96. Questo rapporto dovrà essere redatto, e rimesso ne' due giorni che succederanno a quello in cui si è eseguita la perizia.

97. Nel caso preveduto nell' articolo 93, il rapporto dei periti dovrà essere vidimato anche dalla persona delegata dal consiglio d'intendenza.

98. Le parti potranno intervenire nella perizia che si esegue dagli esperti.

99. I periti dovranno presentare un solo rapporto ed un solo giudizio a pluralità de' voti. Se i periti sono stati di diversa opinione, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.

100. I periti che tardassero a rimettere il rapporto di cui sono incaricati, vi potranno essere astretti coll'arresto personale.

101. Se il consiglio non trovi rischiarimenti bastevoli nel rapporto, potrà ordinare di officio un'altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nomineranno pure *ex officio*.

102. Il consiglio non sarà obbligato di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convizione.

Degl' interrogatorii sopra fatti o loro circostanze.

103. In qualunque caso il consiglio d'intendenza potrà ordinar tanto di officio, che a richiesta delle parti, che queste sieno sentite personalmente all' udienza sopra fatti o circostanze relative all' oggetto in quistione. Potrà anche delegare uno dei consiglieri, o qualunque altro funzionario pubblico, per procedere all' interrogatorio suddetto.

104. L' interrogatorio a richiesta delle parti non potrà essere ordinato, se non quando sia stata presentata una dimanda che esprime i fatti su i quali il medesimo dovrà cadere, ed il consiglio avrà riconosciuto che i fatti proposti possono contribuire ad assicurare la giustizia della decisione.

105. Se la parte chiamata per subire l' interrogatorio, non comparisca, o comparendo ricusi di rispondere, se ne farà processo verbale, ed i fatti potranno esser tenuti per verificati.

106. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo quando la parte non sia comparsa per legittimo impedimento, e lo avrà giustificato. In questo caso sarà ammessa all' interrogatorio. Lo stesso avrà luogo, se la parte non essendo comparsa nel giorno indicato, si presentasse prima della decisione in merito: dovrà pagare però la spesa occorsa pel processo verbale, e tutt' altro che abbia potuto aver luogo.

107. La parte dovrà rispondere in persona verbalmente, senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l'assistenza o consiglio di alcuna persona, sopra ciascuno de' fatti conte-

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

nuti nella dimanda, ed anche sopra quelli su i quali venisse interrogata dal consiglio *ex officio*, o dalla persona da questo delegata. Le risposte dovranno essere precise e congrue sopra ciaschedun fatto, ed in termini non equivoci, non ingiuriosi, o calunniosi.

108. La parte che avrà richiesto l'interrogatorio, non potrà assistere al medesimo.

109. Compito l'interrogatorio, verrà letto alla parte che l'ha subito, e se le dimanderà se ha detto la verità, e se vi persiste. Ove la parte faccia delle aggiunte alle sue risposte, le aggiunte saranno scritte al margine, o in seguito dell'interrogatorio: si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopradetta dimanda: si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l'interrogatorio, che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, dovrà farsene menzione.

110. Il processo verbale sarà cifrato in ciascuna pagina, e sottoscritto dal presidente del consiglio, o dalla persona delegata dal consiglio stesso, secondochè l'interrogatorio avrà luogo innanzi all'intero consiglio, o innanzi ad altro funzionario.

111. Proponendosi interrogatori ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, o qualunque altra pubblica amministrazione, esse saranno tenute di nominare un individuo del loro corpo, o un agente per rispondere sui fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate.

112. A tal effetto esse muniranno il nominato di una procura speciale, in cui saranno spiegate ed affermate per vere le risposte: altrimenti i fatti potranno essere ritenuti per verificati, senza pregiudizio del dritto di fare interrogare gli amministratori e gli agenti su' fatti che li riguardano personalmente, per quel riflesso che il consiglio crederà di ragione.

113. Nel caso che l'interrogatorio avrà luogo innanzi ad un consigliere o ad altro funzionario pubblico, questi avranno cura di far pervenire il corrispondente processo verbale al presidente del consiglio colla maggiore cautela possibile.

114. La parte che intenderà servirsi dell'interrogatorio, dovrà darne comunicazione alla parte contraria.

Della declinatoria di foro.

115. La parte che sarà chiamata davanti un consiglio d'intendenza incompetente, potrà dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

116. Questa dimanda dovrà farsi preventivamente a qualunque altra eccezione ed a qualunque risposta, salvo ciò ch'è detto nell'articolo seguente.

117. Quando il consiglio d'intendenza sarà incompetente per ragioni di materia, la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si ritrovi la causa; e se non vi fosse istanza di parte, la causa dovrà rimettersi di ufficio a chi n'è competente.

118. I consiglieri potranno colla medesima sentenza rigettare la

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

declinatoria e pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altra riguardo al merito. La dispositiva che riguarda la declinatoria per titolo d'incompetenza, potrà sempre essere impugnata col rimedio dell'appello.

119. Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del consiglio d'intendenza saranno citati innanzi questo consiglio per riassunzione d'istanza, o per introduzione di nuova istanza. Se cada controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso ai tribunali ordinari che dovranno giudicare, ed in seguito il consiglio d'intendenza deciderà sul merito.

120. Se precedentemente fosse stata fatta ad un altro consiglio una dimanda per lo stesso oggetto, o se la controversia fosse connessa ad una causa già pendente avanti ad un altro consiglio, potrà essere dimandata ed ordinata la remissione a questo consiglio.

121. Le disposizioni dell'articolo 118 saranno applicabili al caso enunciato nell'articolo precedente.

Delle quistioni di competenza fra i consigli.

122. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più consigli d'intendenza, spetterà alla camera del contenzioso della gran corte de'conti il decidere a quale de'consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.

123. Ove la camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti consigli.

124. La parte ricorrente tra giorni quindici farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla gran corte de' conti.

125. Elasso questo termine, la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra'consigli che fu adito dal convenuto.

126. La parte ricorrente che succumberà, sarà in oltre condannata ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta.

127. L'articolo 164 della presente legge si applicherà ancora per la dimanda in competenza.

128. La parte ricorrente che succumberà, o che abbandonerà l'istanza, potrà essere condannata a risarcimento dei danni ed interessi in favore della parte avversa.

Delle dimande incidenti.

129. Le dimande per incidenti dovranno proporsi in una petizione succinta che si presenterà nella segreteria del consiglio. Il consiglio potrà, se lo crederà giusto, ordinare che si passi a notizia della parte avversa, perchè vi risponda ne'tre giorni dopo la notifica, o in altro breve termine che sarà dal medesimo indicato.

130. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale, per esser giudicate con una sola

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

e medesima decisione. Ciò non ostante, se convenga darsi qualche disposizione provvisoria ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal consigliere relatore alla prima seduta del consiglio che deciderà.

Dell' accusa di falso.

131. Se sia attaccato di falso una scrittura, l'intendente prefiggerà un termine in cui la parte che l'ha prodotta, dovrà dichiarare se intenda avvalersene.

132. L'ordine dell'intendente sarà intimato alla parte avversa.

133. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all'ordine dell'intendente, non si terrà conto della scrittura attaccata di falso.

134. In questi due casi non vi sarà bisogno di decisione del consiglio, per pronunziare il rigetto del documento arguito di falso.

135. Se la parte dichiari volersene avvalere, il consiglio deciderà, o rimettendo la decisione della causa principale all'esito del giudizio di falsità, o pronunziando la decisione definitiva, se essa non dipenda dalla scrittura attaccata di falso. Nel primo caso il consiglio rinvierà le parti avanti chi di dritto.

136. Se il documento arguito di falso si riferisce soltanto ad uno de' capi della dimanda, il consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

Della verificaione delle scritte.

137. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili ancora al caso, in cui una delle parti neghi che la firma a lei attribuita, sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita, sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

138. Nel caso però in cui la parte ometta di soddisfare all'ordine dell'intendente, la scrittura si riterrà come riconosciuta, e si passerà subito alla decisione della causa.

Dell' intervento.

139. L'intervenzione sarà formata per mezzo di una petizione. Il consiglio, dietro il rapporto del relatore, ordinerà che sia comunicata alle parti per rispondervi nel termine che sarà prefisso nell'ordine stesso. Ciò non ostante la decisione della causa principale, della quale trovansi instruiti gli atti, non potrà essere ritardata da una intervenzione.

Della chiamata in garentia.

140. La parte che pretenderà di avere dritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per ogni venti mi-

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

glia. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti, il quale si regolerà secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

141. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver dritto di chiamare un'altra a sua difesa, sarà tenuta di farlo entro il soprascritto termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

142. Oltre i termini indicati negli articoli precedenti non sarà permesso a' consigli d'intendenza di accordarne alcun altro.

143. Quando il consiglio d'intendenza dall'ispezione del processo venisse a conoscere, o che l'affare è sommamente urgente, o che la dimanda per garentia è stata avanzata solamente per protrarre l'esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserberà alla parte l'esperimento del giudizio di garentia contro chi di ragione.

144. Quelli che verranno chiamati in garentia saranno obbligati a comparire nello stesso consiglio d'intendenza, dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di essere tenuti alla garentia.

145. Ove la dimanda principale ed in garentia si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente.

Della rinnovazione della istanza.

146. Negli affari che non saranno in istato di essere giudicati, la procedura sarà sospesa per la notifica della morte di una delle parti. Questa sospensione durerà sino a che la parte non sarà messa in mora per ripigliare l'istanza.

147. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà essere ritardato.

Della ricusa de' consiglieri d'intendenza.

148. Qualunque consigliere potrà esser dato a sospetto pei seguenti motivi :

1.° Se è parente o affine delle parti, o di una di esse, fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente:

2.° Se la moglie del consigliere è parente o affine di una delle parti, o se il consigliere è parente o affine di una delle parti ne' gradi sopra indicati, sempre che la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta, abbia lasciata prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto :

3.° Se il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea hanno una controversia uguale a quella che si agita fra le parti :

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

4.° Se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale, in cui sia giudice una delle parti, e che il consigliere sia creditore o debitore di una delle parti istesse.

5.° Se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcune delle parti, o il coniuge, o parenti ed affini in linea retta:

6.° Se vi ha causa civile fra il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; o pure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto:

7.° Se il consigliere è tutore, tutore surrogato, curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti, se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale ha parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo:

8.° Se il consigliere ha consultato, aringato o scritto nell'affare; se ha precedentemente conosciuto della contraversia come consigliere, o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato, o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimone; se dopo cominciata la procedura, ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono:

9.° Se vi ha capitale inimicizia tra il consigliere ed una delle parti:

10.° Se dopo la introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori all'allegazione di sospetto, abbia egli insultato, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti, o verbalmente, o in iscritto.

149. Non vi sarà luogo ad allegar a sospetto un consigliere per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori ed agenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, salvo che i detti tutori, amministratori od interessati avessero un interesse distinto e personale.

150. Qualunque consigliere che conoscerà essere in caso di poter essere allegato a sospetto, sarà tenuto di dichiararlo al consiglio d'intendenza, perchè decida se debba astenersi.

151. L'allegazione a sospetto dovrà proporsi prima che incominci la discussione all'udienza, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non sieno posteriormente sopravvenuti.

152. L'allegazione di sospetto dovrà proporsi con un atto alla segreteria del consiglio, il quale dovrà contenere i motivi del medesimo e le pruove di esso. Questo atto dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica dovrà essere annesso all'atto di ricusa.

153. Il segretario del consiglio ne darà subito conoscenza al presidente del medesimo. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale tra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in pie dell'atto di ricusa.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

54. Se il consigliere allegato a sospetto ammette i fatti ad appoggio della sospensione, o se i fatti suddetti sieno provati, il consiglio ordinerà che il consigliere ricusato si astenga.

155. Se la parte che allegherà il sospetto non presenti pruova scritta o principio di pruova de' titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del consiglio il rigettare la sospesione dietro la semplice dichiarazione del consigliere, o il ricercare maggiori schiarimenti.

156. Contanto dal giorno in cui il presidente del consiglio avrà ordinata la comunicazione prescritta nell'art. 153, rimarrà sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia pericolo, o urgenza nel ritardo, l'incidente sarà portato alla conoscenza del consiglio, il quale potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

157. La parte la cui allegazione a sospetto sarà dichiarata insussistente e non ammissibile, verrà condannata ad una multa ad arbitrio del consiglio, non minore di ducati trenta, senza pregiudizio dell'azione del consigliere per riparazione e pe'danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il consigliere dovrà astenersi.

158. L'appello avverso le decisioni che hanno rigettata la sospesione, dovrà essere prodotto nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui saranno state emanate.

159. La gran corte de' conti dovrà pronunziare tra i dieci giorni, a contare da quello in cui avrà ricevuto dal consiglio d'intendenza che ha giudicato, le carte concernenti l'allegazione a sospetto.

160. L'appello sarà prodotto nella segreteria del consiglio.

161. Il presidente del consiglio, dietro l'ispezione dell'appello, ordinerà il rinvio delle carte, di cui si è parlato nell'art. 159, alla gran corte de' conti.

162. Se durante la decisione sull'appello prodotto, una delle parti pretendesse che sia necessario di procedere a qualche operazione, il consiglio che ha rigettata l'allegazione a sospetto, potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

163. L'appellante che ometterà di far discutere nella gran corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio delle carte, decaderà da ogni dritto, e s'intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del consiglio.

164. Nel caso preveduto nell'articolo precedente non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran corte, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, donde risulti che la corte non ha ancora pronunziato sull'appello prodotto.

165. Quando fosse ricusato un intero consiglio, sarà la ricusa decisa dalla gran corte de' conti, ai termini di ciò che sarà da noi disposto nella legge organica sulla medesima; e dove militasse, sarà la conoscenza dell'affare rimessa ad uno dei consigli d'intendenza più vicino.

166. Le forme da adoperarsi per la ricusa contro un intero consiglio, ovvero per motivo di sicurezza pubblica, saranno quelle stesse che sono state determinate negli articoli 122 e seguenti della presente legge.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Della rimessione della causa da un consiglio ad un altro per titolo di parentela o affinità.

167. La rimessione di un' istanza da un consiglio ad un altro potrà domandarsi : 1.° se fra i membri che compongono il consiglio vi sieno due parenti o affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente; 2.° se una delle parti essendo membro del consiglio d'intendenza che dee giudicare , abbia pure un parente o affine nel detto grado e nel medesimo consiglio.

168. La rimessione potrà dimandarsi in qualunque stato di causa, a meno che non sia cominciata la discussione all'udienza.

169. La dimanda di rimessione si dovrà proporre con un atto alla segreteria del consiglio: questo atto conterrà i motivi della dimanda, e sarà sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

170. Dietro la spedizione del mentovato atto presentato dal segretario del consiglio al medesimo in uno coi documenti giustificativi della dimanda, si pronunzierà decisione, nella quale si ordinerà:

1.° La comunicazione del detto atto a' consiglieri, per causa de' quali si è chiesta la rimessione , perchè facciano la loro dichiarazione in piè della copia della decisione, entro un termine da fissarsi a questo effetto ;

2.° La relazione a giorno indicato da farsi da uno de' consiglieri che viene a tale oggetto destinato nella stessa decisione.

171. La spedizione dell' atto di domanda di rimessione , i documenti annessivi , e l' indicata decisione saranno notificati in copia alle altre parti.

172. Qualora la dimanda di rimessione sia accolta, l' istanza sarà rimessa ad uno de' consigli d' intendenza più vicini.

173. Gli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 163, e 164 saranno applicabili all' appellazione de' giudicati di rimessione.

174. La parte succumbente nell' istanza di rimessione di causa, dovrà condannarsi ad una multa non minore di ducati quaranta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

Delle decisioni de' consigli d' intendenza in generale :
delle decisioni contumaciali e delle opposizioni.

175. Le sentenze de' consigli d' intendenza saranno qualificate di *decisione*.

176. Saranno profferite a pluralità di voti, e verranno pubblicate immediatamente dopo la discussione. In caso di parità, il voto dell' intendente sarà preponderante, e deciderà la controversia.

177. I votanti dovranno essere almeno al numero di tre.

178. In ogni consiglio d' intendenza vi sarà un registro, cifrato in ciascuna pagina dall' intendente il quale sarà destinato alla iscrizione delle cause che debbono essere spedite. Avrà per titolo :

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Ruolo delle cause pendenti innanzi al consiglio d' intendenze. —
L' estratto di questo libro sarà affisso alla porta del consiglio, e regolerà per ordine di numeri la spedizione delle cause, e la preferenza con cui le cause prima iscritte debbono essere proposte. Una tale preferenza non avrà luogo per gli affari urgenti. L' intendente avrà la facoltà di dichiarare questa urgenza.

179. I consigli d' intendenza dovranno decidere la controversia sottoposto al loro esame al più tardi fra i dieci giorni che succederanno alla ricezione dell' ultima memoria , o il compimento dell' istruzione da essi ordinata a norma delle circostanze.

180. Nel giorno indicato dal ruolo , o dalla dichiarazione di urgenza emessa dall' intendente, il consigliere relatore farà in pubblico il rapporto della causa. Questo rapporto consisterà nella riassunzione del fatto e delle pruove desunte dalle istruzioni.

181. Dopo il rapporto i consigli d' intendenza dovranno passare immediatamente alla decisione della causa.

182. Essi potranno , pria di giudicare , sentire in seduta anche le parti o i loro procuratori speciali.

183. In ogni consiglio d' intendenza vi sarà un registro, il quale vi servirà di foglio di udienza. Il segretario registrerà in questo foglio i motivi e la parte dispositiva di tutte le decisioni. I notamenti giornalieri di questo registro saranno sottoscritti dall' intendente , dal consigliere d' intendenza che lo rimpiazza nella presidenza. I fogli di questo registro saranno cifrati dall' intendente.

184. I registri enunciati negli articoli 178 e 183 saranno simili a' modelli che saranno formati nella real segreteria e ministero di stato degli affari interni, e dovranno essere in ogni anno rinnovati.

185. Le decisioni de' consigli d' intendenza conterranno :

1.º I nomi de' consiglieri :

2.º I nomi, cognomi, e dimora delle parti. Ove queste sieno state rappresentate da' procuratori speciali, si farà espresa menzione de' medesimi :

3.º Le loro conclusioni :

4.º Il visto delle scritture principali :

5.º L' esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto, sui quali si aggira la causa :

6.º I motivi su' quali è fondata la decisione e la dispositiva della medesima.

186. A tal effetto il segretario del consiglio , tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata la decisione, dovrà distendere il fatto, ed elevare le quistioni di dritto che debbono servire a compimento della decisione emessa dal consiglio. Sottoporrà l' originale di queste parti aggiunte delle decisioni all' approvazione dell' intendente, o del consigliere che ne farà le veci, e lo farà cifrare dall' uno o dall' altro. Questi originali saranno conservati in fascicoli numerati corrispondentemente alle decisioni contenute nel registro.

187. Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come quelle de' tribunali ordinari. Le decisioni però che

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

riguarderanno richiami per contribuzioni dirette, continueranno ad essere spedite in originale, e nelle forme per esse stabilite.

188. Le decisioni trascritte nel registro enunciato nell'articolo 183 saranno riputate le originali decisioni de' consigli d'intendenza. Quelle relative a' richiami in materia di contribuzioni dirette mentovate nell' articolo precedente, vi saranno trascritte per doppio originale. Nel registro si spiegherà se esse sieno state pronunziate in contraddizione, ovvero in contumacia.

189. I segretari de' consigli d'intendenza, i quali rilasciassero spedizione di una decisione, pria che il foglio di udienza sia stata sottoscritto, saranno perseguitati come falsari.

190. Le decisioni de' consigli d'intendenza saranno esecutorie in tutta la estensione del regno: produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran corte de' conti nel modo che sarà indicato negli articoli 219 e seguenti della presente legge, e ne' casi preveduti dalla legge sul contenzioso amministrativo.

191. Esse non saranno messe in esecuzione che dopo di essere state notificate alla parte succumbente, salvo le disposizioni contenute ne' regolamenti in vigore per le decisioni su i richiami per contribuzione fondiaria.

192. Le disposizioni dell' articolo 13 sono applicabili ancora ai consigli d'intendenza. Tutto ciò che verrà ordinato dal presidente del consiglio pel mantenimento dell'ordine dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.

193. Nel foglio di udienza del consiglio si farà espressa menzione degli ordini dati dal presidente ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 192 della presente legge.

194. Tutte le decisioni de' consigli d'intendenza rese in contumacia, che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo, non saranno estinte; ma l'istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

195. Le decisioni rese in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Questo non sarà sospensivo, a meno che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata.

196. Scorso il termine fissato nell' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

197. Se il consiglio sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, se la giustizia lo esige; e la decisione che avrà ammesso il richiamo, sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata emanata.

198. La intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall'attore.

199. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un'altra parte che abbia lo stesso interesse.

200. La parte richiamata che non giustifichi la ragione della

SUI. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

sua contumacia , sarà condannata ad una multa non minore di ducati sei , nè maggiore di ducati trenta.

Dell' opposizione del terzo.

201. Quei che vorranno opporsi alle decisioni del consiglio in materia contenziosa , quando nè essi , nè quei che essi rappresentano , sieno stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita , ed abbia leso qualche dritto loro appartenente , non potranno farlo altrimenti che con una petizione nella forma ordinaria. Questa dovrà essere presentata nella segreteria del consiglio; e si procederà in conformità del disposto negli articoli 34 e seguenti della presente legge.

202. La parte che promovendo questa opposizione succomberà , sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati cinquanta , senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti , se vi ha luogo.

203. L' opposizione del terzo che si proporrà come azione principale , dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziata l' impugnata sentenza.

204. L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti un' autorità , sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità , se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l' impugnata decisione.

205. Il consiglio d' intendenza , davanti il quale è stata prodotta la sentenza , contro di cui si è formata opposizione , potrà , secondo le circostanze , proceder oltre , o sospender la causa principale.

Della condanna o liquidazione delle spese.

206. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese: ma potranno le medesime compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.

207. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni , i tutori , curatori , eredi beneficiati o altri amministratori che comprometteranno gl' interessi della loro amministrazione , potranno essere condannati personalmente alle spese senza rimborso , ed anche a' danni ed interessi , se vi ha luogo , salvo la interdizione contro gli uscieri , e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori , secondo la gravità della circostanza.

208. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio , soggiorno o ritorno delle parti , nè alcuna spesa di viaggio di usciere al di là di una giornata , nè la stampa delle memorie.

209. La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa , salvo la revisione della medesima nel consiglio d' intendenza.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Del modo di procedere de' consigli d' intendenza dell' applicazione delle multe per le contravvenzioni enunciate negli articoli 6 e 7 della legge sul contenzioso amministrativo.

210. Le funzioni del ministero pubblico presso i consigli d'intendenza saranno esercitate da' segretari generali d'intendenza.

211. Pervenuto che sarà al consiglio d'intendenza il processetto per la pruova della contravvenzione, verrà subito passato al ministero pubblico. Questo, dopo di avere presa conoscenza, presenterà al consiglio una dimanda per l' applicazione della multa corrispondente all' imputato.

212. Questa dimanda sarà comunicata all' imputato per mezzo del sindaco del comune, nel quale è domiciliato.

213. Il prevenuto dovrà presentare la sua risposta nel termine di otto giorni. Egli potrà prendere comunicazione del processetto compilato contro di esso nella segreteria del consiglio.

214. Tutti gli altri atti di procedura nel soggetto caso saranno regolati a norma delle disposizioni contenute nei titoli precedenti.

215. Le decisioni che emetteranno i consigli d' intendenza a ragione delle contravvenzioni suddette, conterranno due capi distinti: 1.º la dichiarazione della reità e della innocenza del prevenuto; 2.º l' applicazione della pena o l' assoluzione.

216. Il consiglio d'intendenza colla medesima decisione, colla quale applicherà la multa prescritta dalla legge, condannerà ancora il prevenuto alla rifazione dei danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, del pari che alle spese del giudizio.

217. Gli articoli 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, e 29 della presente legge saranno applicabili ancora ai consigli d'intendenza.

218. Le disposizioni di sopra enunciate nel presente titolo si applicheranno ancora nel caso in cui siasi prodotto appello avverso le sentenze de' sindaci.

Della formazione, produzione ed istrusione de' richiami.

219. Il termine per produrre ricorsi nella camera del contenzioso amministrativo della gran corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notifica a persona, o domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammissibile l' opposizione.

220. Que' che dimorano fuori del continente del regno, avranno, per produrre i ricorsi, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine enunciato nell' art. 53.

221. Questi termini saranno perentori relativamente a tutte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione.

222. Gli assenti dal territorio del regno per servizio di terra o

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

di mare, o impiegati in negoziazione all' estero per lo servizio dello stato, avranno lo spazio di un anno per produrre il ricorso, oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

223. Il termine per produrre i ricorsi sarà sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà suo corso, che dopo la notifica della decisione al domicilio del defunto, fatta colla formalità prescritta per gli atti di citazione, e dopo spirati i termini per fare inventario, e per deliberare tutte le volte che la decisione fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione potrà farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi e qualità.

224. Se la decisione si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo ch'era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorrerà, che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta giudicata o verificata, o dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare pruova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

225. L' appello da una sentenza preparatoria non potrà essere interposto, che dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all' appello di questa sentenza. Il termine a ricorrere non decorrerà, che dal giorno della notificazione della decisione definitiva; ed il ricorso sarà ammissibile, ancorchè la decisione preparatoria fosse stata eseguita senza alcuna riserva.

226. Il ricorso da una decisione interlocutoria potrà inter porsi prima della decisione definitiva. Lo stesso avrà luogo per le decisioni, nelle quali si fosse pronunziato sopra una dimanda provvisoria.

227. Le decisioni preparatorie sono quelle che riguardano soltanto l' istruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di essere definitivamente giudicato.

228. Le sentenze interlocutorie sono quelle, colle quali i consigli d' intendenza, prima di giudicare definitivamente, ordinino una pruova, una verifica, o una istruzione ch'è pregiudiziale al merito.

229. Il ricorso delle parti in materia contenziosa amministrativa sarà presentato in una petizione sottoscritta da un avvocato. Questa petizione sarà formata a norma dell' art. 34.

230. Il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente. Allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla camera, la quale deciderà se debba aver luogo.

231. Le sottoscrizioni degli avvocati in piedi delle spedizioni, sia per la domanda, sia per la risposta, importerà una costituzione ed elezione di domicilio.

232. Non è ammesso nella camera del contenzioso alcun inter-

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

vento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia dritto di formare opposizione al giudicato.

233. Tutte le regole stabilite pe' consigli d'intendenza si applicheranno ancora alla camera del contenzioso amministrativo, eccetto le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

234. Gli avvocati delle parti potranno riscontrare gli atti nella segreteria generale della gran corte, senza soggiacere ad alcuna spesa. Le scritture originali non potranno consegnarsi alle parti, ma soltanto le copie, eccetto il caso del consenso delle parti.

235. Quando siensi prese delle scritture dalla segreteria, la ricevuta firmata dall'avvocato porterà la sua obbligazione di restituirle nello spazio di otto giorni. Scorso questo termine, il presidente della camera potrà condannare personalmente il detentore al pagamento di ventiquattro carlini a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ed ordinare ancora che sia astretto alla restituzione delle carte coll'arresto della persona.

236. Le intimazioni da avvocato ad avvocato delle parti saranno fatte dagli uscieri addetti al servizio della gran corte de' conti.

237. La procedura presso la camera del contenzioso amministrativo rimarrà ancora sospesa per lo solo fatto della morte, dimissione, interdizione o destituzione dell'avvocato.

238. L'atto di revoca che una delle parti faccia del suo avvocato, sarà senza effetto per la parte avversa, se non conterrà la destinazione di un altro avvocato.

239. La camera del contenzioso amministrativo, prima di emettere le sue decisioni, sentirà le conclusioni del ministero pubblico.

240. Le decisioni della medesima conteranno ancora le conclusioni del ministero pubblico.

241. La decisione che avrà ammesso il richiamo avverso una decisione contumaciale, sarà notificata negli otto giorni all'avvocato dell'altra parte.

242. Gli articoli 254 e 258 concernenti i ricorsi contro le decisioni rese in contraddizione di cui si parlerà in appresso, saranno comuni all'opposizione del terzo, che si produrrà presso la camera del contenzioso amministrativo della gran corte de' conti.

243. Allorchè una delle parti si crederà lesa ne' suoi dritti, o nella sua proprietà, per effetto di una decisione della camera suddetta in materia non contenziosa, essa potrà presentarci una memoria, e sul rapporto che ci sarà fatto, ci riserbiamo di rinviare l'esame, se lo troveremo ragionevole, ad un'altra camera della stessa gran corte de' conti.

244. Nel caso di rimessione di causa da una camera all'altra della gran corte de' conti, le camere de' conti della medesima riunite in seduta sono investite delle funzioni della camera del contenzioso amministrativo.

245. L'atto col quale si chiede la rimessione della causa da una camera all'altra, dovrà essere sempre comunicato al ministero pubblico.

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

246. I titoli di allegazione a sospetto relativi ai consiglieri saranno applicabili al ministero pubblico, allorchè questi non sarà parte principale; ma quando il ministero pubblico sarà parte principale, non potrà essere allegato a sospetto.

247. L'articolo 245 si applicherà ancora al caso in cui siasi allegato a sospetto uno de' consiglieri della gran corte.

248. L'articolo 207 sarà applicabile ancora agli avvocati.

Disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro rinvio de' ministri.

249. Allorchè uno de' nostri ministri crederà che qualche decisione emessa da' giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i dritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti, e che perciò vi sia luogo a reclamare presso la gran corte de' conti, disporrà che il procuratore generale della medesima presenti alla corte un'istanza ragionata sull'oggetto di cui è quistione, e procuri la riforma della decisione suddetta.

250. L'articolo precedente non avrà luogo quando sia già scorso il termine stabilito nell'articolo 219.

251. Si darà nella forma amministrativa ordinaria avviso alla parte interessata di essersi rimesse alla segreteria della corte, la memoria e le scritture presentate dal procuratore generale, affinchè possa instruirsi nella forma prescritta negli articoli 233 e 234, e presentare la risposta a' termini prefissi nella presente legge.

252. Allorchè vi saranno degli affari, ne' quali il governo, avrà interessi opposti a quelli di alcuna delle parti, la semplice produzione della memoria e delle scritture nella segreteria generale della corte, equivarrà alla notifica degli agenti del governo. Lo stesso avrà luogo nel proseguimento della istruzione.

253. Il procuratore generale avrà cura di dar notizia agli agenti del governo delle carte enunciate nel precedente articolo.

Del ricorso contro le decisioni rese in contraddizione.

254. È proibito sotto pena di ammenda, e di più in caso di recidiva sotto pena di sospensione, agli avvocati presso la gran corte de' conti di presentare ricorsi contro una decisione resa in contraddizione, fuorchè in due casi: 1.º se sia stata resa sopra scrittura falsa; 2.º se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva, che era ritenuta dal suo avversario.

255. Questo ricorso dovrà essere presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo, che il richiamo per le decisioni rese in contumacia.

256. Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell'anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa, o al domicilio dell'avvocato che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà

SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

tenuto di sostenerla anche nella discussione di questo ricorso , senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

257. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione , la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente , o al domicilio nel termine prefisso in questa legge.

258. Allorchè si avrà deliberato sopra un ricorso contro una decisione resa in contraddizione , non potrà ammettersi un secondo ricorso contro la stessa decisione. Se l' avvocato ne presentasse la dimanda , sarà punito a norma della legge.

Della disapprovazione dell' operato degli avvocati.

259. Se una delle parti dichiara di non riconoscere per suo un atto o procedura in suo nome compilata altrove , meno che alla gran corte de' conti , e che possa influire sulla decisione della controversia che si agita , la sua domanda dovrà essere comunicata agli altri interessati. Se la camera del contenzioso stimerà che la dichiarazione meriti d' essere messa in esame , essa ne rinvierà l' istruzione e la decisione al tribunale competente , per esser ultimata nel termine che prefiggerà. Spirata questa dilazione si passerà oltre al rapporto della causa principale.

260. Se s' impugnano atti , o procedure fatte presso la gran corte de' conti , si procederà sommariamente nei termini che saranno fissati dalla camera del contenzioso.

Disposizioni generali.

261. In ogni caso in cui il consiglio d' intendenza o la camera del contenzioso della gran corte de' conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di giudici rispettivamente inferiori , soggetta ad appello , dovranno contemporaneamente pronunciare sul merito della controversia.

262. Gli atti di comunicazione , di avviso , o d' intimazione , e tutti gli altri atti saranno fatti dagli uscieri de' consigli d' intendenza o della gran corte de' conti sino alla di loro esecuzione , eccettuato però il caso preveduto nell' art. 46 , e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla residenza della gran corte più di una giornata.

263. I sindaci , i consigli d' intendenza , e la camera del contenzioso della gran corte de' conti non saranno nella loro procedura obbligati a serbare altre forme , oltre a quelle contenute nella presente legge.

Tributi diretti, percettori ed esattori

Decreto del 19 dicembre 1808 portante le norme da seguirsi per versamenti de' percettori e ricevitori del tributo diretto.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

ART. 1. I percettori, o esattori comunali saranno in obbligo di comprendere in ciascun de' loro versamenti la totalità de' loro introiti sulla contribuzione fondiaria, sia in numerario, sia in mandati su i fondi di non valore, o di reimposizione, sia in loro proprie ricevute di *a conto* per dritto di esazione; e di ritirarne ricevuta. Essi saranno trattati come detentori di danaro pubblico nel caso che non si conformassero alle presenti disposizioni.

2. Le ricevute rilasciate da' ricevitori distrettuali, e dai percettori o esattori, saranno formate a *tallone*, giusta l'annesso modello. Queste ricevute saranno vistate nel termine di 24 ore da' sottintendenti, e da chi ne rappresenterà le veci. I *talloni* saranno staccati dalle ricevute, e rimarranno presso gl'intendenti ne' distretti capoluoghi delle provincie, e presso i sottintendenti negli altri distretti.

3. È proibito a' ricevitori de' distretti di differire sotto qualunque pretesto la consegna delle ricevute che i percettori o esattori debbono avere in cambio de' loro versamenti.

Qualsivoglia ricevitore distrettuale, che avrà rilasciato un *ricevo* in modo diverso da quello designato ne' modelli annessi al presente decreto, o che non lo avrà fatto visitare nel prescritto termine di 24 ore, sarà condannato ad un'amenda non minore di 20 ducati, nè maggiore di 200, senza pregiudizio della pena di destituzione, quando vi fosse sospetto di frode.

4. Qualsivoglia ricevuta senza *tallone*, o fatta in altra forma differente da quella del modello qui ingiunto, o di cui il *tallone* non fosse stato rimesso nelle mani del rispettivo intendente, o sottintendente, o finalmente che non fosse stata vistata nel modo prescritto nell'articolo 2, non opererà il discarico de' percettori verso il tesoro, in caso che per parte de' ricevitori si trovasse una mancanza del danaro introitato.

5. I sottintendenti terranno un registro de' *visti* che ap-

DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE.

porranno alle ricevute. Tal registro dovrà portare una serie di numeri d'ordine, che non dovrà essere interrotta per qualsivoglia motivo. In ogni dieci giorni essi rimetteranno al nostro ministro delle finanze i *talloni* da loro ritenuti nelle ricevute presentato al loro visto.

De' versamenti delle contribuzioni indirette per parte degl' impiegati nelle amministrazioni, e del controllo de' detti versamenti.

6. L' amministrazione del Tavoliere di Puglia, quella delle poste, e quella de' lotti verseranno direttamente nel tesoro reale il residuo de' loro introiti.

7. Sarà stabilito in Napoli un ricevitor generale delle contribuzioni indirette; e tutte le contribuzioni di tal natura percepite in Napoli saranno versate nella di lui cassa.

8. Salve le eccezioni risultanti dagli articoli 6 e 7, tutt' i prodotti indiretti saranno versati nella cassa de' ricevitori de' distretti, nel di cui circondario saranno situati i *burò* di percezione.

9. I direttori o amministratori, i di cui impiegati versano i loro introiti nelle casse de' ricevitori di distrette, rimetteranno nello spazio de' dieci primi giorni di ciascun mese al nostro ministro di finanze un *borderò* de' versamenti fatti nel mese precedente, giusta il modello qui annesso.

10. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, e 5 relativamente alla *forma*, *visto*, e *tallone* delle ricevute sono applicabili alle ricevute che gl' impiegati contabili delle amministrazioni dovranno in contraccambio de' loro versamenti ripetere, tanto da' ricevitori distrettuali, quanto dal ricevitor generale degl' indiretti stabilito in Napoli.

Versamenti degli altri agenti o debitori del tesoro reale.

11. Tutti gli agenti dell' amministrazione pubblica, o debitori del tesoro, che faranno de' versamenti nelle casse dei ricevitori distrettuali, e del ricevitor generale degl' indiretti stabilito in Napoli, riceveranno egualmente delle ricevute a *tallone*, le quali non opereranno il loro discarico, se non dopo il *visto* dell' intendente, o sottintendente, cui spetta: e dovrà farsi rilascio del *tallone* nelle sue mani, nel modo stesso che di sopra si è prescritto.

Residenza de' ricevitori di distretto.

12. I ricevitori distrettuali risiederanno nel capoluogo del loro distretto, nella stessa guisa che i sottintendenti. Se le circostanze esigessero che un sottintendente trasportasse i suoi

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE.

avrà in un'altra comune, il ricevitore distrettuale dovrà egualmente trasportarvi i suoi.

13. È proibito a ricevitori distrettuali sotto pena di destituzione l'appartarsi da' loro distretti, senza il permesso de' loro ricevitori generali vistato dal sottintendente rispettivo.

Contabilità de' ricevitori di distretto.

14. I ricevitori di distretto invigileranno su i percettori ed esattori, per l'esecuzione dell'articolo 1 del presente decreto, e dirigeranno le loro scritture.

15. I ricevitori di distretto terranno un libro di cassa, sul quale verranno dettagliate tutte le loro operazioni nella forma che sarà prescritta dal nostro ministro delle finanze, e tutti gli altri libri ch'egli stimerà necessarj. Essi gli rimetteranno nell'epoche da lui determinate; le copie, i *bordere*, gli estratti e gli stati di situazione che egli loro richiederà.

16. Ne' dì 1, 11, e 21 di ciascun mese i ricevitori di distretto rimetteranno a' ricevitori generali la copia del loro libro di cassa, che dovrà comprendere la totalità degl'introiti, che essi avranno fatti nel corso de' dieci giorni precedenti.

17. I ricevitori distrettuali sottoscriveranno in favore de' ricevitori generali l'obbligo di versare nelle casse di questi ultimi in epoche fisse l'importo della contribuzione fondiaria dal loro rispettivo distretto.

Le epoche de' versamenti saranno regolate in maniera che i fondi sieno incassati nella ricevitoria generale quindici giorni prima della scadenza degli obblighi che il ricevitore generale avrà sottoscritti a favore del tesoro reale. Le somme da versarsi da' ricevitori distrettuali in ogni scadenza saranno in proporzione di quelle da pagarsi da' ricevitori generali in soddisfazione de' loro obblighi.

In ogni *decade* i ricevitori distrettuali verseranno nelle casse de' ricevitori generali l'importo totale de' loro introiti su i prodotti indiretti. Que' versamenti avranno effetto o in numerario, o in quietanza di pagamenti fatti in virtù di ordini de' ricevitori generali.

18. I ricevitori di distretto saranno validamente discaricati di tutte le somme provenienti da' loro introiti ch'essi avranno versati a' ricevitori generali, sia in numerario, sia in carte giustificative de' pagamenti da loro fatti in seguito di ordini degli stessi ricevitori generali, e ch'essi avranno sotto le loro date esattamente e regolarmente registrate nel loro libro di cassa. Nel caso che ricusassero i ricevitori generali di rilasciare le loro ricevute a' ricevitori distrettuali, essi allora dovranno giustificare al nostro ministro di finanze i motivi di tal rifiuto.

19. I ricevitori distrettuali faranno la loro gestione sotto la vigilanza e direzione del ricevitore generale della loro provincia, cui renderanno direttamente i loro conti per esercizio, e ciascuno per la durata della sua gestione. La dichiaratoria de' conti, ch'essi otterranno dal ricevitore generale, non produrrà alcun discarico, se non quando tali conti verificati e vistati dall'intendente saranno stati approvati dal nostro ministro di finanze.

omissis

22. Il ricevitore generale è responsabile de' ricevitori distrettuali della sua provincia per tutte le somme di cui può aver trascurato di far eseguire il versamento nella sua cassa, dopo avere avuto cognizione del loro incasso dalla copia del libro di cassa, di cui egli dee esigere la spedizione in ogni dieci giorni. Nel caso di *deficit* di un ricevitore di distretto, il ricevitore generale avrà su di esso per garanzia della sua responsabilità verso il tesoro, sulla cauzione, su i beni e sulla persona del ricevitore distrettuale, gli stessi dritti che il tesoro reale ha sulle cauzioni, beni, e persone de' suoi contabili, subitochè il tesoro sarà restato al covertò e rimborsato.

Contabilità de' ricevitori generali.

23. I ricevitori generali invigileranno su i ricevitori distrettuali per l'incasso delle contribuzioni. Essi dirigeranno la tenuta delle loro scritture; ed esigeranno il versamento nelle loro casse di tutte le somme introitate, delle quali faranno l'impiego corrispondenti agli ordini del nostro ministro di finanze.

24. I ricevitori generali terranno a partite doppie un giornale generale dettagliato, sul quale essi iscriveranno giorno per giorno, ed articolo per articolo, tutte le loro operazioni, di qualunque natura esse sieno tanto del conto del tesoro, quanto per quello di qualunque altra amministrazione pubblica. Terranno inoltre il libro maggiore, i libri di cassa e di portafoglio, e i libri ausiliarj, nella forma regolare ed a norma delle istruzioni del nostro ministro di finanze. Essi rimetteranno al detto ministro, nella forma e nell'epoche de-

omissis

30. I ricevitori generali risiederanno nel capoluogo della provincia, e non potranno assentarsi dalla loro provincia, se prima non avranno ottenuto un congedo dal nostro ministro delle finanze. La dimanda che ne formeranno, sarà accompagnata dal consenso degl'intendenti, i quali dovranno anche certificare che i ricevitori hanno provveduto al servizio, affinchè non sia interrotto nè ritardato l'introito delle contribuzioni.

Decreto del 3 luglio 1809 sull'ordine delle coazioni.

Considerando che l'attual metodo di esazione della contribuzione fondiaria dà occasione a molti reclami; considerando essere importante egualmente per la felicità de' nostri popoli, e per l'esattezza del nostro real servizio, che il metodo della esecuzione di una legge sia certo, uniforme, ed inalterabile al pari della legge medesima, e che questo metodo sia tale, che mentre sia sufficiente all'efficace esecuzione della legge, aggravi quanto meno si possa di spese i nostri amatissimi popoli; abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Agenti delle coazioni.

ART. 1. Gli agenti delle coazioni contro de' contribuenti morosi sono gl'intimatori, i cancellieri, i portieri, o giurati, e le corti locali.

2. Gl'intimatori sono scelti dagli esattori, e ricevono la loro patente dall'intendente, e sotto intendente. Essi sono incaricati di portare l'intimazione a' contribuenti morosi.

3. I cancellieri, i portieri, o giurati, e le corti locali sono quelli già esistenti, ed autorizzati dalla legge.

4. L'agente delle coazioni contro gli esattori è un commissario scelto dal ricevitore del distretto, il quale riceve la sua patente dall'intendente, e sotto intendente. I cancellieri, portieri, o giurati, e corti locali, v'intervengono a tempo ed a luogo.

5. L'agente delle coazioni contro i ricevitori particolari è un commissario scelto dal ricevitore generale, che riceve la sua patente dall'intendente. I cancellieri, portieri, o giurati, e corti locali v'intervengono come sopra.

Coazioni contro de' contribuenti.

omissis

Coazione de' ricevitori distrettuali contro gli esattori.

20. Allorchè un esattore sarà in ritardo de' pagamenti alle epoche determinate dalla legge, o stipulate col ricevitore di distretto, mediante un contratto particolare; il ricevitore potrà spedirgli una intimazione vistata dall'intendente, o sotto-intendente. Questa intimazione sarà rimessa al Sindaco, il quale fra dodici ore, dopo che l'avrà ricevuta, sarà obbligato a vistarla, farla intimare all'esattore, farla relatare dal cancelliere, e respingerla al ricevitore. L'esattore pagherà le spese a tenore della tassa, che l'intendente, o sotto intendente aggiungerà al suo visto. Il modello di questa intimazione è què annesso n. 3.

21. Se ne' cinque giorni a contare da quello, in cui l'esattore riceverà l'intimazione, egli non avrà versate le rate scadute, e non avrà giustificati i motivi del suo ritardo, con spedire al ricevitore distrettuale un estratto de' suoi registri dell'esazione, dal quale apparisca di avere egli adempiuto a tutte le diligenze, e procedure necessarie contro i debitori, il ricevitore distrettuale gli spedirà un commissario, per verificare la sua esazione.

22. Nel caso che risulti da questa verifica, che l'esattore non abbia fatte le diligenze, e procedure necessarie contro i debitori, o che avendo introitato la totalità, o una parte delle rate scadute le abbia ritenute, il ricevitore del distretto potrà sospenderlo dalle sue funzioni, ed ordinarne l'arresto personale, facendo vistare il suo ordine dal giudice locale, e potrà in fine richiedere dall'intendente, che sia rimesso al tribunale; il tutto secondo i casi, ed a tenore delle leggi.

23. In caso di malversazione verificata il ricevitore richiederà la vendita de' mobili, e stabili dell'esattore. Se il prodotto di questa vendita non basti a coprire il *deficit*, il ricevitore avrà la stessa azione sui beni del di lui peggio.

In quanto agli esattori nominati dal re, se la cauzione in numerario depositata nella cassa d'ammortizzazione non sia sufficiente per coprire il *deficit*, il ricevitore avrà egualmente ricorso su tutte le sue proprietà.

Omissis

Coazioni de' ricevitori generali contro i ricevitori particolari.

28. Un ricevitore particolare, che non avesse soddisfatto alle sue obbligazioni alle epoche delle scadenze convenute tra lui ed il ricevitore generale e che non provasse di aver fatte tutte le diligenze e coazioni necessarie contro gli esattori morosi, potrà essere astretto per mezzo di una intimazione, e scorta armata spedita al suo domicilio. Il modello di questa intimazione è quel annesso n. 4.

29. Nel caso, in cui vi sarà luogo alla intimazione accennata, il ricevitore generale farà vistare l'intimazione dall'intendente, e la spedirà al ricevitore particolare per mezzo di un commissario accompagnato da quattro uomini di forza armata, se l'intendente lo crederà necessario.

omissis

32. Se ne' cinque giorni, a contare da quello, in cui il ricevitore particolare riceverà l'intimazione, egli non avrà versato le rate scadute, il commissario verificherà la sua percezione.

DELLE CONTRIBUTZIONI DIRETTE.

o la viziosa applicabile di alcuna delle disposizioni del presente decreto , che abbia avuto luogo nella istruzione , e sia stata confermata colla decisione de' reclami.

Ogni ripulsa o decisione contraria , proferita per non essersi adempiuto agli atti necessarj nel tempo per essi prescritto ne' titoli precedenti , o per non essersi in tempo presentati i documenti richiesti , o per qualsivoglia altro difetto di forma , non è suscettibile di revoca nè di sanatoria , mercè l'adempimento posteriore delle formalità omesse , salvo al contribuente il produrre nuovo reclamo nell' anno seguente , se i termini prescritti dal presente decreto non saranno scorsi.

120. Trovando la Corte il reclamo mal giudicato , o la verifica affetta da' vizj indicati nell' art. 95 , annullerà la decisione del consiglio d' intendenza , e rimanderà le carte al direttore delle contribuzioni dirette per procedersi ad una nuova istruzione. Su di questa profferirà il suo giudizio.

121. La Corte nelle sue decisioni citerà le disposizioni del presente decreto , in viriù delle quali crederà di doversi modificare o confermare quelle del consiglio d' intendenza.

Riferirà inoltre le osservazioni responsive del Direttore su di ogni articolo del gravame , ed i motivi che ha di ammetterle o di rigettarle.

122. Le decisioni della corte de' conti in materia di reclami , saran puramente consultive. Esse saran rimesse al nostro ministro delle finanze , il quale le sottoporrà a noi , e quindi farà eseguire le determinazioni che avremo preso.

123. Uno de' controlori delle contribuzioni dirette della città di Napoli sarà incaricato presso la cancelleria della corte de' conti di ricevere , porre in ordine e di tener in deposito le carte relative ai gravami delle contribuzioni.

Mutazioni di quote.

124. Ogni proprietario il quale , a qualunque titolo , aliena o acquista un fondo o parte di esso , o il suo usufrutto , è autorizzato a domandare una mutazione o divisione di quote.

125. Non può farsi divisione di quota per una proprietà ch'è per se stessa indivisibile , quantunque la sua rendita appartenga a più proprietarj.

Si potrà in questo caso riportare sul catasto in nome di tutti i condomini ; ma l' articolo rimarrà indiviso , e la tassa dovrà pagarsi solidalmente da tutt' i proprietarj.

126. Per ottenere una mutazione , dovrà dalla parte far-sene una domanda in carta bollata di grana sei , diretta al direttore delle contribuzioni dirette.

Con tal domanda dovrà prodursi l' estratto del catasto , tanto per l' articolo da cui si deve separare il fondo , quanto

33. Se risulti da questa verifica , o dall' estratto del registro *de' visti* delle ricevute , il quale dev' essere aperto nella sotto intendenza , che il ricevitore particolare non abbia versate le somme introitate, egli sarà multato come reo di negligenza. Se poi apparrà , che o abbia abusato del danaro introitato , o lo abbia malversato , sarà punito come reo di peculato.

In caso di esecuzione personale il ricevitore generale formerà la sua istanza all' intendente , il quale darà gli ordini necessarj, per assicurarsi della persona del ricevitore particolare colpevole.

34. Al momento dell' arresto , che dovrà farsi colla partecipazione del sotto intendente, questi nominerà provvisoriamente persona proba, e benestante per esercitare interimamente la carica di ricevitore di distretto, prenderà ragione de' conti, e della cassa ; visterà i registri , e formerà il suo processo verbale in presenza degli interessati, e del ricevitore generale , come ne' casi di morte , o dimissione.

35. Questo processo verbale unitamente alle carte corrispondenti sarà indirizzato all' intendente , il quale formerà il suo rapporto al ministro delle finanze , e farà proseguire il processo avanti il tribunale.

Tariffa delle spese di coazione.

Omissis

42. È espressamente vietato agli intimatori, uscieri, giurati , e corti locali di farsi pagare i loro dritti , e vacanze da' contribuenti stessi. L' esattore tiene un registro delle coazioni, ad oggetto di notarvi ciocchè si ritiene dai debitori morosi per le spese di coazioni, e di rimettere nella fine di ogni mese a ciascuno i loro proventi.

43. Qualunque contravvenzione al precedente articolo porterebbe pena di destituzione. Qualesivoglia contabilità , e maneggio di danaro appartiene unicamente all'esattore. I contribuenti , che pagassero nelle mani degl' intimatori , o di portieri , o giurati , o di altri diversi dagli esattori , potrebbero essere soggetti a pagare due volte.

Della vigilanza sugli agenti della percezione.

44. Sono incaricati della vigilanza sugli esattori , e percettori i sotto intendenti , i sindaci , ed i controlori.

45. I sindaci possono ricevere tutti i reclami de' privati per abusi commessi dagli esattori nella percezione a danno de' privati medesimi.

46. Se il ricorso sarà fatto al sindaco , questi farà formare processo verbale dell' accaduto , e lo trasmetterà all' intendente , o sotto intendente. Se il ricorso sarà fatto direttamente a costoro, essi ne commetteranno al sindaco la verifica.

47. Quando costa del fatto , che ha dato occasione al ricorso , l' intendente dietro il rapporto del sotto intendente, ed inteso il ricevitore generale , condannerà il percettore al pagamento del quadruplo in beneficio dell' offeso ; salvi i casi di sospensione , o di destituzione , ove si tratta di recidiva , e di dolo. Se il percettore è nominato da noi , il sotto intendente non potrà nè sospenderlo , nè destituirlo ; ma dovrà farne relazione all' intendente , e questi potrà sospenderlo ; ma per la destituzione è necessario , che prima ne faccia rapporto al ministro delle finanze , che domanderà i nostri ordini.

48. Possono i sindaci invigilare sulla condotta degli esattori , e possono osservare tutte le volte che vogliono , lo stato de' ruoli , e la corrispondenza de' medesimi co' libri di cassa , del pari che la medesima , e farne relazione all' intendente , o al sotto intendente. Sono però obbligati a farlo per ragione di proprio officio , almeno una volta al mese ; e nel farlo debbono essere assistiti da due membri del decurionato.

49. I controlori nel tempo della visita osserveranno , se gli esattori tengono in regola i ruoli , e se questi sono in corrispondenza col giornale di cassa ; e di tutte le loro osservazioni faran rapporto all' intendente.

50. Non possono i controlori mischiarsi nè nelle doglianze de' privati , nè nello stato della cassa de' percettori , se non se nel caso , che ne avessero particolar commissione dall' intendente , o dal sotto intendente. Tutte le volte però , che avessero notizia della non lodevole condotta di un percettore , sia che abusi delle sue funzioni in danno de' contribuenti sia che malversi il pubblico danaro , è loro dovere di farne relazione all' intendente , o sotto intendente ; i quali possono incaricarli di osservare i registri , e la cassa , e di concorrere insieme coi sindaci alle informazioni , che saranno necessarie a prendersi sui fatti , de' quali il percettore è sospettato.

51. Gl' intendenti, e sotto intendenti sono essenzialmente incaricati d' invigilare sulle operazioni de' ricevitori generali, de' ricevitori de' distretti, e de' percettori. Spetta ad essi di pervenire, e rendere inteso il ministro, o di far attaccare innanzi ai Tribunali, secondo la varia loro natura, tutti gli abusi, e tutte le malversazioni, che possono commettersi in pregiudizio de' loro amministrati, o del tesoro pubblico. Essi possono impiegare per le verifiche, che giudicano conveniente di ordinare, i consiglieri d' intendenza, i segretarj generali, e i direttori, e controlori delle contribuzioni dirette, badando però a non distogliere questi ultimi agenti dalle funzioni importanti, che sono loro specialmente affidate. Allorchè un grave abuso nella percezione, o nel maneggio de' pubblici danari si prolunga impunemente, le autorità locali sono colpevoli, se non di altro di negligenza.

Decreto de' 7 settembre 1818 relativo all' arresto personale de' contabili debitori dello stato.

Visto il nostro reale rescritto de' 15 di giugno prossimo passato, col quale sospendemmo sino alla pubblicazione del nuovo codice la misura dell' arresto personale contro i contabili dello stato, debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel caso in cui vi fosse intervenuto dolo; veduta la rimostanza a noi rassegnata dal procurator generale presso la gran corte de' conti sulla necessità di rivocare il detto nostro reale rescritto de' 15 di giugno prossimo passato; considerando che dalla esattezza o inesattezza de' contabili dipende l' andamento e l' ordine di tutti i servizj pubblici e l' successo di ogni intrapresa; che niuna specie di cauzione può equivalere la misura dell' arresto personale, che un contabile il quale, violando i regolamenti, ritiene indebitamente presso di se il danaro pubblico, è sempre imputabile più o meno di dolo; che contro gli amministratori del danaro dello stato dichiarati debitori del medesimo dalle autorità competenti la coazione personale ha avuto sempre luogo in virtù delle leggi del regno, e segnatamente delle prammatiche sotto il titolo *de commissariis et executoribus*, delle 37 e 75 *de offic. proc. Caesaris* e della 5 *de appellat.*, e de' nostri reali dispacci de' 27 di dicembre 1761 e febbraio 1762; e che la stessa teoria trovasi adottata presso le altre nazioni; e finalmente considerando che tali disposizioni legislative, anzichè trovarsi sospese o rivate dal

9. Ogni sottointendente avrà cura, a' termini dei regolamenti in vigore, di riunire la commissione distrettuale in ogni mese per esaminare lo stato della percezione, e dare le opportune provvidenze in caso di ritardo della medesima. Egli prenderà ancora conto di tutti i titoli di credito che saranno stati trasmessi dal ricevitor generale a quello del distretto, come significatorie della gran corte de' conti, liste di carico de' ponti e strade; mandati della posta interna, cambiali ec., concorrendo colle sue disposizioni alla pronta realizzazione di tali titoli. A qual effetto il controloro provinciale, a misura che si farà l'invio di essi dalla cassa generale alla distrettuale, avrà cura di renderne inteso il sottointendente.

10. Ciascun sottointendente avrà cura del pari che il conto annuale del ricevitor distrettuale sia reso al ricevitor generale nell'epoca prescritta da' regolamenti in vigore, munito del visto della sottointendenza.

11. Non ostanti le succennate verifiche periodiche, ogni qualvolta il sottointendente abbia fondato motivo di dubitare del buon andamento del servizio della cassa distrettuale, sia per l'esatta tenuta delle scritture, sia per le operazioni di cassa, potrà eseguirne la verifica, facendone conoscere i risultamenti, mediante processo verbale, al controloro generale ed al tesoriere generale, come ancora all'intendente della provincia ed al ricevitor generale.

12. Rimane finalmente dichiarato che col presente regolamento, sebbene sieno chiamati i sottointendenti a portare tutta la loro cura e vigilanza sulle operazioni de' ricevitori distrettuali, pur tuttavolta la responsabilità de' ricevitori generali e controlori provinciali per la regolarità ed esattezza del servizio delle ricevitorie distrettuali s'intende pienamente conservata, a norma de' regolamenti generali. Ogni qualvolta però i controlori provinciali crederanno di dover provocare delle misure sopra qualche distretto, sia per la percezione, sia per la regolarità della cassa, dovranno dirigere i loro rapporti all'intendente della provincia ed al controloro generale, per le provvidenze che questi due funzionari crederanno di dover prendere sull'assunto.

Decreto de' 14 luglio 1826 riguardante il disvincolo delle cauzioni de' contabili delle amministrazioni finanziere.

Veduta la legge de' 21 di marzo 1817, colla quale furono distinte le attribuzioni del potere giudiziario e dell'amministrativo; considerando che non ostante siffatta distinzione, spesso si confondono le attribuzioni di questi due poteri nel disvincolo delle cauzioni de' contabili dipendenti dalle diverse amministrazioni finanziere; veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro; veduta la ri-

DELLE CONTRIBUTUZIONI DIRETTE.

delle cauzioni, dopo che saranno decise dalle autorità giudiziarie le suddette azioni civili.

5. I conservatori delle ipoteche per lo disvincolo delle cauzioni date a favore del fisco, saranno considerati come tutti gli altri agenti contabili de' rami finanziari. In quanto poi alle cauzioni date per la sicurezza degl' interessi de' particolari, dovranno per lo disvincolo delle medesime adire il tribunale civile.

6. Del disvincolo delle cauzioni date in iscrizioni sul gran libro, e in danaro depositato in numerario presso la cassa di ammortizzazione, si dovrà dar conto al nostro ministro delle finanze, tanto per intelligenza, quanto perchè possa passare alle amministrazioni rispettive gli ordini corrispondenti per l' adempimento.

7. I nostri consiglieri ministri di stato, ministri segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Real decreto de' 24 novembre 1827 che dichiara i direttori provinciali giudicabili dalla gran corte de' conti.

Veduta la legge de' 29 maggio 1817 sulla organizzazione della gran corte de' conti de' nostri domini al di qua del mare; veduto il real decreto de' 2 febbraio 1818; udito il parere della consulta generale, sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I direttori provinciali delle amministrazioni finanziere sono contabili morali, ossia moralmente responsabili dell' esercizio delle loro funzioni, e come tali sono giudicabili dalle camere contabili della gran corte de' conti. Nella responsabilità morale soggetta alla competenza di dette camere si comprendono, tanto le colpe di commessione, che quelle di omessione.

2. Il rescritto dell' articolo precedente non essendo, che una dichiarazione per la maggiore intelligenza delle disposizioni preesistenti sull' oggetto, è applicabile anche per fatti anteriori al presente decreto.

3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Real decreto de' 17 settembre 1829 col quale si stabilisce che quante volte i contribuenti abbian dritto a disgravj pel tempo anteriore all'anno in cui il giudizio del reclamo si compie, i disgravj non debbano aver luogo che per l'anno in cui il giudizio si compie, e per l'anno precedente.

Visto il nostro real decreto de' 10 giugno 1817 sulla stabilimento della contribuzione fondiaria; vista la nostra sovrana risoluzione de' 26 febbraio 1820 colla quale fu dichiarato non dover andare a carico de' reclamanti il tempo che si richiede per la spedizione de' giudizi de' reclami relativi a contribuzione fondiaria; considerando che il ritardo che può talvolta avvenire nel giudizio de' reclami dà luogo a decisioni per le quali si accordan disgravj non solamente per l'anno in cui vengono decisi i reclami, ma eziandio per anni anteriori; considerando, che per questo divisamento, rendesi oltremodo gravosa pe' contribuenti la reimposizione, quando questa debba, in un anno solo, i disgravj di molti anni compensare; considerando che gli articoli 100 e 101 del decreto de' 10 giugno 1817 provvedono pienamente su tale oggetto, rendendo responsabili di ogni ritardo di procedura così i funzionarj tutti che deggiono intervenire ne' relativi giudizi, come i contribuenti stessi che non deggiono mai perder di vista i loro reclami; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze; udito il nostro consiglio ordinario di stato, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Quante volte a' termini degli articoli 100 e 101 del decreto de' 10 giugno 1817 i contribuenti di tassa fondiaria avran diritto a disgravj per tempo anteriore all'anno, nel quale si compie il giudizio de' reclami, i disgravj non dovranno aver luogo, se non per la contribuzione dell'anno stesso in cui il giudizio del reclamo si compie, e per quella dell'anno precedente.

2. I disgravj che verranno accordati nel modo stabilito nell'articolo precedente saram pagati dalla real tesoreria generale ai termini dell'articolo 102 del nostro real decreto del 10 giugno 1817, salvo a farsene la reimposizione ai termini delle disposizioni del mentovato articolo 102.

3. Per gli anni precedenti ai due pe' quali il disgravio si accorderà, i reclamanti, qualora vi vantin diritto per effetto delle disposizioni degli articoli 100 e 101 del decreto de' 10 giugno 1817 e qualora questo dritto sarà legalmente riconosciuto, ed ammesso, verranno indennizzati a carico di quei funzionarj i quali per qualunque specie di colpa abbiano ritardato l'esame de' reclami.

4. I reclami pe' quali pendono i giudizi, ed i reclami le cui decisioni han dato luogo a gravami presso la gran corte

DELLE CONTRIBUTUZIONI DIRETTE.

de' conti, o che questi gravami non sieno stati ancora discussi, o che, discussi, non sia stata ancora da noi impartita la nostra sovrana approvazione su' relativi avvisi della gran corte de' conti, saranno soggetti alle disposizioni del presente decreto.

5. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 18 marzo 1830 sul modo di valutare i beni fondi, qualora per eccezion di legge, venisse alcun contabile abilitato a prestare la cauzione in beni fondi.

Osservando Noi che ne' nostri dominj di qua del faro havvi ancora delle amministrazioni finanziere che per eccezion di legge continuano a ricevere cauzioni in beni fondi da alcun de' loro contabili.

Trovando necessario che la valutazione degli immobili che vengono offerti per le cauzioni cui è parola sia eseguita con regole certe, invariabili; considerando non essere applicabili al caso le norme da Noi stabilite con la legge de' 29 dicembre 1828 per la valutazione degli immobili ne' giudizj di espropriazione forzata, non concorrendo per lo apprezzo de' beni che si offrono in cautela degl' interessi dello erario le stesse circostanze e gli stessi motivi che determinarono il nostro regal animo a stabilir quelle norme ne' giudizj anzidetti; considerando all' incontro che sia conveniente al caso il metodo di valutare gl' immobili per le cauzioni, il quale era in vigore pria che coi decreti de' 28 maggio 1816 e de' 20 luglio 1818 fosse stato ordinato che le medesime si dessero in rendite immobilizzate sul gran libro, sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Gl' immobili che sono offerti in cauzione da' contabili delle amministrazioni finanziere in Sicilia, saranno valutati sulla base del ruolo della contribuzione fondiaria, moltiplicando la rendita che da esso ne risulta, quindici volte pei fondi rustici, e dieci volte per gli edificj.

La stessa regola di valutazione sarà osservata per quei contabili delle amministrazioni finanziere de' nostri dominj di qua del faro, che non ostante l' istituzione del gran libro, potranno essere abilitati per eccezion di legge a somministrare la cauzione in beni fondi.

Istruzioni degli 8 agosto 1833 per la rettificazione del catasto fondiario in Sicilia.

Omissis

TITOLO SEDICESIMO.

184. I Consigli d'Intendenza durante il corso della rettificazione de' catasti e per le operazioni relative alla medesima potranno essere consultati ne' casi più gravi dall'Intendente, e dal direttore provinciale per mezzo dello stesso Intendente.

185. I Consigli d'Intendenza giudicheranno delle occultazioni e delle frodi commesse ne' riveli del 1811 e 1815, a uorina dell'articolo 94 delle presenti istruzioni.

186. Essi potranno pronunziare delle multe da cento sino a trecento ducati contro i commessarj così forestieri che paesani, contro i notaj, gli agrimensori, gli esperti, gli architetti, i capimaestri che si negheranno a prestare il loro servizio nell'opera della rettificazione de' catasti.

187. Tutte queste procedure saranno regolate colle forme prescritte dagli statuti dell'amministrazione civile degli 11 di ottobre 1817 ed istruzioni che ne fanno seguito, menochè de' termini ivi prescritti, i quali restano per questo oggetto solamente derogati.

188. Le azioni saranno promosse a nome del direttore provinciale.

189. Delle sentenze de' Consigli d'Intendenza vi sarà reclamo ne' modi ordinarj innanzi la gran Corte de' conti.

Decreto degli 8 agosto 1833 che stabilisce gli agenti del Governo ne' reali dominj oltre il Faro per intendere alla esattezza ed uniformità delle operazioni di rettifica del catasto fondiario, e per invigilarne la esecuzione.

ART. 1. La suprema direzione dell'opera per la rettificazione de' catasti de' nostri reali dominj di là del Faro, ed indi per la esatta esecuzione di essi, si apparterrà al Ministero presso il nostro Luogotenente generale.

Esso provvederà a tutto ciò che sarà di mestieri per rimuovere ogni ostacolo e qualunque dubbiozza, onde l'opera suddetta si compia speditamente e con esattezza, conformemente a' principj da Noi prescritti nel decreto e nelle istruzioni, e ce ne darà conto alla fine di ciascun mese.

2. Il Ministero presso il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominj di là del Faro avrà alla sua immediatazione un direttore delle contribuzioni dirette, il quale durante la rettificazione del catasto verrà considerato come un ispettor generale. Il direttore corrisponderà direttamente cogli'Intendenti delle valli, e con tutti gli altri direttori de' quali in seguito si farà menzione; riceverà le querele delle Commissioni deputate alla rettificazione de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' privati; veglierà all'uniformità, alla celerità ed esattezza delle operazioni; e proporrà al Ministero le risoluzioni de' dubbj che potranno sorgere, tutte le volte che farà mestieri di superiori determinazioni.

3. Rettificati i catasti, vi sarà in Sicilia un Consiglio di contribuzioni dirette inteso a consultare sulle materie contenziose delle medesime, e sopra di ogni altra per la quale verrà richiesto del suo parere.

Esso riceverà le querele delle parti contro gli atti delle direzioni provinciali, e sarà direttamente ragguagliato da' direttori dello andamento degli affari presso i Consigli d'Intendenza; vigilerà perchè le decisioni di questi collegi sieno conformi alla legge; e trovatele in contrarietà di essa, ne reclamerà alla gran Corte de' conti.

Il Consiglio suddetto verrà in oltre consultato sul merito delle dimande per rettificazioni generali: senza di che non si potrà prendere determinazione alcuna sulle medesime.

5. Il Consiglio delle contribuzioni dirette ne' nostri reali dominj di là del Faro sarà composto dal nostro procurator generale presso la gran Corte de' conti, dallo avvocato generale, e da un consigliere della medesima, quest'ultimo a scelta del nostro Luogotenente generale, e dal direttore della valle di Palermo. Esso avrà un segretario che sarà tolto fra i controlori più distinti, un commesso ed un archivario.

6. La corrispondenza col Ministero presso il nostro Luogotenente generale, cogli'Intendenti, co' direttori, e con ogni altra autorità si terrà dal presidente in nome del Consiglio.

7. Le deliberazioni del Consiglio verranno tolte a maggioranza di voti: in caso di parità prepondererà quello del presidente. Volta per volta se ne trasmetterà un sunto al Ministero.

Decreto dell' 8 agosto 1833 relativo al contenzioso delle contribuzioni dirette ne' reali dominj oltre il Faro.

Omissis

TITOLO SESTO

63. Un percettore o esattore potrà domandare con un reclamo collettivo il rilascio delle quote, o parte delle quote che, malgrado l'uso ripetuto delle coazioni, non gli sia stato possibile di riscuotere ne' primi nove mesi dell'anno.

Omissis

70. L'esattore nel mese di ottobre delle quote rimaste nel quaderno sopra indicate, perchè sperimentate ripetute volte insigibili, farà il reclamo collettivo, secondo il modello da Noi approvato, e pe' 25 dello stesso mese lo presenterà insieme col quaderno al sindaco. Questi farà ciò che è ordinato nell'articolo 39, e prima del dì 30 di ottobre lo rimetterà al controloro, giusta l' articolo 52.

71. Il controloro nel mese di novembre farà il giro di tutti i comuni in cui vi saranno presentati reclami collettivi, e ne farà la verifica insieme col sindaco, con quattro decurioni deputati, e coll' esattore se si farà trovar presente.

72. Consisterà la verifica nel riconoscere sopra luogo lo stato degli edifizj che saranno l'oggetto del reclamo, la somma della impostavi contribuzione, e la situazione miserabile di chi vi abita, e nello assicurarsi che siensi realmente e senza effetto praticate le coazioni indicate nel quaderno, e che il proprietario non possenga altri fondi o altra industria. Le quote nelle quali non concorreranno queste condizioni, saranno escluse dal reclamo, e reterà all' esattore la facoltà di astringere il debitore.

73. Il processo verbale di verifica sarà esteso in piedi del reclamo stesso. Vi sarà fatta un'espressa menzione di tutte le circostanze indicate nell' articolo precedente, e si dirà se saranno state, o no, verificate.

Pel dì cinque di dicembre tutti i reclami collettivi coi processi verbali di verifica dovranno essere pervenuti al direttore.

74. L'importo de'reclami collettivi sarà reimposto nel seguente anno.

75. Indipendentemente dalla presentazione e dall' esito de'reclami collettivi, i percettori ed esattori saranno sempre obbligati a saldare in numerario l'importo dei ruoli alle scadenze stabilite.

TITOLO SETTIMO.

76. Ricevendo a norma de' titoli precedenti i reclami particolari e collettivi co' corrispondenti processi verbali, il direttore rivedrà rigorosamente le verifiche eseguite, egli sarà in obbligo di completarle, ove le troverà in qualche parte difettose o contrarie alle disposizioni contenute ne'titoli stessi, tanto in favore, quanto in danno de'reclamanti.

77. Il direttore sarà specialmente in dovere di assicurarsi se le misure geometriche saranno state eseguite esattamente; e quante volte avrà sospetto di frode, dovrà portarsi personalmente sopra luogo con altro agrimensore a far rifare in sua presenza le misure.

Mancando altre dilucidazioni, le richiederà al controloro ó alle altre autorità del distretto fino alla piena istruzione del reclamo.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE

Se la verifica sarà totalmente erronea, potrà il direttore incaricare il controloro di farla di nuovo cogli stessi agenti comunali.

78. Riconosciuta la verifica, il direttore stenderà le sue conclusioni in piedi del processo, i motivi pe' quali e' crederà che debbono ammettersi, modificarsi o rigettarsi le proporzioni fatte nel processo verbale, del pari che la fissazione precisa delle somme da rilasciarsi.

Per ogni proposizione dovrà citarsi il corrispondente articolo del presente decreto.

79. Per le domande di discarico e riduzione, se il fondo realmente non esisterà, o se sarà tassato duplicatamente, si proporrà il discarico.

Si proporrà la riduzione tanto della rendita netta imponibile, quanto della contribuzione.

80. Trovandosi la rendita uguale a quella che sarà riportata nel catasto, o inferiore, ma per meno di un ventesimo per ciascun fondo, sarà proposta la ripulsa del reclamo.

Trovandosi superiore per meno di un ventesimo, ma dipendente da estensione maggiore corrispondente soltanto, e non da classificazione o cultura, sarà proposta, oltre alla ripulsa, la rettifica dell' articolo del catasto col dovuto aumento, senz'altro praticarsi.

81. Su' reclami di rilascio o moderazione per disastri, o per non locazioni, constando della perdita di tutta, o almeno di una metà della rendita annuale, se ne farà la proporzione favorevole.

82. Il direttore presenterà i reclami al Consiglio d'Intendenza. Il Consiglio a capo di cinque giorni dovrà deciderli coll' intervento del direttore, il quale avrà voce consultiva, e farà da procuratore della legge.

La decisione del Consiglio dovrà rispondere alle conclusioni del direttore, e contenere la citazione degli articoli del presente decreto da' quali è motivata.

83. Il Consiglio non potrà in termini generali rimandare un reclamo a nuova verifica. Potrà domandare al direttore lo schiarimento de' dubbj, o l'aggiunzione di qualche prova, nel che sarà dal direttore secondato fra dieci giorni al più tardi.

84. Il consiglio d'Intendenza potrà ordinare una nuova verifica, allorchè:

1.° nella prima non sieno intervenuti i funzionarj destinati nel presente decreto;

2.° quando il risultato della prima verifica trovasi in contraddizione di un documento non sospetto, e che riunisca le condizioni richieste da questo stesso decreto;

3.° quando i fatti su' quali dovrà cadere il giudizio non sieno chiariti abbastanza o perchè il processo verbale presenti

DELLE CONTRIBUTUZIONI DIRETTE.

lacune o contradizioni , o perchè non vi s'indichino i mezzi d'istruzione tenuti nella prima verifica

La nuova verifica sarà disposta con un provvedimento ragionato che si comunicherà subito al direttore. Questi , ove non abbia opposizioni da produrre , farà eseguire la nuova verifica nel termine improrogabile di giorni quindici. Credendo di dover fare opposizioni , le presenterà al Consiglio il quale ne procederà alla discussione , in seguito della quale o confermerà , o rivocherà il suo provvedimento , e non vi sarà luogo ad ulteriore esame.

Dopo pronunziata la decisione definitiva , non potrà dalle parti prodursi alcun documento.

85. Le decisioni de' consigli d'Intendenza saranno esecutive sino alla somma di ducati venti di contribuzione per riduzione ec. o individuale o collettiva.

Per le somme maggiori dovranno le decisioni esser munite dall'approvazione del nostro Ministro di Stato presso il Luogotenente generale. All' uopo cinque giorni dopo deciso il reclamo il direttore rimetterà con un suo rapporto ragionato tutto il processo al detto Ministero di Stato presso il Luogotenente generale , il quale consulerà il Consiglio delle contribuzioni dirette , e quindi darà le sue disposizioni.

86. La decisione de' reclami non ha effetto retroattivo.

87. Decisi i reclami , il Consiglio d'Intendenza ne prenderà sommariamente registro , e l' indimane al più tardi li restituirà il direttore il quale conserverà i processi presso di se.

88. Tutti i reclami per discarico o riduzione presentati , come negli antecedenti titoli si è detto , dovranno esser giudicati pe-la fine del mese di agosto degli anni utili per essi stabiliti nel presente decreto.

I reclami per rilasci e moderazioni per disastri o per non locazione , dovranno essere giudicati un mese dopo la loro verifica.

I reclami collettivi pel dì 15 del mese di dicembre.

89. Le disposizioni contenute in questo e ne' titoli precedenti ed i termini di rigore per la presentazione , la verifica ed il giudizio de'reclami , sono obbligatorj pe'sindaci , deputati decurionali , controlori , direttori , Intendenti , e consiglieri d'intendenza.

Gli stessi reclamanti non debbono perdere mai di vista i loro reclami ; ed osservando qualche ritardo , od omissione per parte de'funzionarj suddetti , dovranno immediatamente e prima che scorra il termine prefisso portarne e loro doglianze all'Intendente , o al nostro Ministro di Stato presso il Luogotenente generale.

In nessun caso però il ritardo o la negligenza usata da'funzionarj pubblici potrà offendere i dritti del reclamante.

Niun contribuente potrà mai allegare il motivo d'ignoranza

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE

del suo carico, quando anche dica di non aver ricevuto in tempo l'avvertimento dallo esattore. I ruoli saranno pubblici, ed ogni individuo potrà sempre prenderne cognizione presso gli esattori. Però quando si tratterà di ruoli suppletorj, correrà a favor del contribuente il termine di un mese per presentare il suo reclamo.

Questo termine correrà dal giorno dell'avvertimento che ne avrà ricevuto il contribuente, dimodochè per ripulsare il suo reclamo a causa del termine scorso, dovrà constare dello avvertimento rilasciatogli. Un reclamo contro un ruolo suppletorio sarà verificato e giudicato infra due mesi dalla presentazione di esso.

90. I sindaci, i decurioni, i controlori ed i periti che si negheranno, o useranno negligenza nel disimpegno degl'incarichi affidati loro col presente decreto, oltre all'incorrere nella responsabilità de'danni ed interessi verso il reclamante, e verso la real tesoreria, potranno da' Consigli d'Intendenza, sulla domanda del direttore, venir condannati ad una multa non minore di ducati cinque, nè maggiore di ducati venticinque a beneficio della tesoreria generale.

Se la negligenza sarà usata da altri funzionarj di ordine superiore, la multa suddetta sarà applicata dalla gran Corte de'conti dietro commessa del Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale per organo del procurator generale presso la gran Corte de'conti medesima.

TITOLO OTTAVO.

91. Potrà prodursi gravame contro le decisioni de' Consigli d'Intendenza, profferite su reclami particolari e collettivi, anche quando saranno state sottoposte all'approvazione del nostro Ministero di Stato presso il Luogotenente generale secondo l'articolo 85, dovendo quest'approvazione riguardarsi come una formalità necessaria al pagamento delle somme accordate, e non come una sanzione delle decisioni.

I gravami saranno presentati nella gran Corte de'conti, e potranno prodursi tanto da' particolari o dagli esattori interessati, quanto da' direttori o dal Consiglio delle contribuzioni dirette.

Non sarà opposto alcun gravame dal direttore se il Consiglio delle contribuzioni dirette, cui il reclamo dovrà essere rimesso, non lo riputerà fondato.

92. I gravami prodotti dal direttore nel modo anzidetto, o dal Consiglio delle contribuzioni dirette, avranno effetto sospensivo fino alla decisione della gran Corte de'conti, approvata da Noi, e da comunicarsi al direttore per mezzo del Ministro di Stato presso il Luogotenente generale.

93. I gravami de'particolari non impediranno la esecuzione

di ciò che a loro riguardo sarà stato disposto dal Consiglio d'Intendenza; e dove mai sarà deciso che sospetti loro una riduzione, moderazione ec., questa sarà loro accordata: ma se il contribuente riceverà la somma accordatagli, s'intenderà di aver con questo fatto rinunziato al gravame.

Perciò nel caso di disgravio accordato dovrà dal contribuente presentarsi prima della decisione un certificato del ricevitore generale che attesti di essere rimasto inestinto il mandato dalla tesoreria.

94. Non saranno ammessi gravami dalla Corte de'conti oltre i termini dalla legge accordati agli appelli in gran Corte de'conti dopo profferita ed intimata la decisione del Consiglio d'intendenza.

La intimazione della decisione del Consiglio si farà con un semplice estratto della parte dispositiva di essa per mezzo degli uscieri dell'Intendenza o de' serventi comunali.

95. Ogni gravame conterrà la copia della decisione del Consiglio d'Intendenza, la quale dovrà essere rilasciata dal direttore sulla semplice richiesta della parte.

Le copie rilasciate a' particolari saranno registrate dal direttore a spese delle parti.

96. I gravami de'particolari saranno dal procurator generale presso la gran Corte de'conti comunicati al direttore, il quale fra quindici giorni gli rimetterà il processo con un rapporto responsivo a' diversi articoli del gravame.

79. Pe' gravami del direttore, un avviso che il procurator generale ne darà al contribuente per mezzo dell'intendente, e quindi del sindaco del comune, terrà luogo di citazione.

98. Motivo ammessibile di gravame sarà l'inosservanza o la viziosa applicazione di alcuna delle disposizioni del presente decreto, che abbia avuto luogo nella istruzione, e sia stata confermata colla decisione de'reclami.

Ogni ripulsa o decisione contraria profferita per non assersi adempito agli atti necessari nel tempo per essi prescritti ne' titoli precedenti, o per non essersi in tempo presentati i documenti richiesti, o per qualsivoglia altro difetto di forma, non sarà suscettibile di revoca, nè di sanatoria mercè lo adempimento posteriore delle formalità omesse; salvo al contribuente il produrre reclamo nell'anno seguente se i termini prescritti dal presente decreto a pena di decadenza non saranno scorsi, e salva la sua azione esecutoria contro le persone che ne hanno colpa, giusta il previsto nell'articolo 89.

99. Trovando la Corte il reclamo mal giudicato, o la verifica affetta da vizj indicati nell'articolo 98, annullerà la decisione del Consiglio d'intendenza, e rimanderà le carte al direttore per procedersi ad una nuova istruzione. Su questa nuova istruzione la gran Corte profferirà il suo giudizio.

100. La Corte nelle sue decisioni citerà le disposizioni

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE.

del presente decreto, in virtù delle quali crederà di doversi modificare o confermare quelle del Consiglio d'intendenza.

Riferirà in oltre le osservazioni responsive del direttore su di ogni articolo del gravame, ed i motivi che avrà di ammetterle, o di rigettarle.

101. Le decisioni della gran Corte de' conti in materia di reclami saranno puramente consultive. Esse saranno rimesse al nostro Ministro di Stato presso il Luogotenente generale, il quale le sottoporrà a Noi, e quindi farà eseguire le determinazioni che avremo prese.

TITOLO XV. De' mezzi coattivi contro gli agenti operatori, e della procedura de' consigli d'intendenza contro dei medesimi.

184. Gl'intendenti a richiesta dell'ispettor generale o de' direttori applicheranno amministrativamente le multe e le altre specie di coazioni, non escluse le personali, secondo le requisitorie ed i casi, contra de' commessarii così cittadini che forestieri, de' notai, degli agrimensori, ingegneri, architetti, esperti, indicatori, e de' capo-maestri che si negheranno o dilazioneranno a prestare il loro servizio nella rettifica de' catasti.

185. I consigli d'intendenza per le operazioni in soggetto potranno essere consultati ne' casi più gravi dallo intendente e dal direttore provinciale per lo mezzo dello stesso intendente.

Essi consigli inoltre giudicheranno delle occultazioni e delle frodi commesse ne' riveli sulle norme, e gli estremi trattati negli art. 64 e 150 delle presenti, e per le corrispondenti multe.

186. Pronunzieranno ancora delle multe da 100 sino a 300 ducati contro i predetti agenti, operatori, aggiunti, funzionarii enumerati nell'articolo 184; e ne' casi che o si negheranno, o si opporranno, o recheranno ritardo alle operazioni della rettificazione del catasto.

187. Le procedure all'uopo saranno sommarie, e con termini abbreviati.

188. Le procedure e gli avvisi de' quali si è trattato ne' tre precedenti articoli saran promosse e presi a direttamente, con iniziativa, o sentito il direttore provinciale che funzionerà da ministero pubblico, e darà le sue requisitorie e conclusioni.

189. Le decisioni de' consigli d'intendenza potranno essere portate con reclami o da' direttori, o dalle controparti innanzi la gran Corte dei conti, che inteso l'ispettor generale, produrrà su di essi.

L'ispettor generale quando il caso lo richieda, potrà presentare le sue considerazioni al ministro segretario di stato delle finanze, ed al nostro luogotenente generale intorno agli avvisi ed a' provvedimenti della gran Corte dei conti.

Per l'approvazione e l'esecuzione degli avvisi della gran corte de' conti si osserveranno le regole di diritto.

Legge dei 19 ottobre 1818 sulla garentia de' pubblici funzionarj.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia :

Udito il nostro consiglio di stato ;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

ART. 1. I pubblici funzionari eletti da noi non potranno pei reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale, senza la nostra autorizzazione (r).

ART. 2. La nostra autorizzazione sarà preceduta dall'avviso del supremo consiglio di cancelleria pei seguenti funzionari :

1. i reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria ;

2. gli agenti del ministro pubblico , i consiglieri della suprema corte di giustizia e della gran corte dei conti, ed i giudici delle gran corti civili e criminali, e dei tribunali collegiati;

3. gl'intendenti, sottintendenti, segretari generali e consiglieri d'intendenza ;

4. I funzionari di ogni ramo di pubblica amministrazione dal grado di direttore inclusivamente fino a tutti i gradi superiori.

ART. 3. Pei reati in officio di quei funzionari che non si sono eletti da Noi , basterà pel giudizio l'autorizzazione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

ART. 4. Non debbono considerarsi funzionari pubblici i notai, i patrocinatori, gli uffiziali dello stato civile, gli uscieri; e generalmente tutti gl'impiegati nelle officine delle corti, tribunali e regie procure, delle intendenze, sottintendenze, delle amministrazioni generali, direzioni ed ispezioni, e di qualunque altra amministrazione inferiore.

ART. 5. Sotto nome di *reati in officio* sono unicamente compresi quei fatti che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi per la regolare amministrazione del pubblico servizio alle sue cure affidato.

ART. 6. Il divieto contenuto negli articoli precedenti, di prodedersi senza autorizzazione contra i pubblici funzionari pei reati in officio, non impedisce all'autorità giudiziaria di ricevere, tanto dai privati, quanto dai pubblici funzionari, le denuncie pei reati in officio, di raccogliere le indagini e di procedere a tutti quegli atti che lo sviluppo dei fatti richiede.

Essi si asterranno soltanto dallo spedire mandato contro il funzionario indiziato, e dal chiamarlo con qualunque altro modo alla loro presenza per sottoporlo ad interrogatorio.

ART. 7. Nel caso però che si tratti di un fatto di dubbia reità, pel quale ai termini delle leggi bisogna una contraddizione preliminare alla istruzione del processo, l'autorità giudiziaria potrà udire il funzionario cui tal fatto viene attribuito, in contraddizione delle parti.

ART. 8. I funzionari pubblici dovranno somministrar tutte le notizie, esibire e rimettere tutt'i registri, carte ed altri documenti, che dalle autorità giudiziarie sono richiesti per la compilazione delle indagini autorizzate dall'art.6 della presente legge.

ART. 8. Raccolte le indagini, qualunque sia la specie del reato in ufficio che vi ha dato luogo, gli atti saranno sempre rimessi al procuratore generale presso la gran corte criminale, la quale, sulla requisitoria del medesimo, pronuncierà;

1. se le prove raccolte danno luogo a spedizione di mandato di arresto contro il funzionario indiziato;

2 se il fatto di cui il funzionario è imputato, costituisce un reato di ufficio, ai termini dell'art. 5 della presente legge.

Nel caso che sull'una e sull'altra parte della requisitoria la gran corte criminale deciderà affermativamente, colla stessa decisione ordinerà l'invio degli atti al nostro consigliere segretario di stato di grazia e giustizia.

ART. 10. L'autorizzazione di procedersi in un giudizio penale contra un pubblico funzionario sarà sempre, o promossa dal nostro ministro di grazia e giustizia, o data dallo stesso, secondo la diversità dei casi contemplati nella presente legge; e sarà sempre dal medesimo ministro comunicata. Allorché però il reato in ufficio sia stato ammesso in un ramo di servizio estraneo al dipartimento della giustizia, il ministro di grazia e giustizia dovrà sempre prendere l'avviso del ministro o segretario di stato del dipartimento cui tal ramo di servizio appartiene.

ART. 11. La garentia pei funzionari pubblici è comune ai loro complici e correi.

L'autorizzazione data a procedersi contra di quelli comprende anche questi ultimi.

ART. 12. La cessazione della carica non fa decadere il funzionario pubblico dalla garentia stabilita colla presente legge, pei reati in ufficio commessi durante l'esercizio della medesima.

ART. 13. Tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abolite.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla pubblicazione ed esecuzione della presente legge.

Rapporto umiliato a S. M. dal Ministro di grazia, e giustizia nel sottoporre alla sovrana sanzione la legge del 19 settembre 1818.

SIRE. — Fra le lacune che di tratto in tratto incontransi nella nostra legislazione, e che V. M. con paterna sollecitudine va riempiendovi è quella che riguarda la garentia dei pubblici funzionari.

Esiste è vero il decreto del 24 gennaio 1812, ma le disposizioni in esso contenute sono incomplete in modo che la giurisprudenza dei tribunali su questo importante ramo di legislazione penale, è tuttavia fluttuante.

Oltre a ciò in quel decreto la cui osservanza è ancora provvisoria si fa menzione del consiglio di stato di quel tempo e di altre autorità, che o sono state soppresse, o han mutato denominazione. — Vostra Maestà per evitare in parte questo inconveniente fu costretta di dare temporaneamente diverse disposizioni sulla materia, col reale rescritto del 2 marzo 1816.

Sarebbe mostruoso che mentre quasi tutte le disposizioni preesistenti vengon rifuse ed adattate al nuovo sistema governativo, quella sulla garentia dei pubblici funzionari, che è eminentemente una parte di diritto pubblico, dovessero rimaner tuttavia provvisoria, e quel ch'è peggio mal combacianti colle altre parti dell'attual legislazione.

Ecco la necessità di sanzionare per quest'oggetto una legge con norme stabili, complete, e di una applicazione generale.

A questo fine, e secondo queste vedute ho formato il progetto di legge che sottopongo alla vostra sanzione.

Ho procurato di enunciare ed ordinare le disposizioni in modo che con precisione possano i tribunali distinguere i tre seguenti oggetti.

1. Quali sono i funzionari godenti garentia pei reati in officio:
2. Quali trasgressioni debbono considerarsi reati in officio.
3. Quali forme debbono seguirsi per lo scioglimento della garentia.

Ad oggetto di porre in maggior evidenza i motivi che han suggerito quest'ordine e queste regole, accompagno il progetto con una nota in cui sono sviluppati i principii generali, dai quali sorge la garentia dei pubblici funzionari, e sono poste in veduta le ragioni particolari di ciascuna delle disposizioni contenute nel progetto.

**Nota ragionata dei motivi del progetto di legge sulla garanzia
dei funzionari pubblici.**

Principii generali sulla garanzia dei funzionari pubblici.

Il potere pubblico, che il sovrano distribuisce fra i suoi agenti pel mantenimento dell'ordine interno dello stato, è una vera eccezione alle leggi imperative, poichè mediante tal potere gli agenti del governo sono autorizzati a procedere a taluni atti, che sarebbero reati ove venissero commessi dall'uomo privato.

Così la legge imperativa vieta l'omicidio: con una eccezione poi permette al magistrato di ordinare in taluni casi l'uccisione dell'uomo. La legge imperativa vieta l'appropriazione della robba altrui: con una eccezione autorizza il percettore dei pubblici tributi di appropriarsi per conto del Governo una parte della rendita dei cittadini.

Or sebbene l'effetto mediato degli atti della pubblica autorità sia il massimo dei beni, cioè la conservazione dell'ordine sociale, pure l'effetto immediato è per se stesso un male; quindi è che nello stabilire i pubblici poteri si han dovuto creare gli opportuni mezzi, onde:

1. proteggere il privato contro l'abuso del potere pubblico.
2. proteggere il funzionario pubblico contro la vendetta ed il risentimento del privato per gli atti legittimi del potere affidatogli.

Pel conseguimento del primo oggetto il governo nel rivestire il cittadino del pubblico potere ha tassativamente specificato i casi, nei quali gli è lecito far uso di tal potere, ed ha segnato le norme, che necessariamente egli dee eseguire nell'esercizio di esso. Oltre questi casi, e fuori di queste norme l'atto dell'uomo pubblico è un abuso di potere: essa di

appartenere ai casi di eccezione, e rientra nella classe generale dei fatti punibili.

Così il governo pria di concedere al magistrato il potere di morte sopra gli altri cittadini, ha bene e minutamente stabilito i casi nei quali questo tremendo potere può esser messo in azione; e di più con regole inalterabili ha fissato il modo col quale esso debba esercitarsi.

Sono queste regole, ed è l'applicazione di questi casi, che servono di confine al potere del magistrato, che gl'impediscono di deviare dall'oggetto di utilità pubblica; e che costituiscono la garentia dei privati cittadini contro l'abuso del pubblico potere.

Per conseguire il secondo oggetto, cioè la protezione dell'uomo pubblico contro il risentimento e la vendetta dei privati, parrebbe a prima vista che bastar dovessero i mezzi ordinari che reprimono qualunque atto punibile.

Non vi ha dubbio che le leggi penali sono la garentia di tutti gli altri cittadini: ma riguardo agli agenti del governo conviene stabilire una particolare garentia contro un particolar modo di offesa, cui soltanto essi, attesa la loro qualità pubblica, si trovano esposti.

Quando i privati spinti dal loro risentimento vorrebbero attaccare colla loro forza individuale, o la persona o la proprietà dell'uomo pubblico, le leggi penali il trattengono dall'eseguire i loro criminosi disegni; nè vi è bisogno di altre disposizioni. — Ma quando il privato per offendere l'uomo pubblico mette in azione la forza della legge, quando temerariamente e ingiustamente volge a danno di costui le disposizioni emanate per reprimere gli abusi di potere e converte un mezzo di protezione in istrumento di offesa; quando per un atto legittimo di autorità egli richiama sopra l'uomo pubblico la persecuzione della giustizia, allora è indispensabile opporre ostacoli, alle sue ingiuste accuse, ed impedire che quel funzionario, il quale si è contenuto nei confini del suo potere, ne anche per poco venga esposto alla molestia delle ricerche giudiziarie.

E tanto più urgente di stabilire una particolar garentia contro questo particolar modo di offesa, quanto che un tale stabilimento è consigliato meno dalla sicurezza individuale dei funzionari pubblici che della conservazione dell'ordine pubblico, e della sicurezza degli stessi privati,

In fatti che cosa diverrebbero l'ordine politico di uno stato, ove gli agenti del governo da ogni richiesta dei privati venissero esposti all'ignominia dei giudizi penali? Quale rispetto potrebbe sperarsi dalla massa dei cittadini verso i pubblici funzionari se a loro volontà potessero degradarli nella pubblica opinione? Quali risultamenti potrebbero ottenersi per la sicurezza e per la prosperità dello stato ove i mezzi governativi operassero debolmente e le resistenze reagissero con maggior impeto, e vigore? Indarno si attenderebbe dagli uomini pubblici quella

SULLA GARENZIA DEI PUBBLICI FUNZIONARJ

volontà costante che vince tutte le difficoltà, e quella prontezza di esecuzione che produce effetti tanto meravigliosi nel meccanismo sociale. Fluttuanti e mal sicuri si asterrebbero da ogni misura energica, dalla quale spesso dipende l'allontanamento di grave sciagura da intere provincie; e le loro disposizioni segnate sempre con mano tremante, ed eseguite con uguale trepidazione, mal corrisponderebbero al loro oggetto, cioè alla buona amministrazione dello stato.

Ma vi è dippiù: mentre la particolare garentia dei pubblici funzionari contro le accuse temerarie ed ingiuste produce, come abbiamo osservato, sì utili risultamenti per la pubblica amministrazione, essa è anche di giovamento agli stessi privati quando le loro accuse sono giuste e ragionevoli. Imperciocchè non è rado che il potere di quel funzionario che ha abusato della sua autorità (maggiormente quando costui appartiene ai gradi superiori) è un ostacolo al libero corso dei reclami del privato. All'opposto quanto è l'autorità suprema che toglie gli ostacoli alla presunzione del funzionario delinquente, la sicurezza dei privati è con maggiore stabilità garentita.

Poichè dunque l'oggetto della garentia dei pubblici funzionari è di non indebolire l'azione del governo, e di agevolare al tempo stesso ai privati il mezzo di respingere gli abusi di potere, è di bisogno aversi un esame preliminare del fatto imputato al funzionario, onde conoscere se questo ha veramente abusato della sua autorità — Or a chi potrebbe meglio affidarsi questo esame che al governo, dal quale i poteri pubblici emanano, e sono circoscritti e classificati? Così la garentia dei funzionari pubblici pei reati in officio consiste nel frapporre tra l'accusatore e l'imputato la più eminente autorità senza la cui autorizzazione è vietato alle autorità giudiziarie di procedere al giudizio.

Legge de' 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità.

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali ed i proventi qualunque, che vi sieno stati annessi, sono reintegrati alla Sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

2. Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno.

3. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese legittimamente conceduti rimangono agli attuali possessori, trasmissibili a' discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino al quarto grado (1).

4. Il diritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso dell'adua, del rilievo, del jus tapteti, e del quindennio. I creditori delle partite di adue alienate saranno creditori del pubblico tesoro.

5. I fondi e rendite sinora feudali saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi.

6. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera o prestazione personale, sotto qualun-

que nome venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni, e da' particolari cittadini.

7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. A' soli possessori, che esibiranno o una espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data una indennizzazione corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro le Comuni, da sperimentarsi nel Tribunale competente. Sono per ora conservati quei diritti proibitivi, che le Università del Regno hanno imposti volontariamente a se stesse, e loro cittadini, per contribuir colla loro rendita a' pubblici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

8. I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

9. Saranno conservate, come beni burgensatici, tutte le macchine idrauliche de' mulini, trappeti, valchiero, cartiere, tintiere, ramiere o simili che posseggono, animate da fiumi pubblici; non escluse le fabbriche, acquidotti, e le altre opere manofatte per servizio delle stesse macchine.

10. Ne' fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto da Noi, o da' Magistrati che destineremo, la licenza; la quale si concederà subito che si conosca di recare utile al pubblico, e di non nuocere a' diritti de' privati.

11. Sarà praticato lo stesso sistema per tutti coloro che vogliono deviare le acque de' fiumi pubblici, per irrigazioni ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei privati.

12. Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali così in denaro, come in derrate, saranno conservati e rispettati, come ogni altra proprietà. Le Università, o particolari che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti e prestazioni pregiudizievole all'agricoltura, con farli redimibili a favore de' contribuenti, colla surrogazione di canoni in denaro ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.

13. Ad oggetto che a' possessori de' feudi, specialmente nella Provincia di Lecce, non sia frodata la decima dell'olio che finora hanno esatto ne' trappeti feudali, quando le parti non si mettano d'accordo, la detta decima dovrà pagarsi, o in olive, o in olio, precedente apprezzo; non volendo che coll'abolizione de' diritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione.

14. Di tutte le giurisdizioni e diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili, possedute sinora da molte Università del Regno, ne sarà fino a nostro Sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro Nome. Quelle possedute sinora dai possessori dei feudi, saranno anche date alle rispettive Università che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annualità quella somma che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le Università che crederanno aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle nei Tribunali competenti, senza impedirsi il pagamento.

15. I demani che appartenevano agli aboliti feudi resteranno agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici, e tutti i diritti che attualmente posseggono su de' medesimi, fino a quando di detti

demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al dominio e diritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto.

16. Sarà libero a' possessori di espellere i fittuari, terminato l'affitto, e di affittare i loro fondi ad altri, o urbani o rustici che sieno: ma se con iscrittura, per tolleranza, o per uso, siesi contratta eufiteusi, colonia perpetua o di tempo lungo, seguirà l'espulsione dell'enfiteuta o del colono, quando per giustizia verrà accordata dal magistrato.

17. La feudalità degli officii è soppressa. Nientedimeno i possessori attuali continueranno a goderne provvisoriamente fino a nostra nuova disposizione.

18. Le dogane, piazze, ed altri diritti simili, estinta anche la qualità feudale, restano agli attuali possessori nel modo come si trovano, fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione de' legittimi possessori.

19. I suffeudi restano parimente aboliti, ma le adoe, e qualunque prestazione suffeudale, che soleva pagarsi ai possessori de' feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggette però ad essere ricomprate in denaro per lo giusto prezzo da valutarsi.

20. Tutti i redditi feudali in denaro, o in generi che si contribuiscono per le *tenasie*, qualunque ne sia l'origine, da' possessori de' fondi, saranno conservati e sottoposti alla stessa facoltà di ricomparsi in denaro; come nell'articolo precedente.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità, non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma anche ne' suoi borghi e casali, e nelle Provincie del Regno, da noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, e riconosciuta dal nostro Ministro di Giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara.

Legge sulle ripartizioni dei terreni Demaniali.

Napoli 1 settembre 1806.

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato, e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I demani di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di esser posseduti come proprietà libero di coloro, ai quali toccheranno (1).

2. De' Demani feudali ne sarà assegnata alle Università quella parte che sarà più vicina all'abitato, quando possa eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente di quelli che l'avessero colla loro industria notabilmente migliorata, secondo il parere del Consiglio d'Intendenza della Provincia, e che avendosi riguardo alla diversa qualità e valore, corrisponderà pienamente ai dritti de' quali le medesime sono in possesso. Il Consiglio dell'Intendenza determinerà secondo i casi, se i dritti delle Università debbano essere compensati colla metà, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre. Nel caso di colonia, o di dominio utile superficario o di servitù, che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione soggiunta nell'articolo seguente.

3. I demani che appartengono alle chiese ed a' monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno sempre distinte le semplici servitù dai diritti superficiali, o colonici che i cittadini, o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno conservati nel godimento de' loro possessi.

4. I terreni, che in virtù di tale assegnazione ricaderanno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corrisponsione di un' annuo canone, proporzionato al giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proporzione, che verrà indicata dalle istruzioni che saranno formate ed approvate da Noi.

5. Ne' demani di proprietà de' Comuni, detti volgarmente universali, quelli, che come Baroni vi avevano l'uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.

6. I demani controversi, quelli cioè la di cui natura feudale o comunale non è ancora definita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale. Qualora la decisione de' magistrati dichiarasse le suddette terre, avute come comunali, di diversa natura, il diritto del nuovo possessore si verserà su i canoni, e non sulle terre.

7. I demani promiscui saranno divisi tra quelle Università, o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici. L'importo di tali diritti formerà la norma del ralizzo da assegnarsi rispettivamente. Nei casi, nei quali si troverà ostacolo alla detta divisione per la situazione dei terreni, ci riserviamo di provvedervi secondo l'esigenza de' casi, dietro la relazione del Consiglio d'Intendenza.

8. Tutte le divisioni finora fatte dei demani, e le legittime censuazioni resteranno ferme.

9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone.

10. Ci riserviamo tutte l'eccezioni e disposizioni per le terre boschive, montuose, e per quelle situate in riva a' fiumi, per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione de' boschi, ed al bene dell'agricoltura, ferma rimanendo l'osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi, e sboscamenti.

I membri della Commissioni, o alcune di essi, o tutti sono ricusabili, e il merito della ricusa si conosce dalla G. C. de' Conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1827.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 20 agosto decorso 1. carico n. 2287, nel quale si propone che, ove fra' componenti le Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui negli affari da loro trattati, si adducesse la ricusa di uno de' suoi membri, o della intera Commissione, si dovesse questa discutere dalla G. C. de' conti.

La M. S. nel Consiglio di stato del 1. del corrente si è degnata di approvare l'avviso di V. E. di doversi cioè la ricusa discutere dalla G. C. de' conti.

Nel Real Nome partecipo ciò all'E. V. perchè si serva farne l'uso che giudicherà conveniente.

Real decreto concernente la valutazione de' dritti promiscui sui fondi.

Napoli 20 dicembre 1827.

FRANCESCO I. ec. ec. ec.

Visti gli art. 198, e 200 nel Real decreto del dì 11 di ottobre 1817 circa lo scioglimento in Sicilia dei diritti promiscui sui fondi:

Visto l'altro decreto del dì 11 settembre 1825, con cui fu stabilito il modo come valutarsi i dritti promiscui, e furono date le norme per lo scioglimento de' dritti medesimi.

Volendo mettere in un'affare di tanto interesse tutta la possibile chiarezza, onde togliere ogni dubbio che potesse nascere nell'applicazione di esso decreto:

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale ne' Reali domini oltre il Faro:

Veduto il parere della Consulta di quella parte de' Reali domini:

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni:

Udito il Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nella Sicilia Ulteriore il prezzo dei diritti promiscui sarà valutato, nello interesse degli esercenti le servitù, pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14, tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

2. Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto, gl'istrumenti di affittanza di tali diritti, e servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni 14. o in quelli ne' quali mancano le locazioni, a fine di dedursi la somma dei frutti del decennio ordinato.

3. Sarà assegnata a soddisfazione del prezzo, così liquidato, una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per 100, eccetto il caso di cui tratta l'art. 2. di esso decreto.

Real Decreto in cui si prescrivono i modi sullo scioglimento della promiscuità, e la ripartizione delle terre demaniali.

Omissis

3. Gl' Intendenti delle stesse Provincie procederanno allo scioglimento delle promiscuità, ed alla divisione de' demant comunali con le facoltà accordate loro nell' art. 177 della Legge de' 12 dicembre 1816, ed a norma del Real Decreto del 1 settembre 1819. Ne' casi di dubbio gl' Intendenti chiederanno l' avviso del nostro Procurator generale presso la G. C. de' conti di Palermo, il quale è incaricato di dar loro tutte le occorrenti dilucidazioni, e di corrispondere per questo ramo di affari col nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto, e risoluto.

4. Lo stesso Procurator generale sulle basi delle istruzioni approvate col Decreto de' 10 marzo 1810 formerà il progetto di quelle che dovranno servir di norma agl' Intendenti per lo scioglimento delle promiscuità, per la divisione delle terre demaniali appartenenti ad ex-feudatari, o a corpi-morali di qualsivoglia titolo o denominazione, sulle quali i cittadini hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della parte che in compenso di tali usi ne sarà spettata a' Comuni. Il progetto del Procurator Generale sarà proposto dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni alla nostra Sovrana approvazione fra il termine impro-

Si permette che una persona versata nelle cose legali assista per il Comune presso il Procuratore del Re ne' giudizi tra i Comuni, e gli antichi feudatari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 marzo 1840.

Qualche Intendente ha elevato il dubbio se ne' giudizi tra' Comuni, e i loro antichi feudatari, o aventi causa da questi, possa, ne' termini del Real Decreto de' 19 dicembre 1838 su' quali i Procuratori del Re debbono agire come parte principale, ammettersi intervento di Patrocinatore, e di Avvocato da canto del Comune.

Or sebbene non sia conciliabile colle disposizioni del testè citato Decreto la presenza di un Patrocinatore pel Comune, purtuttavia trovo indispensabile alla buona difesa de' Comuni interessati, che una persona versata nelle cose legali, e negli affari del Comune in lite, assista presso del Procuratore del Re, ad oggetto di preparare, formare gli atti, e le difese occorrenti; assistenza per altro che viene permessa dall' art. 2 del Decreto surriferito.

Real decreto, con cui si approvano le istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e la ripartizione dei demant.

Palermo 11 dicembre 1841.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

Visto il nostro Real decreto de' 19 dicembre 1838 ;

Volendo emettere le nostre definitive risoluzioni in fatti di scioglimento di promiscuità, e di divisione dei demant ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

1. Le annesse istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità , e per la divisione dei demani in Sicilia sono da noi approvate.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia , degli Affari Interni , degli Affari Ecclesiastici , e delle Finanze , non che il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno per la parte che lo riguarda.

Istruzioni.



TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gl' Intendenti giusta le facoltà loro accordate per l' art. 177 della legge de' 12 dicembre 1816, e pel Real decreto de' 19 dicembre 1838 eseguiranno in Consiglio d' Intendenza ;

1.° Lo scioglimento di ogni promiscuità.

2.° La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni , ed i padroni di esse sieno ex-baroni , sieno chiese.

3.° La divisione fra cittadini de'demani comunali, e delle parti degli ex-feudali ed Ecclesiastici spettate , o che potranno spettare a' Comuni

Art. 2. Ogni Intendente prima di qualunque altra operazione, riunite le carte delle abolite Commissioni create col Real decreto degli 11 settembre 1825, e quelle compilate per effetto del Real decreto de' 20 dicembre 1827, dividerà il suo lavoro in tre classi.

1.° Per le divisioni non ancora diffinitivamente ultimate, sia perchè siano state impugnate le ordinanze delle Commissioni , sia perchè su' reclami presentati non siavi un avviso della Gran Corte de' conti approvato a norma della legge.

2.° Per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa.

3.° Per quelle intraprese affatto , o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte , e non approvate , onde riformarle , mercè novelli chiarimenti , che crederanno opportuni , giusta la norma delle presenti istruzioni.

Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno all' incominciate appena , o tuttavia non intraprese.

TITOLO II.

Scioglimento della promiscuità.

Art. 3. Gl' Intendenti riterranno per principio generale, che non possono essere conservate le promiscuità tra Comuni, e qualsivogliano persone, o lo Stato , o le chiese , o gli ex-baroni , o qualunque altro corpo morale.

Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime , salve l' eccezioni contenute nell' art. 8.

Art. 4. La legge riconosce due cause di promiscuità ; il condominio , e le servitù acquistate.

L' uno , e le altre possono essere generali , o particolari.

Le generali sono quelle che cadono sugl' interi tenimenti de' paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande de' suddetti territorj promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche , e tutte le comunioni particolari , nelle quali non vi sieno demant , restano sciolte senza compensi vicendevoli , salvi solo i casi preveduti nell' art. 8.

Art. 5. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù fra' Comuni si scioglieranno con la estinzione de' vicendevoli diritti su' demant , tenendosi presente la popolazione di ciascun Comune , il numero rispettivo degli animali , ed i loro speciali bisogni.

Art. 6. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l' interesse di uno o più baroni , allora si seguiranno le regole de' compensi , che verranno stabilite nell' art. 17.

Art. 7. In tutti i casi, ne' quali la divisione venga a privare alcuno de' interessati del più facile accesso ad un fiume , o ad un fonte , o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita , di qualunque cava di gesso , e simile , gl' Intendenti faranno costruire delle vie , e passaggi , compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

Art. 8. È possibile che vi siano de' casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità.

Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi , e l' altra di pascoli d' inverno , o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri simili casi gl' Intendenti dopo il più diligente esame vedranno quello che assolutamente , ed indispensabilmente debba rimanere in comunione , e lo lasceranno in questo stato ; facendone sollecito rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni , il quale prenderà i nostri ordini per ciascun caso particolare , onde stabilir quanto occorra.

Art. 9. Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità , non dovrà mai venir sospesa l' operazione della divisione.

L' Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo , salvo alle parti lo sperimento de' rispettivi diritti.

L' Intendente avvertirà della contesa subito i nostri Procuratori presso le Corti , e Tribunali , perchè a norma dell' art. 2 del Real decreto de' 19 dicembre 1838 , assumano la difesa dei Comuni come parte principale , e ne farà rapporto a Noi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

TITOLO III.

Separazione in massa delle terre demaniali tra padroni di esse ed i Comuni per gli usi che questi vi rappresentano.

Art. 10. Sotto il nome di demani , o di terre demaniali degli ex-baroni , e delle chiese s' intendono tutti i territorj aperti , colti , o incolti , de' medesimi , soggetti agli usi de' cittadini in tutto il corso dell' anno , o in una parte solamente di esso.

omissis

TITOLO V.

Regolamento di procedura.

Art. 52. Gl'Intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento delle promiscuità , e dalla divisione de' demanti ex-feudali , ed ecclesiastici.

Art. 53. Gl'Intendenti non potranno mai dispensarsi ; 1. dalla interpellazione per atto amministrativo , e dalla udienza degli interessati , e dei loro rappresentanti prima di emanare le ordinanze : 2. dal prendere l' avviso del Consiglio d' Intendenza (1).

Gl' Intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni , oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni.

Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

Art. 54. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutti i possessori di terre demaniali , dovranno , fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, destinare ne' Comuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà ; altrimenti si procederà in loro contumacia , senza che abbian diritto alla opposizione.

La pubblicazione s' intenderà a' termini del codice civile. Nel caso poi che i Comuni in sostegno de' loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 per gli obbietti ne' precedenti articoli indicati, allora verranno gli ex-baroni , ed altri , come sopra espressi , legalmente intimati a costituire un loro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

Art. 55. Gl'Intendenti potranno destinare in ogni Distretto, o Circondario un Consigliere distrettuale, o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria Provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatori della divisione, e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali ; ma le ordinanze saranno proferite da essi , preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza , o dalle autorità che , secondo i casi , delegheranno a supplirne le veci.

Art. 56. Le ordinanze degl' Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla G. C. de' conti , il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pe' privati , e di sei mesi pe' comuni , e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione a' Comuni, prima che passi un' anno dall' accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell' esecuzione, non potrà la G. C. deliberare che dopo di essere stata l' ordinanza eseguita (2).

Le ordinanze degl' Intendenti prese nel Consiglio d' Intendenza, riguardando i boschi , o le terre , ove esistono migliorie di alberi , non saranno a cura degl' Intendenti stessi eseguite , ove sarà portato appello innanti la G. C. de' Conti , finchè non sarà definito il giudizio , onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

Art. 57. Gl'Intendenti compiute perfettamente in ogni Comune le operazioni indicate nell' art. 1. delle presenti istruzioni , disporranno che il Sindaco fra un determinato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di

tutto il territorio del Comune, nella quale sarà indicata con distinzione; 1. l'antico demanio, 2. la parte ottenuta mercè la divisione, 3. tutta la estensione divisa in quote tra' cittadini, 4. la parte rimasta indivisa giusta l'art. 29, 5. le parti del rimanente territorio colla indicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all'esatta esecuzione che non deve meuomamente arrestare il corso delle divisioni nelle Provincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, de' quali uno sarà rimesso al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e l'altro rimarrà all'archivio dell'Intendenza.

Art. 58. Essi avranno cura di far passare a' Direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, onde dispongano l'esecuzione de'debiti cambiamenti di quote.

Art. 59. Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici si divideranno fra proprietari, ed i Comuni per rate de' fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

Art. 60. Sono autorizzati gl'Intendenti a fissare i salari dovuti a' periti, ed agli altri individui impiegati nella ripartizione, e procureranno di allontanare qualunque occasione di abuso che potesse commettersi sotto pretesto di queste, ed altre spese. Potranno prendere gli espedienti opportuni, onde le somme necessarie per le spese siano momentaneamente pagate da uno degl'interessati per poi ripartirle nel modo espresso nell'art. precedente.

Art. 61. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente a' mezzi, onde facilitare la divisione de' demani, è rimesso alle facoltà degl'Intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro Procurator Generale presso la G. C. de'Conti in Palermo, lo instruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie. Il Procurator Generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, darà le dilucidazioni, e disposizioni opportune.

Art. 62. Le carte delle operazioni della divisione de' demani di ciascun comune saranno a cura degl'Intendenti depositate nell'Archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilità del Direttore del medesimo, nè potranno essere tolte senza espresso ordine del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. A seconda che tali depositi avran luogo, gl'Intendenti ne daranno notizia allo stesso Ministro Segretario di Stato.

Si dispone la compilazione de' quadri de' demani comunali ex-feudali; e chiesastici.

15 gennajo 1842.

Pel Real Decreto approvate da Sua
 Maestà le Istruzioni promesse coll'art. 4. del Real Decreto de' 19 dicembre 1838 sullo scioglimento delle promiscuità, e sul partimento de' demani in cotesti Reali domini.

Ella ne ha ricevuta già la comunicazione in istampa per mezzo della Luogotenenza Generale; ed io desidero che vi dia tutta la pubblicità facendola inserire nel giornale d'Intendenza. Omissis

55. Gl'Intendenti potranno destinare in ogni distretto o circondario un consigliere distrettuale o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatorii della divisione e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali; ma le ordinanze saranno profferite da essi, preso lo avviso del Consiglio d'Intendenza, o dalle autorità che secondo i casi delegheranno a supplirne le veci.

56. Le ordinanze degl'Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla gran Corte de' conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pe' privati, e di sei mesi pe' comuni e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione a' comuni prima che passi un anno dall'accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell'esecuzione non potrà la gran Corte deliberare che dopo di essere stata l'ordinanza eseguita.

Le ordinanze degl'Intendenti prese in Consiglio d'Intendenza riguardando i boschi o terre ove esistono migliorie di alberi, non saranno a cura degl'Intendenti stessi eseguite, ove sarà portato appello innanzi la gran Corte de' conti, finchè non sarà definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

ISTRUZIONI da eseguirsi dagl' Intendenti incaricati col real decreto de' 19 di dicembre 1838 dello scioglimento delle promiscuità e della ripartizione delle terre demaniali ne' nostri reali domini oltre il Faro.

Degli 11 di Dicembre 1841.

T I T O L O P R I M O.

Disposizioni generali.

ART. 1. Gl' Intendenti giusta le facultà loro accordate per l' articolo 177 della legge de' 12 di dicembre 1816, e pel real decreto de' 19 di dicembre 1838 eseguiranno in Consiglio d' Intendenza

- 1.° lo scioglimento di ogni promiscuità ;
- 2.° la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' comuni ed i padroni di esse, sieno ex-baroni, sieno chiese ;
- 3.° la divisione fra cittadini de' demanii comunali, e delle parti degli ex-feudali, ed ecclesiastici spettate, o che potranno spettare a' comuni.

2. Ogni Intendente, prima di qualunque altra operazione, riunite le carte delle abolite Commissioni create col reale decreto degli 11 di settembre 1825, e quelle compilate per effetto del real decreto de' 20 di dicembre 1827, dividerà il suo lavoro in tre classi :

- 1.° per le divisioni non ancora diffinitivamente ultimate, sia perchè siano state impugnate le ordinanze delle Commissioni, sia perchè su' reclami presentati non siavi un avviso della gran Corte de' conti approvato a norma della legge ;
- 2.° per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa ;
- 3.° per quelle non intraprese affatto, o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni

fatte e non approvate, onde riformarle mercè novelli chiarimenti che crederanno opportuni, giusta la norma delle presenti istruzioni. Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno alle cominciate appena, o tuttavia non intraprese.

TITOLÒ II.

Scioglimento delle promiscuità.

3. Gl' Intendenti riterranno per principio generale che non possono essere conservate le promiscuità tra comuni e qualsivogliano persone, o lo Stato, o le chiese, o gli ex-baroni, o qualunque altro corpo morale. Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime, salve le eccezioni contenute nell' articolo 8.

4. La legge riconosce due cause di promiscuità, il condominio, e le servitù acquistate. L' uno, e le altre possono essere generali, o particolari. Le generali sono quelle che cadono sugli interi tenimenti de' paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande de' suddetti territorii promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle quali non vi sieno demanii, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvo solo i casi preveduti nell' articolo 8.

5. Le comunioni generali per condominio, e le particolari sia per condominio, sia per servitù fra' comuni si scoglieranno con la estimazione de' vicendevoli diritti su' demanii, tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, il numero rispettivo degli animali, ed i loro speciali bisogni.

6. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l' interesse di uno o più baroni, allora si seguiranno

le regole de' compensi che verranno stabilite nell' articolo 17.

7. In tutti i casi ne' quali la divisione venga a privare alcuno degli interessati del più facile accesso ad un fiume, o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita, da qualunque cava di gesso, e simile, gl' Intendenti faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

8. È possibile che vi siano de' casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri simili casi gl' Intendenti, dopo il più diligente esame, vedranno quello che assolutamente ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato, facendone sollecito rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale prenderà i nostri ordini per ciascun caso particolare onde stabilir quanto occorra.

9. Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità, non dovrà mai venir sospesa l'operazione della divisione. L' Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo, salvo alle parti lo sperimento de' rispettivi diritti.

L' Intendente avvertirà della contesa subito i nostri procuratori presso le corti e tribunali, perchè a norma dell'articolo 2 del real decreto de' 19 di dicembre 1858 assumano la difesa de' comuni come parte principale, e ne farà rapporto a Noi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

TITOLÒ V.

Regolamento di procedura.

52. Gl'Intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento delle promiscuità, e dalla divisione de' demanii ex-feudali, ed ecclesiastici.

53. Gl'Intendenti non potranno mai dispensarsi 1.º dalla interpellazione per atto amministrativo e dalla udienza degl'interessati, o de' loro rappresentanti prima di emanare le ordinanze; 2.º dal prendere l'avviso del Consiglio d'Intendenza.

Gl'Intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni. Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

54. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutt'i possessori di terre demaniali dovranno fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni destinare ne' comuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà; altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbiano diritto alla opposizione. Omissis

56. Le ordinanze degl'Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla gran Corte de' conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pe' privati, e di sei mesi pe' comuni e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da Noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione a' comuni prima che passi un anno dall'accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell'esecuzione non potrà la gran Corte deliberare che dopo di essere stata l'ordinanza eseguita.

Le ordinanze degl'Intendenti prese in Consiglio d'Intendenza riguardando i boschi o terre ove esistono migliorie di alberi, non saranno a cura degl'Intendenti stessi eseguite, ove sarà portato appello innanti la gran Corte de' conti, finchè non sarà definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

61. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente a' mezzi onde facilitare la divisione de' demanii, è rimesso alla facoltà degl' Intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro procurator generale presso la gran Corte de' conti di Palermo, lo instruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie.

Il procurator generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, darà le dilucidazioni e disposizioni opportune.

62. Le carte delle operazioni della divisione de' demanii di ciascun comune saranno a cura degl' Intendenti depositate nell'archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilità del direttore del medesimo; nè potranno esserne tolte senza espresso ordine del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni. A seconda che tali depositi avranno luogo, gl' Intendenti ne daranno notizia allo stesso Ministro Segretario di Stato.

Approvate: Palermo, il dì 11 di Dicembre 1841.

Firmato, FERDINANDO.

(N.º 8746.) *DECRETO circa i conflitti ne' giudizi ne' quali tengonsi competenti le autorità dell'ordine giudiziario e di quello del contenzioso amministrativo.*

Napoli , 20 Maggio 1844.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 4, 6 e 7 del decreto de' 16 di settembre 1810 tuttora in vigore, concernente la procedura per la elevazione de' conflitti ne' giudizi in cui tengonsi competenti le autorità dell'ordine giudiziario, e di quello del contenzioso amministrativo ;

Omissis

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Allorchè in un giudizio l' autorità giudiziaria si ritenga competente contro l' avocazione, e la dichiarazione di propria competenza fatta da una gran Corte de' conti, s' intenderà di pieno diritto esistere conflitto di attribuzioni, e rimanere sospeso ogni ulteriore procedimento presso ciascuna delle due autorità dal dì in cui, per mezzo degli agenti del pubblico Ministero presso le medesime, siensi comunicate di officio le dichiarazioni della rispettiva competenza.

2. I detti agenti del pubblico Ministero contemporaneamente alla reciproca comunicazione dovranno rimettere al Ministro di grazia e giustizia le copie della deliberazione del collegio, e del libello istitutivo dell' azione, o del gravame innanzi a ciascuna autorità.

3. L' agente del pubblico Ministero presso la gran Corte de' conti dovrà pure avvertirne il Ministro dal cui Dipartimento dipende l' amministrazione pubblica che fosse in lite.

Legge del 22 dicembre 1816 relativa alla istituzione del supremo consiglio di cancelleria. (1)

Art. 1. Il supremo consiglio di cancelleria non ha nelle sue attribuzioni alcuna parte del potere giudiziario, non essendo ordinato per sua istituzione, che a dare il suo voto consultivo negli oggetti importanti di pubblica amministrazione.

2. Esso sarà composto da dodici consiglieri ordinarij.

3. Allorchè la nostra residenza sarà ne' nostri reali dominj al di quà del Faro, saranno consiglieri straordinarij del consiglio suddetto il nostro cappellano maggiore, il presidente della suprema corte di giustizia, il presidente della corte de' conti, l'intendente del provincia di Napoli, ed il direttor generale de' dazj indiretti, tutti *pro tempore*. Nel caso poi in cui la nostra residenza avrà luogo ne' nostri dominj al di là del Faro, saranno consiglieri straordinarij del consiglio di cancelleria il giudice della monarchia, il presidente di quella suprema corte di giustizia, il presidente di quel tribunale del regio erario, tutti *pro tempore*, ed altre due cariche, che con altra nostra legge in seguito disegneremo.

4. I funzionari indicati nell'articolo precedente non sono compresi nel numero fissato nell'articolo primo, e non faranno parte di alcuna camera, ma interverranno soltanto nelle riunioni dell'intero consiglio.

5. Il consiglio supremo di cancelleria avrà un segretario generale.

omissis

21. La camera della giustizia e degli affari etotesiastici riunita a quella delle finanze e dell'interno, sono particolarmente incaricate di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarij ed i corpi amministrativi, ed i ricorsi che saran prodotti avverso le decisioni profferite dalla corte de' conti sopra oggetti di contabilità, ne' casi e nel modo, che sarà da noi determinato.

22. Apparterrà ancora alle medesime il deliberare sulle intimazioni de' giudizj contro gli agenti dell'amministrazione pubblica, a norma di ciò che sarà dai noi stabilito.

omissis

28. In ogni sessione del supremo consiglio di cancelleria vi dovranno intervenire almeno sette consiglieri ordinarij. In quella di due camere riunite dovranno intervenirevi almeno cinque consiglieri ordinarij; ed in quella di una sola, almeno tre.

omissis

(N.º 1252.) *ATTO SOVRANO per la istituzione di una Consulta ne' reali dominii oltre il Faro.*

De' 27 di Settembre 1849.

ART. 1. Vi sarà in Palermo una Consulta composta di un Presidente , e di sette Consultori scelti fra i più distinti sudditi di que' nostri reali dominii. Alla immediazione della Consulta vi saranno sei relatori a' termini del nostro decreto de' 10 di giugno 1832 , e del regolamento da Noi approvato con l'altro decreto della stessa data. Vi sarà in oltre un segretario , ed un numero d' impiegati proporzionato al bisogno del servizio.

2. La Consulta a sola nostra special commissione per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari

di Sicilia , e per commissione in nostro nome del Luogotenente generale ne' limiti delle sue attribuzioni , ed a seconda delle nostre istruzioni discuterà e darà il suo avviso:

1.º su' progetti di alta legislazione , e sulle misure di amministrazione generale ;

2.º sulla interpretazione o spiega di disposizioni , e sulla risoluzione de' dubbii nelle materie legislative ;

3.° su' conflitti di attribuzione tra le autorità del contenzioso giudiziario , e quelle del contenzioso amministrativo , e su' conflitti di giurisdizione tra le Curie ecclesiastiche, ed i Tribunali laicali ;

4.° su' dubbii che potranno sorgere nell' approvazione delle decisioni della gran Corte de' conti di Palermo, e sulla revisione che ne sarà in seguito ordinata ; non che su' ricorsi avverso le decisioni dell' anzidetta gran Corte a' termini de' due decreti de' 18 di ottobre 1824, e di tutte le altre sovrane disposizioni sulla materia ;

5.° sulle autorizzazioni per procedimento contro funzionarii pubblici rivestiti della nostra garanzia a' termini della legge de' 19 di ottobre 1818 e del decreto de' 18 di ottobre 1824 ;

6.° sulle dimande di naturalizzazione , e su quelle di cambiamento di cognome ;

7.° sulla impartizione del placito regio per l' accettazione di donazioni , eredità o legati lasciati alle Corporazioni ecclesiastiche o civili ;

8.° sulla nostra approvazione de' contratti de' luoghi pii ecclesiastici o laicali ; come anche su quella de' contratti de' comuni che hanno bisogno di superiore autorizzazione sia per solennità prescritta , sia per dispensa alla legge ;

9.° sulle dimande per istituzione di maggiorati ;

10.° sull' esercizio della regalia del regio *exequatur*, su' ricorsi di abuso in materia ecclesiastica ; sulla circoscrizione dell' Isola relativamente all' ecclesiastica giurisdizione ; e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini religiosi ;

11.° sulle questioni di precedenza tra le diverse autorità ;

12.° sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria dell' Isola ;

Omissis

C A P I T O L O I V .

Del rendimento de' conti.

32. I ricevitori distrettuali in fine di ogni esercizio , non più tardi del mese di marzo dell'anno seguente al trascorso biennio , spediranno i loro conti di carico esatto e resta all'Amministrazione generale di bonificazione , la quale fattone esame sommario , li trasmetterà alla gran Corte de' conti per essere dalla medesima discussi e giudicati : quindi nello scioglimento delle cauzioni di essi ricevitori distrettuali , non meno che de' percettori , dovrà essere intesa l'Amministrazione generale.

33. Il cassiere dell'Amministrazione fra i primi sei mesi dopo elasso il biennio renderà il conto all'Amministrazione generale medesima in doppio esemplare , distinto per *confidenza* , e ciascuno di essi distinto per capitoli ed articoli ; e dopo le analoghe verificazioni lo spedirà alla gran Corte de' conti pel definitivo esame e discussione , inviando l'altro esemplare al Ministero de' lavori pubblici.

34. Nel solo fine di centralizzazione il cassiere includerà nel suo conto tutti i carichi esatti , reste e versamenti , che risultano da' conti speciali che saranno rimessi in appoggio del conto medesimo , essendo la responsabilità a carico di ciascun contabile come per legge.

35. Le significatorie che la gran Corte de' conti potrà pronunciare nella discussione de' conti saranno dal Procurator generale rimesse direttamente all'Amministrazione generale , la quale dopo di averne presa ragione nella sua contabilità , le includerà nelle liste di carico.

Tali avvisi saran rimessi dal direttore al sindaco, il quale ne accuserà ricevo, e li distribuirà ai contribuenti.

Sotto pena di una multa, il direttore non potrà ritardar la spedizione degli avvisi più di un mese dopo decisi i reclami corrispondenti.

Gli esattori eseguiranno le sospensioni enunciate negli avvisi.

Art. 110. Pe' reclami collettivi, l' avviso conterrà i nomi di tutt' i contribuenti le di cui quote, o parti di quote, saranno state rilasciate.

Il sindaco ne farà fare immediatamente l'annotazione sui rispettivi articoli del ruolo, come sul giornale di cassa a credito de' contribuenti, e sottoscriverà ogni annotazione.

Dippiù con un affisso pubblicherà i rilasci accordati (1).

Art. 111. Qualunque ritardo si mettesse nella esecuzione de' pagamenti, sarà dalle autorità o dai semplici particolari riferito al Ministro delle Finanze, il quale vi provvederà immediatamente.

TITOLO IX.

Gravami contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza.

Art. 112. Può prodursi gravame contro le decisioni de' Consigli d' intendenza proferite sui reclami particolari e collettivi, ancho quando sieno state sottoposte all' approvazione del nostro Ministro delle finanze, secondo l' art. 96, dovendo questa approvazione riguardarsi come una formalità necessaria al pagamento delle somme accordate, e non come una sanzione delle decisioni.

I gravami saran presentati nella Gran Corte de' conti, e potran prodursi tanto da' particolari o dagli esattori interessati, quanto dai direttori o dal Consiglio delle contribuzioni dirette.

Non sarà proposto alcun gravame del direttore, se il Consiglio delle contribuzioni dirette, a cui il reclamo dev' esser rimesso, non lo reputi fondato.

Art. 113. I gravami prodotti dal direttore nel modo anzidetto, o dal Consiglio delle contribuzioni dirette, avranno effetto sospensivo fino alla decisione della Gran Corte de' conti approvata da Noi, e da comunicarsi al direttore per mezzo del Ministro delle Finanze.

Art. 114. I gravami de' particolari non impediscono l' esecuzione di ciò che a loro riguardo è stato disposto dal Consiglio d' Intendenza; e dove mai siasi deciso che spetti loro una riduzione, moderazione ec., questa sarà loro accordata; ma se il contribuente riceverà la somma accordatagli, s' intenderà di aver con questo atto rinunciato al gravame.

Perciò, nel caso di disgravio concesso, dovrà dal contribuente presentarsi, prima della decisione, un certificato del ricevitore generale, che attesti di esser rimasto inestinto il mandato della tesoreria.

Art. 115. Non saranno ammessi gravami dalla Corte de' conti oltre ai tre mesi dopo proferita la decisione del Consiglio d' Intendenza. (2).

Art. 116. Ogni gravame conterrà la copia della decisione del Consiglio d' intendenza, la quale dovrà esser rilasciata, sulla semplice richiesta della parte, dal direttore delle contribuzioni dirette.

Le copie rilasciate ai particolari saranno estese in carta bollata e registrate dal direttore, a spese delle parti, a norma della legge de' 25 dicembre 1816, e del decreto de' 23 aprile 1817 (1).

Art. 117. I gravami de' particolari saranno dal Procurator generale presso la Corte de' conti comunicati al direttore delle contribuzioni dirette, il quale fra quindici giorni gli rimetterà il processo, con un rapporto risposivo ai diversi articoli del gravame.

Art. 118. Pe' gravami del direttore delle contribuzioni dirette, un avviso che il Procurator generale ne darà al contribuente, per mezzo dell' Intendente, e quindi del sindaco del comune, terrà luogo di citazione.

Art. 119. Motivo ammissibile di gravame sarà l' inosservanza o la viziosa applicazione di alcuna delle disposizioni del presente decreto, che abbia avuto luogo nella istruzione, e sia stata confermata colla decisione dei reclami.

Ogni ripulsa o decisione contraria, proferita per non essersi adempiuto agli atti necessari nel tempo per essi prescritto ne' titoli precedenti, o per non essersi in tempo presentati i documenti richiesti, o per qualsivoglia altro difetto di forma, non è suscettibile di rievoca nè di sanatoria, mercè l' adempimento posteriore delle formalità omesse, salvo al contribuente il produrre reclamo nell' anno seguente, se i termini prescritti dal presente decreto non saranno scorsi.

Art. 120. Trovando la Corte il reclamo mal giudicato, o la verifica affetta da' vizi indicati nell' articolo 95, annullerà la decisione del Consiglio d' intendenza, e rimanderà le carte al direttore delle contribuzioni dirette per procedersi ad una nuova istruzione. Su di questa proferirà il suo giudizio.

Art. 121. La Corte nelle sue decisioni citerà le disposizioni del presente decreto, in virtù delle quali crederà di doversi modificare o confermare quelle del Consiglio d' intendenza.

Riferirà inoltre le osservazioni responsive del direttore su di ogni articolo del gravame, ed i motivi che ha di ammetterle o di rigettarle.

Art. 122. Le decisioni della Corte de' conti in materia di reclami, saranno puramente consultive. Esse saranno rimesse al nostro Ministro delle Finanze, il quale le sottoporrà a Noi, e quindi farà eseguire le determinazioni che avremo prese.

Art. 123. Uno de' controllori delle contribuzioni dirette della città di Napoli sarà incaricato presso la cancelleria della Corte de' conti di ricevere, porre in ordine, e di tener in deposito le carte relative ai gravami per contribuzioni.

***REGOLAMENTO riguardante gl' incarichi e le attribuzioni
degli impiegati superiori ed inferiori addetti a diversi
ripartimenti della direzione generale del gran Libro
del debito pubblico di Sicilia.***

De' 20 di Gennajo 1850.

Del direttor generale.

ART. 1. Il direttor generale regolerà lo intero servizio de' cinque uffizii o sia ripartimenti, di cui è composta la direzione generale del gran Libro.

Omissis

Del segretario generale.

2. Il segretario generale è considerato come il sostituto del direttor generale. In conseguenza egli ne rimpiazza le veci, e ne assume tutte le funzioni ed attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento. Per le assenze momentanee egli potrà rimpiazzare le funzioni di direttor generale, e sottoscrivere in sua vece le carte di ufficio, qualora ne sia debitamente autorizzato dallo stesso direttor generale, meno degli estratti delle rendite e delle pensioni.

Egli interviene nelle referende de' capi di ufficio e nelle sessioni che il direttor generale stimerà di tenere co' medesimi, dove darà il suo parere. Sorveglia il servizio interno delle officine, ed in generale l' andamento di tutto il servizio sotto gli ordini immediati del direttor generale.

Del segretariato.

3. Il segretariato essendo un' officina che deve figurare il centro di tutte le carte e di tutta la corrispondenza, in conseguenza il capo del detto ripartimento è colui che dee risponderne, ed è di dritto il custode di tutte le leggi, reali decreti, ed altre carte originali che riguardano disposizioni sovrane e ministeriali, sistemi e buon ordine.

Della controloria generale.

5. Appartiene a questo ripartimento il controllo di tutte le operazioni contabili degli altri ripartimenti che seguono di cui il controloro è responsabile. Ed è perciò che al me-

desimo devono somministrarsi tutti gli elementi d'onde possa stabilirsi una scrittura di controllo a stile semplice, tanto pel ramo delle rendite, che per le pensioni, e tutte le successive variazioni che vi potranno essere per così avere le notizie da servirgli di regola alla controllazione.

Omissis

In conseguenza il controloro è nel preciso dovere di rendere nella gran Corte de' conti il conto di ordine de' suddetti due rami, il quale comprendendo i risultamenti de' due conti materiali che si danno dagli agenti contabili, serve di concordanza e di controllo a' medesimi.

Ed è perciò che il controloro è obbligato di fare immobilizzare una rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia di annui ducati cencinquanta per garentire al Governo la sua gestione.

6. I doveri del suddetto ripartimento riduconsi principalmente a tre; cioè,

1.° esame de' documenti radicali delle iscrizioni, e scritturazione de' movimenti delle rendite, compresa la scrittura corollaria;

2.° lo stesso pe' titoli del ramo delle pensioni;

3.° e la controllazione materiale de' pagamenti che derivano dall' uno e dall' altro ramo. Quindi è che il servizio sarà diviso in tre sezioni.

7. Appartiene alla prima il disimpegno non solo della scrittura corollaria, ma ben anco quello di aver cura di tutte le carte originali relativamente alle rendite, e dividere il lavoro col controloro in ordine all' esame de' documenti radicali delle iscrizioni, mutazioni di proprietà, atti d' immobilizzazioni e disvincoli, procure, sequestri di pensioni ed altro.

Come pure dovrà incaricarsi della scritturazione ne' rispettivi libri e loro pandette de' movimenti suddetti, sia per trasferimenti, sia per divisioni o riunioni, non escluse le immobilizzazioni ed i disvincoli.

Sarà incaricata da ultimo dello sconto de' semestri, delle pignorazioni, e de' disegni al prossimo stabilimento della

Cassa di sconto, non che della formazione dello stato verificato in fine di ogni semestre de' veri ed effettivi creditori che vi hanno dritto.

8. Riguarda l'altra la conservazione di tutte le carte originali, e l'esame de' documenti radicali delle iscrizioni di pensioni, loro estinzioni, e liquidazioni di arretrati lasciati mesatti da' pensionisti defunti;

omissis

9. La terza sarà addetta alla materiale controllazione de' pagamenti che in dettaglio si spediscono dalle due agenzie contabili delle rendite e pensioni, incominciando dal riesame de' documenti esibiti in appoggio, e terminando col riscontro parziale delle somme descritte già negli stati, o siano levamenti de' termini esigibili. Oltre a ciò è nell'obbligo di formare il conto annuale da rendersi nella gran Corte de' conti.

Dell'agenzia contabile delle rendite.

10. A questo ripartimento è affidata la cura di tener conto in una scrittura a stile doppio tanto del giro contabile de' movimenti della proprietà delle rendite consolidate, sia per successioni, sia per vendite, sia per pignorazioni ed immobilizzazioni, sia per riunioni e divisioni, quanto del così detto conto di terze, o sia la scritturazione ne' rispettivi conti delle annualità maturate e de' pagamenti che ne risultano col corrispondente conto di cassa pe' fondi che si somministrano alla direzione, e per l'esito che si effettuisce a favore de' creditori iscritti, dovendosi dimostrare in fine d'anno con un bilancio generale i risultamenti e la esattezza di tutte le suddette operazioni contabili.

Il servizio di questo ripartimento sarà perciò diviso in due sezioni.

11. L'agente contabile è responsabile di questo ramo.

Omissis

Dell'agenzia contabile delle pensioni.

14. Questo ripartimento, tuttochè destinato al ramo delle pensioni, le quali dopo l'assiento ne' rispettivi libri non soffrono quelle mutazioni rapide e frequenti a cui è soggetto il ramo delle rendite consolidate, pure tuttavolta perchè riunisce diversi molteplici lavori suddivisi in piccioli ed interessanti dettagli, ed a causa non che del pagamento che se ne fa loro bimestralmente, ma bensì de' sequestri ed assegnamenti che tutto giorno pervengono sulle medesime a nome de' creditori de' pensionisti a' quali è applicabile l'articolo 16 del decreto del 25 di gennajo 1823, sarà perciò suddiviso in tre sezioni come in appresso verrà detto.

15. L'agente contabile è responsabile della contabilità di questo ramo ripartito in tre classi; cioè

pensioni civili,
pensioni ecclesiastiche,
pensioni di grazia.

omissis

Il medesimo agente contabile è nel preciso dovere di dare il conto materiale della sua gestione di ogni anno nella Corte de' conti, e di fare immobilizzare per sua cauzione una rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di Sicilia di annui ducati cencinquanta.

*Della liquidazione generale de' trasferimenti
e degli affari contenziosi.*

19. Per mezzo del liquidatore generale si opererà la mutazione della proprietà delle rendite iscritte sia per vendita tra le parti, sia per successione dipendente o da divisioni di famiglia o da decisioni de' tribunali. In sua presenza se ne distenderanno gli atti.

omissis

20. La prima sezione di questo ripartimento è addetta al ramo delle rendite.

omissis

21. L'altra sezione riguarda le pensioni,

Disposizioni generali.

22. Negli articoli 3, 5, 11, 15 e 19 trovandosi detto che i rispettivi capi di uffizio sono responsabili al Governo della esattezza del servizio, ciò non pertanto non sono esenti da una responsabilità proporzionata al loro grado tutti gli altri impiegati, da' quali il capo d'uffizio può ripetere quel danno che forse la loro poca riflessione o la inesattezza nello adempimento del proprio dovere gli avrà potuto cagionare.

24. Nel dì 30 di giugno di ogni anno saranno tenuti il controloro e i due agenti contabili del gran Libro di presentare alla gran Corte de' conti i loro rispettivi conti dell'anno precedente. Seguita che sarà tale presentazione, allora avranno i medesimi acquistato il dritto a pretendere una gratificazione, cioè di ducati quaranta annui il controloro e di ducati trenta annui per uno i due agenti contabili anzidetti.

25. La scrittura delle rendite dovrà essere rinnovata in ogni sessennio,

Omissis

(N.º 2102.) *Decreto col quale si prescrive che le funzioni del pubblico Ministero presso il Consiglio di amministrazione della direzione generale de' dazii indiretti in Sicilia debbano esercitarsi da un avvocato generale, o da un consigliere della gran Corte de' conti.*

Caserta, 27 Gennaio. 1851.

FERDINANDO II **ECCC**

Visto il decreto de' 6 di agosto 1840, con cui fu istituito nella direzione generale de' dazii indiretti di Sicilia un Consiglio di amministrazione composto dal direttore generale, come presidente, da altri due funzionarü col grado d'ispettori generali, dal segretario generale col voto consultivo, e da un consigliere della gran Corte de' conti per disimpegnarvi le funzioni di pubblico Ministero :

ART. 1. Le funzioni del pubblico Ministero presso il Consiglio di amministrazione della direzione generale de' dazii indiretti in Sicilia saranno esercitate da un avvocato generale, o da un consigliere della gran Corte de' conti de' nostri reali dominii di là del Faro.

Omissis

REGOLAMENTO per la esecuzione degl' introiti e degli esiti dei fondi appartenenti all' Amministrazione generale di bonificazione, in conformità del disposto col decreto organico degli 11 di maggio 1855.

De' 28 di Settembre 1855.

CAPITOLO PRIMO.

Della riscossione de' fondi di bonificazione.

ART. 1. La riscossione de' cespiti diversi appartenenti all' Amministrazione generale di bonificazione rimane affidata agli agenti delle contribuzioni dirette ; cioè esattori , percettori e ricevitori distrettuali.

2. Per questo servizio gli esattori e percettori dipenderanno rispettivamente da' ricevitori distrettuali , presso de' quali faranno i loro versamenti , uniformandosi alle stesse regole che sono in pratica per la esazione del contributo fondiario.

3. I ricevitori distrettuali , riuniti che avranno gl' introiti , li verseranno alla chiusura di ciascuna decade direttamente all' Amministrazione generale di bonificazione , accompagnandoli co' corrispondenti elementi contabili nascenti dalla scritturazione che essi faranno di questi fondi in separato conto , interamente distinto dalla percezione d' interesse della Tesoreria generale.

Omissis

CAPITOLO II.

Degli obblighi e della responsabilità del cassiere e de' suoi fidejussori.

10. Il cassiere è considerato come ogni altro contabile dello Stato : quindi le sue obbligazioni , e quelle de' suoi fidejussori sono esecutive come quelle de' contabili presso la Tesoreria generale ed i fidejussori de' medesimi.

11. Al cassiere dell' Amministrazione generale verrà passata , insieme collo stato discusso rispettivo , una spedizione delle liste di carico di cui parla l' articolo 4 , per servirsene di norma per la scritturazione dell' introito.

(N.° 2936.) *DECRETO relativo allo stabilimento delle officine di liquidazione de' conti presso la gran Corte de' conti de' domini di qua del Faro, ed al personale da addirsi per lo servizio delle medesime.*

Caserta, 3 Marzo 1856.

Vista la legge organica della nostra gran Corte de' conti de' reali domini al di qua del Faro de' 29 di maggio 1817;

Visto il regolamento di procedura delle sezioni contabili della detta gran Corte de' conti de' 2 di febbrajo 1818;

Visto il regolamento de' 18 di febbrajo 1818, relativo al servizio de' razionali della gran Corte de' conti ed alla ripartizione del fondo di gratificazione;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Sono stabilite presso la nostra gran Corte dei conti le officine di liquidazione de' conti. Ciascun razionale avrà un'officina alla sua dipendenza.

2. I razionali, come prima avranno ricevuto dalla cancelleria i conti di loro commessa, li recheranno nella propria officina, ove dovranno procedere a tutte le operazioni di verifica preventiva e di liquidazione, ed alla spedizione degli atti che ne risulteranno, senza che sia mai permesso di trasportare fuori del locale della gran Corte nè conto, nè documento alcuno.

3. Il numero de' razionali è fermato a dodici, de' quali quattro saranno consiglieri supplenti delle Camere dei conti. Essi conserveranno il soldo attuale di annui ducati seicento, e godranno de' compensamenti e soprassoldi di cui sarà parlato nell' articolo 8.

4. I doveri de' razionali e de' consiglieri supplenti saranno i medesimi voluti dalla legge e da' regolamenti in vigore.

5. Sono creati presso la stessa gran Corte de' conti dodici pro-razionali, col soldo annuo di ducati trecento sessanta per ciascuno; dodici uffiziali di liquidazione col soldo annuo di ducati centottanta; dodici uffiziali di contabilità col soldo annuo di ducati centoquarantaquattro; e

dodici alunni contabili senza soldo. I pro-razionali, gli ufficiali e gli alunni suddetti non avranno dritto a compensamento alcuno sulla liquidazione de' conti. I soldi a ciascuno di essi saranno pagati previo il certificato di assistenza rilasciato dal razionale dell'officina di liquidazione cui appartengono, e vidimato dal Procurator generale.

6. I pro-razionali e gli ufficiali dianzi mentovati sono i collaboratori esclusivi de' razionali, sotto la guida, gli ordini e la responsabilità de' quali dovranno eseguire tutto il lavoro di liquidazione e di risultamento della rispettiva officina. Il nostro Procuratore generale presso la gran Corte assegnerà a ciascun razionale un pro-razionale, ed un numero di ufficiali e di alunni, secondo i dettami dell'economia del servizio in ciascun' officina.

7. La nomina de' pro-razionali, degli ufficiali e degli alunni sarà fatta per concorso, nel quale verranno ammessi gl' impiegati della gran Corte de' conti e delle altre Amministrazioni finanziere, ed anche gli estranei. Il concorso sarà fatto innanzi al presidente ed a' componenti del pubblico ministero della gran Corte de' conti.

Omissis

(N.º 3388.) *DECRETO che rende comune alla Sicilia il decreto de' 18 di maggio 1855 prescrivente che il primo eletto può essere allegato a sospetto e ricusato nello esercizio delle funzioni d' istruttore ne' giudizi di contravvenzione per usurpazione di suolo pubblico.*

Quisisana . 22 Agosto 1856.

FERDINANDO II. ec. ec. ec.

» **ART. 4.** Il primo eletto può essere allegato a sospetto
 » e ricusato nello esercizio delle funzioni d' istruttore nel
 » giudizio penale delle contravvenzioni agli articoli 6 e
 » 7 della legge de' 24 di marzo 1817 attribuitegli dall'ar-
 » ticolo primo della medesima legge, siccome ogni altro
 » ufficiale di polizia giudiziaria procedente in materia
 » penale.

» 2. Sono competenti a conoscere della ricusa prodotta
 » contro il primo eletto per lo esercizio delle funzioni
 » suddette o il sindaco del comune nel quale la contrav-
 » venzione è stata commessa , o il Consiglio d'Intenden-
 » za , secondo che l'uno o l'altro è competente a cono-
 » scere della contravvenzione , giusta gli articoli 2 e 3
 » della legge de' 25 di marzo 1817.

» 3. In caso di appello dalla sentenza de' primi giudi-
 » ci , si procederà similmente o innanzi al sindaco del
 » capoluogo del circondario , o innanzi a quello del ca-
 » poluogo del distretto , o presso il Consiglio d'Intendea-
 » za , o da ultimo presso la Camera del contenzioso am-
 » ministrativo della gran Corte de' conti , secondo la ri-
 » spettiva competenza dell'appello nel merito , segnata
 » nell'articolo 21 della legge de' 21 di marzo 1817.

» 4. Nel suddetto giudizio di ricusa il primo eletto al-
 » legato a sospetto sarà supplito nelle funzioni di pubblico
 » ministero dal secondo eletto , secondo la regola gene-
 » rale scritta nell'articolo 59 della legge de' 12 di dicem-
 » bre 1816.

» 5. Ammessa o respinta che sia la ricusa prodotta
 » contro il primo eletto nella sua qualità d'istruttore, egli
 » non pertanto non dovrà astenersi dallo esercitare nel
 » giudizio in merito le sue funzioni di pubblico ministe-
 » ro , nelle quali siccome parte principale non è punto
 » ricusabile.

*REGOLAMENTO intorno al servizio della telegrafia elettrica
 ne' reali domini di qua dal Faro.*

De' 23 di Dicembre 1857.

TITOLO PRIMO.

Delle divisioni delle linee telegrafiche , e delle stazioni

Omissis

TITOLÒ III.

Doveri ed attribuzioni degl' impiegati della Direzione e delle stazioni, degl' ispettori e del magazzinoiere.

CAPITOLÒ PRIMO.

Attribuzioni e doveri della Direzione.

6. Le diverse stazioni, gl' ispettori sulle linee, l'ingegnere, il meccanico ed il magazzinoiere saranno nella dipendenza della Direzione.

7. Quanto alla scrittura per gl' introiti provenienti dall' applicazione delle tariffe e per gli esiti superiormente approvati, quella stessa provvisoriamente stabilita presso il tesoriere generale passerà alla Direzione con tutte le carte di corrispondenza, e la Direzione medesima la proseguirà sulle stesse basi, salvo quelle variazioni che dal tempo e dalle circostanze potranno essere suggerite. Gli elementi, in quanto agl' introiti, le verranno passati dalle stazioni, siccome in seguito sarà dichiarato.

8. La Direzione terrà aperto un ruolo di tutti gl' impiegati addetti al servizio telegrafico elettrico.

9. Formerà ogni anno il suo stato discusso per la parte degl' introiti presuntivamente, e per la parte degli esiti secondo i bisogni effettivi del servizio; e sulle norme del predetto stato discusso avanzerà i suoi rapporti contabili al Ministero delle finanze, e provocherà la spedizione degli ordinativi imputabili secondo la natura degli esiti a' capitoli dello stesso.

Fra' detti rapporti contabili comprenderà quelli delle somme da pagarsi per le indennità di gastì e di lume e fuoco assegnate a' capi delle stazioni ed a' segnalatori, come pure le mercedi spettanti a' pedoni ed agli artieri, per essere pagate le somme alla Direzione onde farne la distribuzione agl' interessati.

10. A tenore dell' articolo 26 del Trattato internazionale stipulato con la Santa Sede il dì 27 giugno 1854, chiuderà trimestralmente i conti di *Dare* ed *Avere* tra il real Governo Napolitano e lo Stato Pontificio, per essere

mutuamente scambiate e pareggiate le differenze in contanti.

Altrettanto praticherà per lo aggiustamento de' conti con la Sicilia.

11. Oltre della scrittura generale degl' introiti , di cui è parola nello articolo 7 , la Direzione aprirà una scrittura speciale per gli oggetti inservienti all' uso della telegrafia elettrica , riposti nel magazzino sotto la sua dipendenza. Questa scrittura conterrà due parti , per la immissione degli oggetti , e per la estrazione.

12. Alla fine di ciascun anno , dopo di aver raccolto dalle diverse stazioni i conti co' corrispondenti documenti , ne farà sommaria discussione , ed indi li trasmetterà per la finale giudicatura alla gran Corte de' conti non più tardi della fine di marzo per l' anno precedente , accompagnati da un quadro dimostrativo di tutte le operazioni estratto dalla sua contabilità.

Contemporaneamente trasmetterà al tesoriere generale un duplicato del detto quadro per mettersi in appoggio de' conti del medesimo quanto alla parte degl' introiti pervenuti alla Tesoreria generale per mezzo dei suoi ricevitori.

La stessa Direzione ritirando ogni anno dal magazzino il conto in genere , lo confronterà con la sua scrittura , e lo passerà egualmente alla gran Corte de' conti per essere discusso e giudicato.

C A P I T O L O II.

Doveri degl' impiegati presso le stazioni.

13. In ogni stazione dove è servizio de' privati vi saranno due registri principali , l' uno pe' dispacci che partono , l' altro pe' dispacci che arrivano , fatti a matrice e secondo i modelli esistenti.

I detti registri avranno un solo numero d' ordine progressivo , e saranno tenuti esattamente al corrente , trascrivendosi le segnalazioni di partenza e di arrivo secondo le indicazioni che ne danno le rispettive colonne ,

ed addizionando per ciascun dispaccio le tasse riscosse, non escluse quelle che si possono anticipatamente pagare anche per le risposte.

14. Oltre questi due registri vi sarà un libro speciale, dove si noterà da un lato dispaccio per dispaccio il numero delle parole, le tasse introitate secondo la destinazione delle segnalazioni, e le somme provvisoriamente riscosse per le risposte in anticipazione pagate, e dall'altro si riporteranno i versamenti fatti alla Tesoreria generale. Il tutto secondo i modelli in uso.

È bene inteso che le tasse pagate anticipatamente per le risposte, dovendo formare introito presso la stazione da cui la risposta parte, sarà questa tenuta di notare per semplice memoria nel libro di cui si è parlato il montare effettivo delle tasse a norma della tariffa, e ciò per farsene confronto con la somma anticipatamente introitata dalla stazione cui perviene la risposta, e qualora vi sia differenza procurare la regolarizzazione.

15. Presso ciascuna stazione vi saranno ancora quattro altri registri, il primo, cioè, pe' dispacci che pervengono dall'estero, il secondo pe' dispacci di provenienza estera diretti per la Sicilia, il terzo per quelli che pervengono dall'interno de' reali domini continentali, il quarto per quelli provenienti dalla Sicilia negli stessi reali domini. Il primo servirà per tener conto di quella parte di tasse spettante al real Governo da essere conteggiata con lo Stato Pontificio, il secondo per tener conto del quarto della tassa a favore della Sicilia, il terzo per servire di controllo al libro stabilito pe' dispacci di partenza di cui è parola nell'articolo 14, il quarto per controllo de' conteggi di rimborso tra l'una e l'altra parte de' reali domini.

16. I dispacci ufficiali delle autorità del real Governo indicate nell'articolo 6 del real decreto de' 15 di dicembre per oggetto di servizio pubblico, quando vanno diretti per lo interno del Regno, essendo esenti da tassa, non debbono essere scritturati come tutti gli altri. Se i mentovati dispacci vengono inoltrati per l'estero è d'uo-

po che siano tassati dal punto di partenza, ed in luogo di numerario si verseranno i fogli di liquidazione di tali tasse, rimanendo a cura della Tesoreria generale prendere rimborso dell'equivalente a carico delle autorità che hanno spedito il dispaccio, e restando a cura della Direzione di tenerne ragione ne' conteggi con lo Stato della Santa Sede.

Eguualmente saranno soggetti a tassa i dispacci che i funzionarii del real Governo all'estero dirigono alle autorità stesse nel Regno; ma tali tasse saranno limitate per lo spazio che percorrono i dispacci dalla frontiera alla loro destinazione, essendo questa la sola parte che può formare credito verso lo Stato Romano ne' reciproci conteggi.

Eccettuati unicamente i casi di cui si è parlato di sopra, e cui vanno applicate le norme indicate, per tutti i dispacci che si spediscono, sia per lo interno del Regno, sia per l'estero, le tasse debbono venir pagate anticipatamente nel loro intero ammontare

17. È inibito agli ufiziali delle varie stazioni di fare esiti di qualunque natura senza superiore autorizzazione della Direzione.

Sono eccettuate da tali disposizioni le restituzioni di cui si parlerà nel Titolo IV di questo regolamento, le quali saranno giustificate con le ricevute di coloro cui sono dovute, vistate dal capo di ufficio o da colui che ne fa le veci, le quali prenderanno luogo di numerario sotto apposita rubrica.

18. Allorchè l'introito di una officina giungerà alla somma di ducati cento, ne sarà fatto immantinentemente versamento nella cassa del ricevitore del distretto in cui è sita la stazione, o presso le casse de' percettori e degli esattori comunali, secondo le autorizzazioni che potranno all'uopo essere date. Alla fine però di ogni dieci giorni di ciascun mese, qualunque sia la somma esistente in cassa, se ne farà versamento alla Tesoreria generale nel modo indicato. Si accompagnerà ciascun versamento con un notamento in doppio esemplare giusta il modello

esistente , e si ritirerà dal ricevitore del distretto corrispondente ricevo nella forma di uso.

19. Tutto il servizio proprio di ogni stazione potrà essere disimpegnato da qualunque degli uffiziali ivi addetti, tranne le segnalazioni, le quali saranno eseguite da impiegati specialmente destinati a tale ufficio.

Gli uffiziali renderanno tutti solidariamente un conto alla Direzione , per passarsi alla gran Corte de' conti per la giudicatura finale.

La sola conservazione del danaro riscosso , ed i versamenti di esso saranno a carico di uno degli uffiziali da destinarsi in ogni stazione , sotto la vigilanza e solidale responsabilità del capo di ufficio.

20. I pedoni assegnati alle officine, oltre agli obblighi loro ordinarii della consegna a domicilio de' plichi alle parti , faranno ancora da inservienti presso le officine inedesime.

21. Alla fine di ciascun mese le stazioni saranno obbligate di fare invio alla Direzione per la via di posta tanto degli estratti conformi al libro de' dispacci spediti nel corso del mese stesso , quanto degli estratti de' registri de' dispacci pervenuti sia dall' estero , sia dalle altre stazioni dello interno del Regno , sia dalla Sicilia. Questi estratti dovranno essere addizionati , e col riporto delle somme introitate ne' mesi precedenti , a contare dal primo di gennajo di ciascun anno.

Gli estratti suddetti de' registri pe' dispacci di arrivo dall' estero e dall' interno del Regno o dalla Sicilia debbono essere accompagnati da tronchi staccati dal registro principale di arrivo di cui è discorso all' articolo 13.

Di più avranno l'obbligo di mandare alla Direzione non più tardi del giorno 15 del mese seguente pel mese precedente tutti i dispacci originali che sono stati spediti nel corso del mese stesso , come ancora quelli che saranno pervenuti dall' estero e trascritti da' rispettivi segnalatori , debitamente da loro firmati , affinchè la Direzione possa farne la verificaione.

22. Alla fine di ciascun anno ogni stazione manderà alla Direzione il conto co' corrispondenti documenti in appoggio, il quale, verificato e discusso, sarà inviato alla gran Corte de' conti per essere definitivamente giudicato, come è stabilito nello articolo 12.

omissis

24. Nel corso di gennajo di ciascun anno saranno renduti i conti morali e materiali, ed il bilancio generale.

Il direttore sarà tenuto a dare il bilancio generale, facendolo per mezzo dell'Amministrazione generale del demanio pervenire ne' modi di regola alla gran Corte de' conti; ed oltre a ciò dovrà dare un conto morale, che per mezzo dell'Amministrazione stessa sarà sottoposto al Ministro delle finanze.

Il conto materiale sarà dato dal cassiere, e per l'organo dell'Amministrazione suddetta sarà fatto pervenire alla gran Corte de' conti per essere discusso e giudicato.

L'Amministrazione generale farà, tanto sul conto morale, quanto sul bilancio, o sul conto materiale, le sue osservazioni e concordanze.



(N.º 5455.) *DECRETO col quale si stabilisce un novello ordinamento organico dell'Amministrazione generale delle monete, e si approva un regolamento intorno al servizio ed agl' impiegati della medesima.*

Caserta, 20 Dicembre 1858.

FERDINANDO II. Ecc. ecc.

ART. 1. All'Amministrazione generale delle monete sarà preposto un direttore generale, che sarà il reggente del Banco delle Due Sicilie, alla cui immediata sarà il segretario generale del Banco, anche pel servizio della predetta Amministrazione generale.

I rispettivi loro soldi continueranno, come di presente, a gravitare sullo stato discusso del Banco.

2. La contabilità dell'Amministrazione generale sarà diretta da un razionale della gran Corte de' conti, il quale ritenendo gli averi annessi alla sua carica, e continuando ad esercitarne le funzioni, riceverà in oltre una indennità

C A P I T O L O III.

Della contabilità generale.

16. La contabilità dell'Amministrazione generale delle monete sarà affidata ad un razionale della gran Corte dei conti che verrà destinato dal Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed avrà in suo ajuto un competente numero d'impiegati. Egli ha l'obbligo di verificare e rivedere tutti i lavori contabili, e di proporre al direttore generale quelle modificazioni e misure che crederà più conducenti al bene del servizio.

17. Prenderà ragione de' verbali relativi a qualunque specie di materia monetabile immessa nel tesoro, e terrà scrittura a stile doppio di tutte le immessioni ed estrazioni di materie o monete che avranno luogo nel tesoro medesimo.

Terrà la scrittura degl' introiti delle officine di garentia di Napoli e delle provincie , come pure un esatto inventario delle macchine , degli utensili e della mobiglia esistenti ne' diversi officii.

48. Esaminerà e prenderà ragione di tutti i documenti di spese , i quali si eseguiranno con la spedizione de' corrispondenti mandati che egli presenterà al direttore generale.

Prenderà registro di tutti i pagamenti che con libranze si spediscono dalla general Tesoreria a favore dello appoderato , e ne terrà conto per capitoli ed articoli. Propporrà al direttore generale tutti i pagamenti relativi al servizio dell' Amministrazione , regolarizzandone i documenti per le corrispondenti richieste da farsi al real Ministero , delle quali dovrà tenere particolare notamento, affine di evitare che sull' istesso oggetto si possano avanzare più dimande.

49. Dovrà verificare i conti che rendono i ricevitori degli uffizii di garentia , que' del direttore od appaltatore della monetazione , ed i conti degl' incaricati del tesoro , sì per lo ramo della monetazione , come per l' altro del gabinetto d' incisione , e finalmente il conto delle spese di liti , ed ogni altro conto di spese diverse che lo appoderato formerà per la Tesoreria generale.

20. Dovrà liquidare tutte le spese , ed i versamenti da farsi al Banco ed alla Tesoreria generale in ciascuna liberata. Formerà gli stati quindicinali del credito del Banco verso la Zecca per le materie ivi immesse , non che gli stati dell' utile e della perdita avvenuta sulle monetazioni di oro , argento e rame delle materie immesse in ciascun semestre , onde il Banco possa dalla Tesoreria generale conseguire il rimborso del meno ricevuto con la liberata.

Porterà un conto particolare per lo ramo del gabinetto d'incisione con la scuola d'istruzione, e curerà la spedizione de' corrispondenti mandati agl'incaricati del tesoro pe' versamenti che far deggiono alla Tesoreria generale.

21. In ogni anno dovrà formare in quintupla spedizione i verbali di chiusura della cassa di guarentia per la capitale; e formare i bilanci de' prodotti di garentia, raffineria e multe di contravvenzione, inviando alla gran Corte de' conti i corrispondenti documenti che pervengono in Amministrazione da' diversi officii del Regno; come ancora compilerà gli stati della ripartizione delle multe per rimettersi al Ministero.

22. Dovrà in oltre tener conto delle medaglie che si battono per superiore disposizione, e de' pagamenti che per esse ricevonsi, onde in fine di ogni semestre avanzi rapporto per far conoscere i pagamenti che si attendono.

Dovrà pure tener conto delle monete che tolgonsi dalla circolazione perchè sfigurate o rotte, e che vengono versate nel tesoro della Zecca da' cassieri del Banco per novella coniazione.

23. Il razionale formerà in ciascun anno il bilancio generale dell'Amministrazione da spedirsi alla gran Corte de' conti, giusta il prescritto nell' articolo primo del real decreto de' 2 di febbrajo 1848; ed in fine essendo egli uno de' componenti della Commissione a' termini della legge monetaria de' 20 di aprile 1848, intervorrà alla verificazione delle monete ne' giorni delle liberate, e dipenderà per ogni altro oggetto dagli ordini del direttore generale.

C A P I T O L O I V .

Delle officine del tesoro della regia Zecca.

24. Il tesoro della regia Zecca è affidato a tre principali impiegati, cioè ad un ufficiale di ripartimento col titolo di controloro, ad un ufficiale di carico addetto alla contabilità del tesoro, ed allo ispettore de' saggi.

Questi tre individui, come incaricati del tesoro, avranno cumulativamente diretta corrispondenza col direttore generale, dovranno assistere e sorvegliare a' pesi fiscali delle monete, e saranno in oltre responsabili di tutte le materie esistenti nel tesoro; a quale oggetto la porta del tesoro sarà chiusa a tre differenti chiavi per conservarsene una da ogni incaricato, onde non segua alcuna estrazione od immissione di materie senza l'intervento di tutti e tre. Avranno altresì l'obbligo di rendere annualmente il conto in genere ed in monete alla gran Corte de' conti.

25. Gl'incaricati del tesoro cureranno che sieno collocate con esatto ordine le materie metalliche, tutte ben disposte per epoca e regolarmente assortite, apponendovi le corrispondenti etichette; e su ciascun sacco di monete antiche di argento che ricevono dal Banco apporranno il peso e la somma, non che l'indicazione della specie della moneta; e lo stesso praticheranno su' sacchi di monete di rame formati di rotola venticinque ognuno.

26. L'uffiziale di carico terrà scrittura di tutte le immissioni ed estrazioni di materie o monete che avranno luogo nel tesoro, e ne compilerà i corrispondenti verbali, che verranno firmati da tutti gl'incaricati, e ne quali verranno indicati la provenienza, la natura, il peso, il titolo, ed il fino contenuto. Egli formerà tutti i conteggi delle operazioni metalliche e monetarie, che farà poi verificare al controloro, il quale dovrà segnare i registri co' rispettivi documenti. Terrà particolar conto delle monete rose, sfigurate e rotte che pervengono da' Banchi.

27. Il detto uffiziale formerà del pari il conto da rendersi alla gran Corte de' conti sì per lo ramo della monetazione, come per quello del gabinetto d'incisione, e dovrà prendere scrittura di tutte le madri e punzoni dei bolli occorsi pe' diversi uffizii di garentia del Regno.

Eguualmente terrà un registro di tutti i lavori che si eseguono nel gabinetto d'incisione, formato sullo stato mensile del direttore del gabinetto, che gli sarà passato dal direttore generale.

ARTICOLI della concessione fatta alla Compagnia telegrafica sottomarina del Mediterraneo di appoggiare e congiungere alla linea del telegrafo elettrico esistente ne' reali domini un capo sottomarino per prolungarsi dalla Sicilia a Malta.

De' 2 di Maggio 1859.

ART. 1. La Compagnia si obbliga di stabilire a tutte sue spese, rischi e pericoli una comunicazione telegrafica sottomarina tra l'Isola di Sicilia, in un punto che sarà determinato tra Capo Passaro ed Alga Grande, e l'Isola di Malta.

2. La Compagnia dovrà avere in Napoli un suo rappresentante, munito di pieni poteri per tutto ciò che riguarda l'esecuzione e l'esercizio della concessione, e le relazioni che per effetto della medesima si stabiliscono o potranno sorgere e stabilirsi tra la Compagnia ed il real Governo.

Il rappresentante della Compagnia con pieni poteri nei rapporti col real Governo, ove non fosse il *Signor Giovanni de Normann* residente in Napoli, la Compagnia dovrà sceglierlo tra i sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie residenti in Regno, e dovrà essere dal real Governo approvato.

Nel caso venisse a mancare per qualsiasi causa il rappresentante della Compagnia, la medesima dovrà nell'improrogabile termine di due mesi eleggere il nuovo rappresentante, nel modo indicato, tra i sudditi di S. M., e previa l'approvazione del real Governo.

Nel caso che la Compagnia non adempia la suddetta obbligazione nel termine come sopra stabilito, s'intenderà decaduta di pieno dritto e di pieno fatto dalla concessione ottenuta, la quale si avrà come non mai avvenuta.

3. La Compagnia concessionaria, in compenso di tutte le spese, rischi e pericoli per la immersione del filo sottomarino, e per la esatta manutenzione dello stesso per tutto il periodo de' trenta anni della concessione, che saranno tutti intieramente ed esclusivamente a suo carico, godrà per lo periodo della concessione :

1.º della intera tassa corrispondente al tratto sottomarino da Sicilia a Malta, tanto pe' dispacci di transito, quanto per quelli a destinazione pel Regno e per Malta;

2.º pel periodo di anni trenta dal giorno in cui la nuova comunicazione sarà aperta, di una quarta parte dell'importo delle tasse su tutti i dispacci di transito di qualunque provenienza o destinazione, che da Malta transiteranno pe' reali dominii o da questi per Malta, non dovendo menomamente partecipare al prezzo de' dispacci che da qualsiasi punto provenienti resteranno in qualunque parte del territorio delle Due Sicilie, nè di quelli parimente che partendo da qualunque punto de' reali dominii resteranno a Malta.

4. La tariffa pel suddetto transito sottomarino, ove la distanza a volo di uccello tra Malta ed il punto in cui sarà legato il filo risulterà infra i cento chilometri, sarà di grana settanta per ogni dispaccio semplice, e di grana centocinque ove la distanza eccederà i cento chilometri.

Il dispaccio semplice sarà composto di venti parole, incluso l'indirizzo; ed ove le parole sieno più di venti, pel numero eccedente da una a dieci la tassa sarà aumentata di una metà, e così successivamente di dieci in dieci sino al cento che è il massimo numero di parole pe' dispacci privati.

5. La quarta parte, che a' termini dell' articolo 3 dovrà corrispondersi alla Compagnia pe' soli dispacci di transito nello stesso articolo indicati, sarà calcolata sulle tariffe che sono o potranno essere in vigore ne' reali dominii.

6. Il dritto alla percezione del quarto de' dispacci di transito cesserà interamente nel caso che nel periodo di anni due dalla presente concessione non si sarà aperta la comunicazione telegrafica tra Malta e l'Oriente, intendendosi per Oriente Costantinopoli o Alessandria, salvo a rivivere un tal dritto allorquando la predetta comunicazione sarà stata aperta.

Però sarà sempre in facoltà del real Governo di servirsi a suo piacimento per la trasmissione de' dispacci go-

vernativi o de' particolari di qualunque altra linea per l'Oriente esistente, o che sarà per costruirsi in avvenire.

7. La Compagnia non potrà aumentare la tassa e la proporzione della predetta tariffa senza la permissione e l'assenso del real Governo.

Nel caso che per altre linee sottomarine della stessa Compagnia che si congiungono a Malta, si stabilisca una tariffa inferiore a quella del transito da Sicilia a Malta, la Compagnia rimane obbligata a ribassare quest'ultima in corrispondenza delle tariffe delle linee concorrenti.

8. La Compagnia dovrà sottomettersi a tutte le leggi e regolamenti in vigore ed agli altri che potranno essere dal real Governo emanati, anche per lo ramo di polizia, ed uniformarsi a tutti i Trattati esistenti con gli altri Stati, riconosciuti dal real Governo, ed a quelli che potranno essere dallo stesso real Governo convenuti.

9. La Compagnia dovrà per lo periodo della durata della concessione dare il passaggio a' dispacci governativi e de' particolari sul filo da Malta a Corfù, del quale è pure concessionaria.

10. Saranno osservati i regolamenti in vigore nel Regno per la trasmissione de' dispacci di Stato, e per la ricezione e trasmissione di quelli de' privati.

I dispacci di Stato del Governo Inglese godranno gli stessi privilegi e prerogative de' dispacci di Stato del Governo di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie.

11. I dispacci da Malta, o viceversa, che saranno trasmessi pe' fili telegrafici del Regno delle Due Sicilie, potranno essere scritti in lingua italiana, francese o inglese.

I soli dispacci di Stato possono essere comunicati in cifre segrete o in numeri, purchè tali segni possano essere trasmessi dagli apparati del telegrafo.

12. La Compagnia pel periodo di anni trenta della durata della presente concessione assume l'obbligo di provvedere a sue spese alla esatta manutenzione, o agli accomodi o rimpiazzamenti del filo sottomarino, rimanendo esclusivamente a suo carico e responsabilità l'eseguire tutte le riparazioni necessarie a mantenere in perfetta regola

e senza alcuna interruzione o inconveniente di sorta la comunicazione telegrafica tra Sicilia e Malta.

Tali accomodi o riparazioni o rimpiazzi dovranno effettuarsi nel tempo strettamente necessario all' uopo , sotto pena de' danni ed interessi.

Nel caso che sarà impiegato un tempo che il real Governo giudicherà maggiore del necessario , il real Governo medesimo avrà il dritto di convenire la Compagnia, nella persona del suo rappresentante in Napoli, in giudizio dinanzi agli arbitri de' quali si parlerà all' articolo 20.

Gli arbitri decideranno se siasi ecceduto il tempo strettamente necessario , e nell' affermativa giudicheranno dell' ammontare de' danni ed interessi pel tempo trascorso oltre il necessario , pel quale sarà rimasta interrotta la corrispondenza. Questi danni ed interessi saranno calcolati in proporzione degl' introiti avutisi negli ultimi quattro mesi che hanno preceduto la interruzione della linea.

13. Per eseguire gli accomodi al filo appoggiato alla sponda siciliana , e le riparazioni o i rimpiazzi di cui è parola all' articolo precedente , la Compagnia si servirà dell' opera di artieri , o di altre persone idonee , sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie. Essa avrà poi la facoltà di disporre che un ispettore tecnico di sua dipendenza si rechi in Sicilia , una volta al più in ogni mese , per verificare lo stato e le condizioni del filo sottomarino , per prevenire i guasti prevedibili , ed assicurarne sulla sponda siciliana la perfetta solidità e manutenzione.

Tutte le volte che il predetto ispettore sarà inviato dalla Compagnia , dovrà con sufficiente anticipazione darsene avviso dal rappresentante della medesima al capo di ufficio della stazione , che sarà dal real Governo istallata nel punto di congiungimento del filo sottomarino con la linea terrestre di Sicilia , indicandosi il nome della persona che all' uopo sarà destinata.

14. Durante il periodo della concessione il real Governo promette non accordare permesso di attaccare altri fili tra Malta e qualunque punto de' reali domini ad altri individui o Compagnie.

15. A' venticinque anni dalla data dell' attuazione della linea sottomarina il real Governo e la Compagnia si porranno di accordo per la continuazione o cessazione, dopo i trenta anni, della presente concessione, e su' nuovi patti a stabilire.

16. I conteggi tra il real Governo e la Compagnia saranno diffinitivamente ed inalterabilmente eseguiti in ogni tre mesi, ed in Napoli, con le autorità che saranno all' uopo stabilite dal real Governo, ed il rappresentante della Compagnia. Il rimborso delle somme delle quali potrà o il real Governo o la Compagnia risultare in credito, sarà eseguito pure in Napoli.

17. Avendo il *Signor Augusto Hamilton* depositato presso regio notajo certificatore tanto il suo mandato della Compagnia, quanto il permesso del Governo Inglese per l' appoggio del filo sottomarino a Malta, si obbliga di esibire nel termine di due mesi dalla presente data una cauzione in rendita iscritta sul gran Libro di Napoli o su quello di Sicilia, a scelta della Compagnia, cinque per cento, di annui ducati cinquecento a garentia dell' adempimento delle obbligazioni da lui assunte come sopra.

Scorso questo termine improrogabile e non fornita la cauzione, la concessione rimarrà di pieno dritto caducata, senza bisogno di atto, interpellazione o formalità di sorta alcuna.

18. La Compagnia si obbliga d' immergere il filo sottomarino, e di stabilire in perfetta regola la comunicazione tra Sicilia e Malta fra quindici mesi improrogabilmente dalla presente data, scorso il qual termine, e pel solo elasso del medesimo, decaderà *de ipso jure* dalla concessione, che si avrà come non mai avvenuta, col dritto nel real Governo d'incamerare per le vie amministrative e fare diffinitivamente sua la cauzione.

19. La Compagnia potrà chiedere la restituzione della cauzione dopo che nel termine stabilito sarà stato collocato e messo in attività il filo sottomarino.

20. Tutte le controversie di ogni maniera che potranno sorgere nella esecuzione, interpretazione, applicazione

I Sindaci, e Decurioni, che usassero della negligenza nei disimpegni loro affidati per l'esazione della contribuzione fondiaria, sono soggetti a delle multe.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 1° aprile 1818.

Da S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze con foglio del 28 marzo prossimo passato n.° 274 per organo del 2° ripartimento sezione 3^a mi si partecipa quanto segue.

» L'art. 101 del Decreto Reale de' 10 giugno 1817 prescrive fra l'altro, che ove i Sindaci, ed i Decurioni, si negassero, o usassero negligenza nel disimpegno degl' incarichi ai medesimi affidati, in conseguenza del Decreto suddetto potrebbero sulla dimanda dei rispettivi Direttori delle contribuzioni venir condannati dai Consigli d'Intendenza ad una multa non minore di ducati 5, nè maggiore di ducati 25 a beneficio della Tesoreria generale.

» Affinchè però infliggendosi delle multe per tale oggetto se ne possa eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni dirette, ho determinato:

» 1° Che i Direttori delle contribuzioni allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell' art. 101 del Decreto sopraccitato, spedir debbano dei ruoli suppletori del loro importo, coll' avvertenza di notare nel frontespizio il motivo, per cui hanno luogo.

» 2° Che negli stati quadrimestrali dei ruoli suppletori sieno riportate le somme provenienti da tali multe nella colonna ad esse destinate, indicandosi nelle osservazioni, che restar debbano a beneficio della Tesoreria. Ne' conteggi a stabilirsi fra l'importo dei ruoli suppletori, ed i mandati della Tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella dei ruoli suppletori, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorta alcuna. La prevengo di una tale disposizione per sua intelligenza, e per la parte, che la riguarda.

Mi affretto quindi a darle conoscenza di quanto nella suddetta Ministeriale disposizione è prescritto, della quale avrà cura darne parte ai Ricevitori distrettuali suoi dipendenti, onde se curino l'adempimento, e me ne accusi in riscontro il ricevo.

Ai decurionati appartiene il dritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

Parere della Commissione consultiva de' Presidenti della G. C. de' conti emesso nella Sessione de' 6 aprile 1818, ed approvato dal Ministro delle Finanze il 25 dello stesso mese ed anno.

Avendo risoluto il decurionato di Casoli in Abruzzo Citra fin da agosto dello scorso anno 1817 di rimuovere dalla carica di esattore delle contribuzioni dirette il signor Francescantonio Masciarelli, il quale, compiuto in dicembre 1816 l'esercizio biennale affidatogli, ha continuata l'esazione per tacito acconsentimento del decurionato medesimo;

Ed avendo opinato l'Intendente della Provincia sull'avviso uniforme del Consiglio d'Intendenza, doversi il signore Masciarelli mantener nella carica fino al termine dell'anno corrente.

La Commissione.

Considerando che per lo Decreto de' 19 dicembre 1811 è dato ai decurionati di eleggere gli esattori comunali, e nel tempo stesso sono i Sindaci ed i Decurioni dichiarati solidalmente risponsabili delle somme da quelli malversate, o divenute per loro colpa inesigibili;

Che per effetto di tale risponsabilità dovendo gli esattori incontrare la piena fiducia de' decurionati, e potendo essa da un momento all'altro mancare per qualche sopravvenuta circostanza, è giusto di aver questi ultimi il dritto di rimuoverli dalla carica sempre che loro piaccia, anche nel corso del biennio di esercizio, ove non voglia sostenersi poter essere taluno obbligato suo malgrado a rispondere del fatto altrui;

Omissis

Che dettato ciò pel tempo dell'ordinaria durata delle loro funzioni sia moltopiù applicabile al caso in cui spirato il biennio di esercizio, non ha l'esattore ottenuta una espressa conferma pel biennio successivo, ma si è tollerato soltanto dal Decurionato che continuasse nell'esazione, certamente sino al punto, in cui non si fosse altrimenti disposto;

Omissis

È di avviso.

Ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale in esame.

Le cauzioni de' contabili dello Stato sono da esaminarsi dalla Gran Corte de' conti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 dicembre 1838 (1).

Il Ministro di Grazia e Giustizia rese note a questa Real Segreteria di Stato le istanze del Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Palermo tendenti a disarcicare quel Collegio dallo esame di cui sovente è richiesto delle cauzioni de' contabili dello Stato;

Pria di prendere provvedimenti a tale oggetto, trovai opportuno chieder notizie delle disposizioni per le quali è dato a' Tribunali civili in codesta parte de'Reali domini l'incarico dell'esame di tali cauzioni: perocchè sembravami, che i Reali Decreti e le Sovrane disposizioni relative a' contabili dello Stato niuna ingerenza su questo proposito a' Tribunali civili affidassero.

Inoltre io considerava, che due delle tre specie di cauzioni richieste dal Decreto degli 8 agosto 1833, cioè quella in numerario, e quella in rendita iscritta al Gran Libro, non han bisogno di esame di magistrato.

E circa i crediti liquidati, ed ammessi liberi, e fruttiferi contro lo Stato (ch'è la terza specie di cauzione dal citato decreto fissata), e circa i crediti quantitativi contro lo Erario, che, per effetto del Sovrano Ro-

S'istituisce una Commissione di revisione per la liquidazione dei debiti della Tesoreria di Sicilia; e dettansi delle norme per la estinzione di essi annualmente previo sorteggio.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE'REALI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 8 dicembre 1841.

Nelle conferenze de' 6, 10, 12 di novembre prossimo S. M. (D. G.), tenute presenti le risoluzioni Sovrane dei 7 e 12 gennajo 1834, il Real Decreto de' 24 marzo dello stesso anno, ed il Real Rescritto de' 23 novembre 1840 ha avuto la degnazione di adottare pe' pagamenti dei creditori dello Stato le seguenti determinazioni.

1. Il Ministro delle Finanze preparerà tutto, perchè al più presto segua la disamina in Consiglio di Stato sulle istruzioni pei compensi degli ufficii, e dritti aboliti.

2. Sarà dato perentorio alla Prima Camera della Gran Corte de' conti, perchè ritenute le istruzioni, compia in sei mesi tutto le liquidazioni in qualunque modo pendenti.

3. Altro perentorio sarà dato alla Commissione dei titoli originarii, ed originali; perchè per tutto giugno 1842 compia lo esame e verifica di tutti i titoli ad essa presentati, rimanendo discaricata dalla liquidazione degli arretrati.

4. Nello stesso locale della Tesoreria invece della Commissione dei crediti antiquati e delle realizzazioni vi sarà una Commissione di revisione composta dal Procuratore generale cav. Craxi Presidente, dai Consiglieri della Gran Corte de' conti Barone D. Silvestro Politi, e D. Giovanni Rocco, e dal Consigliere d' Intendenza Barone D. Mauro Turrisi; pubblico Ministero l' Agente del Contenzioso; Sostituto il Procuratore del Re del Tribunale civile di Palermo D. Giuseppe Ferrigni.

5. La liquidazione degli arretrati su i titoli ammessi, e verificati si farà dalla Scrivania di Razione, come di regola, col controllo della Controloria generale;

10. I certificati che saranno in tal modo rimborsati, si ritireranno dalle parti, e pubblicamente da anno in anno saranno dati alle fiamme, e l' analogo processo verbale verrà inserito nel giornale ufficiale delle due Sicilie, ed in quello di Palermo.

Omissis

18. Tutte le disamine sulle legalità delle vendite fatte dai corpi morali degli arretrati ad essi dovuti, giusta lo articolo 7, saranno inappellabilmente difinite dalla Commissione di revisione con tre votanti, oltre il Pubblico Ministero.

19. Tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti rimangono rinvocate.

Nel Real Nome partecipo a lei tali Sovrane determinazioni per intelligenza, ed uso che convenga.

La Gran Corte de' conti delegata è la sola incaricata qual Commissione liquidatrice per la liquidazione de' diritti compresi nelle così dette Segrezie senza distinzione di epoche, e dipendenti dalle Dogane interne, ed esterne.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 marzo 1842.

Il Decreto degli 11 dicembre 1841 stabilisce una Commissione delegata alla liquidazione de' compensi dovuti per aboliti diritti feudali, in quei casi soltanto ne' quali possa darsi luogo a compenso: ed all'art. 9 dichiara che tutto ciò che nel decreto stesso è stabilito per diritti, e per le prestazioni feudali, è applicabile ai diritti compresi nelle così dette Segrezie.

Intanto la Commissione delegata, per deliberazione presa nel 18 febbrajo ultimo, moveva dubbio se tra i diritti compresi nelle così dette Segrezie, dovessero o pur no' comprendersi ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

Su di ciò il Procurator Generale della Gran Corte de' conti ha manifestato varie osservazioni, ed ha tra l'altro considerato, che la giurisdizione data alla Commissione delegata, non è parte di quella che aveva la G. C. de' conti, tal che questa debba spogliarsene per rivestirne l'altra: ma è una giurisdizione nuova affatto, e limitata a ricevere le dimande per taluni diritti in esercizio, e liquidare quei compensi, cui la Gran Corte ordinaria non era più abilitata.

Ed a convalidare siffatta idea lo stesso Procurator Generale ha fatto rilevare, che il termine stabilito dal detto decreto per le dimande di compenso, non è affatto una elargazione dei termini assegnati per le dimande da prodursi alla Gran Corte de' conti ordinaria, già trascorsi fin dal 1833, perlocchè sono decaduti da ogni diritto a compenso coloro, che non produssero le dimande; ma è un termine nuovo stabilito per la esecuzione di un affare tutto nuovo: che laddove altrimenti s'intendesse la cosa, gravi danni il Reo Erario ne risentirebbe.

Or rassegnato essendosi il tutto al Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato del 14 di questo mese, la M. S. ha nell'alta sua saggezza ordinato.

1. Che per le liquidazioni de' compensamenti de' diritti, ed abusi feudali stati aboliti, o compresi nelle così dette Segrezie, proceder debba la Gran Corte delegata per Real decreto degli 11 dicembre 1841. E che la Gran Corte dei conti ordinaria debba a quella trasmettere tutte le dimande ricevute a tal' uopo, se ancora ne abbia, ove non peranco sieno state definitivamente giudicate.

2. Che sia subito proposto alla risoluzione della M. S. il parere della Consulta sui dubbii elevati dal Procurator Generale Cumia per la interpretazione delle Istruzioni approvate col Real rescritto de' 10 marzo 1819, e ciò per chiarimento della Gran Corte delegata nella liquidazione de' compensamenti.

Nel Real Nome quindi partecipo a lei siffatta Sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda, nella intelligenza che tutti coloro i quali sono decaduti dal diritto a compenso per non avere presentato le dimande alla Gran Corte de' conti ordinaria nel termine prescritto, e già trascorso sin dal 1833 non possono, nè debbono intendersi a ciò riabilitati pel decreto degli 11 dicembre 1841 il quale stabilisce un termine novello per un' affare tutto nuovo.